



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 90 del 22/06/2023

**OGGETTO: PIANO COMUNALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE P.A.E, IN VARIANTE AL PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE P.I.A.E DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E CONSEGUENTE VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL VIGENTE P.S.C E R.U.E. - VALUTAZIONE ALLE RISERVE E OSSERVAZIONI DI REGIONE EMILIA ROMAGNA E PROVINCIA DI REGGIO EMILIA ED ALLE OSSERVAZIONI DEI PRIVATI.**

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventidue** del mese di **giugno** alle ore **12:30** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti:

DAVIDDI GIUSEPPE	Sindaco	Presente
MISELLI SILVIA	Vicesindaco	Presente
RONCARATI ALESSIA	Assessore	Presente
FARINA LAURA	Assessore	Presente
BENASSI DANIELE	Assessore	Presente
AMAROSSI VALERIA	Assessore	Presente

Assiste il Vicesegretario CURTI JESSICA.

Il Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

**Oggetto:** PIANO COMUNALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE P.A.E, IN VARIANTE AL PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE P.I.A.E DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E CONSEGUENTE VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL VIGENTE P.S.C E R.U.E. - VALUTAZIONE ALLE RISERVE E OSSERVAZIONI DI REGIONE EMILIA ROMAGNA E PROVINCIA DI REGGIO EMILIA ED ALLE OSSERVAZIONI DEI PRIVATI.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Richiamati gli atti sotto indicati:**

### **DELIBERE DI C.C. :**

- n. 4 del 12.01.2023 ad oggetto: "Documento unico di programmazione (DUP) - Periodo 2023/2025 - Nota di aggiornamento";
- n. 5 del 12.01.2023 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 e s.m.i.";

### **DELIBERE DI G.C.:**

- n. 1 del 12.01.2023 ad oggetto: "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2023/2025 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore e s.m.i.";
- n. 17 dell' 11/02/2023 ad oggetto "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025";

### **PREMESSO** che:

- con delibera della Giunta Provinciale n.53 del 26/04/2004 è stato approvato il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive P.I.A.E della Provincia di Reggio Emilia;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 3/03/2011 è stata approvata la Variante Generale al Piano comunale delle Attività Estrattive, P.A.E vigente, ai sensi degli artt.4-7 e 9 della Legge Regionale n.17/91 s.m.i, in adeguamento alle previsioni del P.I.A.E vigente della Provincia di Reggio Emilia;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.58 e 59 del 26/11/2016 sono stati approvati definitivamente il Piano Strutturale Comunale P.S.C e Regolamento Urbanistico Edilizio R.U.E. La vigenza di tali strumenti è decorsa dal 28/12/2016 (data di pubblicazione sul BURERT);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.93 del 29/12/2021 è stata adottata la "Variante al Piano delle Attività Estrattive P.A.E in variante al P.I.A.E della Provincia di Reggio Emilia e agli Strumenti Urbanistici Comunali";
- con Decreto del Segretario generale dell'Autorità Distrettuale di Bacino del Fiume Po, il 13/04/2022 è stata approvata la Variante P.A.I alla fasce fluviali del Fiume Secchia, che ridefinisce le linee guida per il ripristino delle aree di cava in zona perifluviale;

**RILEVATO** che, in seguito all'adozione della "Variante al Piano delle Attività Estrattive P.A.E in variante al P.I.A.E della Provincia di Reggio Emilia e agli Strumenti Urbanistici Comunali", opera la salvaguardia prevista e disciplinata dall'art.12 della Legge Regionale n.20/2000 smi;

**PRESO ATTO** che, ad avvenuta adozione della citata Variante al PAE di cui all'oggetto, i



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

competenti uffici hanno provveduto:

- alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione BUR del 16/02/2022 e sul sito web del Comune dell'avviso di adozione degli strumenti e del relativo deposito;
- al deposito presso la sede del Comune per 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul BUR dell'avviso dell'avvenuta adozione, come disposto dalla LR. n.20/2000 smi;

**RILEVATO** che nei termini di legge, sono pervenute le richieste di integrazioni al prot.gen.n.4780 del 16/03/2022 da parte della Provincia di Reggio Emilia e che precedentemente, con DGR n.2154 del 20/12/2021, è pervenuto dalla Regione Emilia Romagna il "*Contributo regionale al documento preliminare del Piano Attività Estrattive del PAE di Casalgrande, con valore di Variante specifica al PIAE*";

**RILEVATO** altresì che nei termini di legge, sono pervenuti i pareri:

- dell'AUSL (Servizio Igiene pubblica di Scandiano) con prot.n.2147 del 05/02/2022;
- dell'Ente di Gestione per i Parchi e la biodiversità dell'Emilia Centrale, con prot.n.6484 del 14/04/2022 in merito alla VINCA sul sito di Rete Natura 2000 IT 4030011.

**PRESO ATTO** che nei termini di legge, sono pervenute n. 4 osservazioni, di cui:

- prot. n. 6372 del 13/04/2022;
- prot. n. 6571 del 13/04/2022;
- prot. n. 6627 del 16/04/2022;
- prot. n. 6704 del 19/04/2022 (pervenuto in data 16/04/2022)

nonché 3 osservazioni d'ufficio del Comune riguardanti alcuni specifici aspetti normativi (vedi **Allegato B** contenente anche le controdeduzioni alle osservazioni);

**RICHIAMATA** di conseguenza la DGC n. 181 del 25/11/2022, trasmessa agli enti competenti in data 29/03/2022, con la quale si è preso atto:

- delle richieste di integrazioni della Provincia di Reggio Emilia e del contributo della Regione Emilia Romagna, enti competenti per legge nell'iter di approvazione rispettivamente del P.A.E e del P.I.A.E;
- delle osservazioni pervenute (dagli esercenti le attività estrattive e da una associazione di categoria), nonché delle osservazioni d'ufficio;

ed è stata implementata la proposta di valutazione risposta alle stesse, quale indirizzo per gli Enti e per il Consiglio Comunale, nonché come indirizzo per le controdeduzioni e per l'adeguamento degli elaborati;

**PRESO ATTO** delle:

- riserve della Regione Emilia Romagna alla Variante PAE/PIAE come integrata in data 25/11/2022, pervenute con prot.gen.n.6382 del 29/03/2023 (prot. esterno 298622 e riferimento alla DGR n. 456/2023), nei tempi di legge di cui alla LR 20/2000;
- riserve e le osservazioni della Provincia di Reggio Emilia alla Variante PAE/PIAE come integrata in data 25/11/2022, pervenute in data 29/03/2023 e assunte al prot.gen.n.6431 del 30/03/2023 (prot. esterno 12238 e riferimento al decreto del Presidente della Provincia n. 55/2023) nei tempi di legge di cui alla LR n.20/2000;

**CONSIDERATO** che in data 16/06/2023 con prot.gen.n. 11853 del 19/06/2023, l'Ing. Simona Magnani, in qualità di consulente incaricato per la redazione della Variante al PAE, ha trasmesso l'intera documentazione, comprendente sia gli elaborati variati a seguito del



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

recepimento delle riserve/osservazioni sia quelli rimasti identici all'adozione del 29/12/2021 (vedi **Allegato A** Elenco aggiornato a Giugno 2023);

**SPECIFICATO** che:

- le valutazioni alle riserve della Regione ed alle riserve e Osservazioni della Provincia, sono contenute nel nuovo elaborato R09 oltre al recepimento delle stesse negli elaborati pertinenti (NTA, relazioni ed alcune tavole), mentre rimangono ferme le controdeduzioni alle osservazioni dei privati di cui al precedente elaborato R08;
- le controdeduzioni finali alle riserve ed osservazioni di cui al punto precedente, spetteranno per competenza al Consiglio comunale in fase di approvazione, a seguito dei pareri definitivi degli Enti;

**PRESO ATTO** della documentazione trasmessa, di cui al precedente punto, come da elenco esplicitato in **Allegato A**, dove sono evidenziati gli elaborati variati rispetto a tutti gli elaborati di adozione;

**RITENUTO** altresì opportuno, nell'ambito dell'iter istruttorio di approvazione della presente Variante al vigente P.A.E, recepire le citate valutazioni, specificando che successivamente si sottoporrà al Consiglio Comunale, per le proprie competenze, le proposte finali di controdeduzione e approvazione delle varie istanze di osservazione;

**PRECISATO** che a seguito della trasmissione della presente delibera, ovvero di tutti gli elaborati della versione controdedotta della Variante, dovrà essere rilasciato dagli enti competenti nei tempi di legge, l'apposito parere motivato sulla VAS-Valsat, Valutazione Ambientale Strategica del piano (D.Lgs n.152/2006 smi e LR 20/2000) e l'Intesa con la Provincia (LR 20/2000), necessari prima dell'approvazione della Variante;

**VISTO:**

- la L. n.241/90 smi;
- il D.Lgs n.267/2000 smi;
- il D.Lgs n.152/2006 smi;
- la L.R. n.17/1991 smi;
- la L.R. n.20/2000 smi;
- la L.R. n.24/2017 smi;
- il vigente Piano Infraregionale delle Attività Estrattive P.I.A.E della Provincia di Reggio Emilia;
- il vigente Piano dell'Attività Estrattive P.A.E comunale;
- il vigente Piano Strutturale Comunale P.S.C;
- il vigente Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale R.U.E;
- la circolare del 15/03/2018 della Regione Emilia Romagna in merito alle "Prime indicazioni della Legge urbanistica Regionale L.R. n.24/2017 smi";
- la delibera di Giunta Regionale n.1956 del 22/11/2021 "Atto di coordinamento tecnico in merito alla Legge Regionale n.24/2017 smi";
- il parere del responsabile del procedimento amministrativo dott. Geol. Andrea Chierici;

**PRESO ATTO** che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.Lgs n.267/2000 smi, sono acquisiti i seguenti pareri espressi da:

- Responsabile del Settore "*Pianificazione Territoriale*", favorevole in ordine alla



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

- Responsabile del Servizio "*Finanziario*", favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell'art.48 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 nel suo testo vigente;

**SI DA' ATTO** che il vicesindaco Silvia Miselli e l'assessore Valeria Amarossi partecipano alla seduta in videoconferenza;

**ALL'UNANIMITA'** dei voti espressi ai sensi di legge;

## DELIBERA

1) Di approvare le valutazioni alle riserve della Regione Emilia Romagna ed alle riserve e osservazioni della Provincia di Reggio Emilia, nonché alle osservazioni pervenute dai privati relativamente alla "*Variante al Piano delle Attività Estrattive P.A.E in variante al P.I.A.E della Provincia di Reggio Emilia e agli Strumenti Urbanistici Comunali*";

2) Di recepire a seguito delle valutazioni citate comunque tutti gli elaborati della Variante (richiamandoli come ricevuti al prot.gen.n. 11853 del 19/06/2023), allegando nello specifico:

- **Allegato A** - Elenco elaborati completi aggiornato a Giugno 2023;
- **Allegato B** - Elaborato R08 "*Controdeduzioni alle osservazioni pervenute durante il periodo di deposito*" rimasto invariato;
- **Allegato C** - Elaborato R09 "*Controdeduzioni alle riserve e osservazioni provinciali e regionali*", nuovo elaborato;

3) Di trasmettere il presente atto, unitamente agli elaborati, agli enti competenti con particolare riguardo al Settore Pianificazione territoriale della Provincia di Reggio Emilia e della Regione Emilia Romagna, ai fini della formulazione dei pareri definitivi, ovvero parere motivato sulla VAS-Valsat, Valutazione Ambientale Strategica del piano e Intesa con la Provincia, in merito al procedimento di approvazione della presente variante al vigente P.A.E, in variante al vigente P.I.A.E;

4) Di ottemperare all'obbligo imposto dall'art.23 del vigente D.Lgs. n.33/2013 disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione "*Amministrazione trasparente*" del presente provvedimento;

Ravvisata l'urgenza  
Con voto unanime e palese,

## DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

---

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco  
DAVIDDI GIUSEPPE

IL Vicesegretario  
CURTI JESSICA

**ELABORATI – VERSIONE CONTRODEDOTTA GIUGNO 2023****RELAZIONI DI VARIANTE - CONTRODEDUZIONI**

ID.	TITOLO ELABORATO	Versione
REL. 01	P.A.E VAR 2021: RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DI VARIANTE	Controdeduzioni Giugno 2023
REL. 01 all. 08	SCHEDE DI VERIFICA DI COMPATIBILITA' ED AMMISSIBILITA' DELLE ZONE IMPIANTO ZI	Controdeduzioni Giugno 2023
REL. 02	P.A.E. e P.I.A.E. VAR 2021 RAPPORTO AMBIENTALE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA e SINTESI NON TECNICA	Controdeduzioni Giugno 2023
REL. 03	P.A.E VAR 2021: NORME TECNICHE – SINOTTICA DI VARIANTE	Controdeduzioni Giugno 2023
REL. 04	P.A.E VAR 2021: SCHEDE DI PROGETTO DI PAE – SINOTTICA DI VARIANTE	Controdeduzioni Giugno 2023
REL. 05	P.I.A.E. VAR 2021: RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DI VARIANTE	Controdeduzioni Giugno 2023
REL. 06	P.I.A.E. VAR 2021: SCHEDE DI PROGETTO DI P.I.A.E – VARIANTE	Controdeduzioni Giugno 2023
REL. 07	RISCONTRO ALLA RICHIESTA INTEGRAZIONI DI PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E AL CONTRIBUTO REGIONALE DI DGR 2154/2022	Rev. Novembre 2022
REL. 08	CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE DURANTE IL PERIODO DI DEPOSITO	Rev. Novembre 2022
REL. 09	<b>CONTRODEDUZIONI ALLE RISERVE E OSSERVAZIONI PROVINCIALI E REGIONALI</b>	Controdeduzioni Giugno 2023

**CARTOGRAFIA DI VARIANTE - CONTRODEDUZIONI**

ID.	TITOLO ELABORATO	versione
TAV. 01	STATO DI FATTO CATASTALE – AGGIORNAMENTO AL 31/12/2020	Dicembre 2021
TAV. 02	STATO DI FATTO DEL COMPARTO ESTRATTIVO DI CASALGRANDE SU ORTOFOTO 2019	Dicembre 2021
TAV. 03	STATO DI ATTUAZIONE DELLE PREVISIONE ESTRATTIVE DI PAE/PIAE AL 31/12/2020	Dicembre 2021
TAV. 04	P.A.E. – VAR. 2021: TAVOLA DI ZONIZZAZIONE DI VARIANTE	Controdeduzioni Giugno 2023
TAV. 05	P.A.E. – VAR. 2021: TAVOLA DI ZONIZZAZIONE – SINOTTICA DI VARIANTE	Controdeduzioni Giugno 2023
TAV. 06	P.A.E. – VAR. 2021: TAVOLA DI RECUPERO AMBIENTALE DI VARIANTE	Dicembre 2021
TAV. 07	P.A.E. – VAR. 2021: TAVOLA DI RECUPERO AMBIENTALE – SINOTTICA DI VARIANTE	Dicembre 2021
TAV. 08	P.A.E. – VAR. 2021: SEZIONI DI RIPRISTINO DI VARIANTE QUADRANTE SUD e SINOTTICA	Dicembre 2021
TAV. 09	P.A.E. – VAR. 2021: SEZIONI DI RIPRISTINO DI VARIANTE QUADRANTE NORD e SINOTTICA	Dicembre 2021
TAV. 10a	P.A.E. – VAR. 2021: TAVOLA DEI VINCOLI E DEI PRINCIPALI ELEMENTI DI RISPETTO	Controdeduzioni Giugno 2023
TAV. 10b	P.A.E. – VAR. 2021: TAVOLA DEI VINCOLI - FASCE FLUVIALI DI PAI DEL F. SECCHIA	Controdeduzioni Giugno 2023
TAV. 11	P.A.E. – VAR. 2021: CRONOLOGIA DI ATTUAZIONE DELLE FASI ESTRATTIVE E DI RIPRISTINO	Controdeduzioni Giugno 2023
TAV. 12	P.I.A.E –VAR. 2021: ZONIZZAZIONE DI VARIANTE	Controdeduzioni Giugno 2023
TAV. 13	P.I.A.E –VAR. 2021: TAVOLA DI ZONIZZAZIONE – SINOTTICA DI VARIANTE	Controdeduzioni Giugno 2023
TAV. 14a	PSC – VAR. 2021: TAV 01 – SINOTTICA DI VARIANTE	Dicembre 2021
TAV. 14b	RUE – VAR. 2021: TAV 01a, 01b, 01c, 01d – SINOTTICA DI VARIANTE	Dicembre 2021
TAV. 15	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE – VAR 2021	Dicembre 2021



**COMUNE DI CASALGRANDE**

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

**VARIANTE DI P.A.E. IN VARIANTE AL P.I.A.E e agli STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI****ELABORATI DI PAE SOSTITUITI, INTEGRATI O MODIFICATI DALLA VARIANTE**

ID.	TITOLO ELABORATO	versione	
DUB01_VAR 2021	INQUADRAMENTO TERRITORIALE E SITI DI PAE	Dicembre 2021	Sostituzione elaborato previgente
DUB02_VAR 2021	ZONIZZAZIONE DI P.I.A.E.	Dicembre 2021	Sostituzione elaborato previgente
DUB03_VAR 2021	INQUADRAMENTO URBANISTICO PSC/RUE	Dicembre 2021	Sostituzione elaborato previgente
DUB04-a_VAR 2021	STATO DI FATTO: PLANIMETRIA CATASTALE	Dicembre 2021	Sostituzione elaborato previgente
DUB04-b_VAR 2021	STATO DI FATTO al 31/12/2020: PLANIMETRIA SU BASE CTR	Dicembre 2021	Nuovo Elaborato
DUB04-c_VAR 2021	STATO DI FATTO: BASE ORTOFOTO Google 2019	Dicembre 2021	Nuovo Elaborato
DUB05_VAR 2021	ANALISI DELLA VIABILITÀ	Dicembre 2021	Sostituzione elaborato previgente
DUB06_VAR 2021	CARTA GEOLOGICA	Dicembre 2021	Sostituzione elaborato previgente
DUB07_VAR 2021	QUOTE D'ACQUA DEL F. SECCHIA PER PIENA BICENTENARIA	Dicembre 2021	Sostituzione elaborato previgente
DUB08_VAR 2021	USO REALE DEL SUOLO	Dicembre 2021	Sostituzione elaborato previgente
DUB09_VAR 2021	BENI CULTURALI STORICO-TESTIMONIALI E ARCHEOLOGICI	Dicembre 2021	Sostituzione elaborato previgente
DUB10_VAR 2021	RETE DEI CAPOSALDI	Dicembre 2021	Sostituzione elaborato previgente
DUB11_VAR 2021	TAVOLA DEI VINCOLI E RISPETTI	Dicembre 2021	Sostituzione elaborato previgente
DUB12_VAR 2021	TAVOLA DI ZONIZZAZIONE PAE	Dicembre 2021	Sostituzione elaborato previgente
DUB14_VAR 2021	PLANIMETRIA DI RECUPERO AMBIENTALE DEL POLO	Dicembre 2021	Sostituzione elaborato previgente
DUB14-a_VAR 2021	SEZIONI DI RECUPERO AMBIENTALE DEL POLO – QUADRANTE NORD	Dicembre 2021	Sostituzione elaborato previgente
DUB14-b_VAR 2021	SEZIONI DI RECUPERO AMBIENTALE DEL POLO – QUADRANTE SUD	Dicembre 2021	Sostituzione elaborato previgente
RIL01C_VAR 2021	VAR PAE 2021 IN VARIANTE AL PIAE: RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA	Controdeduzioni Giugno 2023	Nuovo Elaborato
RIL01C_VAR 2021_A8	Allegato 8 - SCHEDE DI VERIFICA DI COMPATIBILITA' ED AMMISSIBILITA' DELLE ZONE IMPIANTO ZI	Controdeduzioni Giugno 2023	Nuovo Elaborato
RIL02B_VAR 2021	VAR PAE 2021 IN VARIANTE AL PIAE: V.A.S. RAPPORTO AMBIENTALE E SINTESI NON TECNICA	Controdeduzioni Giugno 2023	Nuovo Elaborato
NDA03_VAR 2021	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE e Allegati 1, 2,3,4, 5	Controdeduzioni Giugno 2023	Sostituzione elaborato previgente
NDA03A6_VAR 2021	Allegato 6 – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE: SCHEDE DI PROGETTO	Controdeduzioni Giugno 2023	Sostituzione elaborato previgente
NDA03A7_VAR 2021	Allegato 7 – ELEMENTI DI TUTELA AMBIENTALE	Dicembre 2021	Nuovo Elaborato
NDA03A8_VAR 2021	Allegato 8 – FASCE DI ESONDAZIONE A, B, C DI PAI	Rev. Novembre 2022	Nuovo Elaborato
NDA03A9_VAR 2021	Allegato 9 – CRONOLOGIA DI ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI ESTRATTIVE	Dicembre 2021	Nuovo Elaborato



**COMUNE DI CASALGRANDE**

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

**VARIANTE DI P.A.E. IN VARIANTE AL P.I.A.E e agli STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI****ELABORATI DI VARIANTE DI PIAE**

ID.	TITOLO ELABORATO	versione
REL. 05	P.I.A.E. VAR 2021: RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DI VARIANTE AL PIAE	Controdeduzioni Giugno 2023
REL. 02	RAPPORTO AMBIENTALE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA e SINTESI NON TECNICA	Controdeduzioni Giugno 2023
REL. 06	P.I.A.E. VAR 2021: SCHEDE DI PROGETTO DI P.I.A.E – VARIANTE	Controdeduzioni Giugno 2023
TAV. 12	P.I.A.E –VAR. 2021: ZONIZZAZIONE DI VARIANTE	Controdeduzioni Giugno 2023
TAV. 13	P.I.A.E –VAR. 2021: TAVOLA DI ZONIZZAZIONE – SINOTTICA DI VARIANTE	Controdeduzioni Giugno 2023

**ELABORATI DI PSC-RUE SOSTITUITI DALLA VARIANTE**

ID.	TITOLO ELABORATO	versione
2021-PSC_T01	PSC- T01_Assetto strutturale di progetto	Dicembre 2021
2021-RUE_T01a	RUE- T01a_San Donnino	Dicembre 2021
2021-RUE_T01b	RUE- T01b_Salvaterra Boglioni	Dicembre 2021
2021-RUE_T01c	RUE- T01c_Casalgrande Dinazzano	Dicembre 2021
2021-RUE_T01d	RUE- T01d_Veggia Villalunga	Dicembre 2021

**ELABORATI DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE SOSTITUITI DALLA VARIANTE**


ID.	TITOLO ELABORATO	versione
2021-Clas Acustica T01	T01_Classificazione Acustica del territorio comunale	Dicembre 2021
2021-Clas Acustica T02	T02_Classificazione Acustica del territorio comunale	Dicembre 2021
2021-Clas Acustica T03	T03_Classificazione Acustica del territorio comunale	Dicembre 2021

In **Carattere Rosso** – Elaborati modificati a seguito delle Controdeduzioni alle Riserve Provinciali e Regionali

PROVINCIA DI REGGIO – EMILIA



# COMUNE DI CASALGRANDE



## Variante al Piano Attività Estrattive PAE di Casalgrande in Variante al PIAE della Provincia di Reggio Emilia e agli Strumenti Urbanistici Comunali

(L.R. 24/2017 - L.R. 20/2000 - L.R. 17/1991)

OGGETTO:

**CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI  
PERVENUTE DURANTE IL PERIODO DI  
DEPOSITO**

DATA:

Giugno 2023

PRATICA:

104/23

PROPONENTE:

**COMUNE DI CASALGRANDE**

Piazza Martiri della Libertà n. 1 - Tel 0522-998511 - Fax 0522-841039 - 42013 Casalgrande (RE)

RELAZIONE:

R08


IL TECNICO:

**Ing. Simona Magnani**

Via Canalina n. 1 - 41040 Polinago (MO)

Cell: 328/8156599 - Pec: simona.magnani@ingpec.it

P.IVA: 03130830361 - CF: MGNSMN82M5114623



Revisione:

00- Dic2021: Adozione

Revisione:

01- Nov2022: Integrazioni

Emissione dell'elaborato

Revisione:

02- Giu2023: Controdeduzioni

Conferma elaborato di Rev.Nov2022

FILE: 23-104-CARTIGLI\_Giu23.dwg

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

A norma di legge ci riserviamo la proprietà dell'elaborato con divieto di riprodurlo o renderlo noto a terzi o Ditte concorrenti senza nostra autorizzazione scritta

## INDICE

Premessa	Pag. 01
Riscontro alla Osservazioni di Calcestruzzi Corradini S.p.a.	Pag. 02
Riscontro alla Osservazioni di Emiliana Conglomerati S.p.a.	Pag. 23
Riscontro alla Osservazioni di Cottafava Angela, Daniela e Loretta	Pag. 32
Riscontro alla Osservazioni di Unindustria Reggio Emilia	Pag. 36
Riscontro alle Osservazioni di Comune di Casalgrande	Pag. 37
Sintesi al Riscontro delle Osservazioni	Pag. 43

---

## PREMESSA

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 29/12/2021 è stato adottato il documento di "VARIANTE AL PIANO COMUNALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE IN VARIANTE AL PIAE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E AGLI STRUMENTI URBANISTICI".

Dell'adozione del citato Piano è stata data pubblicazione con apposito avviso sulla parte seconda del BURERT n. 40 del 16/02/2022 della Regione Emilia Romagna.

Il Piano è stato depositato in libera visione per 60 giorni consecutivi decorrenti dal 16/02/2022 presso le sedi di Regione Emilia Romagna – Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, di Provincia di Reggio Emilia - Servizio Pianificazione Territoriale e di Comune di Casalgrande - ufficio tecnico, oltre ad essere liberamente consultabile e scaricabile sulle rispettive piattaforme web.

Entro il termine del deposito sono pervenuti n. 4 documenti contenenti Osservazioni al Piano Adottato dai seguenti soggetti interessati:

1. Calcestruzzi Corradi S.p.a. – prot. 6627 del 14/04/2022
2. Emiliana Conglomerati S.p.a. – prot. 6571 del 13/04/2022
3. Angela Cottafava – Daniela Cottafava – Loretta Cottafava – prot. 6704 del 19/04/2022
4. Unindustria Reggio Emilia – prot. 6372 del 13/04/2022

Oltre ai citati documenti, Il Comune di Casalgrande propone inoltre l'introduzione di alcune osservazioni d'ufficio con implicazioni di carattere normativo.

Nelle sezioni che seguiranno saranno analizzati i contenuti delle osservazioni pervenute con relativa analisi e motivata valutazione di merito.

I documenti con i testi completi delle singole osservazioni sono riportati in calce.

*Nota di lettura dei testi normativi controdedotti/integrati:*

<i>E' riportato in carattere</i>	<b>Nero</b>	<i>il testo di NTA di PAE2011 previgente</i>
<i>Sono riportati in carattere</i>	<b>Rosso</b>	<i>il testo e le modifiche di PAEvar2021 adottato</i>
<i>Sono riportati in carattere</i>	<b>Viola</b>	<i>il testo e le modifiche di NTA di PAEvar2021 controdedotto/integrato</i>

Osservazione **N. 1**

Presentatore **Calcestruzzi Corradini S.p.a.**

Oggetto dell'Osservazione: DISPOSIZIONI GENERALI DI RECUPERO MORFOLOGICO E VEGETAZIONALE

### Sintesi del Testo dell'Osservazione

- a) La Ditta Richiede di rivedere la scelta di pianificazione che innalza gli spessori di ritombamento per le aree di cava destinate ad un recupero di tipo Naturalistico fino a quote di sistemazione non inferiori a -2 m p.c., prima previsti tra i -5 ÷ -7 m p.c.

A sostegno della richiesta la Ditta osserva come gli indirizzi generali dei ripristini contenuti nel PIAE della Provincia di Reggio Emilia (art. 31 della NTA Tipo dei PAE), in tema di quote di ricolma di ambiti da destinarsi ad usi differenti rispetto al recupero agricolo, tollerano morfologie di piano ribassato fino a -7,00 m p.c. dove non sia prevedibile un rapido ripristino a causa della scarsa reperibilità di materiali idonei. Le previsioni di recupero morfologico introdotte nel PAE var 2021 risulterebbero pertanto in contrasto con gli obiettivi di PIAE per quanto riguarda la rapidità delle sistemazioni dei vuoti estrattivi nonché in merito alla garanzia di una certa uniformità di disciplina sul territorio provinciale (art. 13.1 delle NTA del PIAE).

La Ditta analizza inoltre i seguenti aspetti: Incremento delle tempistiche di recupero considerata la maggiorazione di ca. il 35% dei fabbisogni di terre; Incremento dell'incidenza di traffico dovuto ai maggiori conferimenti di materiale terroso; Aspetti ambientali inerenti al rischio di variazione dei regimi idrologici locali; Aspetti paesaggistici con richiamo al "*Manuale teorico pratico avente ad oggetto il recupero e la riqualificazione ambientale delle cave in Emilia Romagna*" edito da RER nonché alle mitigazioni indotte dalle piantumazioni forestali.

La Ditta richiede pertanto di:

1. Ripristinare nel PAEvar2021 gli indirizzi generali di ripristino contenuti nel PIAE della Provincia di Reggio Emilia (rif. art. 31 delle NTA Tipo contenute nel PIAE) ammettendo piani campagna di recupero compresi fra -5 m e -7 m p.c per quei siti destinati a recupero Naturalistico (rif. art. 23 co.9 e art. 31 co.3 lett.d) e lett.e)) confermando comunque la scelta di PAEvar2021 di adottare pendenze di raccordo con pendenze mai superiori a 15°.
2. Con riferimento all'art. 35 co.1 delle NTA di PAE var 2021, la Ditta propone di reimpostare l'articolato riguardante la destinazione finale dei Poli estrattivi secondo un profilo maggiormente generale, demandando ogni maggiore specificazione di quota e destinazione di recupero della singola cava alla relativa scheda di progetto.

3. Di Modificare, come di seguito riportato, le destinazioni e quote di recupero dei siti:

*Siti id. 6a, 6b, 7a (cava Stalloni ed ampliamento) → Naturalistico -5,00 ÷ -7,00 m p.c.*

*Siti 16a (cava Valentini) → Naturalistico -5,00 ÷ -7,00 m p.c.*

*Sito 30a (Cava La Noce) → Naturalistico -5,00 ÷ -7,00 m p.c.*

- b) La Ditta propone una riformulazione delle definizioni delle tipologie di recupero indicate all'art. 31 co.2bis al fine di renderle maggiormente rispondenti alla "Linee Guida per la qualità dei ripristini conseguenti alle attività estrattive". A tale proposito il recupero naturalistico, così come altresì rappresentato nelle cartografie di PAE, è inteso come "realizzazione di boschi planiziali sia mesofili che meso-igrofilo, con arbusteti e macchie boschive, prati-radure". La fattispecie del recupero naturalistico non è quindi da intendersi come "superficie interamente a bosco" così come riportato all'art. 31 co.2bis, bensì come complesso ecosistemico forestale più variegato, all'interno del quale spiccano altresì superfici aree aperte prative.

E' quindi proposta la seguente rivisitazione dell'art. 31 co.2bis (in carattere blu)

**2bis** Sono definite le seguenti tipologie di recupero:

Recupero Naturalistico = recupero ~~interamente a bosco~~ a **carattere forestale con piantumazioni arboree-arbustive intervallate da radure** (con le caratteristiche come definite nel successivo art. 36)

Recupero Agrobionaturalistico = recupero prevalentemente a **destinazione agricola zona agro-coltivabile con presenza di bosco naturalistico affiancato a superfici dai caratteri di recupero naturalistico** (con caratteristiche come definite nel successivo art.36)

## Riscontro all'Osservazione

### 1.a **Non Accolta**

#### Motivazione

E' obiettivo dell'Amministrazione Comunale perseguire una pianificazione che consenti di raggiungere il più possibile il completo riassetto del territorio sfruttato dalle attività estrattive, quale giusta compensazione ambientale e paesaggistica. Allo scopo di pianificare un piano campagna di recupero sostanzialmente omogeneo, pressoché privo di discontinuità morfologiche lungo lo sviluppo del comparto da sud a nord, è quindi confermato sull'intero Polo il raggiungimento di un generalizzato recupero dei vuoti estrattivi a quote debolmente ribassate, non inferiori a -2 m da p.c. Si ritiene che tale profondità percepita su piani di estesa dimensione possa essere equiparabile alle tipiche ondulazioni della campagna naturale.

Ciò non trova disaccordo con lo strumento di PIAE provinciale sovraordinato, costituendo motivata scelta di pianificazione oltre che condizione migliorativa finalizzata ad avvicinarsi il più possibile ad un completo riassetto delle cave.

Tra i presupposti che l'Amministrazione ha tenuto in considerazione nel disporre maggiori quote di ritombamento, l'attenzione è stata totale per non dilazionare ulteriormente le tempistiche di recupero morfologico dei vuoti estrattivi. Rispetto il PAE2011 che già acquisiva alle quote di -2 m p.c. i siti

destinati a recuperi Agro Bio-Naturalitica e le aree di ex discarica, la misura è infatti limitata e si rivolge esclusivamente alle cave del settore estrattivo SE019 ed al sito 12 (12a e 12b) del SE018.

Tuttavia, nel SE019 ed in parte SE020, è confermata e di particolare interesse per l'Amministrazione Comunale, l'alternativa di recupero con destinazione a bacino ad uso irriguo. Ciò costituirà sia un valore aggiunto per il territorio nel contrasto degli effetti dei cambiamenti climatici ed alla crisi idrica, sia un'adeguata soluzione per il contenimento delle tempistiche di recupero. E' infatti attesa una riduzione più che sensibile del fabbisogno di materiali terrosi che potranno quindi essere indirizzati per il pieno riassetto degli altri vuoti di cava.

La prospettiva di apertura di nuovi cantieri legati alle opere di PNRR e di altre infrastrutture strategiche (Tangenziale di Rubiera, Bretella Campogalliano – Sassuolo e altri cantieri minori), consentirà inoltre di alimentare il mercato con nuovi flussi di materiali terrosi che potranno trovare giusta collocazione nel comparto estrattivo di Casalgrande, contribuendo così favorevolmente agli obiettivi di recupero previsto dal PAE var 2021.

E' inoltre opportuno sottolineare come con la recente approvazione della variante al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) – DSG n.49/2022, una significativa porzione del comparto estrattivo di Casalgrande sia stata inserita all'interno della Fascia B di progetto del F. Secchia, assegnando alle aree di cava potenziali funzioni di regolazione idraulica per il potenziamento della laminazione delle portate idriche a monte di Rubiera ed il miglioramento delle condizioni di deflusso della piena.

In ragione di tali obiettivi, il PAI in qualità di strumento di pianificazione territoriale sovraordinato potrà quindi imporre quote di recupero morfologico inferiori rispetto a quanto pianificato dal PAE.

A tale proposito, l'Autorità Idraulica Competente sarà chiamata ad esprimersi e a valutare, nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione dei singoli progetti di coltivazione e sistemazione, le eventuali forme di coinvolgimento dei singoli siti estrattivi, dettando i dovuti indirizzi di progettazione. Il Comune di Casalgrande, nella documentazione di PAEvar2021 revisionata a seguito della risposta alla richiesta di integrazioni di Provincia di Reggio Emilia e delle presenti controdeduzioni, prende atto della sopraggiunta approvazione della variante al PAI in qualità di strumento di pianificazione territoriale sovraordinato.

## Riscontro all'Osservazione            **1.b Non Accolta**

### Motivazione

Le diverse tipologie di recupero ambientale trovano già giusta e maggiore specificazione all'art. 36 delle NTA del PAE ed all'interno delle "Linee Guida per la qualità dei ripristini conseguenti alle attività estrattive" confermate dal PAE vigente.

Osservazione      **N. 2**

Presentatore      **Calcestruzzi Corradini S.p.a.**

Oggetto dell'Osservazione: MANTENIMENTO DELLE PREVISIONI E DISPOSIZIONI DI RECUPERO MORFOLOGICO PREVIGENTI  
PER I SITI GIÀ AUTORIZZATI AI SENSI DEL PAE 2011

### **Sintesi del Testo dell'Osservazione**

La Ditta Richiede di escludere esplicitamente dall'obbligo di innalzamento dello spessore di ricolma i siti di cava che alla data di adozione della variante 2021 di PAE si presentano già autorizzati ai sensi del PAE2011, con convenzione estrattiva in corso di validità.

A sostegno della richiesta la Ditta osserva come in contesti già autorizzati ed ormai consolidati, l'introduzione di un drastico mutamento delle condizioni rappresenterebbe un fattore di perturbazione non di poco conto, sia sotto il profilo operativo (in termini di cronoprogramma), sia sotto il profilo economico (in termini di business-plan e di analisi di bilancio che, a suo tempo, hanno sotteso l'avvio della specifica realtà di cava), che rischierebbe di mettere in crisi l'ordinato sviluppo delle attività estrattive. Risulterebbe inoltre a carico dell'Esercente l'ingiustificata ed onerosa attivazione di nuove procedure abilitative per i dovuti aggiornamenti progettuali.

La Ditta richiede pertanto:

Di Modificare, come di seguito riportato, le destinazioni e quote di recupero dei siti:

*Siti 16a (cava Valentini) → Naturalistico -5,00 ÷ -7,00 m p.c.*

Riscontro all'Osservazione      **Non Accolta**

### Motivazione

Richiamando il riscontro all'Osservazione n. 1, si ribadisce come sia obiettivo dell'Amministrazione Comunale perseguire una pianificazione che consenta di raggiungere il più possibile il completo riassetto del territorio sfruttato dalle attività estrattive ed una morfologia omogenea, pressoché priva discontinuità morfologiche, lungo lo sviluppo del comparto da sud a nord, quale giusta compensazione ambientale e paesaggistica.. E' quindi confermato



sull'intero Comparto Estrattivo comunale il raggiungimento di un generalizzato recupero dei vuoti estrattivi a quote debolmente ribassate, non inferiori a -2 m da p.c., ritenuto che tale profondità percepita su piani di estesa dimensione possa essere equiparabile alle tipiche ondulazioni della campagna naturale.

La casistica sollevata dalla Ditta si riferisce inoltre ad un sito di cava ricompreso nel SE019 per il quale la volontà e gli sforzi dell'Amministrazione Comunale risultano comunque prevalentemente indirizzati verso una sua effettiva destinazione a bacino irriguo come tra l'altro già previsto dal PAE 2011 e per il quale risultano già da anni avviati i dovuti confronti con gli Esercenti l'attività estrattiva ed il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale. La Ditta è ampiamente al corrente dei percorsi intrapresi, oltre ad essere parte attiva nella definizione delle condizioni di rilascio e cessione del vuoto di cava a tutt'oggi in corso.

Osservazione      **N. 3**

Presentatore      **Calcestruzzi Corradini S.p.a.**

Oggetto dell'Osservazione: siti di Cava Stalloni e di Cava La Noce (sito id. 30a): RECEPIMENTO DELL'OBIETTIVO N. III.10 DELL'ATTO DI ACCORDO AD OGGETTO "ATTO DI ACCORDO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE PIANO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (P.A.E) COMUNALE, IN VARIANTE AL VIGENTE PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (P.IA.E) DI REGGIO EMILIA E AGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI" APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON DGC N. 47 DEL 08/04/2021

### Sintesi del Testo dell'Osservazione

- a) La Ditta Richiede che venga recepito nel PAEvar2021 l'obiettivo III.10 dell'accordo approvato con delibera di giunta n. 47 del 08/04/2021, col il quale Calcestruzzi Corradini S.p.A., a fronte di un maggior sforzo in termine di piantumazione forestale finalizzata a ricreare una destinazione a Naturalistico in alternativa al recupero agro-bio naturalistico di PAE2011, proponeva di portare il recupero morfologico dei siti di Cava Stalloni (sito id. 6a, 6b, 7a) e di Cava La Noce (sito id. 30a) a quote ribassate -5,00 ÷ -7 m p.c..

A sostegno della richiesta la Ditta ribadisce come in ragione anche dell'attuale morfologia dei luoghi e del grado di recupero morfologico già raggiunto nei siti id. 6b e 30a (ca. -5 m p.c.), la proposta consentirebbe un loro definitivo rilascio in tempi rapidi.

La Ditta richiede pertanto:

Di Modificare, come di seguito riportato, le destinazioni e quote di recupero dei siti:

- Siti id. 6a, 6b, 7a → Naturalistico -5,00 ÷ -7,00 m p.c.
- Sito 30a → Naturalistico -5,00 ÷ -7,00 m p.c.

A completo adempimento dell'obiettivo III.10 dell'accordo approvato con delibera di giunta n. 47 del 08/04/2021, la Ditta richiede altresì l'introduzione della seguente disposizione specifica nelle schede di Progetto dei siti 6a e 7a:

*"qualora esigenze impiantistiche e la continuità produttiva del cantiere "Salvaterra" determinassero la necessità di destinare il sito di "Cava Stalloni" a ricevere le "torbide" derivanti dal lavaggio della ghiaia, sarà possibile optare per un ripristino del sito a quote prossime al piano di campagna (0,00 m ÷ -2,00 m p.c.) tramite la decantazione dei limi, quindi con la successiva sistemazione agro-bio-naturalistica"*

b) Qualora la scelta dell'Amministrazione rimanesse quella confermare sui siti in oggetto la morfologia di recupero 0 ÷ -2 m p.c. già stabilita da PAE 2011, la Ditta richiede di mantenerne a sua volta immutata la destinazione di recupero stralciando di fatto la previsione di copertura naturalistica di PAE var 2021 e ristabilendo la destinazione Agro-Bio Naturalistica originaria, quale ripristino degli aspetti di pianificazione previgenti di PAE 2011/PCA2014.

A sostegno della richiesta la Ditta osserva come in presenza di disposizioni di recupero morfologico prossimo al piano campagna originario, l'ambito agricolo costituisce la destinazione maggiormente vicina all'obiettivo di pieno e completo ripristino dell'uso del suolo e dello stato originale dei luoghi.

La Ditta richiede pertanto di Modificare, come di seguito riportato, le destinazioni e quote di recupero dei siti:

- Siti id. 6a, 7a → Agro-Bio Naturalistico 0,00 ÷ -2,00 m p.c.
- Siti 30a → Agro-Bio Naturalistico 0,00 ÷ -2,00 m p.c.

### Riscontro all'Osservazione

**3.a**

### **Non Accolta**

#### Motivazione

I contenuti e le relative proposte di variante al PAE2011 contenute nell'obiettivo III10 dell'accordo approvato dalla giunta comunale con DGC n. 47 del 08/04/2021 sono stati recepiti e presi in esame nella proposta progettuale presentata alla Commissione Consiliare Ambiente e Territorio del Comune di Casalgrande indetta il giorno 16/11/2021 preliminarmente all'avvio dell'iter di adozione. Tuttavia a seguito degli esiti del dibattito l'Amministrazione Comunale ha provveduto a stralciare la proposta inerente la riduzione delle quote di ritombamento formulate dalla Ditte Esercenti, come da Strumento di PAE var 2021 adottato a maggioranza con delibera di Consiglio Comunale n. 93/2021.

Richiamando il riscontro all'Osservazione n. 1, si ribadisce quindi come sia obiettivo dell'Amministrazione Comunale perseguire una pianificazione che consenta di raggiungere il più possibile il completo riassetto del territorio sfruttato dalle attività estrattive, quale giusta compensazione ambientale e paesaggistica. Sui siti oggetto di osservazione risultano quindi confermate quote di ritombamento comprese fra 0÷-2 m p.c., tutt'al più già ivi previste dal precedente PAE2011.

Riscontro all'Osservazione

**3.b**

**Non Accolta**

Motivazione

E' obiettivo strategico dell'Amministrazione Comunale aumentare il grado di biodiversità e di connettivo ecologico lungo le zone perfluviali a ridosso del corso del F. Secchia tramite un incremento delle superfici di cava da destinarsi ad un recupero di tipo naturalistico. L'aumento della copertura forestale all'interno del territorio comunale contribuirà conseguentemente a perseguire strategie di sostenibilità ambientale per effetto della positiva funzione di capacità di assorbimento della CO2 atmosferica, quale valido contributo per la lotta ai cambiamenti climatici.

Considerata la loro particolare vicinanza al corso del Fiume nonché la continuità spaziale con altri ambiti già destinati ad analoga tipologia di recupero, i siti richiamati nell'osservazione risultano particolarmente idonei all'obiettivo perseguito.

Sui siti richiamati dalla Ditta è quindi confermata la destinazione naturalistica, corrispondente ad una copertura prevalentemente forestale arboreo-arbustiva.

Osservazione      **N. 4**

Presentatore      **Calcestruzzi Corradini S.p.a.**

Oggetto dell'Osservazione: MODIFICA DELL'IMPOSTAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE PROROGHE (art. 38 e 38bis delle NTA del PAE var 2021)  
ELIMINAZIONE DELL'ARTICOLATO RELATIVO AGLI ONERI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE (art. 49 delle NTA del PAE var2021)

### Sintesi del Testo dell'Osservazione

a) Pur riconoscendo la necessità di prevedere un meccanismo di proroga alle attività estrattive e di recupero ambientale, la Ditta contesta la sua trasformazione in un incondizionato, automatico ed incerto motivo di compensazione onerosa, legato peraltro esclusivamente ad un profilo temporale. La Ditta a tale proposito richiama l'oggettiva ed inevitabile durata delle tempistiche di realizzazione del recupero ambientale delle attività estrattive del Comune di Casalgrande che si contraddistinguono per gli elevati volumi di ricolma e per un mercato locale difficilmente in grado di reperire e rendere disponibili i quantitativi di materiali terrosi nei tempi di validità dell'autorizzazione estrattiva. La Ditta osserva inoltre come, diversamente dal ripristino, il ritardo nei lavori di scavo, ovvero la presenza di settori di cava ancora allo stato vergine, non può costituire elemento di maggiori ricadute ambientali dell'attività estrattiva autorizzata. La sussistenza di un vuoto estrattivo di dimensioni minori, ragionevolmente, non costituisce quindi presupposto per una "compensazione" ambientale.

La Ditta osserva inoltre come la disposizione normativa di art. 38bis inerenti la "contropartita" compensativa di carattere oneroso richiesta per l'eventuale seconda proroga, sia rimessa di fatto volta per volta alla discrezionalità dell'Amministrazione e priva della necessaria predeterminazione dei termini e delle modalità, rischi di violare l'esigenza di par condicio tra i cavaatori.

La Ditta propone pertanto una revisione dell'art.38 e 38 bis delle NTA del PAE var 2021 (vedi articolato proposto in [carattere blu](#)).

#### **Art. 38 Termine dei lavori di sistemazione**

1 Le operazioni di recupero delle aree non più soggette ad interventi estrattivi dovranno essere ultimate nei termini previsti dal provvedimento di autorizzazione, fatte salve le proroghe concesse in applicazione dell'art. 15, comma 2, della L.R. n° 17/91 s.m.i e comunque nel rispetto del cronoprogramma di attuazione delle previsioni di ripristino di cui all'art. 6.2 co. 3bis approvato dal Comune di Casalgrande. Oltre tale termine il Comune avvierà le procedure amministrative previste nei confronti del soggetto inadempiente e avvalendosi dei depositi cauzionali stabiliti dalla convenzione stipulata con l'Esercente l'attività estrattiva.

1 bis [Su domanda motivata del titolare presentata almeno 90 \(novanta\) giorni prima rispetto la scadenza, è ammessa la proroga del termine dell'autorizzazione. Entro la data di validità dell'autorizzazione il Comune si esprime in merito al suo prolungamento, comunque mai superiore ad 1 anno, ovvero al diniego motivato dello stesso](#)

**Art. 38bis Norme per concessione delle proroghe all'attività estrattiva e di recupero ambientale**

- 1 La concessione della proroga all'attività estrattiva ~~è ammessa~~ in applicazione dell'art. 15, comma 2, della L.R. n° 17/91 s.m.i. ~~deve essere intesa come una condizione eccezionale, sia in riferimento alla realizzazione del recupero ambientale dell'area, sia a maggior ragione, per il completamento dell'attività di escavazione.~~ Ciascuna singola proroga non potrà avere durata superiore ad 1 anno e verrà autorizzata con Delibera di Giunta Comunale, previa presentazione di apposita domanda debitamente motivata da parte dell'esercente la cava, ~~secondo il procedimento di cui all'art. 38, co. 1bis.~~
- 2 Dalla prima proroga ~~dell'Autorizzazione all'attività estrattiva~~ senza che sia stato completato il ripristino ambientale ~~o l'escavazione dei volumi autorizzati,~~ la concessione della stessa ~~è potrà essere subordinata alla proposta di realizzazione,~~ previamente definita nell'ambito degli accordi di cui all'art. 24 della l.r. n. 7/2004, delle misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, dirette al miglioramento ambientale ed alla mitigazione degli effetti negativi eventualmente derivanti dal prolungarsi nel tempo delle attività estrattive, in modo ingiustificato, rispetto al cronoprogramma di attuazione di cui all'art. 6, co. 1ter delle presenti NTA ~~di opere compensative di interesse pubblico da realizzare per conto del Comune.~~  
~~Dette opere, saranno da valutarsi tramite un'intesa con il Comune.~~  
~~Sarà facoltà del Comune, in una fase successiva, definire tramite apposito atto, uno schema della citata quantificazione delle opere compensative in base alla situazione presente nelle cave, ovvero in base a criteri legati all'entità della mancata terminazione del ripristino o escavazione in cava.~~
3. Il Comune definirà in modo definito e trasparente in contraddittorio con l'Esercente, in via preventiva, durante l'approvazione dell'accordo ai sensi dell'art. 24 l.r. n. 7/2004 s.m.i., per l'attuazione delle previsioni del Polo di PAE che diverrà operativo all'approvazione del PCA, i presumibili costi da destinare ad opere di compensazione della collettività interessata, mediante delibera di Giunta comunale.
4. Per realizzare tali opere potranno essere stipulati con i titolari delle autorizzazioni specifici accordi in sede di convenzione di cui all'art. 12 L.R. n. 17/91, con possibilità di prevedere anche la realizzazione diretta delle opere pubbliche, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 50/2016.
5. Risultano esclusi da tale meccanismo di compensazione le ipotesi di maggiori tempistiche di conclusione dei lavori di sistemazione conseguenti all'innalzamento degli spessori di ricolma delle quote di recupero di -5,00 ÷ -7,00 m p.c. a 0,00 ÷ -2,00 m p.c., introdotto dal PAE var 2021, trattandosi di situazioni già consolidate

Di seguito una sintesi della proposta:

1. Normare le modalità di richiesta e le tempistiche di rilascio delle proroghe per evitare condizioni transitorie di vacatio autorizzativa che possano causare interruzioni nel prosieguo dell'operatività del cantiere;
  2. Prevedere eventuali meccanismi di misure compensative solo al prolungamento delle fasi di recupero ambientale rispetto alle tempistiche di cronoprogramma di attuazione
  3. Riferire la predeterminazione trasparente delle eventuali misure compensative e successivamente la loro realizzazione, rispettivamente agli accordi da stipularsi ai sensi dell'art. 24 della L.R. 7/2004 nell'ambito del PCA e successivamente nelle convenzioni estrattive di cui all'art. 12 della L.R. 17/91 con possibilità di prevedere anche la realizzazione diretta delle opere pubbliche, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 50/2016;
  4. Escludere esplicitamente dal regime di compensazione onerosa le eventuali proroghe correlate ai maggiori interventi di ritombamento introdotti dallo stesso PAE var 2021;
- b) La Ditta propone l'eliminazione l'art. 49 delle NTA di PAEvar2021.  
A sostegno della proposta, la Ditta ritiene l'art. 49 delle NTA al di fuori dei limiti previsti dall'art. 12 della L.R. 17/91 e ormai superato nei suoi presupposti che sottendono la previsione di ulteriori oneri – non preventivamente determinati- di mitigazione ambientale per l'attività estrattiva.

Estremamente generico e dunque non conforme alle esigenze di par condicio tra i cavaatori risulta inoltre essere l'ultimo paragrafo dell'art. 49, co. 4, che prevederebbe la possibilità di richiedere "ulteriori accordi", non meglio precisati, a seguito della ripermimetrazione degli impianti di lavorazione

## Riscontro all'Osservazione                    **Parzialmente Accolta**

### Motivazione

Sul tema proroghe ed Oneri di Mitigazione Ambientale si è anche espressa Regione Emilia-Romagna nell'ambito del contributo DGR 2154/2021. A riscontro di ciò, il Comune di Casalgrande ha riformulato l'art. 38bis e l'art.49 conciliandosi conseguentemente anche con alcune delle osservazioni pervenute.

Tuttavia, il Prolungarsi dell'esercizio delle attività estrattive, intese nel complesso delle lavorazioni di scavo e recupero, rispetto la durata dell'autorizzazione comporta innegabilmente un conseguente protrarsi nel tempo anche delle connesse potenziali ripercussioni e ricadute ambientali oltre che il perdurare di condizioni di cantiere, quindi di uso di suolo. E' pertanto importante che l'Esercente conduca ed organizzi i cantieri estrattivi affinché possano esaurirsi nell'ambito di validità del quinquennio autorizzativo, ovvero nella tempistica massima che può essere concessa ai sensi della L.R. 17/91.

Pur come condizione eccezionale, in applicazione dell'art. 15 co.2 della L.R. 17/91 ed in linea con i più recenti indirizzi applicativi, è quindi comunque ammessa la proroga all'attività estrattiva per un massimo di un anno. Scaduto il termine di validità dell'autorizzazione, compreso l'eventuale proroga, per completare il progetto estrattivo e di recupero sarà necessario l'ottenimento di un nuovo titolo abilitativo e la stipula di una nuova convenzione estrattiva.

In tema di proroghe, l'ufficio introduce inoltre un aspetto procedurale inteso a precisare come le istanze di proroga debbano pervenire con almeno 60 giorni di anticipo rispetto la scadenza dell'autorizzazione, in modo da consentirne l'istruttoria ed il relativo rilascio in tempi compatibili.

Si condivide inoltre il ricorso agli accordi ed intese, da stipularsi con gli Esercenti ai sensi dell'art.24 della L.R. 7/2004 o comunque nell'ambito delle singole convenzioni estrattive artt.11 e 12 della L.R. 17/91, per l'attuazione delle previsioni estrattive e di recupero del Polo "Secchia – Casalgrande, compreso il loro eventuale prolungarsi ingiustificato nel tempo, secondo aspetti e criteri comuni tra i cavaatori.

Considerato che l'ampliamento delle aree impiantistiche richiesto da Calcestruzzi Corradini S.p.a. porterà all'occupazione di nuove superfici di suolo agricolo, è confermata la subordinazione a specifici accordi con l'Amministrazione Comunale.

Anche a riscontro del contributo regionale di DGR 2154/2021, si riporta di seguito la revisione (in carattere Viola) degli art. 38bis e art.49 delle NTA di PAE var 2021. L'art. 49, tra le altre cose muterà anche oggetto, passando dal normare gli «Oneri di Mitigazione Ambientale» alla disciplina di «Accordi e Intese».



NTA PAE var 2021 – versione adottata Art. 38bis	NTA PAE var 2021 – versione controdedotta Art. 38bis
<p><b>Art. 38bis Norme per concessione delle proroghe all'attività estrattiva e di recupero ambientale</b></p> <p>1 La concessione della proroga all'attività estrattiva in applicazione dell'art. 15, comma 2, della L.R. n° 17/91 s.m.i deve essere intesa come una condizione eccezionale, sia in riferimento alla realizzazione del recupero ambientale dell'area, sia a maggior ragione, per il completamento dell'attività di escavazione. Ciascuna singola proroga non potrà avere durata superiore ad 1 anno e verrà autorizzata con Delibera di Giunta Comunale, previo presentazione di apposita domanda debitamente motivata da parte dell'esercente la cava.</p> <p>2 Dalla prima proroga all'attività estrattiva senza che sia stato completato il ripristino ambientale o l'escavazione dei volumi autorizzati, la concessione della stessa è subordinata alla proposta di realizzazione di opere compensative di interesse pubblico da realizzare per conto del Comune.</p> <p>Dette opere, saranno da valutarsi tramite un'intesa con il Comune.</p> <p>Sarà facoltà del Comune, in una fase successiva, definire tramite apposito atto, uno schema della citata quantificazione delle opere compensative in base alla situazione presente nelle cave, ovvero in base a criteri legati all'entità della mancata terminazione del ripristino o escavazione in cava.</p>	<p><b>Art. 38bis Norme per concessione delle proroghe all'attività estrattiva e di recupero ambientale</b></p> <p>1 La concessione della proroga all'attività estrattiva in applicazione dell'art. 15, comma 2, della L.R. n° 17/91 s.m.i deve essere intesa come una condizione eccezionale, sia in riferimento alla realizzazione del recupero ambientale dell'area, sia a maggior ragione, per il completamento dell'attività di escavazione. <del>Ciascuna singola proroga non potrà avere durata superiore ad 1 anno</del> E' ammesso la proroga alla validità dell'autorizzazione per un periodo di tempo complessivo comunque non superiore l'anno. La Proroga <del>e</del> verrà autorizzata con Delibera di Giunta Comunale, previa presentazione di apposita domanda, con almeno 60 giorni di anticipo rispetto la scadenza dell'autorizzazione, debitamente motivata da parte dell'esercente la cava.</p> <p><del>2 Dalla prima proroga all'attività estrattiva senza che sia stato completato il ripristino ambientale o l'escavazione dei volumi autorizzati, la concessione della stessa è subordinata alla proposta di realizzazione di opere compensative di interesse pubblico da realizzare per conto del Comune.</del></p> <p><del>Dette opere, saranno da valutarsi tramite un'intesa con il Comune.</del></p> <p><del>Sarà facoltà del Comune, in una fase successiva, definire tramite apposito atto, uno schema della citata quantificazione delle opere compensative in base alla situazione presente nelle cave, ovvero in base a criteri legati all'entità della mancata terminazione del ripristino o escavazione in cava.</del></p> <p>2 Una volta scaduti i termini di validità dell'autorizzazione, compreso l'eventuale proroga, per completare il progetto estrattivo e di recupero è necessario l'ottenimento di un nuovo titolo abilitativo convenzionato secondo le procedure di cui all'art. 6.2</p>

NTA PAE var 2021 – versione adottata Art. 49	NTA PAE var 2021 – versione controdedotta Art. 49
<p><b>Art. 49 Oneri di mitigazione ambientale</b></p> <p>1 Per consentire di effettuare interventi di mitigazione delle conseguenze derivanti dall'attività estrattiva, nonché a titolo di indennizzo ambientale, con particolare riferimento agli effetti prodotti dal traffico pesante diretto alle cave e da queste nei siti</p>	<p><del>Art. 49 Oneri di mitigazione ambientale</del></p> <p><b>Art. 49. Accordi e Intese</b></p> <p><del>1 Per consentire di effettuare interventi di mitigazione delle conseguenze derivanti dall'attività estrattiva, nonché a titolo di indennizzo ambientale, con particolare riferimento agli effetti prodotti dal traffico pesante diretto alle cave e da queste nei siti di utilizzazione del materiale estratto, viene</del></p>

di utilizzazione del materiale estratto, viene posto a carico dei titolari delle autorizzazioni l'onere di risarcire il Comune attraverso la corresponsione di una somma, commisurata a mc estratto, da fissarsi con apposita deliberazione della Giunta Comunale durante l'approvazione:

- **Dell'** atto di accordo ~~quadro~~, ai sensi dell'art.24 della L.R. n° 7/2004 smi, per l'attuazione delle previsioni ~~introdotte nei Poli n°18-19 e 20~~ **del Polo** di P.A.E **che diverrà operativo all'approvazione del PCA;**

- **Eventualmente** delle relative convenzioni, allegate ai Piani di Coltivazione e Sistemazione ambientale PCS, di cui agli artt.11-12 della L.R. n° 17/91 smi.

2 Quanto così introitato dal Comune, potrà essere utilizzato anche per effettuare interventi stradali alternativi rispetto alla viabilità esistente, oppure per completare la viabilità prevista ~~dal P.R.G.~~ **dalla pianificazione comunale vigente**

3 Per realizzare tali opere potranno essere stipulati con i titolari delle autorizzazioni specifici accordi in sede di convenzione di cui all'art. 12 L.R. n° 17/91, con possibilità di prevedere e/o prescrivere anche la realizzazione diretta delle opere pubbliche, in riferimento alle disposizioni del ~~D.Lgs n° 163/2006 smi~~ **D.Lgs 50/2016 e smi**, ed in luogo del versamento dell'indennizzo ambientale di che trattasi, ad eccezione della quota parte spettante alla Provincia ed alla Regione. Con detta convenzione o con diverso atto potrà essere altresì stabilito che i diritti di estrazione previsti dall'art. 12 della L.R. n° 17/91 possano essere utilizzati per la realizzazione delle opere viabilistiche sopra indicate.

4 Il Comune potrà altresì prescrivere la realizzazione diretta di tali opere, a cura e spese dei titolari delle autorizzazioni, a scomputo, totale o parziale, della somma dovuta per gli oneri di mitigazione ambientale che potranno anche essere anticipati dalle Ditte.

**Ulteriori accordi potranno essere richiesti e sottoscritti a seguito della ripermetrazione degli impianti di lavorazione proposta specificatamente in funzione delle esigenze degli esercenti, come da zonizzazione di PAE, con riferimento alle zone di "nuovo inserimento".**

posto a carico dei titolari delle autorizzazioni l'onere di risarcire il Comune attraverso la corresponsione di una somma, commisurata a mc estratto, da fissarsi con apposita deliberazione della Giunta Comunale durante l'approvazione:

- ~~Dell'~~ **atto di accordo** ~~quadro~~, ai sensi dell'art.24 della L.R. n° 7/2004 smi, per l'attuazione delle previsioni ~~introdotte nei Poli n°18-19 e 20~~ **del Polo** di P.A.E **che diverrà operativo all'approvazione del PCA;**

- ~~Eventualmente~~ **delle relative convenzioni**, allegate ai Piani di Coltivazione e Sistemazione ambientale PCS, di cui agli artt.11-12 della L.R. n° 17/91 smi.

2 ~~Quanto così introitato dal Comune, potrà essere utilizzato anche per effettuare interventi stradali alternativi rispetto alla viabilità esistente, oppure per completare la viabilità prevista dal P.R.G. dalla pianificazione comunale vigente~~

3 ~~Per realizzare tali opere potranno essere stipulati con i titolari delle autorizzazioni specifici accordi in sede di convenzione di cui all'art. 12 L.R. n° 17/91, con possibilità di prevedere e/o prescrivere anche la realizzazione diretta delle opere pubbliche, in riferimento alle disposizioni del D.Lgs n° 163/2006 smi D.Lgs 50/2016 e smi, ed in luogo del versamento dell'indennizzo ambientale di che trattasi, ad eccezione della quota parte spettante alla Provincia ed alla Regione. Con detta convenzione o con diverso atto potrà essere altresì stabilito che i diritti di estrazione previsti dall'art. 12 della L.R. n° 17/91 possano essere utilizzati per la realizzazione delle opere viabilistiche sopra indicate.~~

4 ~~Il Comune potrà altresì prescrivere la realizzazione diretta di tali opere, a cura e spese dei titolari delle autorizzazioni, a scomputo, totale o parziale, della somma dovuta per gli oneri di mitigazione ambientale che potranno anche essere anticipati dalle Ditte.~~

1 Per l'attuazione delle previsioni estrattive e di recupero del Polo "Secchia – Casalgrande" il Comune e gli esercenti stipulano specifici accordi ai sensi dell'art. 24 della L.R. 7 del 14/04/2004 che diventeranno operativi all'approvazione del PCA di cui all'art. 6.1. Ulteriori accordi inerenti all'esercizio del singolo progetto estrattivo potranno essere oggetto della relativa convenzione estrattiva di cui agli artt.11-12 della L.R. n° 17/91 smi

2 Gli accordi di cui ai co. 1 potranno altresì regolamentare gli aspetti legati all'eventuale prolungarsi ingiustificato dei cantieri estrattivi rispetto la durata dell'autorizzazione, oltre ad eventuali obblighi di cessione, su richiesta del Comune, di siti di cava recuperati, definendo criteri e modalità secondo principi di trasparenza e proporzionalità.

3 **Ulteriori accordi potranno essere richiesti e sottoscritti a seguito della ripermetrazione degli impianti di lavorazione proposta specificatamente in funzione delle esigenze degli esercenti, come da zonizzazione di PAE, con riferimento alle zone di "nuovo inserimento".**

*Nota di lettura dei testi normativi controdedotti/integrati:*

*E' riportato in carattere Nero il testo di NTA di PAE2011 previgente*

*Sono riportati in carattere Rosso il testo e le modifiche di PAEvar2021 adottato*

*Sono riportati in carattere Viola il testo e le modifiche di NTA di PAEvar2021 controdedotto/integrato*

Osservazione      **N. 5**

Presentatore      **Calcestruzzi Corradini S.p.a.**

Oggetto dell'Osservazione: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI - MODIFICA NORMATIVA SULLE DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI MATERIALI TERROSI DI RITOMBAMENTO (art. 45 co.6)

### **Sintesi del Testo dell'Osservazione**

La Ditta propone la revisione dell'art. 45 co.6 delle NTA del PAE var 2021 come sinteticamente riportato di seguito:

1. Subordinare il ricorso a sondaggi meccanici a carotaggio continuo per la campionatura dei materiali terrosi di ritombamento, limitatamente all'ipotesi in cui il monitoraggio delle acque sotterranee del piezometro a valle del sito estrattivo evidenzia, rispetto quello di monte, il superamento non estemporaneo dei limiti normativi.

A sostegno della richiesta la Ditta osserva che:

- L'indicatore primario della sussistenza di una potenziale contaminazione nei terreni è generalmente identificato nella qualità delle acque sotterranee; in assenza di superamenti prolungati dei limiti di legge, i livelli qualitativi ambientali non devono destare motivo di preoccupazione.
  - tutti i materiali terrosi accettati in cava, compreso i limi di frantoio, sono verificati analiticamente fin dall'origine come da normativa di settore vigente. Il profilo qualitativo ammesso è esclusivamente quello per usi di verde pubblico, privato e residenziale, come risultante dai certificati analitici che accompagnano tutti terreni.
  - Lo stesso manuale regionale "Il Controllo delle Attività estrattive" (Regione Emilia-Romagna ed.2014) propone il ricorso a specifiche campionatura, quali il carotaggio continuo, esclusivamente in casi particolari, in presenza di materiali di riporto caratterizzati da forti condizioni indeterminatezza (es. mancanza di certificati analitici all'origine, aspetto visivo suscettibile di dubbi per colore, odore, tessitura).
2. Quale alternativa alle modalità di vigilanza e controllo previste al co.6 dell'art.45 delle NTA del PAE, la Ditta propone di introdurre fra i dovuti monitoraggi dell'attività estrattiva anche la campionatura, al più con mezzo escavatore, e controverifica analitica periodica della qualità dei materiali progressivamente posti a dimora.
  3. E' inoltre proposto il collaudo delle profondità massime di scavo tramite il rilievo del piano di fondo cava da svolgersi in contraddittorio con il Comune su richiesta dell'esercente.

Di seguito la modifica normativa proposta (in carattere Blu)

**Art. 45 Vigilanza e controlli**

6 ~~Qualora il monitoraggio delle acque sotterranee del piezometro a valle del sito estrattivo evidenzi, rispetto quello di monte, il superamento non estemporaneo dei limiti normativi, le attività di vigilanza e controllo dovranno potranno contemplare, in fase di procedura di collaudo (di cui all'art. 38 della NTA del PAE) richiesto dai soggetti esercenti, , un esame in sito del materiale di ritombamento mediante sondaggi meccanici a carotaggio continuo, volti a verificare la natura e la compatibilità ambientale del riporto (art.34 NTA di PAE), ovvero individuare direttamente eventuali sostanze inquinanti presenti, siano esse liquide o solide. Il numero dei sondaggi a carotaggio continuo (a carico dei soggetti esercenti) verrà definito in base all'estensione della cava, in ogni modo non inferiore a 3, e ciascuno sondaggio potrà essere spinto alla profondità di interesse come richiesto dal Comune in funzione del contesto di cava. I sondaggi profondi potranno poi essere allestiti a piezometri, di diametro sufficiente al campionamento dei fluidi a diverse profondità. Nel caso fossero rilevate sostanze inquinanti, occorrerà rapidamente valutare il rischio esistente e attivare tutte le procedure conseguenti, al fine della salvaguardia delle acque di falda.".~~ Ulteriori sondaggi, potranno essere richiesti, con mezzo escavatore, per la caratterizzazione più superficiale e più estensiva dei riporti in cava.

6 bis ~~Le convenzioni di cui all'art. 12 della L.R. 17/91 possono stabilire che contestualmente l'attività di monitoraggio di cui al successivo co.11, l'esercente debba provvedere al campionamento, al più tramite l'ausilio di mezzo escavatore, del materiale terroso di ritombamento (art. 34NTA del PAE) progressivamente posato in opera al fine di verificarne la compatibilità ambientale. I parametri e le modalità rimangono quelli descritti al co. 7bis. I certificati analitici dell'attività di controllo dovranno essere trasmessi al Comune contestualmente alla relazione annuale.~~

~~L'attestazione della massima profondità di scavo raggiunta progressivamente dall'attività estrattiva, risulterà da apposito rilievo topografico condotto su richiesta dell'Esercente in contraddittorio con il Comune di Casalgrande. Tale controllo costituisce collaudo del fondo cava~~

Riscontro all'Osservazione

**Non Accolta**

Motivazione

Le modalità di controllo dell'attività estrattiva, ed in particolare quelle sui materiali terrosi di ritombamento invasati nel vuoto di cava, così come proposte nelle NTA var2021, costituiscono ulteriore forma di garanzia per l'Amministrazione Comunale nonché maggiore garanzia di tutela delle matrici ambientali di suolo e acque sotterranee, soprattutto in vista della procedura di collaudo dell'attività estrattiva.

La possibilità di richiedere ulteriori controlli anche in corso d'opera, con mezzo escavatore, risulta già normata all'ultimo capoverso dell'art.45 co.6.

E' quindi confermato l'art. 45 co.6 di NTA di Var 2021, così come adottato.

Osservazione      **N. 6**

Presentatore      **Calcestruzzi Corradini S.p.a.**

Oggetto dell'Osservazione: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI - MODIFICA NORMATIVA INERENTE AL CONTROLLO E LA COMPUTAZIONE DEI MEZZI IN ENTRATA E USCITA DALLA CAVA (ART. 45 CO.9)

### **Sintesi del Testo dell'Osservazione**

La Ditta propone la revisione dell'art. 45 co.9 delle NTA del PAE var 2021 al fine di demandare alle convenzioni estrattive la possibilità di prevedere l'installazione di specifici contamezzi, oppure di sistemi di pesatura in corrispondenza dell'accesso alla singola cava. Ciò esclusivamente con riferimento a quelle realtà aziendali che non dispongono all'interno del comparto di Casalgrande dei sopra indicati e sufficienti strumenti di monitoraggio.

A sostegno della citata richiesta la Ditta osserva che l'unità metrica di riferimento dell'attività estrattiva, sia di pianificazione che di autorizzazione, è il metro cubo e l'unica forma di effettivo controllo dell'attività estrattiva è il rilievo piano altimetrico. Introducendo ulteriori indicatori di controllo utili al più alla logistica aziendale ma sovrabbondanti rispetto il monitoraggio dell'andamento dell'attività estrattiva ed in assenza di particolari vincoli inerenti al traffico, si rischierebbe di alimentare inutili motivi di contestazione e contenzioso considerati gli svariati fattori di aleatorietà.

Lo stesso manuale regionale "Il Controllo delle Attività estrattive" (Regione Emilia-Romagna ed.2014) prevede il ricorso ad uno specifico controllo sui trasporti (basato su prospetti mensili dei viaggi svolti), esclusivamente nei casi in cui nella convenzione sia stato imposto un limite per il volume di mezzi di trasporto messo in circolo dall'attività estrattiva.

La Ditta contesta inoltre, ritenendolo eccessivo, la necessità di un invio "in tempo reale" dei dati monitorati.

Di seguito la modifica normativa proposta ([in carattere Blu](#))

#### **Art. 45 Vigilanza e controlli**

9. Specifici strumenti di controllo dei trasporti e degli accessi ai siti estrattivi, quali contamezzi oppure sistemi di pesatura, potranno essere prescritti nell'ambito delle singole convenzioni estrattive in considerazione di eventuali elementi di criticità e/o specifiche condizioni operative, e comunque limitatamente a quelle realtà aziendali che non dispongono già all'interno del comparto di Casalgrande di tali strumenti di monitoraggio.

~~In ogni cava con autorizzazione in corso, entro 8 mesi dall'adozione della Variante al Piano in oggetto, è fatto obbligo di realizzare un sistema di conteggio e identificazione dei camion, con contestuale trasmissione dei dati puntuali al Comune, in tempo reale, anche tramite piattaforma internet in condivisione.~~

Qualora possibile in base alla tipologia di camion, rimane preferibile il ricorso all'installazione di una pesa all'ingresso della cava, per la misurazione delle quantità di materiali in uscita e in entrata, ~~da comunicare al Comune con le modalità sopracitate~~

~~I risultati del monitoraggio saranno trasmessi al Comune nell'ambito della relazione annuale.~~

Riscontro all'Osservazione

**Parzialmente Accolta**

Motivazione

La volontà dell'Amministrazione Comunale di un maggior controllo dello svolgimento e dell'andamento delle attività estrattive implica l'introduzione di nuovi sistemi di monitoraggio in aggiunta a quelli già consolidati. Le modalità di controllo dell'attività estrattiva così come proposte nelle NTA var2021 costituiscono ulteriore forma di garanzia per l'Amministrazione Comunale.

L'introduzione di sistemi di pesatura, ovvero strumenti contamezzi, oppure un sistema misto tra i due, che consenta un maggior monitoraggio sia della risorsa estratta in uscita dalla cava sia dei materiali terrosi di ritombamento, non deve essere ragione di contenzioso in quanto sarà ragionevolmente affiancato a criteri e riferimenti oggettivi, concordati preventivamente con l'esercente, che consentiranno di convertire il dato oggetto di monitoraggio alle volumetrie per eventuali contabilizzazioni. Si chiarisce inoltre come la contabilizzazione volumetrica dell'inerte desumibile tramite il sistema di conteggio camion consentirà di fornire al Comune informazioni del tutto indicative dello sviluppo dell'attività di coltivazione. Il Volume estrattivo di inerte utile di riferimento anche per la determinazione degli oneri estrattivi rimarrà quello valutato tramite rilievo topografico e comunicato nell'ambito delle relazioni annuali sullo stato di avanzamento dei lavori previste da L.R. 17/91.

Considerati gli strumenti informatici e le tecnologie disponibili e facilmente reperibili sul mercato, si conferma la volontà dell'Amministrazione di poter disporre di una piattaforma di condivisione dati che consenta in ogni momento di poter analizzare ed estrapolare le informazioni di monitoraggio.

Si condivide con la Ditta la necessità di rimandare alle convenzioni estrattive l'individuazione della soluzione di monitoraggio più idonea in relazione alla specifica logistica di ogni singola cava.

Di seguito si riporta la revisione all'art.45 co.9 proposta dall'Amministrazione Comunale (in carattere Viola)

NTA PAE var 2021 – versione adottata Art. 45 co.9	NTA PAE var 2021 – versione controdedotta Art. 45 co.9
<p><b>Art. 45 co.9</b></p> <p>9 In ogni cava con autorizzazione in corso, entro 8 mesi dall'adozione della Variante al Piano in oggetto, è fatto obbligo di realizzare un sistema di conteggio e identificazione dei camion, con contestuale trasmissione dei dati puntuali al Comune, in tempo reale, anche tramite piattaforma internet in condivisione. Qualora possibile in base alla tipologia di camion, è preferibile installare una pesa all'ingresso della stessa</p>	<p><b>Art. 45 co.9</b></p> <p>9 In ogni cava con autorizzazione in corso, entro 8 mesi dall'adozione della Variante al Piano in oggetto, è fatto obbligo di realizzare un sistema di conteggio e identificazione dei camion, con contestuale trasmissione dei dati puntuali al Comune, in tempo reale, anche tramite piattaforma internet in condivisione.</p> <p>Ogni cava dovrà essere dotata di uno specifico strumenti di controllo dei trasporti e degli accessi ai siti estrattivi, quali contamezzi, sistemi di pesatura ovvero sistemi misti.</p>

<p>cava, per la misurazione delle quantità di materiali in uscita e in entrata, da comunicare al Comune con le modalità sopracitate</p>	<p>Le specifiche condizioni operative, le modalità di condivisione dati con il Comune, i criteri di contabilizzazione, ed ogni altro aspetto pertinente saranno disciplinati nell'ambito delle singole convenzioni estrattive anche in considerazione della logistica di ogni singola cava.</p> <p>Qualora possibile in base alla tipologia di camion, rimane preferibile il ricorso all'installazione di sistemi di pesatura <del>pesa</del>-all'ingresso della cava, per la misurazione delle quantità di materiali in uscita e in entrata, da comunicare al Comune con le modalità sopracitate.</p>
---	--

*Nota di lettura dei testi normativi controdedotti/integrati:*

*E' riportato in carattere Nero il testo di NTA di PAE2011 previgente*  
*Sono riportati in carattere Rosso il testo e le modifiche di PAEvar2021 adottato*  
*Sono riportati in carattere Viola il testo e le modifiche di NTA di PAEvar2021 controdetto/integrato*



Osservazione      **N. 7**

Presentatore      **Calcestruzzi Corradini S.p.a.**

Oggetto dell'Osservazione: ELIMINAZIONE DELLE IMPLICAZIONI SULLE PROFONDITÀ MASSIME DI SCAVO DEL SE018N LEGATE ALLA FASCIA B DI PROGETTO DEL PAI - MODIFICA DELLE SCHEDA DI PROGETTO SE018 DEL PIAE e CONSEGUENTEMENTE MODIFICA ALLE SCHEDE DI PAE

#### **Testo dell'Osservazione**

Alla luce delle più recenti fasce di esondabilità del PAI di cui alla variante adottata con Decreto 316 del 03/08/2021 e dei nuovi obiettivi di fascia B di progetto, si ritengono superate le disposizioni specifiche che limitano le profondità di scavo nei siti del SE018N a -15 m p.c. qualora incluse all'interno della Fascia B di progetto.

A tale proposito è inoltre ormai più che evidente che le profondità massime di -18 m p.c. non costituiscono pericolo di intercettazione della falda.

Si propone di stralciare dallo strumento di PIAE (Schede di Progetto P5), e conseguentemente di PAE (schede di progetto e NTA- art.22 co.3), ogni riferimento al vincolo che impedisce l'approfondimento a -18 m p.c. nelle aree estrattive del SE018N.

Riscontro all'Osservazione      **Non Pertinente**

#### Motivazione

La revisione di prescrizioni e/o disposizioni inerenti le massime profondità di scavo autorizzabili non sono oggetto della variante.

Osservazione      **N. 8**

Presentatore      **Calcestruzzi Corradini S.p.a.**

Oggetto dell'Osservazione: INTRODUZIONE DELLA POSSIBILITA' DI PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA VARIANTE AI PROGETTI DI PCA DEGLI EX POLI 18,19 E 20.

### **Testo dell'Osservazione**

Nonostante il necessario coinvolgimento di più esercenti, la variante di PAE adottata prevede che le proprietà o le ditte in possesso di autorizzazioni all'attività estrattiva e sistemazione ambientale, presentino entro 12 mesi dall'approvazione della var 2021 di PAE la variante ai progetti di PCA degli ex poli 18, 19 e 20 approvati con DCC n. 16/2014, senza prevedere un margine di tolleranza, idoneo a garantire i vari interessi coinvolti.

Si propone di inserire un periodo di tolleranza di altri 12 mesi, nell'ipotesi in cui per oggettiva impossibilità di addivenire ad un accordo tra gli esercenti e non per loro inerzia non si riesca a presentare la variante entro i 12 mesi previsti a far data dall'approvazione del PAE var 2021.

La proposta risulterebbe maggiormente aderente al contesto di riferimento, tutelando l'amministrazione comunale ed i soggetti esercenti, affinché si possa addivenire ad una variante dei progetti di PCA effettivamente completa e condivisa da tutti i soggetti coinvolti.

Riscontro all'Osservazione      **Non Accolta**

### Motivazione

E' interesse dell'Amministrazione Comunale dare definitiva attuazione a tutte le implicazioni di PAE var 2021 nel più breve tempo possibile. Pertanto anche l'impegno dell'Amministrazione sarà totale, per quanto di propria competenza, affinché si possano concretizzare in tempi celeri tutti gli accordi che sottenderanno i successivi adempimenti di PCA.

Osservazione      **N. 9**

Presentatore      **Calcestruzzi Corradini S.p.a.**

Oggetto dell'Osservazione: PRECISAZIONE RISPETTO A QUANTO CONTENUTO NELLE VALUTAZIONI DI ORDINE GENERALE E  
NORMATIVO CONTENUTE NELLA DEL. G.R. N. 2154/2021, CON RIFERIMENTO ALLE "CONCESSIONI  
DEMANIALI"

### **Testo dell'Osservazione**

Nell'ambito della suddetta delibera regionale si riporta che il procedimento finalizzato all'ottenimento delle concessioni demaniali in capo a Calcestruzzi Corradini s.p.a. non risulta terminato, con la necessità di verificare che sia stato sanato anche il pregresso.

Come già osservato e verbalizzato in sede di 2° Conferenza di pianificazione, la situazione pregressa risulta già ampiamente regolarizzata dalla società Calcestruzzi Corradini s.p.a., che, non per sua volontà, ma per inerzia degli uffici competenti, nonostante i vari incontri ed approfondimenti tecnico-documentali (da ultimo gli incontri telematici del 30 marzo 2022), risulta ancora in attesa del rilascio del provvedimento finale di concessione, pur avendo regolarmente adempiuto alle richieste istruttorie ed avendo regolarmente corrisposto i canoni annuali richiesti.

### Riscontro all'Osservazione

A riscontro della richiesta di documentazione integrativa pervenuta da Provincia di Reggio Emilia nonché del contributo regionale di DGR 2154/2021, la documentazione di PAE var 2021 prende atto dallo stato dell'arte delle concessioni di occupazione delle aree demaniali, compreso l'analisi degli iter istruttori in corso.

Osservazione      **N. 10**

Presentatore      **Emiliana Conglomerati S.p.a.**

Oggetto dell'Osservazione: DISPOSIZIONI DI RECUPERO MORFOLOGICO E VEGETAZIONALE

### **Sintesi del Testo dell'Osservazione**

- a) La Ditta Richiede di rivedere la scelta di pianificazione che innalza gli spessori di ritombamento per le aree di cava destinate ad un recupero di tipo Naturalistico fino a quote di sistemazione non inferiori a -2 m p.c., prima previsti tra i -5 ÷ -7 m p.c.

A sostegno della richiesta la Ditta osserva come il PAE 2011, consapevole che le disponibilità di materiali terrosi idonei per il recupero ambientali risultano limitati all'interno della realtà di distretto ceramico, recepisce giustamente gli indirizzi generali dei ripristini contenuti nel PIAE della Provincia di Reggio Emilia (art. 31 della NTA Tipo dei PAE), in tema di quote di ricolma di ambiti da destinarsi ad usi differenti rispetto al recupero agricolo, tollerano morfologie di piano ribassato fino a -7,00 m p.c. dove non sia prevedibile un rapido ripristino a causa della scarsa reperibilità di materiali idonei.

Oltre ad un aumento dei costi di realizzazione rispetto altri comparti estrattivi, è quindi fondata la preoccupazione di un prolungamento sostanziale delle tempistiche di realizzazione dei recuperi morfologici dei vuoti estrattivi.

La Ditta analizza inoltre i seguenti aspetti: Incremento delle tempistiche di recupero considerata la maggiorazione dei fabbisogni di terre, stimata dalla ditta in 8-10 anni per la sola cava San Lorenzo (sito id. 16b).

La Ditta richiede pertanto di:

1. Ripristinare nel PAEvar2021 gli indirizzi generali di ripristino contenuti nel PIAE della Provincia di Reggio Emilia (rif. art. 31 delle NTA Tipo contenute nel PIAE) ammettendo piani campagna di recupero compresi fra -5 m e -7 m p.c per quei siti destinati a recupero Naturalistico (rif. art. 23 co.9 e art. 31 co.3 lett.d) e lett.e)) confermando comunque la scelta di PAEvar2021 di adottare pendenze di raccordo con pendenze mai superiori a 15°.

2. Con riferimento all'art. 35 co.1 delle NTA di PAE var 2021, la Ditta propone di reimpostare l'articolato riguardante la destinazione finale dei Poli estrattivi secondo un profilo maggiormente generale, demandando ogni maggiore specificazione di quota e destinazione di recupero della singola cava alla relativa scheda di progetto.
3. Di Modificare, come di seguito riportato, le destinazioni e quote di recupero dei siti:  
*Siti id. 12b (cara Via Reverberi – area Sud) → Naturalistico -5,00 ÷ -7,00 m p.c.*  
*Siti 16b (cava San Lorenza) → Naturalistico -5,00 ÷ -7,00 m p.c.*
- b) La Ditta propone una riformulazione delle definizioni delle tipologie di recupero indicate all'art. 31 co.2bis al fine di renderle maggiormente rispondenti alla "Linee Guida per la qualità dei ripristini conseguenti alle attività estrattive". A tale proposito il recupero naturalistico, così come altresì rappresentato nelle cartografie di PAE, è inteso come "realizzazione di boschi planiziali sia mesofili che meso-igrofilo, con arbusteti e macchie boschive, prati-radure". La fattispecie del recupero naturalistico non è quindi da intendersi come "superficie interamente a bosco" così come riportato all'art. 31 co.2bis, bensì come complesso ecosistemico forestale più variegato, all'interno del quale spiccano altresì superfici aree aperte prative. E' quindi proposta la seguente rivisitazione dell'art. 31 co.2bis **(in carattere blu)**

**2bis** Sono definite le seguenti tipologie di recupero:

Recupero Naturalistico = recupero ~~interamente a bosco~~ **a carattere forestale con piantumazioni arboree-arbustive intervallate da radure** (con le caratteristiche come definite nel successivo art. 36)

Recupero Agrobionaturalistico = recupero prevalentemente a ~~destinazione agricola zona agro-coltivabile con presenza di bosco naturalistico~~ **affiancato a superfici dai caratteri di recupero naturalistico** (con caratteristiche come definite nel successivo art.36)

## Riscontro all'Osservazione

Vedi Riscontro all'Osservazione 1

Osservazione      **N. 11**

Presentatore      **Emiliana Conglomerati S.p.a.**

Oggetto dell'Osservazione: RECUPERO MORFOLOGICO E VEGETAZIONALE DEL SITO "CEDENTE" DI CAVA TRINELLI (id.30b)

### **Sintesi del Testo dell'Osservazione**

a) La Ditta Richiede che venga recepita nel PAEvar2021 la proposta aziendale contenuta nell'accordo approvato con delibera di giunta n. 47 del 08/04/2021, di far valere anche sul sito n.30b (Cava Trinelli) di PAE i presupposti per una sistemazione a piano ribassato che ne riduca le tempistiche di realizzazione, nel pieno spirito delle logiche di indirizzo del PIAE (vedi sintesi osservazione 10).

A patto di perdere la rendita di uso agricolo e a fronte di un maggior sforzo in termine di piantumazione e manutenzione forestale finalizzata a ricreare una destinazione a Naturalistico, in alternativa al recupero agro-bio naturalistico di PAE2011, la Ditta proponeva di portare il recupero morfologico del sito di Cava Trinelli (id.30b) a quote ribassate -5,00 ÷ -7 m p.c. per accelerarne le tempistiche di rilascio. A tale proposito la Ditta stima una riduzione delle tempistiche di cantiere di ca.5 anni.

La proposta è quindi in linea con il contributo regionale di cui alla DGR 2154 del 20/12/2021 che auspica di conseguire "tempi ragionevolmente brevi" di realizzazione del recupero dei "siti cedenti" come quello di Cava Trinelli.

La Ditta richiede pertanto:

Di Modificare, come di seguito riportato, le destinazioni e quote di recupero dei siti:

– *Sito 30b (Cava Trinelli) → Naturalistico -5,00 ÷ -7,00 m p.c.*

b) Qualora la scelta dell'Amministrazione rimanesse quella confermare in Cava Trinelli (sito 30b) la morfologia di recupero 0 ÷ -2 m p.c. già stabilita da PAE 2011, la Ditta richiede di mantenerne a sua volta immutata la destinazione di recupero stralciando di fatto la previsione di copertura naturalistica di PAE var 2021 e ristabilendo la destinazione Agro-Bio Naturalistica originaria, quale ripristino degli aspetti di pianificazione previgenti di PAE 2011/PCA2014.

A sostegno della richiesta la Ditta osserva come in presenza di disposizioni di recupero morfologico prossimo al piano campagna originario, l'ambito agricolo costituisce la destinazione maggiormente vicina all'obiettivo di pieno e completo ripristino dell'uso del suolo e dello stato originale dei luoghi.

La Ditta richiede pertanto di:

Di Modificare, come di seguito riportato, le destinazioni e quote di recupero dei siti:

- *Siti 30b → Agro-Bio Naturalistico 0,00 ÷ -2,00 m p.c.*

### Riscontro all'Osservazione

Vedi Riscontro all'Osservazione 3

Osservazione      **N. 12**

Presentatore      **Emiliana Conglomerati S.p.a.**

Oggetto dell'Osservazione: CONFERMA DELLE PREVISIONI E DISPOSIZIONI DI RECUPERO MORFOLOGICO PREVIGENTI  
SUI SITI GIÀ AUTORIZZATI AI SENSI DEL PAE 2011

### **Sintesi del Testo dell'Osservazione**

La Ditta Richiede di escludere esplicitamente dall'obbligo di innalzamento dello spessore di ricolma i siti di cava che alla data di adozione della variante 2021 di PAE si presentano già autorizzati ai sensi del PAE2011, con convenzione estrattiva in corso di validità, mantenendosi quindi confermate le morfologie e destinazioni di recupero del progetto autorizzato.

A sostegno della richiesta la Ditta osserva come in contesti già autorizzati ed ormai consolidati, l'introduzione di un drastico mutamento delle condizioni rappresenterebbe un fattore di perturbazione non di poco conto, sia sotto il profilo operativo (in termini di cronoprogramma), sia sotto il profilo economico in termini di business-plan e di analisi di bilancio che, a suo tempo, hanno sotteso l'avvio della specifica realtà di cava. Risulterebbe inoltre a carico dell'Esercente l'attivazione di nuove procedure abilitative per i dovuti aggiornamenti progettuali.

La Ditta richiede pertanto di Modificare, come di seguito riportato, le destinazioni e quote di recupero dei siti:

*Siti 16b (cava San Lorenzo) → Naturalistico -5,00 ÷ -7,00 m p.c.*

### Riscontro all'Osservazione

Vedi Riscontro all'Osservazione 2



Osservazione      **N. 13**

Presentatore      **Emiliana Conglomerati S.p.a.**

Oggetto dell'Osservazione: REGIME DELLE PROROGHE ALL'AUTORIZZAZIONE ESTRATTIVA: ONEROSITÀ ED ECCEZIONALITÀ (art. 38 e 38bis delle NTA del PAE var 2021)

### Sintesi del Testo dell'Osservazione

Pur riconoscendo il reciproco interesse nella necessità di prevedere un meccanismo di proroga al completamento degli scavi, e a maggior ragione dei recuperi ambientali, il ricorso all'istituto giuridico della proroga ovvero al rilascio di nuovo titolo autorizzativo, in assenza di dolo o inerzia ingiustificata da parte dei titolari dell'autorizzazione, non può di fatto intendersi "condizione eccezionale", né incondizionato motivo di compensazione onerosa considerata l'oggettività delle tempistiche di realizzazione.

La Ditta a tale proposito richiama l'inevitabile durata delle tempistiche di realizzazione del recupero ambientale delle attività estrattive del Comune di Casalgrande che si contraddistinguono per gli elevati volumi di ricolma e per un mercato locale difficilmente in grado di reperire e rendere disponibili i quantitativi di materiali terrosi nei tempi di validità dell'autorizzazione estrattiva.

La Ditta sottolinea inoltre come non debbano sussistere motivi di compensazione onerosa al rilascio di proroghe e/o nuovi atti autorizzativi nel rispetto dell'avanzamento dei lavori secondo le disposizioni normative di "programmazione per fasi successive e conseguenti" (art. 15 co.2 delle NTA). La Ditta osserva inoltre come, diversamente dal ripristino, il ritardo nei lavori di scavo, ovvero la presenza di settori di cava ancora allo stato vergine, non può costituire elemento di maggiori ricadute ambientali dell'attività estrattiva autorizzata. La sussistenza di un vuoto estrattivo di dimensioni minori, ragionevolmente, non costituisce quindi presupposto per una "compensazione" nell'interesse pubblico.

La Ditta propone pertanto una revisione dell'art.38 e 38 bis delle NTA del PAE var 2021 (vedi articolato proposto in [carattere blu](#)).

#### **Art. 38 Termine dei lavori di sistemazione**

1 Le operazioni di recupero delle aree non più soggette ad interventi estrattivi dovranno essere ultimate nei termini previsti dal provvedimento di autorizzazione, fatte salve le proroghe concesse in applicazione dell'art. 15, comma 2, della L.R. n° 17/91 s.m.i e comunque nel rispetto del cronoprogramma di attuazione delle previsioni di ripristino di cui all'art. 6.2 co. 3bis approvato dal Comune di Casalgrande. Oltre tale termine il Comune avvierà le procedure amministrative previste nei confronti del soggetto inadempiente e avvalendosi dei depositi cauzionali stabiliti dalla convenzione stipulata con l'Esercente l'attività estrattiva.

1 bis [Su domanda motivata del titolare presentata almeno 90 \(novanta\) giorni prima rispetto la scadenza, è ammessa la proroga del termine dell'autorizzazione. Entro la data di validità dell'autorizzazione il Comune si esprime in merito al suo prolungamento, comunque mai superiore ad 1 anno, ovvero al diniego motivato dello stesso](#)

**Art. 38bis Norme per concessione delle proroghe all'attività estrattiva e di recupero ambientale**

- 1 La concessione della proroga all'attività estrattiva ~~è ammessa~~ in applicazione dell'art. 15, comma 2, della L.R. n° 17/91 s.m.i. ~~deve essere intesa come una condizione eccezionale, sia in riferimento alla realizzazione del recupero ambientale dell'area, sia a maggior ragione, per il completamento dell'attività di escavazione.~~ Ciascuna singola proroga non potrà avere durata superiore ad 1 anno e verrà autorizzata con Delibera di Giunta Comunale, previa presentazione di apposita domanda debitamente motivata da parte dell'esercente la cava, ~~secondo il procedimento di cui all'art. 38, co. 1bis.~~
- 2 Dalla prima proroga ~~dell'Autorizzazione all'attività estrattiva~~ senza che sia stato completato il ripristino ambientale ~~o l'escavazione dei volumi autorizzati,~~ la concessione della stessa ~~è potrà essere subordinata alla proposta di realizzazione,~~ previamente definita nell'ambito degli accordi di cui all'art. 24 della l.r. n. 7/2004, delle misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, dirette al miglioramento ambientale ed alla mitigazione degli effetti negativi eventualmente derivanti dal prolungarsi nel tempo delle attività estrattive, in modo ingiustificato, rispetto al cronoprogramma di attuazione di cui all'art. 6, co. 1ter delle presenti NTA ~~di opere compensative di interesse pubblico da realizzare per conto del Comune.~~  
~~Dette opere, saranno da valutarsi tramite un'intesa con il Comune.~~  
~~Sarà facoltà del Comune, in una fase successiva, definire tramite apposito atto, uno schema della citata quantificazione delle opere compensative in base alla situazione presente nelle cave, ovvero in base a criteri legati all'entità della mancata terminazione del ripristino o escavazione in cava.~~
3. Il Comune definirà in modo definito e trasparente in contraddittorio con l'Esercente, in via preventiva, durante l'approvazione dell'accordo ai sensi dell'art. 24 l.r. n. 7/2004 s.m.i., per l'attuazione delle previsioni del Polo di PAE che diverrà operativo all'approvazione del PCA, i presumibili costi da destinare ad opere di compensazione della collettività interessata, mediante delibera di Giunta comunale.
4. Per realizzare tali opere potranno essere stipulati con i titolari delle autorizzazioni specifici accordi in sede di convenzione di cui all'art. 12 L.R. n. 17/91, con possibilità di prevedere anche la realizzazione diretta delle opere pubbliche, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 50/2016.
5. Risultano esclusi da tale meccanismo di compensazione le ipotesi di maggiori tempistiche di conclusione dei lavori di sistemazione conseguenti all'innalzamento degli spessori di ricolma delle quote di recupero di -5,00 ÷ -7,00 m p.c. a 0,00 ÷ -2,00 m p.c., introdotto dal PAE var 2021, trattandosi di situazioni già consolidate

Di seguito una sintesi della proposta:

1. Normare le modalità di richiesta e le tempistiche di rilascio delle proroghe per evitare condizioni transitorie di vacatio autorizzativa che possano causare interruzioni nel prosieguo dell'operatività del cantiere;
2. Prevedere eventuali meccanismi di misure compensative solo al prolungamento delle fasi di recupero ambientale rispetto alle tempistiche di cronoprogramma di attuazione
3. Riferire la predeterminazione trasparente delle eventuali misure compensative e successivamente la loro realizzazione, rispettivamente agli accordi da stipularsi ai sensi dell'art. 24 della L.R. 7/2004 nell'ambito del PCA e successivamente nelle convenzioni estrattive di cui all'art. 12 della L.R. 17/91;
4. Escludere esplicitamente dal regime di compensazione onerosa le eventuali proroghe correlate ai maggiori interventi di ritombamento introdotti dallo stesso PAE var 2021;

Riscontro all'Osservazione

Vedi Riscontro all'Osservazione 4

Osservazione      **N. 14**

Presentatore      **Emiliana Conglomerati S.p.a.**

Oggetto dell'Osservazione: MODIFICA ALLE DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI MATERIALI TERROSI DI RITOMBAMENTO  
(art. 45 co.6)

### **Sintesi del Testo dell'Osservazione**

Vedi Osservazione 5

Riscontro all'Osservazione

Vedi riscontro all'Osservazione 5

Osservazione      **N. 15**

Presentatore      **Emiliana Conglomerati S.p.a.**

Oggetto dell'Osservazione: MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO ED IL CONTEGGIO DEI MEZZI IN ENTRATA E USCITA  
DALLA CAVA (ART. 45 CO.9)

### **Sintesi del Testo dell'Osservazione**

Vedi Osservazione 6

Riscontro all'Osservazione

Vedi Riscontro all'Osservazione 6

Osservazione      **N. 16**

Presentatore      **Angela Cottafava – Daniela Cottafava – Loretta Cottafava**

Oggetto dell'Osservazione: SCHEDA DI PROGETTO SITO 12a - Allegato 6 NTA Var 2021

### **Testo dell'Osservazione**

Preso atto dei contenuti della Scheda di progetto, si manifesta condivisione sulla impostazione progettuale adottata dalla Variante P.A.E. per l'area in esame. Con riferimento tuttavia alle quote di ritombamento previste in Zona ZEn (comprese fra 0.00 e -2.00 m rispetto al p.c. originario) si esprimono perplessità soprattutto in ordine alla concreta possibilità di dar corso a sistemazioni definitive entro tempi compatibili con il nuovo impianto normativo del P.A.E. Tenuto conto infatti delle oggettive difficoltà di reperimento dei materiali idonei al ritombamento, tale disposizione confligge con l'esigenza di ridurre i tempi di recupero delle aree esaurite, comportando al contrario una inevitabile dilatazione del cronoprogramma attuativo.

Al riguardo va inoltre segnalato l'effetto sperequativo che la norma produce sugli operatori di Casalgrande rispetto ad altri del medesimo comprensorio di utenza, sia in termini di costi produttivi, che di minore concorrenzialità di mercato. Le più stringenti criticità riguardano in particolare i maggiori costi di sistemazione finale e l'esposizione finanziaria connessa a pesanti e prolungate garanzie fidejussorie.

Per le motivazioni esposte si chiede pertanto di riconsiderare quanto previsto dagli elaborati adottati, riconfermando in sede di approvazione della Variante 2021 la quota di sistemazione morfologica già disposta dalla Variante Generale 2011 di P.A.E.

### Riscontro all'Osservazione

Vedi Riscontro all'Osservazione 1

Osservazione      **N. 17**

Presentatore      **Angela Cottafava – Daniela Cottafava – Loretta Cottafava**

Oggetto dell'Osservazione: NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE – ART.38bis NORME PER LA CONCESSIONE DI PROROGHE

### **Sintesi del Testo dell'Osservazione**

Il comma 2 dell'art. 38 bis prevede che la concessione delle proroghe all'autorizzazione risulti subordinata alla realizzazione di opere compensative di interesse pubblico per conto del Comune. Tali opere vengono poste a carico delle Ditte esercenti titolari delle autorizzazioni estrattive di cui all'art. 11 della L.R. 17/1991.

Tramite la presente norma, la Variante 2021 di P.A.E. introduce quindi il principio della "onerosità delle proroghe" come nuova fattispecie estesa a tutte le autorizzazioni che necessitano di una temporanea dilazione dei termini.

In proposito si osserva come tale provvedimento non possa essere applicato, inquanto in contrasto con la disciplina giuridica vigente in materia. Conseguentemente si chiede che la Variante 2021, ove esistano fondate e dimostrate esigenze di proroga, preveda modalità di rilascio in linea con quanto disposto dall'art. 15 della L.R. 17/1991.

### Riscontro all'Osservazione

Vedi Riscontro all'Osservazione 4

Osservazione      **N. 18**

Presentatore      **Angela Cottafava – Daniela Cottafava – Loretta Cottafava**

Oggetto dell'Osservazione: NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE – ART.45 VIGILANZA E CONTROLLI

**Sintesi del Testo dell'Osservazione**

- a)      Rif. commi 6, 7 e 7 bis – Controllo delle qualità dei materiali terrosi di ritombamento.  
Nel manifestare condivisione per i provvedimenti adottati a tutela della qualità delle acque sotterranee, i soggetti osservanti sottolineano unicamente come la esecuzione di sondaggi a carotaggio continuo in fase di collaudo finale (e quindi a ritombamento ultimato) possa risultare tardiva rispetto agli obiettivi di prevenzione fissati dalla Variante P.A.E.  
Con ciò non si intende escludere a priori la validità e utilità dei sondaggi, ma questi dovrebbero essere eseguiti nel solo caso di anomalie eventualmente riscontrate sui dati di monitoraggio chimico-fisico delle acque piezometriche ad avvenuta ultimazione dei ritombamenti.  
Di maggiore efficacia potrebbe invece risultare una intensificazione in corso di esercizio delle attività di monitoraggio previste dal P.A.E., al fine di intercettare con largo anticipo eventuali problematiche e predisporre i necessari interventi di bonifica.
- b)      Rif. Commi 9, 10 e 11 – Controllo accessi di cava e controlli topografici  
I soggetti sollevano perplessità sull'ipotesi di istituire un doppio sistema di verifica basato su unità di misura diverse per i materiali di cava (mc e tonnellate). Oltre a problematiche legate al dover determinare a priori ampi range di pesi specifici per casistiche molto diverse, la determinazione Confrontare ad esempio materiali in banco misurati per differenza di quote topografiche (ghiaie in uscita) con materiali sfusi di natura eterogenea sottoposti a pesatura (terre in entrata) nell'intento di individuare corrispondenze biunivoche a fini di controllo, è operazione errata dal punto di vista metodologico e concettuale. L'applicazione di tale metodo comporterebbe inevitabili differenze quantitative, fonte di contenziosi difficilmente sanabili in via bonaria.  
I soggetti osservanti richiede di abbandonare i sistemi di verifica basati sul controllo degli accessi, in entrata ed uscita dalla cava ritenendo maggiormente utile intensificare la frequenza dei rilievi topografici.

Riscontro all'Osservazione

Vedi Riscontro all'Osservazione 5 e 6

Osservazione      **N. 19**

Presentatore      **Angela Cottafava – Daniela Cottafava – Loretta Cottafava**

Oggetto dell'Osservazione: NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE – ART.49 ONERI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE

### **Sintesi del Testo dell'Osservazione**

I soggetti richiedono una riformulazione dell'art. 49 delle NTA secondo criteri e contenuti conformi alla legislazione regionale vigente in materia di oneri per l'esercizio delle attività estrattive.

La previsione di extra-oneri o in alternativa la realizzazione di opere pubbliche da porre a carico dei titolari di autorizzazioni estrattiva non trova riscontro nell'ordinamento giuridico regionale che attraverso l'art. 12 co.2 della L.R. 17/91 prevede unicamente il versamento degli oneri calcolati a mc estratto in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta Regionale. Il tema della inammissibilità degli extra-oneri nel settore delle attività estrattive è già stato definitivamente chiarito dalla Regione Emilia-Romagna mediante la D.G.R. n° 2.073 del 23/12/2013 "Ridefinizione delle tariffe di cui all'art. 12 della Legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 e smi", laddove si stabilisce che «*l'onere derivante dall'applicazione delle tariffe in questione debba essere calcolato sui quantitativi di materiale utile estratto nell'anno e debba essere considerato come esaustivo del contributo alle spese necessarie per gli interventi pubblici ulteriori rispetto agli obblighi fissati al primo comma dell'art. 12 della LR 17/1991*».

Riscontro all'Osservazione      **Parzialmente Accolta**

### Motivazione

La formulazione originale dell'art. 49 delle NTA risale ad epoca precedente rispetto la citata DGR 2073 del 23/12/2013 che ha definitivamente chiarito il tema. Risultano comunque fatti salvi gli accordi e le intese previsti dall'art. 24 della L.R. 7/2004.

Anche in riscontro al contributo regionale espresso nell'ambito della conferenza di pianificazione con DGR 2154/2021, e quindi riproposta la formulazione dell'art. 49 come già illustrata a riscontro dell'Osservazione 4.



Osservazione      **N. 20**

Presentatore      **UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA**

Oggetto dell'Osservazione: MODALITA' DI SISTEMAZIONE

### **Sintesi del Testo dell'Osservazione**

Unindustria Reggio Emilia richiede di non dare adito alla previsione della Variante che impone un generale innalzamento del piano campagna (p.c.) di recupero di tutti i siti di cava del polo estrattivo fino a quote non inferiori a -2 m p.c., compreso quelli destinati a ripristino di tipo naturalistico, prima ammessi a piano ribassato compreso fra -5 ÷ -7 m p.c.

A sostegno dell'Osservazione, Unindustria Reggio Emilia richiama gli indirizzi generali del PIAE in merito all'ammissibilità di recuperi a piano ribassato fino a -7 m p.c., quali elementi necessari al fine di garantire medesime opportunità d'impresa sul territorio provinciale. L'impegno andrebbe condiviso anche dai Comuni che, pur nell'ambito delle proprie autonomie pianificatorie, eviterebbero sperequazioni fra gli operatori del settore.

Imporre alle aziende di Casalgrande maggiori sforzi per il ri-tombamento dei vuoti estrattivi, costituirebbe fattore di condizionamento del mercato e dei regimi di concorrenza rispetto imprese di realtà territoriali vicine (vedi cave del modenese ripristinate con piani ribassati medi compresi fra -10 e -11 m p.c.), favorite dai minori costi di produzione della materia prima rispetto al comparto di Casalgrande.

La modifica proposta alla pianificazione di settore implica a carico delle nostre aziende una drastica revisione delle strategie dei piani economici finanziari avviati ed un aumento dei costi derivanti dalla costituzione di ulteriori fidejussioni a copertura dei volumi che si intendono introdurre con la variante.

### Riscontro all'Osservazione

Vedi Riscontro all'Osservazione 1

Osservazione      **N. 21**

Presentatore      **UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA**

Oggetto dell'Osservazione: NORME PER LA CONCESSIONE DI PROROGHE ALL'ATTIVITA' ESTRATTIVA E DI RECUPERO AMBIENTALE  
(art.38bis)

### **Testo dell'Osservazione**

Le attività estrattive del Comune di Casalgrande si contraddistinguono per gli elevati volumi di ricolma necessari e per un mercato locale difficilmente in grado di reperire e rendere disponibili quantitativi di materiali terrosi idonei nei tempi di validità dell'autorizzazione estrattiva.

Dati rilevati dalle nostre imprese del settore, riportano un volume dei ripristini molto inferiore al volume dei materiali estratti.

È pertanto evidente che il ricorso all'istituto giuridico della proroga per completare i lavori di sistemazione, non possa intendersi "condizione eccezionale", né incondizionato motivo di compensazione onerosa considerata l'oggettività delle tempistiche di realizzazione, ulteriormente incrementate in considerazione dei maggiori sforzi di riempimento richiesti dalla stessa variante PAE.

Inoltre, si ritiene che subordinare la concessione della proroga alla realizzazione di opere compensative di interesse pubblico da realizzare per conto del Comune, si configuri solamente come costo addizionale per le aziende e non concorra alla risoluzione della problematica all'origine della richiesta di proroga.

Riscontro all'Osservazione      **Parzialmente Accolta**

### Motivazione

Anche in riscontro al contributo regionale espresso nell'ambito della conferenza di pianificazione con DGR 2154/2021, è proposta la formulazione dell'art. 38bis come già illustrata a riscontro dell'Osservazione 4.

Risultano comunque fatti salvi gli accordi e le intese previsti dall'art. 24 della L.R. 7/2004 o comunque da stabilirsi nell'ambito delle singole convenzioni estrattive artt.11 e 12 della L.R. 17/91, che potranno riguardare anche l'eventuale prolungarsi ingiustificato nel tempo delle attività estrattive secondo aspetti e criteri comuni tra i cavaatori.

Osservazione      **N. 22**

Presentatore      **UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA**

Oggetto dell'Osservazione: RESIDUI DI AUTORIZZAZIONE

### **Testo dell'Osservazione**

Si coglie positivamente l'apertura della variante ad una flessibilità di gestione con la possibilità di trasferimento delle volumetrie estrattive difficilmente concretizzabili. In una realtà di mercato delle costruzioni come quella attuale, dove le disposizioni dei bonus edilizi e dei programmi del PNRR richiederanno pronta disponibilità di materie prime, avere la garanzia di una pianificazione in grado di riuscire a dare la giusta risposta al soddisfacimento di inerti e di conglomerati è un valore aggiunto del territorio.

Non si condivide infatti quanto invece emerso dalla lettura del contributo di Regione Emilia-Romagna di cui alla DGR 2154 del 20/12/2021: la prospettiva di stralciare, ovvero l'inserimento all'interno del piano di meccanismi che vadano progressivamente a ridurre le volumetrie utili pianificate che tardano ad essere scavate, non si sposa con le attuali dinamiche di mercato che vedono pressoché impossibile formulare prospetti futuri, oggi in continua evoluzione. La preoccupazione ricade sul rischio di dover poi attendere, ovvero rincorrere in affanno, successivi strumenti che ripianifichino le volumetrie stralciate in una precedente fase di pianificazione.

Si sottolinea quindi l'importanza di confermare e massimizzare le volumetrie già pianificate sul territorio, secondo una visione di lungo termine. Ciò si sposa anche con le normali dinamiche di programmazione aziendale delle ditte Esercenti operanti nel comparto di Casalgrande. Le potenzialità estrattive in gioco sul Comune di Casalgrande supportano adeguatamente aspettative imprenditoriali almeno decennali.

Riscontro all'Osservazione      **Accolta**

### Motivazione

L'Amministrazione Comunale condivide le preoccupazioni e le osservazioni di Unindustria Reggio Emilia sotto ogni aspetto.

A tale proposito, come formulato in riscontro al contributo regionale di DGR 2154/21 (vedi elaborato di R07 Rev.Novembre2022) si ribadisce la volontà dell'Amministrazione di confermare le volumetrie residui utili già pianificate all'interno del Comparto estrattivo di Casalgrande rimandando eventuali revisioni ad una eventuale successiva variante generale di PIAE. Fino ad allora si confermano sul comune di Casalgrande i fabbisogni di inerti già pianificati e vigenti.

Osservazione      **N. 23**

Presentatore      **COMUNE DI CASALGRANDE**

Oggetto dell'Osservazione: TEMPISTICHE PERENTORIE PER L'ADEGUAMENTO DEI PROGETTI ESTRATTIVI AUTORIZZATI

### **Testo dell'Osservazione**

L'ufficio tecnico ritiene necessario introdurre all'interno delle NTAvAr2021 una specifica prescrizione mirata a fissare tempistiche perentorie a carico degli esercenti le attività estrattive, per la presentazione al Comune di Casalgrande degli adeguamenti progettuali alle nuove disposizioni di PAEvar2021 dei piani di coltivazione e sistemazione autorizzati ai sensi dei PAE previgenti.

E' quindi proposta la seguente modifica normativa (in carattere viola),, con l'aggiunta del co.4 ter all'art. 3 delle NTA di PAE var 2021

4 ter      E' obbligo delle Ditte in possesso di autorizzazioni all'attività estrattiva e sistemazione ambientale rilasciate ai sensi dell'art.11-12 della L.R. n° 17/1991 smi, presentare, entro 12 mesi (dodici mesi) dall'approvazione della variante di PCA di cui al precedente comma 2, l'adeguamento dei progetti di coltivazione e sistemazione alle disposizioni di PAEvar2021, per la relativa approvazione e attuazione convenzionata.

Riscontro all'Osservazione      **Accolta**

### Motivazione

L'Amministrazione Comunale condivide la proposta dell'Ufficio tecnico, consentendo così tempi certi e celeri per l'adeguamento di tutti i progetti estrattivi alle più recenti disposizioni di pianificazione

Osservazione      **N. 24**

Presentatore      **COMUNE DI CASALGRANDE**

Oggetto dell'Osservazione: ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DI PAE var 2021 MEDIANTE P.C.A.

### Testo dell'Osservazione

Il Comune di Casalgrande, come osservazione d'ufficio, ritiene necessario specificare all'interno delle NTAvar2021 come l'attuazione delle più recenti previsioni di PAE var 2021 sui siti ZeE, ZeN e ZI debba attendere l'approvazione della conseguente variante ai progetti di P.C.A (Piano di Coordinamento Attuativo) che a tal fine disporrà le dovute modalità. In merito ai siti ZR, l'attuazione dei progetti di riassetto ambientale deve invece procedersi fin da subito secondo le recenti destinazioni e disposizioni di recupero morfologico di PAE var 2021, anche nelle more dell'approvazione della variante di PCA. A tale proposito ci si riferisce anche ai cosiddetti "Siti Cedenti" n. 30a e 30b dove attuazione dei recuperi non dovrà attendere lo strumento di PCA. Sono quindi proposte la seguente modifiche normative (in carattere viola):

- Revisione del co.1 dell'art. 6 delle NTA di PAE var 2021

#### **Art. 6 co. 1**

*1      Le previsioni del presente Piano si attuano per intervento diretto mediante Piano di Coltivazione (P.d.C.) e Progetto di sistemazione di cui all'art. 13 della L.R. n° 17/199 ~~previa~~. L'attuazione delle previsioni di PAE var 2021 sui siti ZeE, ZeN e ZI è comunque subordinata alla preventiva approvazione della Variante al Piano di Coordinamento Attuativo (P.C.A.) di iniziativa privata ~~relativamente al solo comparto dei materiali ghiaiosi e sabbiosi, di cui all'art. 3 co.2 e art. 6.1 della NTA.~~ L'attuazione dei progetti di riassetto ambientale di siti ZR dovrà invece procedersi fin da subito secondo le recenti destinazioni e disposizioni di recupero morfologico di PAE var 2021, anche nelle more dell'approvazione della variante di PCA.*

- Integrazione dell'art. 6.1 co. 2bis delle NTAvar2021 con il seguente punto:

**Art.6.1 2bis**    *E' compito del Piano di Coordinamento di Attuazione (PCA) del Polo estrattivo comunale "Polo Secchia Casalgrande SE18-19-20", da approvarsi ai sensi dell'art 3 co.2 in variante ai previgenti PCA degli ex Polo 18, 19 e 20: .. (omissis)..*

*- Definire le modalità ed ogni altro aspetto inerente l'ampliamento delle ZI n. 1 e 31 nonché il rilascio, con relativo recupero ambientale, del sito ZI n.25 (..omissis..)*

Riscontro all'Osservazione      **Accolta**

#### Motivazione

L'Amministrazione Comunale condivide le proposte dell'Ufficio tecnico, rappresentando importanti specifiche per l'attuazione coordinata delle previsioni introdotte dal PAE var 2021 oltre che dovuto chiarimento per gli interventi di riassetto ambientale che potranno procedere fin da subito.

Osservazione      **N. 25**

Presentatore      **COMUNE DI CASALGRANDE**

Oggetto dell'Osservazione: MODALITA' DI RICHIESTA DELLE PROROGHE ALL'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEGLI ESERCENTI

### **Testo dell'Osservazione**

L'ufficio tecnico intende introdurre un aspetto procedurale inteso a precisare come le istanze di proroga da parte dell'Esercente debbano pervenire con almeno 60 giorni di anticipo rispetto la scadenza dell'autorizzazione.

E' quindi proposta la modifica normativa (in carattere viola), al terzo capoverso del co. 1 dell'art. 38 bis con delle NTA di PAE var 2021, come di seguito riportato e come già esplicitato nel riscontro all'Osservazione 4.

Art. 38 bis

Co. 1    .. (omissis)... La Proroga e-verrà autorizzata con Delibera di Giunta Comunale, previa presentazione di apposita domanda, **con almeno 60 giorni di anticipo rispetto la scadenza dell'autorizzazione**, debitamente motivata da parte dell'esercente la cava ... (omissis)

Riscontro all'Osservazione      **Accolta**

### Motivazione

L'Amministrazione Comunale condivide la proposta dell'Ufficio Tecnico quale aspetto procedurale necessario per consentirne l'istruttoria dell'istanza di Proroga all'autorizzazione ed il relativo rilascio in tempi compatibili.

Osservazione      **N. 26**

Presentatore      **COMUNE DI CASALGRANDE**

Oggetto dell'Osservazione: POSSIBILITA' DI CESSIONE AL COMUNE DI CASALGRANDE DELLE AREE DI CAVA RECUPERATE

### **Testo dell'Osservazione**

L'Ufficio Tecnico propone di inserire fra gli argomenti oggetto di "intese e accordi" così come regolamentate dall'art. 49 delle NTAvar2021, l'obbligo di cessione al patrimonio comunale di aree di cava una volta recuperate e rinverdite.

La proposta nasce anche in considerazione al progetto di mobilità sostenibile che sta interessando le aree a ridosso del F. Secchia (ciclovía ER13), nonché degli altri tracciati ciclo-pedonali realizzati, ovvero che dovranno essere realizzati a carico degli esercenti nell'ambito delle sistemazioni di porzioni di cava.

E' quindi proposta la modifica normativa (in carattere viola), al co. 2 dell'art. 49 con delle NTA di PAE var 2021, come di seguito riportato e come già esplicitato nel riscontro all'Osservazione 5.

#### **Art. 49 Accordi e Intese**

.. (omissis)... Co. 2      Gli accordi di cui ai co. 1 potranno altresì regolamentare gli aspetti legati all'eventuale prolungarsi ingiustificato dei cantieri estrattivi rispetto la durata dell'autorizzazione, **oltre ad eventuali obblighi di cessione, su richiesta del Comune, di siti di cava recuperati, definendo criteri e modalità secondo principi di trasparenza e proporzionalità**. .. (omissis)...

Riscontro all'Osservazione      **Accolta**

#### Motivazione

L'Amministrazione Comunale condivide la proposta. Per una piena e pubblica fruizione degli ambienti naturalistici valorizzati a seguito dei progetti di recupero autorizzati, anche in vista ulteriori prospettive ricreative, è quindi indispensabile poter disporre della piena disponibilità delle superfici utili necessarie.

## SINTESI AL RISCONTRO DELLE OSSERVAZIONI

Preso atto delle Osservazioni pervenute e appurato che le stesse riguardano prevalentemente aspetti variante comuni, si riporta di seguito un quadro sintetico dei contenuti interessati con relativa sintesi di riscontro.

A. DISPOSIZIONI DI RECUPERO MORFOLOGICO - RIF. OSSERVAZIONI: 1.A , 10.A, 16, 20 .....	44
B. DEFINIZIONI DELLE TIPOLOGIE DI RECUPERO - RIF. OSSERVAZIONI: 1.B , 10.B.....	45
C. CONFERMA DELLE PREVISIONI E DISPOSIZIONI DI RECUPERO MORFOLOGICO PREVIGENTI PER I SITI GIÀ AUTORIZZATI AI SENSI DEL PAE 2011 - RIF. OSSERVAZIONI: 2 , 12 ...	46
D. RECUPERO MORFOLOGICO E VEGETAZIONALE DEI SITI DI CAVA STALLONI (ID. 6A, 6B, 7A), LA NOCE (ID. 30A) E TRINELLI (ID. 30B): PROPOSTA DI DESTINAZIONE NATURALISTICA CON RECUPERO A -5 ÷ -7 M P.C - RIF. OSSERVAZIONI: 4.A , 13, 16, 20.....	47
E. MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELLE PROROGHE DELL'AUTORIZZAZIONE ESTRATTIVA - RIF. OSSERVAZIONI: 4.A , 13, 16, 20.....	48
F. DICHIARAZIONE DEGLI ONERI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE - RIF. OSSERVAZIONI: 4.B , 19.....	50
G. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI - MODIFICA ALLE DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI MATERIALI TERROSI DI RITOMBAMENTO (ART. 45 CO.6) - RIF. OSSERVAZIONI: 5, 14, 18A .....	52
H. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI - MODIFICA ALLE DISPOSIZIONI INERENTI IL CONTROLLO E LA COMPUTAZIONE DEI MEZZI IN ENTRATA E USCITA DALLA CAVA (ART. 45 CO.9) - RIF. OSSERVAZIONI: 6, 15, 18B .....	53
I. ELIMINAZIONE DELLE IMPLICAZIONI SULLE PROFONDITÀ MASSIME DI SCAVO DEL SE018N LEGATE ALLA FASCIA B DI PROGETTO DEL PAI – RIF. OSSERVAZIONE 7 .....	55
J. INTRODUZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA VARIANTE AI PROGETTI DI PCA DEGLI EX POLI 18,19 E 20 – RIF. OSSERVAZIONE 8	56
K. PRECISAZIONE RISPETTO A QUANTO CONTENUTO NELLE VALUTAZIONI DI ORDINE GENERALE E NORMATIVO CONTENUTE NELLA DEL. G.R. N. 2154/2021, CON RIFERIMENTO ALLE “CONCESSIONI DEMANIALI” – RIF. OSSERVAZIONE 9 .....	57
L. RESIDUI DI AUTORIZZAZIONE – RIF. OSSERVAZIONE 22.....	58
M. TEMPISTICHE PERENTORIE PER L'ADEGUAMENTO DEI PROGETTI ESTRATTIVI AUTORIZZATI – RIF. OSSERVAZIONE 23 .....	59
N. ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DI PAE VAR 2021 MEDIANTE P.C.A. – RIF. OSSERVAZIONE 24 .....	60
O. MODALITÀ DI RICHIESTA DELLE PROROGHE ALL'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEGLI ESERCENTI – RIF. OSSERVAZIONE 25.....	61
P. POSSIBILITÀ DI CESSIONE AL COMUNE DI CASALGRANDE DELLE AREE DI CAVA RECUPERATE – RIF. OSSERVAZIONE 26 .....	62



## **A. DISPOSIZIONI DI RECUPERO MORFOLOGICO - RIF. OSSERVAZIONI: 1.a , 10.a, 16, 20**

I Soggetti Osservanti richiedono di rivedere la scelta di pianificazione che innalza in maniera generalizzata gli spessori di ritombamento del comparto estrattivo fino a quote non inferiori a -2 m p.c., comprese le aree di cava destinate e recupero di tipo Naturalistico prima previsti tra -5 ÷ -7 m p.c.

A Sostegno della richiesta, i soggetti richiamano i principi generali del PIAE, l'inevitabile prolungamento dei tempi di recupero per oggettiva difficoltà nel reperimento dei quantitativi di materiale terroso richiesti, la preoccupazione per effetti sperequativi e di condizionamento della concorrenzialità degli Operatori di Casalgrande, aspetti ambientali-paesaggistici.

PROPONENTI: Calcestruzzi Corradini S.p.a., Emiliana Conglomerati S.p.a., Angela Cottafava – Daniela Cottafava – Loretta Cottafava, Unindustria Reggio Emilia

RISCONTRO ALL'OSSERVAZIONE: **Non Accolta**

MOTIVAZIONE: E' obiettivo dell'Amministrazione Comunale perseguire una pianificazione che consenta di raggiungere il più possibile il completo riassetto del territorio sfruttato dalle attività estrattive, quale giusta compensazione ambientale e paesaggistica, oltre che motivata scelta di pianificazione per addivenire ad una sostanziale omogeneità morfologica pressoché priva di evidenti discontinuità lungo il comparto da sud a nord, migliorativa rispetto le disposizioni di indirizzo di PIAE.

Tra i presupposti che l'Amministrazione ha tenuto in considerazione nel disporre maggiori quote di ritombamento, l'attenzione è stata totale per non dilazionare ulteriormente le tempistiche di recupero morfologico dei vuoti estrattivi.

Nel SE019 ed in parte SE020, è infatti confermata e di particolare interesse per l'Amministrazione Comunale, l'alternativa di recupero con destinazione a bacino ad uso irriguo. Trattasi di adeguata soluzione per il contenimento delle tempistiche di recupero considerata la riduzione più che sensibile del fabbisogno di materiali terrosi che potranno quindi essere indirizzati per il pieno riassetto degli altri vuoti di cava.

La prospettiva di apertura di nuovi cantieri legati alle opere di PNRR e di altre infrastrutture strategiche (Tangenziale di Rubiera, Bretella Campogalliano – Sassuolo e altri cantieri minori), consentirà inoltre di alimentare il mercato con nuovi flussi di materiali terrosi che potranno trovare giusta collocazione nel comparto estrattivo di Casalgrande, contribuendo così favorevolmente agli obiettivi di recupero previsto dal PAE var 2021.

La recente approvazione della variante al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) – DSG n.49/2022 ha assegnato al comparto estrattivo di Casalgrande potenziali funzioni di regolazione idraulica. In ragione di tali obiettivi, il PAI in qualità di strumento di pianificazione territoriale sovraordinato potrà quindi imporre quote di recupero morfologico inferiori rispetto a quanto pianificato dal PAE.

## **B. DEFINIZIONI DELLE TIPOLOGIE DI RECUPERO - RIF. OSSERVAZIONI: 1.b , 10.b**

I Soggetti Osservanti propongono una riformulazione delle definizioni delle tipologie di recupero “Naturalistico” e “Agro Bio-Naturalistico” indicate all’art. 31 co.2bis al fine di renderle maggiormente rispondenti alla “Linee Guida per la qualità dei ripristini conseguenti alle attività estrattive” ed in particolare:

*Recupero Naturalistico = recupero a carattere forestale con piantumazioni arboree arbustive intervallate da radure*

*Recupero Agrobionaturalistico = recupero prevalentemente a destinazione agricola affiancato a superfici dai caratteri di recupero naturalistico*

PROPONENTI: Calcestruzzi Corradini S.p.a., Emiliana Conglomerati S.p.a

RISCONTRO ALL'OSSERVAZIONE: **Non Accolta**

MOTIVAZIONE: Le diverse tipologie di recupero ambientale trovano già giusta e maggiore specificazione all’art. 36 delle NTA del PAE ed all’interno delle “Linee Guida per la qualità dei ripristini conseguenti alle attività estrattive” confermate dal PAE vigente.

## **C. CONFERMA DELLE PREVISIONI E DISPOSIZIONI DI RECUPERO MORFOLOGICO PREVIGENTI PER I SITI GIÀ AUTORIZZATI AI SENSI DEL PAE 2011 - RIF. OSSERVAZIONI: 2 , 12**

I Soggetti Osservanti richiedono di escludere esplicitamente dall'obbligo di innalzamento dello spessore di ricolma i siti di cava che alla data di adozione della variante 2021 di PAE si presentano già autorizzati ai sensi del PAE2011, con convenzione estrattiva in corso di validità, mantenendosi quindi confermate le morfologie e destinazioni di recupero del progetto autorizzato. La modifica di contesti autorizzati consolidati rappresenterebbe un fattore di perturbazione sia sotto il profilo operativo che economico.

PROPONENTI: Calcestruzzi Corradini S.p.a., Emiliana Conglomerati S.p.a

RISCONTRO ALL'OSSERVAZIONE: **Non Accolta**

MOTIVAZIONE: Si ribadisce come sia obiettivo dell'Amministrazione Comunale perseguire una pianificazione che consenta di raggiungere il più possibile il completo riassetto del territorio sfruttato dalle attività estrattive ed una morfologia omogenea, pressoché priva discontinuità morfologiche, lungo lo sviluppo del comparto da sud a nord, quale giusta compensazione ambientale e paesaggistica.

La casistica sollevata dagli osservanti si riferisce alle cave che compongono il SE019 per il quale la volontà e gli sforzi dell'Amministrazione Comunale risultano prevalentemente indirizzati verso una destinazione a bacino irriguo, come tra l'altro già previsto dal PAE 2011, e per il quale risultano, già da anni, avviati i dovuti confronti con gli Esercenti l'attività estrattiva ed il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale. La Ditta è ampiamente al corrente dei percorsi intrapresi, oltre ad essere parte attiva nella definizione delle condizioni di rilascio e cessione del vuoto di cava a tutt'oggi in corso.

**D. RECUPERO MORFOLOGICO E VEGETAZIONALE DEI SITI DI CAVA STALLONI (id. 6a, 6b, 7a), LA NOCE (id. 30a) e TRINELLI (id. 30b): Proposta di destinazione Naturalistica con recupero a -5 ÷ -7 m p.c. - RIF. OSSERVAZIONI: 4.a , 13, 16, 20**

I Soggetti Osservanti richiedono che vengano recepite nel PAEvar2021 le proposte aziendali di cui all'accordo approvato con delibera di giunta n. 47 del 08/04/2021, relative a far valere, anche sui siti citati in oggetto, i presupposti per una sistemazione a piano ribassato -5÷-7 m p.c. che ne riducano le tempistiche di realizzazione, nel pieno spirito delle logiche di indirizzo del PIAE. Le Ditte proponevano infatti la realizzazione di un recupero di tipo Naturalistico-forestale tipico del recupero di piano ribassato, in alternativa all'originaria destinazione agricola prevista, in forza dei minori tempi di recupero stimati anche in relazione all'attuale stato dei luoghi.

In alternativa, qualora la scelta dell'Amministrazione rimanesse di confermare la morfologia di recupero 0 ÷ -2 m p.c. già stabilita da PAE 2011, i Soggetti Osservanti richiedono almeno di ristabilire la destinazione previgente Agro-Bio Naturalistica ritenuta maggiormente vicina agli obiettivi di pieno e completo ripristino dell'uso del suolo originario.

PROPONENTI: Calcestruzzi Corradini S.p.a., Emiliana Conglomerati S.p.a

RISCONTRO ALL'OSSERVAZIONE: **Non Accolta**

MOTIVAZIONE: A seguito degli esiti del dibattito incorso nell'ambito della Commissione Consiliare Ambiente e Territorio del Comune di Casalgrande indetta il giorno 16/11/2021 preliminarmente all'avvio dell'iter di adozione della variante, l'Amministrazione Comunale ha valutato, per perseguire omogeneità di progetto ed una continuità morfologica lungo lo sviluppo del Polo da sud a nord, di non portare avanti la proposta inerente la riduzione delle quote di ritombamento formulate dalla Ditte Esercenti, come emerso dallo Strumento di PAE var 2021 adottato a maggioranza con delibera di Consiglio Comunale n. 93/2021.

Si ribadisce quindi come sia obiettivo dell'Amministrazione Comunale perseguire una pianificazione che consenta di raggiungere il più possibile il completo riassetto del territorio sfruttato dalle attività estrattive, quale giusta compensazione ambientale e paesaggistica.

E' inoltre obiettivo strategico dell'Amministrazione Comunale aumentare il grado di biodiversità e di connettivo ecologico lungo le zone perfluviali a ridosso del corso del F. Secchia tramite un incremento delle superfici di cava da destinarsi ad un recupero di tipo naturalistico, corrispondente ad una prevalente copertura forestale arboreo-arbustiva. I Siti richiamati nell'osservazione concorreranno a tale obiettivo.

## **E. MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELLE PROROGHE DELL'AUTORIZZAZIONE ESTRATTIVA - RIF. OSSERVAZIONI: 4.a , 13, 16, 20**

I Soggetti Osservanti, nel sottolineare le oggettive difficoltà nel poter concludere le sistemazioni morfologiche di cava nei tempi di validità dell'autorizzazione estrattiva, contestano come la concessione della proroga ammessa ai sensi dell'art. 15 della L.R. 17/91, ovvero il rilascio di nuovo titolo autorizzativo per il completamento dei lavori, non possa essere inteso come "condizione eccezionale" né motivo di compensazione onerosa anche tramite la realizzazione di opere per conto del Comune, a maggior riguardo se richieste per il ritardo nei lavori di scavo. La sussistenza di un vuoto estrattivo di dimensioni minori non può, ragionevolmente, costituire presupposto per una "compensazione" ambientale.

Pur riconoscendo la necessità di prevedere un meccanismo di proroga alle attività estrattive, i soggetti richiedono quindi la revisione dell'art. 38bis nonché modalità di rilascio della proroga maggiormente in linea con quanto disposto dall'art. 15 della L.R. 17/91.

PROPONENTI: Calcestruzzi Corradini S.p.a., Emiliana Conglomerati S.p.a., Angela Cottafava – Daniela Cottafava – Loretta Cottafava, Unindustria Reggio Emilia

### RISCONTRO ALL'OSSERVAZIONE: **Parzialmente Accolta**

MOTIVAZIONE: Il Prolungarsi dell'esercizio delle attività estrattive, intese nel complesso sia delle lavorazioni di scavo sia di recupero, rispetto la durata dell'autorizzazione comporta innegabilmente un conseguente protrarsi nel tempo anche delle connesse potenziali ripercussioni e ricadute ambientali oltre che il perdurare di condizioni di cantiere, quindi di uso di suolo. E' pertanto importante che l'Esercente conduca ed organizzi i cantieri estrattivi affinché possano esaurirsi nell'ambito di validità del quinquennio autorizzativo, ovvero nella tempistica massima che può essere concessa ai sensi della L.R. 17/91.

Pur come condizione eccezionale, in applicazione dell'art. 15 co.2 della L.R. 17/91 ed in linea con i più recenti indirizzi applicativi, è quindi comunque ammessa la proroga all'attività estrattiva per un massimo di un anno. Scaduto il termine di validità dell'autorizzazione, compreso l'eventuale proroga, per completare il progetto estrattivo e di recupero sarà necessario l'ottenimento di un nuovo titolo abilitativo e la stipula di una nuova convenzione estrattiva.

Risultano comunque fatti salvi gli accordi e le intese previsti dall'art. 24 della L.R. 7/2004 o comunque da stabilirsi nell'ambito delle singole convenzioni estrattive artt.11 e 12 della L.R. 17/91, che potranno riguardare anche l'eventuale prolungarsi ingiustificato nel tempo delle attività estrattive secondo aspetti e criteri comuni tra i cavaatori.

L'ufficio introduce inoltre un aspetto procedurale inteso a precisare come le istanze di proroga debbano pervenire con almeno 60 giorni di anticipo rispetto la scadenza dell'autorizzazione, in modo da consentirne l'istruttoria ed il relativo rilascio in tempi compatibili.

L'amministrazione Comunale propone la seguente riformulazione dell'art. 38bis (in carattere viola) anche in riscontro al contributo regionale di DGR 2154/2021

NTA PAE var 2021 – versione adottata Art. 38bis	NTA PAE var 2021 – versione controdedotta Art. 38bis
<p><b>Art. 38bis Norme per concessione delle proroghe all'attività estrattiva e di recupero ambientale</b></p> <p>1 La concessione della proroga all'attività estrattiva in applicazione dell'art. 15, comma 2, della L.R. n° 17/91 s.m.i. deve essere intesa come una condizione eccezionale, sia in riferimento alla realizzazione del recupero ambientale dell'area, sia a maggior ragione, per il completamento dell'attività di escavazione. Ciascuna singola proroga non potrà avere durata superiore ad 1 anno e verrà autorizzata con Delibera di Giunta Comunale, previo presentazione di apposita domanda debitamente motivata da parte dell'esercente la cava.</p> <p>2 Dalla prima proroga all'attività estrattiva senza che sia stato completato il ripristino ambientale o l'escavazione dei volumi autorizzati, la concessione della stessa è subordinata alla proposta di realizzazione di opere compensative di interesse pubblico da realizzare per conto del Comune.</p> <p>Dette opere, saranno da valutarsi tramite un'intesa con il Comune.</p> <p>Sarà facoltà del Comune, in una fase successiva, definire tramite apposito atto, uno schema della citata quantificazione delle opere compensative in base alla situazione presente nelle cave, ovvero in base a criteri legati all'entità della mancata terminazione del ripristino o escavazione in cava.</p>	<p><b>Art. 38bis Norme per concessione delle proroghe all'attività estrattiva e di recupero ambientale</b></p> <p>1 La concessione della proroga all'attività estrattiva in applicazione dell'art. 15, comma 2, della L.R. n° 17/91 s.m.i. deve essere intesa come una condizione eccezionale, sia in riferimento alla realizzazione del recupero ambientale dell'area, sia a maggior ragione, per il completamento dell'attività di escavazione. <del>Ciascuna singola proroga non potrà avere durata superiore ad 1 anno</del> E' ammesso la proroga alla validità dell'autorizzazione per un periodo di tempo complessivo comunque non superiore l'anno. La Proroga <del>e verrà autorizzata con Delibera di Giunta Comunale, previa presentazione di apposita domanda,</del> con almeno 60 giorni di anticipo rispetto la scadenza dell'autorizzazione, <del>debitamente motivata da parte dell'esercente la cava.</del></p> <p><del>2 Dalla prima proroga all'attività estrattiva senza che sia stato completato il ripristino ambientale o l'escavazione dei volumi autorizzati, la concessione della stessa è subordinata alla proposta di realizzazione di opere compensative di interesse pubblico da realizzare per conto del Comune.</del></p> <p><del>Dette opere, saranno da valutarsi tramite un'intesa con il Comune.</del></p> <p><del>Sarà facoltà del Comune, in una fase successiva, definire tramite apposito atto, uno schema della citata quantificazione delle opere compensative in base alla situazione presente nelle cave, ovvero in base a criteri legati all'entità della mancata terminazione del ripristino o escavazione in cava.</del></p> <p>2 Una volta scaduti i termini di validità dell'autorizzazione, compreso l'eventuale proroga, per completare il progetto estrattivo e di recupero è necessario l'ottenimento di un nuovo titolo abilitativo convenzionato secondo le procedure di cui all'art. 6.2</p>

## F. DICIPLINA DEGLI ONERI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE - RIF. OSSERVAZIONI: 4.b , 19

I Soggetti Osservanti ritengono l'art. 49 delle NTA "Oneri di Mitigazione Ambientale" al di fuori dei limiti previsti dall'art. 12 della L.R. 17/91 e ormai superato nei suoi presupposti dove sottendono la previsione di ulteriori oneri di mitigazione ambientale per l'attività estrattiva.

PROPONENTI: Calcestruzzi Corradini S.p.a., Angela Cottafava – Daniela Cottafava – Loretta Cottafava

RISCONTRO ALL'OSSERVAZIONE: **Parzialmente Accolta**

MOTIVAZIONE: La formulazione originale dell'art. 49 delle NTA risale ad epoca precedente rispetto la DGR 2073 del 23/12/2013 che ha definitivamente chiarito il tema degli oneri estrattivi. Risultano comunque fatti salvi gli accordi e le intese previsti dall'art. 24 della L.R. 7/2004.

Anche in riscontro al contributo regionale espresso nell'ambito della conferenza di pianificazione con DGR 2154/2021, e quindi riproposta la formulazione dell'art. 49 (Le revisioni RevNovembre2022 sono riportate in carattere Viola le modifiche)

NTA PAE var 2021 – versione adottata Art. 49	NTA PAE var 2021 – versione controdedotta Art. 49
<p><b>Art. 49 Oneri di mitigazione ambientale</b></p> <p>1 Per consentire di effettuare interventi di mitigazione delle conseguenze derivanti dall'attività estrattiva, nonché a titolo di indennizzo ambientale, con particolare riferimento agli effetti prodotti dal traffico pesante diretto alle cave e da queste nei siti di utilizzazione del materiale estratto, viene posto a carico dei titolari delle autorizzazioni l'onere di risarcire il Comune attraverso la corresponsione di una somma, commisurata a mc estratto, da fissarsi con apposita deliberazione della Giunta Comunale durante l'approvazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Dell'</b> atto di accordo quadro, ai sensi dell'art.24 della L.R. n° 7/2004 smi, per l'attuazione delle previsioni introdotte nei Poli n°18-19 e 20 <b>del Polo</b> di P.A.E <b>che diverrà operativo all'approvazione del PCA;</b></li><li>• <b>Eventualmente</b> delle relative convenzioni, allegate ai Piani di</li></ul>	<p><b>Art. 49 Oneri di mitigazione ambientale</b></p> <p><b>Art. 49 Accordi e Intese</b></p> <p><del>1 Per consentire di effettuare interventi di mitigazione delle conseguenze derivanti dall'attività estrattiva, nonché a titolo di indennizzo ambientale, con particolare riferimento agli effetti prodotti dal traffico pesante diretto alle cave e da queste nei siti di utilizzazione del materiale estratto, viene posto a carico dei titolari delle autorizzazioni l'onere di risarcire il Comune attraverso la corresponsione di una somma, commisurata a mc estratto, da fissarsi con apposita deliberazione della Giunta Comunale durante l'approvazione:</del></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <del>Dell' atto di accordo quadro, ai sensi dell'art.24 della L.R. n° 7/2004 smi, per l'attuazione delle previsioni introdotte nei Poli n°18-19 e 20 del Polo di P.A.E che diverrà operativo all'approvazione del PCA;</del></li><li>• <del>Eventualmente delle relative convenzioni, allegate ai Piani di Coltivazione e Sistemazione ambientale PCS, di cui agli artt.11-12 della L.R. n° 17/91 smi.</del></li></ul> <p><del>2 Quanto così introitato dal Comune, potrà essere utilizzato anche per effettuare interventi stradali alternativi rispetto alla viabilità esistente, oppure per completare la viabilità</del></p>

<p>Coltivazione e Sistemazione ambientale PCS, di cui agli artt. 11-12 della L.R. n° 17/91 smi.</p> <p>2 Quanto così introitato dal Comune, potrà essere utilizzato anche per effettuare interventi stradali alternativi rispetto alla viabilità esistente, oppure per completare la viabilità prevista <del>dal P.R.G.</del> <b>dalla pianificazione comunale vigente</b></p> <p>3 Per realizzare tali opere potranno essere stipulati con i titolari delle autorizzazioni specifici accordi in sede di convenzione di cui all'art. 12 L.R. n° 17/91, con possibilità di prevedere e/o prescrivere anche la realizzazione diretta delle opere pubbliche, in riferimento alle disposizioni del <del>D.Lgs n° 163/2006 smi</del> <b>D.Lgs 50/2016 e smi</b>, ed in luogo del versamento dell'indennizzo ambientale di che trattasi, ad eccezione della quota parte spettante alla Provincia ed alla Regione. Con detta convenzione o con diverso atto potrà essere altresì stabilito che i diritti di estrazione previsti dall'art. 12 della L.R. n° 17/91 possano essere utilizzati per la realizzazione delle opere viabilistiche sopra indicate.</p> <p>4 Il Comune potrà altresì prescrivere la realizzazione diretta di tali opere, a cura e spese dei titolari delle autorizzazioni, a scomputo, totale o parziale, della somma dovuta per gli oneri di mitigazione ambientale che potranno anche essere anticipati dalle Ditte.</p> <p><b>Ulteriori accordi potranno essere richiesti e sottoscritti a seguito della ripermetrazione degli impianti di lavorazione proposta specificatamente in funzione delle esigenze degli esercenti, come da zonizzazione di PAE, con riferimento alle zone di "nuovo inserimento".</b></p>	<p><del>prevista dal P.R.G. dalla pianificazione comunale vigente</del></p> <p><del>3 Per realizzare tali opere potranno essere stipulati con i titolari delle autorizzazioni specifici accordi in sede di convenzione di cui all'art. 12 L.R. n° 17/91, con possibilità di prevedere e/o prescrivere anche la realizzazione diretta delle opere pubbliche, in riferimento alle disposizioni del D.Lgs n° 163/2006 smi D.Lgs 50/2016 e smi, ed in luogo del versamento dell'indennizzo ambientale di che trattasi, ad eccezione della quota parte spettante alla Provincia ed alla Regione. Con detta convenzione o con diverso atto potrà essere altresì stabilito che i diritti di estrazione previsti dall'art. 12 della L.R. n° 17/91 possano essere utilizzati per la realizzazione delle opere viabilistiche sopra indicate.</del></p> <p><del>4 Il Comune potrà altresì prescrivere la realizzazione diretta di tali opere, a cura e spese dei titolari delle autorizzazioni, a scomputo, totale o parziale, della somma dovuta per gli oneri di mitigazione ambientale che potranno anche essere anticipati dalle Ditte.</del></p> <p>1 Per l'attuazione delle previsioni estrattive e di recupero del Polo "Secchia – Casalgrande" il Comune e gli esercenti stipulano specifici accordi ai sensi dell'art. 24 della L.R. 7 del 14/04/2004 che diventeranno operativi all'approvazione del PCA di cui all'art. 6.1. Ulteriori accordi inerenti all'esercizio del singolo progetto estrattivo potranno essere oggetto della relativa convenzione estrattiva di cui agli artt. 11-12 della L.R. n° 17/91 smi</p> <p>2 Gli accordi di cui ai co. 1 potranno altresì regolamentare gli aspetti legati all'eventuale prolungarsi ingiustificato dei cantieri estrattivi rispetto la durata dell'autorizzazione, oltre ad eventuali obblighi di cessione, su richiesta del Comune, di siti di cava recuperati, definendo criteri e modalità secondo principi di trasparenza e proporzionalità.</p> <p>3 <b>Ulteriori accordi potranno essere richiesti e sottoscritti a seguito della ripermetrazione degli impianti di lavorazione proposta specificatamente in funzione delle esigenze degli esercenti, come da zonizzazione di PAE, con riferimento alle zone di "nuovo inserimento".</b></p>
---	---

Nota di lettura dei testi normativi controdedotti/integrati:

E' riportato in carattere Nero il testo di NTA di PAE2011 previgente  
 Sono riportati in carattere Rosso il testo e le modifiche di PAEvar2021 adottato  
 Sono riportati in carattere Viola il testo e le modifiche di NTA di PAEvar2021 controdedotto/integrato



**G. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI - MODIFICA ALLE DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI MATERIALI TERROSI DI RITOMBAMENTO (art. 45 co.6) - RIF. OSSERVAZIONI: 5, 14, 18a**

I Soggetti Osservanti richiedono di superare il ricorso a sondaggi di tipo meccanico a carotaggio continuo in fase di collaudo per il controllo della qualità dei materiali terrosi di ritombamento, limitandoli esclusivamente in caso di anomalie, non estemporanee, nei risultati di monitoraggio chimico-fisico delle acque piezometriche della rete di controllo presente a monte e valle dei singoli siti estrattivi.

A sostegno di ciò le Ditte osservano come tutti i materiali terrosi utilizzati per i ritombamenti, che siano terre e rocce da scavo o limi di frantoio, risultano controllati fin dall'origine e ammessi a riempimento solo se qualitativamente compatibili alle destinazioni di verde pubblico, privato e/o residenziale. Quale alternativa, le Ditte propongono di introdurre fra i dovuti monitoraggi dell'attività estrattiva anche la campionatura in corso d'opera, al più con mezzo escavatore, e controverifica analitica periodica della qualità dei materiali progressivamente posti a dimora.

PROPONENTI: Calcestruzzi Corradini S.p.a., Emiliana Conglomerati S.p.a., Angela Cottafava – Daniela Cottafava – Loretta Cottafava

RISCONTRO ALL'OSSERVAZIONE: **Non Accolta**

MOTIVAZIONE: Le modalità di controllo dell'attività estrattiva, ed in particolare quelle sui materiali terrosi di ritombamento invasati nel vuoto di cava, così come proposte nelle NTA var2021, costituiscono ulteriore forma di garanzia per l'Amministrazione Comunale nonché maggiore garanzia di tutela delle matrici ambientali di suolo e acque sotterranee, soprattutto in vista della procedura di collaudo dell'attività estrattiva.

La possibilità di richiedere ulteriori controlli anche in corso d'opera, con mezzo escavatore, risulta già normata all'ultimo capoverso dell'art.45 co.6. E' quindi confermato l'art. 45 co.6 di NTA di Var 2021, così come adottato.

## **H. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI - MODIFICA ALLE DISPOSIZIONI INERENTI IL CONTROLLO E LA COMPUTAZIONE DEI MEZZI IN ENTRATA E USCITA DALLA CAVA (art. 45 co.9) - RIF. OSSERVAZIONI: 6, 15, 18b**

I Soggetti Osservanti richiedo la revisione, ovvero l'abbandono (Sig.re Cottafava), delle disposizioni che hanno introdotto il controllo degli accessi ad ogni singola cava con l'installazione di Sistemi Pesature o sistemi di conteggio camion, sia per le terre in ingresso che per l'inerte estratto, limitandolo al più a quelle realtà aziendali che non dispongono all'interno del comparto di Casalgrande di analoghi strumenti.

In assenza di particolari vincoli inerenti al traffico, la preoccupazione di introdurre nuovi parametri di controllo dell'attività estrattiva, diversi dall'unità metrica di riferimento dell'attività estrattive corrispondente al mc, è il rischio di alimentare inutili motivi di contestazione e contenzioso considerati gli svariati fattori di aleatorietà nella conversione. Calcestruzzi Corradini S.p.a. ed Emiliana Conglomerati S.p.a. propongono comunque di demandare alle convenzioni estrattive la previsione di tali sistemi di monitoraggio.

E' inoltre ritenuto eccessivo la necessità di un invio "in tempo reale" dei dati monitorati.

PROPONENTI: Calcestruzzi Corradini S.p.a., Emiliana Conglomerati S.p.a., Angela Cottafava – Daniela Cottafava – Loretta Cottafava

RISCONTRO ALL'OSSERVAZIONE: **Parzialmente Accolta**

MOTIVAZIONE: La volontà dell'Amministrazione Comunale di un maggior controllo dello svolgimento e dell'andamento delle attività estrattive implica l'introduzione di nuovi sistemi di monitoraggio in aggiunta a quelli già consolidati, compreso sistemi di pesatura, strumenti contamezzi, oppure un sistema misto tra i due.

Il nuovo strumento di controllo non deve essere ragione di contezioso in quanto sarà ragionevolmente affiancato a criteri e riferimenti oggettivi, concordati preventivamente con l'esercente, che consentiranno di convertire il dato oggetto di monitoraggio alle volumetrie per eventuali contabilizzazioni.

Il Volume estrattivo di inerte utile di riferimento per l'autorizzazione estrattiva rimarrà quello valutato tramite rilievo topografico e comunicato nell'ambito delle relazioni annuali sullo stato di avanzamento dei lavori previste da L.R. 17/91.

Considerati gli strumenti informatici e le tecnologie disponibili e facilmente reperibili sul mercato, si conferma la volontà dell'Amministrazione di poter disporre di una piattaforma di condivisione dati che consenta in ogni momento di poter analizzare ed estrapolare le informazioni di monitoraggio.

Si condivide con i soggetti osservanti la necessità di rimandare alle convenzioni estrattive l'individuazione della soluzione di monitoraggio più idonea in relazione alla specifica logistica di ogni singola cava.

Di seguito si riporta la revisione all'art.45 co.9 proposta dall'Amministrazione Comunale (in carattere Viola)

NTA PAE var 2021 – versione adottata Art. 45 co.9	NTA PAE var 2021 – versione controdedotta Art. 45 co.9
<p><b>Art. 45 co.9</b></p> <p>9 In ogni cava con autorizzazione in corso, entro 8 mesi dall'adozione della Variante al Piano in oggetto, è fatto obbligo di realizzare un sistema di conteggio e identificazione dei camion, con contestuale trasmissione dei dati puntuali al Comune, in tempo reale, anche tramite piattaforma internet in condivisione. Qualora possibile in base alla tipologia di camion, è preferibile installare una pesa all'ingresso della stessa cava, per la misurazione delle quantità di materiali in uscita e in entrata, da comunicare al Comune con le modalità sopracitate</p>	<p><b>Art. 45 co.9</b></p> <p>9 In ogni cava con autorizzazione in corso, entro 8 mesi dall'adozione della Variante al Piano in oggetto, è fatto obbligo di realizzare un sistema di conteggio e identificazione dei camion, con contestuale trasmissione dei dati puntuali al Comune, in tempo reale, <del>anche</del> tramite piattaforma internet in condivisione.</p> <p>Ogni cava dovrà essere dotata di uno specifico strumenti di controllo dei trasporti e degli accessi ai siti estrattivi, quali contamezzi, sistemi di pesatura ovvero sistemi misti. Le specifiche condizioni operative, le modalità di condivisione dati con il Comune, i criteri di contabilizzazione, ed ogni altro aspetto pertinente saranno disciplinati nell'ambito delle singole convenzioni estrattive anche in considerazione della logistica di ogni singola cava.</p> <p>Qualora possibile in base alla tipologia di camion, rimane preferibile il ricorso all'installazione di sistemi di pesatura <del>pesa</del> all'ingresso della cava, per la misurazione delle quantità di materiali in uscita e in entrata, da comunicare al Comune con le modalità sopracitate.</p>

*Nota di lettura dei testi normativi controdedotti/integrati:*

E' riportato in carattere Nero il testo di NTA di PAE2011 previgente  
 Sono riportati in carattere Rosso il testo e le modifiche di PAEvar2021 adottato  
 Sono riportati in carattere Viola il testo e le modifiche di NTA di PAEvar2021 controdedotto/integrato

## **I. ELIMINAZIONE DELLE IMPLICAZIONI SULLE PROFONDITÀ MASSIME DI SCAVO DEL SE018N LEGATE ALLA FASCIA B DI PROGETTO DEL PAI – Rif. OSSERVAZIONE 7**

La Ditta propone di stralciare dallo strumento di PIAE (Schede di Progetto P5), e conseguentemente di PAE (schede di progetto e NTA - art.22 co.3), ogni riferimento al vincolo che impedisce l'approfondimento fino alle massime profondità di -18 m p.c. nelle aree estrattive del SE018N ricomprese nelle Fascia B di progetto di PAI

PROPONENTE: Calcestruzzi Corradini S.p.a

Riscontro ALL'OSSERVAZIONE : **Non Pertinente**

Motivazione La revisione di prescrizioni e/o disposizioni inerenti le massime profondità di scavo autorizzabili non sono oggetto della variante.

## **J. INTRODUZIONE DELLA POSSIBILITA' DI PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA VARIANTE AI PROGETTI DI PCA DEGLI EX POLI 18,19 E 20 – Rif. OSSERVAZIONE 8**

La Ditta richiede la modifica dell'art. 3 co.2 delle NTA del PAE var 2021 relativo alle tempistiche concesse per la presentazione della modifica ai progetti di PCA degli ex Poli 18, 19, 20, proponendo l'inserimento un periodo di tolleranza di altri 12 mesi, nell'ipotesi in cui, per oggettiva impossibilità di addivenire ad un accordo tra gli esercenti e non per loro inerzia, non si riesca a presentare la variante entro i 12 mesi previsti a far data dall'approvazione del PAE var 2021.

PROPONENTE: Calcestruzzi Corradini S.p.a

RISCONTRO ALL'OSSERVAZIONE : **Non Accolta**

MOTIVAZIONE: E' interesse dell'Amministrazione Comunale dare definitiva attuazione a tutte le implicazioni di PAE var 2021 nel più breve tempo possibile. Pertanto anche l'impegno dell'Amministrazione sarà totale, per quanto di propria competenza, affinché si possano concretizzare in tempi celeri tutti gli accordi che sottenderanno i successivi adempimenti di PCA.

**K. PRECISAZIONE RISPETTO A QUANTO CONTENUTO NELLE VALUTAZIONI DI ORDINE GENERALE E NORMATIVO CONTENUTE NELLA DEL. G.R. N. 2154/2021, CON RIFERIMENTO ALLE “CONCESSIONI DEMANIALI” – Rif. OSSERVAZIONE 9**

Nell’ambito della suddetta delibera regionale si riporta che il procedimento finalizzato all’ottenimento delle concessioni demaniali in capo a Calcestruzzi Corradini s.p.a. non risulta terminato, con la necessità di verificare che sia stato sanato anche il pregresso.

Come già osservato e verbalizzato in sede di 2° Conferenza di pianificazione, la situazione pregressa risulta già ampiamente regolarizzata dalla società Calcestruzzi Corradini s.p.a., che, non per sua volontà, ma per inerzia degli uffici competenti, nonostante i vari incontri ed approfondimenti tecnico-documentali (da ultimo gli incontri telematici del 30 marzo 2022), risulta ancora in attesa del rilascio del provvedimento finale di concessione, pur avendo regolarmente adempiuto alle richieste istruttorie ed avendo regolarmente corrisposto i canoni annuali richiesti.

PROPONENTE: Calcestruzzi Corradini S.p.a.

RISCONTRO ALL’OSSERVAZIONE: A riscontro della richiesta di documentazione integrativa pervenuta da Provincia di Reggio Emilia nonché del contributo regionale di DGR 2154/2021, la documentazione di PAE var 2021 prende atto dallo stato dell’arte delle concessioni di occupazione delle aree demaniali, compreso l’analisi degli iter istruttori in corso.

## **L. RESIDUI DI AUTORIZZAZIONE – Rif. OSSERVAZIONE 22**

Unindustria Reggio Emilia non condivide quanto emerso dalla lettura del contributo di Regione Emilia-Romagna di cui alla DGR 2154 del 20/12/2021: la prospettiva di stralciare, ovvero l'inserimento all'interno del piano di meccanismi che vadano progressivamente a ridurre le volumetrie utili pianificate che tardano ad essere scavate, non si sposa con le attuali dinamiche di mercato che vedono pressoché impossibile formulare prospetti futuri, oggi in continua evoluzione anche in relazione alle prospettive di PNRR.

La preoccupazione ricade sul rischio di dover poi attendere, ovvero rincorrere in affanno, successivi strumenti che ripianifichino le volumetrie stralciate. Unindustria Reggio Emilia sottolinea l'importanza di confermare e massimizzare le volumetrie già pianificate sul territorio, secondo una visione di lungo termine.

Le potenzialità estrattive in gioco sul Comune di Casalgrande supportano adeguatamente aspettative imprenditoriali almeno decennali.

PROPONENTE: Unindustria Reggio Emilia

RISCONTRO ALL'OSSERVAZIONE: **Accolta**

MOTIVAZIONE: L'Amministrazione Comunale condivide le preoccupazioni e le osservazioni di Unindustria Reggio Emilia sotto ogni aspetto.

A tale proposito, come formulato in riscontro al contributo regionale di DGR 2154/21 (vedi elaborato di R07 Rev. Novembre 2022), si ribadisce la volontà dell'Amministrazione di confermare le volumetrie residui utili già pianificate all'interno del Comparto estrattivo di Casalgrande rimandando eventuali revisioni ad una eventuale successiva variante generale di PIAE.

Fino ad allora si confermano sul comune di Casalgrande i fabbisogni di inerti già pianificati e vigenti.

## **M. TEMPISTICHE PERENTORIE PER L'ADEGUAMENTO DEI PROGETTI ESTRATTIVI AUTORIZZATI – Rif. OSSERVAZIONE 23**

Il Comune di Casalgrande, come osservazione d'ufficio, ritiene necessario introdurre all'interno delle NTAv2021 una specifica prescrizione mirata a fissare tempistiche perentorie a carico degli esercenti le attività estrattive, per la presentazione al Comune di Casalgrande degli adeguamenti progettuali alle nuove disposizioni di PAEvar2021 dei piani di coltivazione e sistemazione autorizzati ai sensi dei PAE previgenti.

E' quindi proposta la seguente modifica normativa (in carattere viola), con l'aggiunta del co.4 ter all'art. 3 delle NTA di PAE var 2021

4 ter E' obbligo delle Ditte in possesso di autorizzazioni all'attività estrattiva e sistemazione ambientale rilasciate ai sensi dell'art.11-12 della L.R. n° 17/1991 smi, presentare, entro 12 mesi (dodici mesi) dall'approvazione della variante di PCA di cui al precedente comma 2, l'adeguamento dei progetti di coltivazione e sistemazione alle disposizioni di PAEvar2021, per la relativa approvazione e attuazione convenzionata.

PROPONENTE: Comune di Casalgrande

RISCONTRO ALL'OSSERVAZIONE: **Accolta**

MOTIVAZIONE: L'Amministrazione Comunale condivide la proposta dell'Ufficio tecnico, consentendo così tempi certi e celeri per l'adeguamento di tutti i progetti estrattivi alle più recenti disposizioni di pianificazione.



## **N. ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DI PAE var 2021 MEDIANTE P.C.A. – Rif. OSSERVAZIONE 24**

Il Comune di Casalgrande, come osservazione d'ufficio, ritiene necessario specificare all'interno delle NTAv2021 come l'attuazione delle più recenti previsioni di PAE var 2021 sui siti ZeE, ZeN e ZI debba attendere l'approvazione della conseguente variante ai progetti di P.C.A (Piano di Coordinamento Attuativo) che a tal fine disporrà le dovute modalità. In merito ai siti ZR, l'attuazione dei progetti di riassetto ambientale deve invece procedersi fin da subito secondo le recenti destinazioni e disposizioni di recupero morfologico di PAE var 2021, anche nelle more dell'approvazione della variante di PCA. A tale proposito ci si riferisce anche ai cosiddetti "Siti Cedenti" n. 30a e 30b dove attuazione dei recuperi non dovrà attendere lo strumento di PCA.

Sono quindi proposte la seguente modifiche normative (in carattere viola):

- Revisione del co.1 dell'art. 6 delle NTA di PAE var 2021

### **Art. 6 co. 1**

*1 Le previsioni del presente Piano si attuano per intervento diretto mediante Piano di Coltivazione (P.d.C.) e Progetto di sistemazione di cui all'art. 13 della L. R. n° 17/199 ~~previa~~. L'attuazione delle previsioni di PAE var 2021 sui siti ZeE, ZeN e ZI è comunque subordinata alla preventiva approvazione della Variante al Piano di Coordinamento Attuativo (P.C.A.) di iniziativa privata ~~relativamente al solo comparto dei materiali ghiaiosi e sabbiosi di cui all'art. 3 co.2 e art. 6.1 della NTA.~~ L'attuazione dei progetti di riassetto ambientale di siti ZR dovrà invece procedersi fin da subito secondo le recenti destinazioni e disposizioni di recupero morfologico di PAE var 2021, anche nelle more dell'approvazione della variante di PCA.*

- Integrazione dell'art. 6.1 co. 2bis delle NTAv2021 con il seguente punto:

**Art.6.1 2bis** *E' compito del Piano di Coordinamento di Attuazione (PCA) del Polo estrattivo comunale "Polo Secchia Casalgrande SE18-19-20", da approvarsi ai sensi dell'art 3 co.2 in variante ai previgenti PCA degli ex Polo 18, 19 e 20: .. (omissis)..*

*- Definire le modalità ed ogni altro aspetto inerente l'ampliamento delle ZI n. 1 e 31 nonché il rilascio, con relativo recupero ambientale, del sito ZI n.25 (..omissis..)*

**PROPONENTE:** Comune di Casalgrande

**RISCONTRO ALL'OSSERVAZIONE:** **Accolta**

**MOTIVAZIONE:** L'Amministrazione Comunale condivide le proposte dell'Ufficio tecnico, rappresentando importanti specifiche per l'attuazione coordinata delle previsioni introdotte dal PAE var 2021 oltre che dovuto chiarimento per gli interventi di riassetto ambientale che potranno procedere fin da subito.

## **O. MODALITA' DI RICHIESTA DELLE PROROGHE ALL'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEGLI ESERCENTI – Rif. OSSERVAZIONE 25**

L'ufficio tecnico intende introdurre un aspetto procedurale inteso a precisare come le istanze di proroga da parte dell'Esercente debbano pervenire con almeno 60 giorni di anticipo rispetto la scadenza dell'autorizzazione, in modo da consentirne l'istruttoria ed il relativo rilascio in tempi compatibili.

E' quindi proposta la modifica normativa al terzo capoverso del co. 1 dell'art. 38 bis con delle NTA di PAE var 2021, come di seguito riportato

Art. 38 bis

Co. 1 ... (omissis)... La Proroga e-verrà autorizzata con Delibera di Giunta Comunale, previa presentazione di apposita domanda, **con almeno 60 giorni di anticipo rispetto la scadenza dell'autorizzazione**, debitamente motivata da parte dell'esercente la cava ... (omissis)

PROPONENTE: Comune di Casalgrande

RISCONTRO ALL'OSSERVAZIONE: **Accolta**

MOTIVAZIONE: L'Amministrazione Comunale condivide la proposta dell'Ufficio Tecnico quale aspetto procedurale necessario per consentirne l'istruttoria dell'istanza di Proroga all'autorizzazione ed il relativo rilascio in tempi compatibili.

## **P. POSSIBILITA' DI CESSIONE AL COMUNE DI CASALGRANDE DELLE AREE DI CAVA RECUPERATE – Rif. OSSERVAZIONE 26**

L'ufficio Tecnico propone di inserire fra gli argomenti oggetto di "intese e accordi" così come regolamentate dall'art. 49 delle NTAvar2021, anche l'eventuale obbligo di cessione al patrimonio comunale di aree di cava una volta recuperate e rinverdite.

La proposta nasce anche in considerazione al progetto di mobilità sostenibile che sta interessando le aree a ridosso del F. Secchia (ciclovía ER13), nonché degli altri tracciati ciclo-pedonali realizzati, ovvero che dovranno essere realizzati a carico degli esercenti nell'ambito delle sistemazioni di porzioni di cava.

E' quindi proposta la modifica normativa al co. 2 dell'art. 49 con delle NTA di PAE var 2021, come di seguito riportato

### **Art. 49 Accordi e Intese**

.. (omissis)... Co. 2 Gli accordi di cui ai co. 1 potranno altresì regolamentare gli aspetti legati all'eventuale prolungarsi ingiustificato dei cantieri estrattivi rispetto la durata dell'autorizzazione, ***oltre ad eventuali obblighi di cessione, su richiesta del Comune, di siti di cava recuperati, definendo criteri e modalità secondo principi di trasparenza e proporzionalità***. .. (omissis)...

PROPONENTE: Comune di Casalgrande

RISCONTRO ALL'OSSERVAZIONE: **Accolta**

### MOTIVAZIONE:

L'Amministrazione Comunale condivide la proposta. Per una piena e pubblica fruizione degli ambienti naturalistici valorizzati a seguito dei progetti di recupero autorizzati, anche in vista ulteriori prospettive ricreative, è quindi indispensabile poter disporre della piena disponibilità delle superfici utili necessarie.

# OSSERVAZIONI PERVENUTE

## **1. Calcestruzzi Corradi S.p.a.**

Documento acquisto agli atti del Comune di Casalgrande con prot. 6627 del 14/04/2022

## **2. Emiliana Conglomerati S.p.a.**

Documento acquisto agli atti del Comune di Casalgrande con prot. 6571 del 13/04/2022

## **3. Angela Cottafava – Daniela Cottafava – Loretta Cottafava**

Documento acquisto agli atti del Comune di Casalgrande con prot. 6704 del 19/04/2022

## **4. Unindustria Reggio Emilia**

Documento acquisto agli atti del Comune di Casalgrande con prot. 6372 del 13/04/2022



ESCAVAZIONE  
E LAVORAZIONE  
MATERIALI LAPIDEI

CALCESTRUZZI  
PREMESCOLATI

NORMALI E LEGGERI

CONGLOMERATI  
BITUMINOSI

LAVORI STRADALI  
CONSEGNA CON  
AUTOMEZZI PROPRI

**TR A S M E S S A A M E Z Z O P E C**

**CALCESTRUZZI CORRADINI SPA**

Via XXV Aprile, 70  
42013 Salvaterra di Casalgrande (RE)  
telefono 0522/62.03.45  
telefax 0522/62.09.00  
cas.post. n.18 - 42048 Rubiera (RE)  
capitale sociale int. vers. € 10.140.000,00  
reg.imp. RE 00674130356  
R.E.A. N°:RE 149615 - MO 221623  
codice fiscale/partita iva 00674130356

Prot n. 736/CAVE/FP  
Salvaterra di Casalgrande lì, 15 Aprile 2022

**Spett.le**

**Comune di Casalgrande**

Piazza Martiri della Libertà, 1  
42013 Casalgrande (RE)

- **Al Sindaco Geom. Giuseppe Daviddi**

- **Al Responsabile Settore Pianificazione Territoriale**

**Arch. Giuliano Barbieri**

- **al RUP Geol. Andrea Chierici**

e p.c. All' Assessore Ambiente Dott. Daniele Benassi  
[casalgrande@cert.provincia.re.it](mailto:casalgrande@cert.provincia.re.it)

e p.c. Regione Emilia Romagna  
Servizio Valutazione Impatto e Promozione  
Sostenibilità Ambientale  
[vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)

e p.c. Provincia di Reggio Emilia  
Servizio Pianificazione Territoriale  
[provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it](mailto:provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it)

**Oggetto:** Variante al Piano delle Attività Estrattive P.A.E. in variante al P.I.A.E. della Provincia di Reggio Emilia e agli Strumenti Urbanistici Comunali – **osservazioni.**

La società **CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A.** (p.i. 00674130356), con sede legale Casalgrande (RE) Via XXV Aprile n. 70, in persona del legale rappresentante Frascari Patrizia, quale impresa esercente attività estrattiva nel Comune di Casalgrande su terreni di proprietà e/o in disponibilità, proprietaria di due insediamenti produttivi in Comune di Casalgrande, autorizzati sin dagli anni sessanta, firmataria degli accordi di PCA relativi ai Poli nn. 18, 19 e 20 di PIAE (approvati con deliberazione C.C. di Casalgrande n. 16/2014),

vista

l'adozione della variante al vigente piano comunale delle attività estrattive P.A.E. del Comune di Casalgrande, in variante al piano infraregionale delle attività estrattive P.I.A.E. della Provincia di Reggio Emilia e conseguente variante di adeguamento al vigente piano strutturale comunale PSC e regolamento urbanistico edilizio RUE del Comune di Casalgrande, avvenuta con delibera C.C. n. 93 del 29/12/2021 (pubblicazione BURERT n. 40 del 16/2/2022), presenta le seguenti

**OSSERVAZIONI**

di carattere generale, programmatico e di carattere tecnico su diversi aspetti delle NTA della variante PAE 2021:

**1. Oggetto dell'osservazione**

**DISPOSIZIONI DI RECUPERO MORFOLOGICO E VEGETAZIONALE**

Modalità di sistemazione ai sensi dell'art. 31 NTA PAE var 2021 - *Criteri generali*

**Osservazioni alla variante PAE 2021 adottata**

Con la variante 2021 al PAE, il Comune di Casalgrande impone il recupero di tutti i siti di cava del Polo estrattivo a quote non inferiori a -2,00 m da p.c., compresi quelli destinati a ripristino di tipo naturalistico, prima ammessi a piano ribassato compreso fra -5,00 ÷ -7,00 m da p.c.

**La suddetta variante si differenzia in modo sostanziale dagli indirizzi generali di ripristino di cui alle NTA tipo, che costituiscono parte integrante del PIAE della Provincia di Reggio Emilia (ex art. 13 NTA PIAE elab. P2) e che, in tema di quote di ricolma di ambiti da destinarsi ad usi differenti rispetto al recupero agricolo, tollerano morfologie di piano ribassato fino a -7 m da p.c. dove non sia prevedibile un rapido ripristino a causa della scarsa reperibilità di materiali idonei (art. 31 NTA tipo).**

Posto che tra gli obiettivi di PIAE vi è anche quello che sia garantita una certa rapidità nelle sistemazioni dei vuoti estrattivi, nonché che sia garantita una certa uniformità di disciplina sul territorio provinciale, *“al fine di creare condizioni di omogenea tutela nonché di pari opportunità fra gli operatori economici del settore”*, non può non riconoscersi come la previsione di recupero a quote non inferiori a -2,00 m p.c. generalizzata sull'intero comparto estrattivo indipendentemente dalle destinazioni d'uso e dalle funzioni assegnate al singolo sito – prevista per il solo territorio del Comune di Casalgrande e richiedente tempi di sistemazione oggettivamente più lunghi –, risulti adottata in contrasto con i principi informativi di PIAE, in violazione di quanto disposto dall'art. 13.1 NTA PIAE ed in difformità, per tale aspetto, dai presupposti normativi legittimanti la tipologia di variante adottata.

La scelta ingiustificata del Comune di Casalgrande di estendere la suddetta sistemazione a tutti i siti di cava, pur risultando compatibile con le esigenze di connessione con il paesaggio circostante che devono guidare gli interventi di recupero, omette di considerare gli altri necessari aspetti, non solo di carattere ambientale-paesaggistico (tra i quali devono ricomprendersi anche gli aggiornamenti del quadro delle fasce fluviali delle aste del fiume Secchia e del torrente Tresinaro, recentemente adottati), che devono presiedere alle scelte delle tipologie di recupero.

Scelte che, come previsto dalla disciplina di riferimento, devono necessariamente tenere in debita considerazione gli interessi di tutti gli attori coinvolti, ovvero gli interessi della collettività, degli imprenditori e della stessa amministrazione comunale, che, tra gli obiettivi della variante, espressamente indica *“il miglioramento del sistema ambientale”*, nonché una *“ottimizzazione dei tempi e delle modalità per la realizzazione delle opere di sistemazione ambientale delle aree di cava”* (cfr. Del. C.C. n. 93 del 29/12/2021).

Il medesimo obiettivo è stato altresì ricordato dalla Regione Emilia Romagna tramite il *“Contributo regionale al documento preliminare del piano attività estrattive PAE del Comune di Casalgrande RE, con valore di variante specifica al piano infraregionale delle attività estrattive (PIAE)”* di cui alla DGR. 2154 del 20/12/2021, in cui si sottolinea la necessità di addivenire a sistemazioni finali con tempi di realizzazione *“ragionevolmente brevi”*. Le tempistiche di ripristino, inoltre, risultano fra gli elementi che la stessa Regione indica per integrare la valutazione della sostenibilità delle scelte di pianificazione.

Fermo restando, oltretutto, che la scelta di ripristinare a quote prossime al piano di campagna non risulta essere l'unica paesaggisticamente più opportuna e conveniente, secondo quanto riconosciuto dalla Regione nell'ambito del *Manuale teorico pratico avente ad oggetto il recupero e la riqualificazione ambientale delle cave in Emilia Romagna*: da un lato, infatti, la relazione con il paesaggio circostante può essere ottenuta, non solo attraverso un *“raccordo”*, ma anche attraverso una *“contrapposizione”*, consentendo così un arricchimento del paesaggio circostante con la previsione di elementi morfologici ed ambiti ecologici totalmente diversi; dall'altro, poi, la corretta pianificazione degli obiettivi di ripristino e degli strumenti per il loro perseguimento non può prescindere dalla considerazione dei tempi di ripristino, dovendosi escludere scelte troppo impegnative e comunque riducendo al massimo i tempi di realizzazione dei ripristini (cfr. *Manuale*, cap. 4.9.2).

#### **Richiesta di Modifica allo strumento di PAE var 2021 adottato**

a) Si propone di reintrodurre nel PAE var 2021 gli indirizzi generali di PIAE, ammettendo piani campagna di recupero compresi fra -5 m e -7 m p.c per quei siti destinati a recupero Naturalistico. La proposta consente il reintegro di condizioni maggiormente in linea con il presupposto di tempistiche di realizzazione delle sistemazioni finali *“ragionevolmente brevi”* espresso da RER nel contributo di cui alla DGR 2154 del 20/12/2021.

Si richiede pertanto di ripristinare all'interno delle NTA di PAE var 2021 l'apparato normativo stralciato, ristabilendo le specifiche morfologiche proprie del ritombamento a piano campagna ribassato fra -5,00 ÷ -7,00 m da p.c., compresa l'esplicitazione della geometria delle scarpate di raccordo.

Nello specifico si propone la modifica ai seguenti articoli delle NTA di PAE var 2021 come da elaborato specifico allegato 1:

- Art. 23 co.9 - osservazione: reintroduzione delle precedenti specifiche di ritombamento per sistemazioni a piano ribassato compreso fra -5,00 ÷ -7,00 m p.c., confermando la pendenza mai superiore a 15° come già introdotto dallo strumento di PAE var 2021 adottato.
- Art. 31 co.3, lett. d) e lett. e) – osservazione: reintroduzione degli indirizzi generali della morfologia di recupero di PIAE, con l’aggiunta delle specifiche morfologiche delle scarpate di raccordo, confermate con pendenza mai superiore a 15° come già introdotto dallo strumento di PAE var 2021 adottato.
- Art. 35 co.1 – osservazione: Considerate le osservazioni emerse in riferimento a destinazioni e quote di ripristino, si propone di impostare l’art. 35 secondo un profilo maggiormente generale demandando, ai sensi dell’art. 31 delle stesse NTA, le informazioni sito specifiche (quote e destinazione di recupero) alle schede di progetto di ciascun sito.

Si propone altresì la modifica delle schede di progetto - sezione “Dati Progettuali” – “Destinazione finale e quota di ripristino morfologica”, nonché ogni altro riferimento diversamente contenuto negli elaborati del PAE var 2021, al fine di recepire le seguenti specifiche:

- Siti id. 6a, 6b, 7a → Naturalistico -5,00 ÷ -7,00 m p.c.
- Siti 16a → Naturalistico -5,00 ÷ -7,00 m p.c.
- Sito 30a → Naturalistico -5,00 ÷ -7,00 m p.c.

**b)** Si propone inoltre di modificare le definizioni delle tipologie di recupero di cui all’art. 31 co.2bis in modo da renderle maggiormente rispondenti alle “Linee Guida per la qualità dei ripristini conseguenti alle attività estrattive”. A tale proposito il recupero naturalistico, così come altresì rappresentato nelle cartografie di PAE, è inteso come “realizzazione di boschi planiziali sia mesofili che meso-igrofilo, con arbusteti e macchie boschive, prati-radure”. Si propongono le seguenti modifiche, come da elaborato allegato 1:

*Art. 31, co 2bis – Sono definite le seguenti tipologie di recupero:*

*Recupero Naturalistico = recupero a carattere forestale con piantumazioni arboree arbustive intervallate da radure (con le caratteristiche come definite nel successivo art. 36)*

*Recupero Agrobionaturalistico = recupero prevalentemente a destinazione agricola affiancato a superfici dai caratteri di recupero naturalistico (con caratteristiche come definite nel successivo art. 36)*

### **Motivazioni e considerazioni a supporto delle richieste di Modifica allo strumento di PAE var 2021 adottato**

A sostegno delle osservazioni formulate al PAE var 2021 adottato, nonché alle richieste di modifica proposte, si portano all’attenzione dell’Amministrazione i seguenti aspetti:

- Incremento delle tempistiche di recupero

Come noto, i tempi per il completamento della sistemazione della cava dipendono fortemente dallo spessore di ricolma richiesto e dalla capacità del mercato locale di rendere disponibili gli importanti quantitativi di terre e rocce da scavo richiesti dalle disposizioni di PAE.

A tale proposito si sottolinea la peculiarità della realtà di Casalgrande, e più in generale del territorio del locale distretto ceramico, di non riuscire ad immettere sul mercato sufficienti quantitativi di cosiddette “terre e rocce da scavo” in regime di DPR 120/2017, qualitativamente idonee al riutilizzo per ripristini ambientali di cava; pur ricorrendo anche all’utilizzo dei limi palabili di ripascimento dei bacini di decantazione a servizio dei frantoi, gli importanti interventi di sistemazione morfologica richiesti già dalla pianificazione vigente risultano, allo stato attuale, difficilmente fattibili nei tempi di validità delle singole autorizzazioni estrattive.

Il passaggio dalle quote previgenti di -7 m da p.c. alle maggiori altezze di ricolma di -2 da p.c. implicherebbe un incremento di circa il 35% dei volumi di materiali terrosi da ingressare, con conseguente inevitabile ripercussione significativa sul cronoprogramma di recupero delle aree del polo.

I materiali terrosi da utilizzarsi a ricolma dei vuoti di cava ad oggi risultano sostanzialmente da conferimenti in regime di terre e rocce di scavo DPR 120/2017, nel rispetto degli standard qualitativi di cui alla colonna A della Tab. 1 dell’allegato 5 al Titolo V della parte IV del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

A tale proposito, è altresì importante sottolineare come la disciplina che regola le tipologie di materiali idonei al recupero delle cave negli anni abbia subito notevoli evoluzioni, sempre a carattere maggiormente restrittivo. Pertanto, risulta fondato il rischio che l'insorgenza di nuovi ulteriori vincoli, sia qualitativi sia analitici, possa aggravare ulteriormente la difficoltà nel reperimento dei materiali terrosi idonei e, conseguentemente, i tempi di recupero delle cave, in contrasto con gli obiettivi sottesi all'adozione della variante PAE 2021.

- Considerazioni ambientali-paesaggistiche

Un maggior spessore di ricolma, anche ove il PIAE ammette il piano ribassato fino a -7 m da p.c., non trova supporto in esigenze di tutela ambientale: per il ripristino delle originarie condizioni di protezione dell'acquifero sottostante sarebbe infatti sufficiente posare sul fondo di cava uno spessore di ricoprimento pari a quello del cappellaccio superficiale rimosso all'atto dello scavo (spessore di cappellaccio medio nel polo di ca. 1 m).

Ogni ulteriore altezza di ritombamento comporta una variazione ai regimi idrologici, riducendo la capacità di infiltrazione e di percolazione delle acque in profondità e quindi la capacità di ricarica della falda.

La necessità di dover ricorrere a maggiori conferimenti di materiale terroso provenienti da cantieri esterni costituisce inoltre fattore di incremento dell'incidenza del traffico pesante indotto.

Volendo inoltre soffermarsi sugli aspetti paesaggistici, è comunque importante sottolineare che, considerata anche la dimensione dei siti di cava interessati, la percezione di una morfologia di piano ribassato variabile da -5,00 ÷ -7,00 m da p.c. – caratterizzata da scarpate di raccordo sagomate secondo la cosiddetta “corda molla” – in realtà costituisca un aspetto residuo dell'attività estrattiva pregressa del tutto marginale.

Grazie anche al recupero naturalistico, poi, la piantumazione forestale del fondo e delle scarpate di ripristino costituisce un ulteriore elemento valido di mitigazione della geometria di piano ribassato. Tali considerazioni sono testimoniate dagli eccellenti contesti naturali ed agricoli ricreati a piano ribassato (quote di fondo cava di ca. -10 m da p.c., addirittura inferiori ai limiti di Casalgrande) all'interno di ex cave di Poli estrattivi in destra del Fiume Secchia.

- Considerazioni in merito alle recenti disposizioni di PAI

La recente variante alla delimitazione delle fasce di esondazione di PAI adottata con DS n. 316 del 3 agosto 2021 inserisce una buona parte del comparto estrattivo all'interno della cosiddetta Fascia B di progetto, attribuendo ai vuoti di cava una potenziale funzione nella prevenzione del rischio idraulico.

Fatto salvo quei siti di cava che alla data di adozione della variante del PAI si presentavano già definitivamente ripristinati o comunque caratterizzati da quote e/o tipologie di ricolma non più compatibili alla funzione, deve rilevarsi che all'interno del comparto estrattivo esistono aree estrattive in corso di esercizio, di prossima attivazione o comunque ad oggi morfologicamente a piano ribassato potenzialmente idonee a soddisfare le esigenze di pianificazione del PAI sovraordinato.

L'innalzamento del piano di ripristino disposto con PAE var 2021 è di fatto aspetto contraddittorio rispetto agli obiettivi sottesi dalla variante alle fasce di PAI.

\*

Siffatti elementi, ove adeguatamente considerati, mettono in evidenza le criticità dell'impostazione assunta dal Comune di Casalgrande in sede di variante ed oggetto della presente osservazione.

Risulta infatti ragionevole ritenere che la variante adottata, introducendo difformità sostanziali rispetto agli indirizzi generali di PIAE, sia non conforme alla procedura di variante posta in essere, oltre che irragionevole ed incoerente rispetto agli obiettivi ed alle finalità generali che devono presiedere all'attività di pianificazione.

Per le ragioni anzidette, risulta altresì inevitabile sollevare dubbi in ordine all'oggettiva fattibilità, nonché motivate perplessità, rispetto alla ingiustificata scelta del Comune di Casalgrande di voler estendere la sistemazione a maggiori altezze di ricolma a tutto il polo, applicandola anche a quei siti proposti a destinazione naturalistica dove invece sarebbe ammesso il piano ribassato.

Fatto salvo, infatti, quei siti di cava dove la ricolma a piano campagna potrebbe essere conseguita tramite il pompaggio e la decantazione dei limi di lavaggio delle ghiaie lavorate al frantoio, impone maggiori sforzi



di sistemazione ed un aumento delle tempistiche di ripristino, ove non necessario anche in ragione di una destinazione di recupero diversa da quella agricola, risulta lontana dalle finalità generali di perseguimento dello sviluppo ambientalmente sostenibile che devono guidare, come noto, l'attività di pianificazione. Finalità di perseguimento dello sviluppo sostenibile che, peraltro, sono state inserite tra gli indirizzi generali di governo del territorio e nelle linee programmatiche di mandato del Sindaco del Comune di Casalgrande (cfr. Del. C.C. n. 93/2021).

## **2. Oggetto dell'osservazione**

### **DISPOSIZIONI DI RECUPERO MORFOLOGICO E VEGETAZIONALE**

Mantenimento delle previsioni e disposizioni di recupero morfologico previgenti per i siti già autorizzati ai sensi del PAE 2011

### **Osservazioni alla variante PAE 2021 adottata**

All'interno del comparto estrattivo sussistono siti regolarmente autorizzati ed in corso di esercizio ai sensi del PAE 2011, per i quali le disposizioni di recupero sancite dalla pianificazione vigente e conseguentemente il progetto di riassetto morfologico approvato prevedono quote di ricolma a piano ribassato -5,00 ÷ -7,00 m p.c.

In questi contesti consolidati (per cui i soggetti cavaatori hanno già corrisposto gli oneri compensativi, cfr. del. C.C. n. 16/2014 di approvazione dei PCA di iniziativa privata), l'eventuale introduzione del drastico e sostanziale mutamento degli obiettivi di sistemazione morfologica, di cui all'osservazione n. 1, verso forme di recupero decisamente più impegnative, sotto il profilo tecnico-operativo, quello economico e temporale – allungandosi notevolmente, come detto, le tempistiche realizzative –, risulterebbe contrario ai principi generali dell'ordinamento posti a presidio del legittimo affidamento e delle posizioni soggettive dei soggetti interessati.

### **Richiesta di Modifica allo strumento di PAE var 2021 adottato**

Fatto salvo l'osservazione n. 1, qualora la stessa non venisse pienamente accettata, confermandosi quindi l'intenzione dell'Amministrazione di innalzare il piano di ripristino morfologico fino a quote non inferiori a -2 m da p.c. anche in presenza di una destinazione a recupero Naturalistico, si richiede di:

- a) *Escludere esplicitamente dall'obbligo di innalzamento dello spessore di ricolma i siti di cava che alla data di adozione della variante 2021 di PAE si presentano già autorizzati ai sensi del PAE2011, con convenzione estrattiva in corso di validità.*

Si fa principalmente riferimento al sito di Cava Valentini (id. 16a) del settore estrattivo SE019 che si presenta pienamente attivato ed autorizzato per l'intera volumetria utile assegnata.

Si propone quindi la modifica delle schede di progetto - sezione "Dati Progettuali" – "Destinazione finale e quota di ripristino morfologica", nonché ogni altro riferimento diversamente contenuto negli elaborati del PAEvar2021, tra cui l'art. 35 comma 1 delle NTA con eliminazione, nel settore SE019, della descrizione "a quote del piano campagna fra 0,00 m e -2,00 m p.c.", al fine di confermare le seguenti specifiche:

- *Siti 16a → Naturalistico -5,00 ÷ -7,00 m p.c.*

### **Motivazioni e considerazioni a supporto delle richieste di Modifica allo strumento di PAE var 2021 adottato**

L'eventuale introduzione della modifica morfologica oggetto dell'osservazione n. 1 anche alle attività estrattive già autorizzate rappresenterebbe un fattore di perturbazione non di poco conto, sia sotto il profilo operativo (in termini di cronoprogramma), sia sotto il profilo economico (in termini di *business-plan* e di analisi di bilancio che, a suo tempo, hanno sotteso l'avvio della specifica realtà di cava), che rischierebbe di mettere in crisi l'ordinato sviluppo delle attività estrattive, con conseguente pregiudizio degli indirizzi e dei criteri di massima previsti dalla stessa attività di pianificazione, volti a rendere compatibili le esigenze economiche con quelle di fabbisogno di inerti e di tutela ambientale.

Oltre ad un'importante revisione dei piani aziendali, una variazione così sostanziale nella morfologia

di sistemazione, e conseguentemente degli aspetti di impatto ambientale correlati, imporrebbe sicuramente a carico degli esercenti una ingiustificata ed onerosa attivazione di nuove procedure abilitative, compresa la revisione delle Valutazioni di Impatto ambientale che hanno preceduto il rilascio delle singole autorizzazioni estrattive, oltre all'istruttoria di un nuovo progetto, sottoponendo così i soggetti cavaatori ad ulteriori ed ingiustificati oneri aggiuntivi.

### 3. Oggetto dell'osservazione

Recepimento dell'obiettivo n. III.10 dell'Atto di Accordo ad oggetto "ATTO DI ACCORDO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE PIANO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (P.A.E) COMUNALE, IN VARIANTE AL VIGENTE PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (P.IA.E) DI REGGIO EMILIA E AGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI" approvato dalla Giunta Comunale con DGC n. 47 del 08/04/2021

#### Osservazioni alla variante PAE 2021 adottata

Con Accordo stipulato fra l'Amministrazione Comunale di Casalgrande e gli esercenti l'Attiva estrattiva Emiliana Conglomerati S.p.a. e Calcestruzzi Corradini S.p.a., approvato dalla Giunta Comunale con delibera n.47 dell'08/04/2021, le parti dividevano reciproci obiettivi, impegnandosi ad agire in buona fede, con correttezza, diligenza e spirito di collaborazione in funzione del loro perseguimento.

Tra i suddetti obiettivi si richiama quanto previsto al punto III.10, finalizzato a perseguire un rapido ripristino dei vuoti di cava e volto ad implementare e migliorare le disposizioni PAE vigenti in merito (art. 31 co.3 pt.4 delle NTA di PAE2011), approvate in recepimento degli indirizzi generali di PIAE (art. 31 NTA tipo del PIAE – elaborato P2).

Tra gli obiettivi della variante, infatti, vi è quello di *"portare fin da subito al ripristino ambientale di zone di cava esistenti in fregio al Fiume Secchia, inattive da anni, riconfermate all'interno della pianificazione estrattiva"*, oltre a *"ridurre le tempistiche di sistemazione delle cave in attività"* (cfr. Del. C.C. n. 93/2021, di adozione della variante).

In base a quanto previsto dal punto III.10 dell'Atto di accordo:

*"nel perseguimento dell'obiettivo della ottimizzazione dei tempi di realizzazione e conclusione degli interventi di sistemazione ambientale, prodromo necessario al ripristino dell'utilizzo agricolo delle aree interessate, in conformità a quanto si è prefigurato per i contenuti della variante al PAE nel corso dell'incontro tenutosi in data 17 giugno 2020, Calcestruzzi Corradini ha proposto, per due ambiti di cava (la "Cava Stalloni", per la quale è previsto un approfondimento della quota di escavazione nonché un ampliamento dell'area di cava, e la "Cava La Noce"), l'introduzione della possibilità di effettuare il ripristino con modalità tra loro alternative: (i) in via prioritaria un ripristino di tipo "naturalistico" attestato a quote variabili da -7 m (meno sette metri) a -5 m (meno cinque metri) rispetto al piano di campagna, così modificando la attualmente prevista destinazione agro-bio-naturalistica; (ii) nel caso in cui le esigenze impiantistiche e la continuità produttiva del cantiere "Salvaterra" determinassero la necessità di destinare la "Cava Stalloni" a sito destinato a ricevere le "torbide" derivanti dal lavaggio della ghiaia, sarà possibile optare per un ripristino del sito a piano di campagna tramite la decantazione dei limi e la successiva sistemazione agro-bio-naturalistica; .. (omissis)".*

L'Amministrazione comunale, pur avendo condiviso il suddetto obiettivo ed accettato integralmente il contenuto dell'accordo, ha disatteso l'impegno assunto.

L'obiettivo di cui al punto III.10, infatti, non è stato inserito negli elaborati di adozione che costituiscono variante al piano, senza l'indicazione di alcuna ragione a supporto, pur trattandosi di un obiettivo coerente con le finalità di adozione della variante (cfr. Del. C.C. n. 93/2021).

L'omissione dell'obiettivo sopra indicato, oltre ad essere in contrasto con le norme che presiedono l'adempimento delle obbligazioni ed il rispetto dei principi di buona fede, risulta oltretutto particolarmente lesivo per la società scrivente ove letto in combinazione con la nuova disciplina dei recuperi, oggetto dell'osservazione n. 1.

Il PAE 2011 vigente ed il conseguente PCA 2014 prevedono per i siti di Cava Stalloni e Stalloni ampliamento (id. 6a, 7a) nonché in Cava La Noce (sito id. 30a) una destinazione di recupero Agro-Bio Naturalistica con relativa sistemazione morfologica a piano debolmente ribassato 0 ÷ -2 m p.c.

Nel pieno spirito delle logiche di indirizzo del PIAE, la proposta di cui all'obiettivo III.10 era quella di far valere anche sui siti n.6a, 6b, 7a e 30a di PAE i presupposti per una sistemazione a piano ribassato che ne riducesse le tempistiche di realizzazione. A fronte di un maggior sforzo per la realizzazione delle piantumazioni forestali nonché dei più gravosi impegni economici legati al mantenimento ed alle cure colturali necessarie, la proposta della Ditta era quella di destinare i citati siti a funzione Naturalistica, con sistemazione morfologica con quota di ritombamento a -5 m p.c.

Il PAE var 2021 acquisisce la proposta del mutamento della destinazione d'uso a Naturalistico (destinazione che come ricordato all'Osservazione n. 1 tollererebbe una sistemazione morfologica di piano ribassato compresa fra -5 e -7 m p.c.), confermando però la morfologia di PAE 2011 con recupero a quote ricomprese fra 0 ÷ -2 m p.c.

Risultano così snaturati e vanificati tutti i presupposti e gli obiettivi condivisi con la sottoscrizione dell'accordo, ponendo altresì a carico dei soggetti cavatori ulteriori ed ingiustificati oneri aggiuntivi, non pienamente quantificati, per la realizzazione e la successiva manutenzione vegetazionale delle piantumazioni forestali, pur avendo i medesimi, lo si ricorda, già ampiamente adempiuto all'obbligazione, assunta nei confronti del Comune, di corresponsione degli oneri compensativi inerenti tutti i volumi pianificati da PIAE e dal PAE, compresi gli approfondimenti (volumi in buona parte ancora da scavare e facenti capo ai tre citati poli, cfr. del C.C. n. 16/2014 di approvazione dei PCA di iniziativa privata).

#### **Richiesta di Modifica allo strumento di PAE var 2021 adottato**

1. Recepimento dell'obiettivo III.10 dell'accordo approvato con delibera di giunta n. 47 del 08/04/2021, portando il recupero morfologico dei siti di Cava Stalloni (sito id. 6a, 6b, 7a) e di Cava La Noce (sito id. 30a) a quote ribassate -5,00 ÷ -7 m p.c. a fronte di un maggior sforzo in termine di piantumazione forestale finalizzata a ricreare una destinazione a Naturalistico.

Si propone conseguentemente la modifica delle schede di progetto - sezione "Dati Progettuali" – "Destinazione finale e quota di ripristino morfologica", nonché ogni altro riferimento diversamente contenuto negli elaborati del PAEvar2021, al fine di recepire le seguenti specifiche:

- Siti id. 6a, 6b, 7a → Naturalistico -5,00 ÷ -7,00 m p.c.
- Sito 30a → Naturalistico -5,00 ÷ -7,00 m p.c.

2. A completo adempimento dell'obiettivo III.10 dell'accordo approvato con delibera di giunta n. 47 del 08/04/2021, si richiede altresì l'introduzione della seguente disposizione specifica nelle schede di Progetto dei siti 6a e 7a:

*"qualora esigenze impiantistiche e la continuità produttiva del cantiere "Salvaterra" determinassero la necessità di destinare il sito di "Cava Stalloni" a ricevere le "torbide" derivanti dal lavaggio della ghiaia, sarà possibile optare per un ripristino del sito a quote prossime al piano di campagna (0,00 m ÷ -2,00 m p.c.) tramite la decantazione dei limi, quindi con la successiva sistemazione agro-bio-naturalistica"*

#### **In subordine**

Qualora la volontà dell'Amministrazione rimanesse quella di non condividere gli obiettivi esplicitati al punto n. III.10 del documento di Accordo approvato dalla Giunta Comunale con DGC n. 47 del 08/04/2021, si richiede di:

a) *Eliminare dal documento di variante le modifiche proposte agli indirizzi di recupero dei siti 6a, 7a e 30a, stralciando di fatto la previsione di copertura naturalistica di PAE var 2021 e ristabilendo la destinazione Agro-Bio Naturalistica originaria, quale mera riconferma degli aspetti di pianificazione previgenti di PAE 2011/PCA2014.*

Si propone inoltre la modifica delle schede di progetto - sezione "Dati Progettuali" – "Destinazione finale e quota di ripristino morfologica", nonché ogni altro riferimento diversamente contenuto negli elaborati del PAEvar2021, al fine di confermare le seguenti specifiche:

- Siti id. 6a e 7a → Agro-Bio Naturalistico 0,00 ÷ -2,00 m p.c.
- Siti 30a → Agro-Bio Naturalistico 0,00 ÷ -2,00 m p.c.

<p><b>Motivazioni e considerazioni a supporto delle richieste di Modifica allo strumento di PAE var 2021 adottato</b></p> <p>L'inserimento dell'obiettivo condiviso di cui al punto III.10 dell'accordo renderebbe effettivamente realizzabile quanto dichiarato tra le stesse finalità della variante indicate dalla delibera di adozione, nonché quanto auspicato dalla Regione nell'ambito del proprio contributo espresso nella DGR 2154 del 20/12/2021, circa il celere recupero dei siti estrattivi.</p> <p>E' opportuno rimarcare come il PAE var 2021 sancisca il passaggio da ZeE a ZR di Cava La Noce, imponendo pertanto obblighi di ripristino. In relazione alla sussistenza di quantitativi residui di pianificazione, le citate cave assumeranno la natura di siti "cedenti" delle volumetrie estrattive, che potranno essere portate a ripristino in tempi rapidi, come auspicato dalla Regione nel proprio contributo.</p> <p>In considerazione dell'attuale morfologia dei vuoti e del grado di recupero già realizzato, la proposta consentirebbe di addivenire ad un rapido collaudo dei siti 6b (Porzione di Cava Stalloni interna all'area di tutela del campo pozzi) e 30a (Cava La Noce).</p> <p>Allo stato attuale tali aree presentano uno spessore di ricolma già mediamente prossimo alle quote di -5 m da p.c. originario.</p> <p>Fatto salvo gli ultimi adempimenti di rimodellamento delle scarpate e di preparazione del suolo di coltura, la Ditta Calcestruzzi Corradini S.p.a. sarebbe pronta ad intraprendere le piantumazioni arboree ed arbustive già nella prima stagione autunnale utile, con recupero in tempi rapidi dei siti di cava.</p> <p>Diversamente opinando, oltre ad essere violati i principi di affidamento e buona fede posti alla base dell'atto di accordo, risulterebbero altresì e più gravemente svilite le finalità, sottese all'adozione della variante, di riduzione delle tempistiche di ripristino.</p> <p>Si sottolinea altresì come il Progetto Unitario di recupero del comparto estrattivo di Casalgrande pianificati a destinazione Agricola sia il SE018N che il SE020 all'interno dei quali sono ubicati i siti citati. In assenza di un mutamento delle quote di ritombamento, non sussistono quindi particolari esigenze di recupero sovraordinate tali da necessitare una completa piantumazione forestale, con conseguente variante alle destinazioni finali dei siti 6a, 7a e 30a, che invece dovrebbero rimanere a servizio del comparto agricolo rurale.</p> <p>In presenza di disposizioni di recupero morfologico prossimo al piano campagna originario, infatti, l'ambito agricolo costituisce la destinazione maggiormente vicina all'obiettivo di pieno e completo ripristino dell'uso del suolo e dello stato originale dei luoghi.</p>
---

<p><b>4. Oggetto dell'osservazione</b></p> <p><b>DISPOSIZIONI RELATIVE AI LAVORI DI SISTEMAZIONE</b></p> <p>Modifica all'impostazione della disciplina delle proroghe:</p> <p>Art. 38 – Termine dei lavori di sistemazione</p> <p>Art. 38bis – Norme per la concessione delle proroghe all'attività estrattiva e di recupero ambientale</p> <p>Art. 49 – Oneri di Mitigazione Ambientale</p>
<p><b>Osservazioni alla variante PAE 2021 adottata</b></p> <p>La proroga del termine della durata dell'autorizzazione alle attività estrattive è ipotesi legislativamente prevista dalla L.R. n. 17/1991 che non può dunque essere considerata "condizione eccezionale", come erroneamente si prevede nell'adottato art. 38bis NTA var PAE 2021, soprattutto laddove si consideri il contesto delle attività estrattive del Comune di Casalgrande (già indicate nell'Osservazione n. 1).</p> <p>La variante di PAE adottata introduce un meccanismo di concessione di proroga alle attività estrattive e di recupero ambientale privo di adeguata e specifica copertura normativa, oltre che contrario ai principi generali dell'ordinamento.</p> <p>Attraverso una disposizione generica, contraria ai principi del corretto agire amministrativo, si prevede che la concessione di una seconda proroga all'attività estrattiva sia subordinata alla proposta di</p>

realizzazione di opere compensative di interesse pubblico la cui valutazione è rimessa di volta in volta alla discrezionalità dell'Amministrazione comunale.

La previsione dell'onerosità di una eventuale seconda proroga risulta priva della necessaria predeterminazione dei termini e delle modalità della "contropartita" che ciascun privato dovrà assicurare all'Amministrazione in cambio della proroga all'attività, in violazione dell'intrinseca ed imprescindibile esigenza di garantire la *par condicio* tra i cavaatori.

La disposizione, inoltre, non indica le modalità di richiesta e le tempistiche di rilascio delle proroghe, omettendo dunque aspetti che risultano invece imprescindibili al fine di evitare condizioni transitorie di *vacatio* autorizzativa che possano causare interruzioni nel prosieguo dell'operatività del cantiere e quindi ulteriori ritardi nell'avanzamento dei lavori di sistemazione.

**Pur riconoscendo la necessità di prevedere un meccanismo di proroga alle attività estrattive e di recupero ambientale ripetibile per più di una volta**, in considerazione delle obiettive ragioni già ampiamente specificate nell'ambito della Osservazione n.1 – per cui le attività estrattive del Comune di Casalgrande si contraddistinguono per elevati volumi di ricolma necessari e per un mercato locale difficilmente in grado di reperire e rendere disponibili i quantitativi di materiali terrosi nei tempi di validità dell'autorizzazione estrattiva –, **risulta tuttavia illegittimo trasformarlo**, come disposto nell'art. 38bis NTA var PAE 2021, **in un incondizionato, automatico ed incerto motivo di compensazione onerosa, legato peraltro esclusivamente ad un profilo temporale**, al di fuori delle legittime logiche di compensazione per l'utilizzo della risorsa.

Ciò deve considerarsi a maggior ragione rilevante laddove si consideri, per le ragioni già formulate nell'ambito dell'Osservazione n. 1, l'oggettiva ed inevitabile durata delle tempistiche di realizzazione del recupero ambientale.

Pertanto, qualora l'Amministrazione non accettasse l'Osservazione n.1, procedendo di fatto a portare il piano di ripristino morfologico di tutto il comparto estrattivo a quote non inferiori a -2 m da p.c., si propone ragionevolmente di escludere esplicitamente dal regime di compensazione onerosa le eventuali proroghe correlate ai maggiori interventi di ritombamento introdotti dallo stesso PAE var 2021, come riportato al comma 5 della revisione normativa all'art. 38bis (di cui *infra*).

A tale proposito, emergono evidenti profili di disaccordo tra l'inserimento di tale previsione con il concetto e la *ratio* stessa della variante adottata, che ha portato alla introduzione, peraltro secondo una logica condivisibile ai fini dell'ordinato svolgimento delle attività estrattive, del "Cronoprogramma di attuazione delle previsioni di PAE", previsto dall'art. 6 delle NTA di PAE var 2021, da intendersi quale "(cit. art. 6 co.1ter) riferimento per le tempistiche di esaurimento delle previsioni estrattive ed integrale sistemazione morfologica e vegetazionale ..(omissis).. a far data dall'autorizzazione estrattiva...".

Il citato cronoprogramma, che emergerà dalla condivisione delle strategie e dagli impegni con l'Amministrazione Comunale nell'ambito degli accordi di PCA, è infatti assunto come elemento di riferimento sia per il rilascio delle autorizzazioni estrattive e dei vari stralci attuativi previsti dal progetto di sistemazione (art. 6.2 co. 1bis), sia per la regolarità ovvero l'inadempienza rispetto gli impegni assunti verso le tempistiche di recupero (art. 6 co.2). In tale ambito, dunque, con riferimento alla logica delle tempistiche di cronoprogramma e comunque proporzionalmente all'entità delle opere di sistemazione residuali rispetto alla fine lavori, troverebbero logica collocazione le eventuali ragioni ambientali – peraltro non adeguatamente motivate – sottese all'introduzione dell'art. 38bis NTA var PAE 2021.

Al di fuori, poi, dei limiti previsti dall'art. 12 della L.R. n. 17/1991, risulta essere l'art. 49 delle NTA del PAE 2011, riproposto anche nelle NTA var PAE 2021: si ritiene infatti ampiamente superato il contenuto del suddetto articolo, nei suoi presupposti, che sottendono la previsione di ulteriori oneri – non previamente determinati – di mitigazione ambientale per l'attività estrattiva.

Estremamente generico e dunque non conforme alle esigenze di *par condicio* tra i cavaatori risulta inoltre essere l'ultimo paragrafo dell'art. 49, co. 4, che prevederebbe la possibilità di richiedere "ulteriori accordi", non meglio precisati, a seguito della ripermimetrazione degli impianti di lavorazione.

#### **Richiesta di Modifica allo strumento di PAE var 2021 adottato**

Si propone di eliminare la formulazione dell'art. 49 e dell'art. 38bis, meglio specificando le modalità di richiesta e le tempistiche di rilascio delle proroghe, inserendo il comma 1bis, come meglio specificato in allegato 1.

Laddove si intendesse mantenere la possibilità da parte dell'Amministrazione comunale di prevedere misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, dirette al miglioramento ambientale e alla mitigazione degli effetti negativi eventualmente riconducibili al prolungarsi in modo ingiustificato delle attività estrattive, si propone di:

- eliminare l'art. 49
- modificare l'art. 38, inserendo il co. 1bis (come specificato in allegato 1)
- modificare l'art. 38bis, come segue e come indicato nell'allegato 1:

*"1. La concessione della proroga all'attività estrattiva è ammessa in applicazione dell'art. 15, comma 2, della L.R. n. 17/91 s.m.i. Ciascuna singola proroga non potrà avere durata superiore ad 1 anno e verrà autorizzata con Delibera di Giunta Comunale, previa presentazione di apposita domanda debitamente motivata da parte dell'esercente, secondo il procedimento di cui all'art. 38, co. 1bis.*

*2. Dalla prima proroga dell'autorizzazione senza che sia stato completato il ripristino ambientale, la concessione della stessa potrà essere subordinata alla realizzazione, previamente definita nell'ambito degli accordi di cui all'art. 24 della l.r. n. 7/2004, delle misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, dirette al miglioramento ambientale ed alla mitigazione degli effetti negativi eventualmente derivanti dal prolungarsi nel tempo delle attività estrattive, in modo ingiustificato, rispetto al cronoprogramma di attuazione di cui all'art. 6, co. 1ter delle presenti NTA.*

*3. Il Comune predeterminerà in modo definito e trasparente, in via preventiva, durante l'approvazione dell'accordo ai sensi dell'art. 24 l.r. n. 7/2004 s.m.i., per l'attuazione delle previsioni del Polo di PAE che diverrà operativo all'approvazione del PCA, i presumibili costi da destinare ad opere di compensazione della collettività interessata, mediante delibera di Giunta comunale.*

*4. Per realizzare tali opere potranno essere stipulati con i titolari delle autorizzazioni specifici accordi in sede di convenzione di cui all'art. 12 L.R. n. 17/91, con possibilità di prevedere anche la realizzazione diretta delle opere pubbliche, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 50/2016.*

*5. Risultano esclusi da tale meccanismo di compensazione le ipotesi di maggiori tempistiche di conclusione dei lavori di sistemazione conseguenti all'innalzamento degli spessori di ricolma delle quote di recupero di -5,00 ÷ -7,00 m p.c. a 0,00 ÷ -2,00 m p.c., introdotto dal PAE var 2021, trattandosi di situazioni già consolidate".*

Come già specificato, l'inserimento del comma 5 si rende necessario laddove l'Amministrazione comunale decidesse di non accogliere il contenuto dell'Osservazione n. 1.

#### **Motivazioni e considerazioni a supporto delle richieste di Modifica allo strumento di PAE var 2021 adottato**

Premesso che le disposizioni della l.r. n. 17/1991 inerenti alla durata dell'autorizzazione, ed alle connesse ipotesi di proroga, necessiterebbero di un adeguamento alla luce dell'evoluzione del contesto operativo ed economico riguardante in generale il settore delle attività estrattive, si ritiene che le proposte di modifica alla variante, come sopra formulate, siano maggiormente rispettose del dettato normativo rispetto alla variante adottata e risultino altresì conformi ai principi generali dell'ordinamento, oltre che coerenti con la *ratio* stessa, sottesa alla variante di PAE 2021 adottata.

La previsione di un onere compensativo ambientale non può, per sua natura, essere prevista in modo aprioristico ed automatico a seguito della concessione di proroghe all'attività estrattiva, soprattutto laddove quest'ultima sia legata prevalentemente al completamento dei lavori di escavazione dei volumi autorizzati.

In tale ultimo caso, infatti, diversamente dalla situazione di mancato/ritardo ripristino, la presenza di volumetrie residue ancora in banco non scavate, ovvero la presenza di settori di cava ancora allo stato vergine, non può costituire elemento di maggiori ricadute ambientali dell'attività estrattiva autorizzata. La sussistenza di un vuoto estrattivo di dimensioni minori, ragionevolmente, non costituisce presupposto per una "compensazione" nell'interesse pubblico.

#### **5. Oggetto dell'osservazione**

**DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI**

Modifica normativa sulle disposizioni per il controllo della qualità dei materiali terrosi di ritombamento: Monitoraggio e Controllo - Art. 45 co.6

#### **Osservazioni alla variante PAE 2021 adottata**

In assenza di una adeguata e ragionevole motivazione tecnica, la variante adottata di PAE prevede – al di fuori delle logiche di efficienza ed efficacia che devono guidare l'azione della pubblica amministrazione – un'attività di controllo ulteriore, rispetto alle procedure già attive che devono ritenersi adeguate e conformi alla normativa di riferimento, al fine di verificare la qualità del materiale terroso di ritombamento.

Si prevede, infatti, in modo automatico, al di fuori delle logiche di semplificazione procedimentale richieste dall'ordinamento, di attuare sempre, in fase di collaudo, un esame in sito del materiale di ritombamento attraverso sondaggi meccanici a carotaggio continuo, imponendo ai soggetti cavaatori ulteriori ed ingiustificati oneri, di natura tecnica ed economica, nell'ambito di un'attività già fortemente presidiata.

E' noto, infatti, che materiali terrosi accettati in ingresso ai cantieri estrattivi per interventi di recupero ambientale dei vuoti di cava corrispondono essenzialmente alle cosiddette Terre e Rocce da Scavo di cui al DPR 120/2017. Il profilo qualitativo ammesso è esclusivamente quello della colonna A della Tab. 1 dell'allegato 5 al Titolo V della parte IV del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., come risultante dai certificati analitici che accompagnano i terreni. Le dovute verifiche all'ingresso della cava consentono quindi di confermare, fin dall'origine, la qualità dei materiali terrosi di ritombamento posti a dimora.

I restanti materiali terrosi utilizzati corrispondono principalmente agli scarti della stessa attività di cava così come classificati ai sensi del D.Lgs 117/2008. Trattasi quindi di materiali naturali provenienti dallo stesso giacimento, quali: cappellaccio, sterili, spurghi nonché gli stessi limi palabili di risulta dalla decantazione (processo naturale senza l'aggiunta flocculanti) delle acque di lavaggio dell'inerte. A tale proposito è bene precisare come anche per tali materiali sia disposta la caratterizzazione periodica al fine di verificarne la qualità. Il Programma di Monitoraggio e Controllo di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 26 del 2014 prevede infatti a carico dell'esercente il campionamento e la caratterizzazione analitica periodica dei limi di frantoio. Come noto, vengono infatti anche svolte attività di monitoraggio continuo delle acque sotterranee attraverso svariati piezometri, oltre a pozzi con funzione di barriera a protezione dei campi acquiferi idropotabili.

La previsione di sondaggi meccanici a carotaggio continuo, oltre a non essere logicamente giustificabile, se non in condizioni di effettiva indeterminazione della qualità del materiale, risulta altresì irragionevole – ove concepita come modalità ordinaria di vigilanza e controllo, come vorrebbe l'Amministrazione comunale –, laddove si consideri che la medesima potrebbe anche danneggiare la barriera di confinamento posta in essere dal cavatore, in contrasto dunque con le logiche che devono presiedere il corretto ed ordinato svolgimento delle attività estrattive.

#### **Richiesta di Modifica allo strumento di PAE var 2021 adottato**

Si propone di riformulare quanto disposto all'art. 45 co. 6 (vedi allegato 1) subordinando le eventuali ulteriori attività di controllo all'ipotesi in cui il monitoraggio delle acque sotterranee del piezometro a valle del sito estrattivo evidenzia, rispetto quello di monte, il superamento non estemporaneo dei limiti normativi.

Volendo comunque introdurre fra i controlli dell'attività estrattiva ulteriori monitoraggi a garanzia della bontà del materiale di riempimento, si propone inoltre l'introduzione di un successivo articolato (co. 6bis) al fine di inserire fra le azioni di controllo e monitoraggio anche la verifica della qualità dei materiali di ritombamento tramite l'azione di campionamento periodico e analisi delle terre progressivamente posate a dimora, ricorrendo al più al mezzo escavatore.

E' inoltre proposto il collaudo delle profondità massime di scavo raggiunte tramite il rilievo del piano di fondo cava da svolgersi in contraddittorio con il Comune su richiesta dell'esercente.

#### **Motivazioni e considerazioni a supporto delle richieste di Modifica allo strumento di PAE var 2021 adottato**

Oltre ai protocolli di controllo sopra descritti e legislativamente previsti, sembra opportuno precisare, a supporto della modifica proposta, che l'indicatore primario della sussistenza di una potenziale contaminazione nei terreni è generalmente identificato nella qualità delle acque sotterranee, fortemente presidiate grazie all'attività di monitoraggio svolta dalla presenza dei piezometri. Il superamento prolungato dei limiti di legge, in assenza di altre sorgenti esterne di potenziale inquinamento, è un segnale di allerta che presuppone l'attivazione delle specifiche procedure di caratterizzazione dei terreni proprie della disciplina in materia di bonifica ambientale. Diversamente dalle citate manifestazioni, i livelli qualitativi ambientali non destano motivo di preoccupazione.

In linea con il presupposto descritto, **deve evidenziarsi che all'interno del comparto estrattivo di Casalgrande è presente un'assortita rete di monitoraggio della qualità delle acque sotterranee, soggetta a periodici campionamenti e analisi svolti dagli Esercenti nell'ambito del Programma di Monitoraggio e Controllo approvato con delibera di Giunta Comunale n. 26 del 2014. La rete si compone di svariati piezometri, oltre a pozzi con funzione di barriera a protezione dei campi acquiferi idropotabili.**

Ogni sito estrattivo è nella fattispecie appositamente monitorato tramite specifici punti di controllo ubicati immediatamente a monte ed a valle idrologica dello stesso. Tali riferimenti costituiscono di fatto già un ottimale strumento di verifica e accertamento della compatibilità ambientale dei riempimenti.

Si propone quindi di considerare i sondaggi meccanici, quali il carotaggio continuo, come eventualità di indagine eccezionale ed integrativa qualora i monitoraggi qualitativi della falda ravvisino necessità di ulteriori approfondimenti.

Lo stesso manuale regionale "Il Controllo delle attività estrattive", edito dalla Regione Emilia Romagna nel 2014, propone il ricorso a specifiche campionature (prelievo superficiale in trincee scavate con mezzo escavatore, sondaggi profondi ecc..) esclusivamente in casi particolari, in presenza di materiali di riporto caratterizzati da forti condizioni indeterminatezza (es. mancanza di certificati analitici all'origine, aspetto visivo suscettibile di dubbi per colore, odore, tessitura).

Ad ulteriore garanzia della bontà del materiale di riempimento, il suggerimento è quello di disporre il campionamento e l'analisi periodica dei terreni progressivamente posati a sistemazione, operando in contraddittorio con il Comune, ricorrendo al più al mezzo escavatore. In questo modo sarà altresì possibile intervenire, direttamente nell'ambito del cantiere ed in maniera mirata, qualora i risultati analitici facessero emergere condizioni anomale.

Anche l'attestazione delle profondità di scavo raggiunte è possibile ricorrendo ai periodici rilievi plano altimetrici del fondo cava da svolgersi, in contraddittorio con il Comune, al progressivo avanzare dell'attività estrattiva. Una volta attestato il raggiungimento della massima profondità di scavo l'esercente potrà quindi procedere alla realizzazione della barriera di confinamento e quindi all'avanzamento del riempimento. Procedendo in questo modo si eviterebbe il rischio che la carotatrice possa compromettere l'azione protettiva esercitata dalla prescritta barriera di confinamento per accidentale perforazione.

## **6. Oggetto dell'osservazione**

### **DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI**

Modifica normativa inerente al controllo e la computazione dei mezzi in entrata e uscita dalla cava:  
Monitoraggio e Controllo - Art. 45 co.9

### **Osservazioni alla variante PAE 2021 adottata**

In assenza di una adeguata e ragionevole motivazione tecnica, la variante adottata di PAE prevede – al di fuori delle logiche di efficienza ed efficacia che devono guidare l'azione della pubblica amministrazione – un'attività di controllo ulteriore, rispetto alle attività già previste che devono ritenersi adeguate e conformi alla normativa di riferimento, al fine di presidiare il corretto ed ordinato svolgimento delle attività di cava.



Si prevede, infatti, che sia realizzato un sistema di conteggio ed identificazione dei camion – non meglio precisato e di efficacia discutibile – con possibile installazione di una pesa all’ingresso della stessa cava e contestuale trasmissione dei dati puntuali al Comune, per la misurazione dei materiali in entrata ed in uscita.

La previsione adottata risulta viziata in quanto irragionevole e non supportata da adeguata motivazione tecnica, posto che, come noto, l’unità metrica di riferimento dell’attività estrattiva, sia di pianificazione che di autorizzazione, è il metro cubo e l’unica forma di effettivo controllo dell’attività estrattiva è il rilievo piano altimetrico. In particolar modo, grazie al confronto dei rilievi eseguiti periodicamente nei siti di cava è possibile monitorare i volumi di scavo, i quantitativi di materiali terrosi posati a recupero e l’attività residua rispetto il progetto autorizzato.

Sistemi di contabilizzazione dei camion, ovvero l’installazione di sistemi di pesatura dei carichi in ingresso ed all’uscita dalle singole cave, in assenza di particolari vincoli inerenti al traffico locale, costituiscono elementi di controllo utili, al più, alla logistica aziendale ma sovrabbondanti rispetto l’obiettivo di monitoraggio dell’andamento dell’attività estrattiva.

Lo stesso manuale regionale “Il Controllo delle attività estrattive”, edito dalla Regione Emilia Romagna nel 2014, prevede il ricorso ad uno specifico *controllo sui trasporti* (basato su prospetti mensili dei viaggi svolti), esclusivamente nei casi in cui nella convenzione sia stato imposto un limite per il volume di mezzi di trasporto messo in circolo dall’attività estrattiva. L’installazione di contamezzi automatici all’ingresso dei comparti estrattivi è poi prevista in via eventuale e limitata a “casi particolarmente delicati”.

Risulta altresì viziata per irragionevolezza, la previsione della creazione di una piattaforma informatica dedicata che consenta l’invio “in tempo reale” al Comune dei quantitativi dei camion e delle pesate in ingresso e uscita dalle cave: siffatto onere, infatti, risulta eccessivo e fortemente sproporzionato rispetto all’interesse ed alla tipologia di informazioni che l’Amministrazione potrebbe trarre da questa mole di dati. Tutti i dati, infatti, compresi i monitoraggi ambientali inerenti all’attività estrattiva risultano già adeguatamente trasmessi agli Enti competenti, ivi compreso il Comune, nell’ambito della relazione annuale di ogni singola cava. Relazione annuale che costituisce documento ufficiale, previsto dalla normativa di riferimento, redatto nella forma di perizia giurata da tecnico competente, in grado di fornire già tutte le informazioni necessarie e sufficienti a valutare l’andamento dei cantieri anno per anno.

#### **Richiesta di Modifica allo strumento di PAE var 2021 adottato**

Si propone di riformulare quanto disposto all’art. 45 co.9 (vedi allegato 1), demandando alle convenzioni estrattive la possibilità, che dovrà essere specificamente ed adeguatamente motivata, di prevedere l’installazione di specifici contamezzi, oppure di sistemi di pesatura in corrispondenza dell’accesso alla singola cava. Ciò esclusivamente con riferimento a quelle realtà aziendali che non dispongono all’interno del comparto di Casalgrande dei sopra indicati e sufficienti strumenti di monitoraggio.

#### **Motivazioni e considerazioni a supporto delle richieste di Modifica allo strumento di PAE var 2021 adottato**

Oltre a quanto già rilevato rispetto all’insussistenza di ragioni tecniche idonee a motivare la previsione adottata, deve rilevarsi che con le disposizioni di art. 45 co.9 si incorre nel rischio, introducendo ulteriori indicatori di controllo poco significativi rispetto quelli già oggetto di monitoraggio, di alimentare inutili motivi di contestazione e contenzioso.

Risulta infatti difficile rapportare un dato numerico di camion in ingresso/uscita, ovvero una serie di pesate, al *quantum* volumetrico di concreto interesse autorizzativo.

Sia i materiali terrosi in ingresso, nonché la stessa ghiaia in natura estratta, presentano svariati fattori di aleatorietà (umidità, grado di impurezza, tessitura ecc..) che incidono sul peso specifico del materiale trasportato da ogni carico. E’ quindi ragionevole immaginare la difficoltà nel dedurre informazioni volumetriche attendibili dai dati richiesti, soprattutto laddove si consideri il contesto

giacimentologico del bacino di Casalgrande, dove l'impurezza interclusa alla ghiaia, quindi conseguentemente il suo peso volumetrico, presenta una spiccata variabilità lungo l'altezza di scavo.

E' comunque importante ribadire che già tutti i flussi di materiale terroso in ingresso ai cantieri estrattivi di Calcestruzzi Corradini S.p.a. transitano attraverso gli accessi dei rispettivi impianti di lavorazione per le necessarie verifiche, comprese la pesatura.

Trattasi comunque di controlli inerenti alle disposizioni di DPR 120/2017 e si ribadisce, altresì, che ai fini del progetto estrattivo il rilievo plano-altimetrico rimane l'unica forma di concreto monitoraggio delle cave.

## **7. Oggetto dell'osservazione**

### **PIAE - MODIFICA SCHEDA DI PROGETTO SE018**

Eliminazione delle implicazioni del PAI sulle profondità massime di scavo del SE018N

#### **Osservazioni alla variante PAE 2021 adottata**

Alla luce delle più recenti fasce di esondabilità del PAI di cui alla variante adottata con Decreto 316 del 03/08/2021 e dei nuovi obiettivi di fascia B di progetto, si ritengono superate le disposizioni specifiche che limitano le profondità di scavo nei siti del SE018N a -15 m p.c. qualora incluse all'interno della Fascia B di progetto.

A tale proposito è inoltre ormai più che evidente che le profondità massime di -18 m p.c. non costituiscono pericolo di intercettazione della falda.

#### **Richiesta di Modifica allo strumento di PAE var 2021 adottato**

Si propone di stralciare dallo strumento di PIAE (Schede di Progetto P5), e conseguentemente di PAE (schede di progetto e NTA- art.22 co.3), ogni riferimento al vincolo che impedisce l'approfondimento a -18 m p.c. nelle aree estrattive del SE018N.

#### **Motivazioni e considerazioni a supporto delle richieste di Modifica allo strumento di PAE var 2021 adottato**

Si ritiene necessario un adeguato coordinamento con le disposizioni normative sovraordinate.

## **8. Oggetto dell'osservazione**

### **PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI**

Modifica dell'art. 3, co. 2: eventuale concessione di proroga dei termini di presentazione della variante ai progetti di PCA degli ex Poli 18,19 e 20.

#### **Osservazioni alla variante PAE 2021 adottata**

Nonostante il necessario coinvolgimento di più esercenti, la variante di PAE adottata prevede che le proprietà o le ditte in possesso di autorizzazioni all'attività estrattiva e sistemazione ambientale, presentino entro 12 mesi dall'approvazione della var 2021 di PAE la variante ai progetti di PCA degli ex poli 18, 19 e 20 approvati con DCC n. 16/2014, senza prevedere un margine di tolleranza, idoneo a garantire i vari interessi coinvolti.

#### **Richiesta di Modifica allo strumento di PAE var 2021 adottato**

Si propone di inserire un periodo di tolleranza di altri 12 mesi, nell'ipotesi in cui per oggettiva impossibilità di addivenire ad un accordo tra gli esercenti e non per loro inerzia non si riesca a presentare la variante entro i 12 mesi previsti a far data dall'approvazione del PAE var 2021.

#### **Motivazioni e considerazioni a supporto delle richieste di Modifica allo strumento di PAE var 2021 adottato**

La proposta risulterebbe maggiormente aderente al contesto di riferimento, tutelando l'amministrazione comunale ed i soggetti esercenti, affinché si possa addivenire ad una variante dei progetti di PCA effettivamente completa e condivisa da tutti i soggetti coinvolti.

**9. Precisazione** rispetto a quanto contenuto nelle Valutazioni di ordine generale e normativo contenute nella Del. G.R. n. 2154/2021, con riferimento alle “Concessioni demaniali”

Nell’ambito della suddetta delibera regionale si riporta che il procedimento finalizzato all’ottenimento delle concessioni demaniali in capo a Calcestruzzi Corradini s.p.a. non risulta terminato, con la necessità di verificare che sia stato sanato anche il pregresso.

Come già osservato e verbalizzato in sede di 2° Conferenza di pianificazione, la situazione pregressa risulta già ampiamente regolarizzata dalla società Calcestruzzi Corradini s.p.a., che, non per sua volontà, ma per inerzia degli uffici competenti, nonostante i vari incontri ed approfondimenti tecnico-documentali (si v. da ultimo gli incontri telematici del 30 marzo u.s.), risulta ancora in attesa del rilascio del provvedimento finale di concessione, pur avendo regolarmente adempiuto alle richieste istruttorie ed avendo regolarmente corrisposto tutti i canoni annuali richiesti, anche per l’anno in corso.

Con osservanza.

**p. Calcestruzzi Corradini S.p.A.**  
Frascari Patrizia  
*Firmato digitalmente*

All. d.c.s.

1) ALLEGATO 1 OSSERVAZIONI AL PAE var 2021: tavola sinottica delle NTA PAE Comune di Casalgrande, contenente la versione PAE 2011, PAE var 2021 e le proposte di modifica formulate con le seguenti osservazioni.

**Cantieri di materiali ghiaiosi,  
centrali di betonaggio,  
conglomerati bituminosi  
e misti cementati:**

**RUBIERA (RE)**  
Via per Salvaterra  
Tel. 0522.620345

**BRUGNOLA VILLALUNGA**  
di Casalgrande (RE)  
tel. 0522.841132

**CAMPOGALLIANO (MO)**  
Via Albone  
Tel. 059.526963

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PAE 2011	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PAE var 2021	OSSERVAZIONI NTA PAE var 2021 Sono indicate in blu le proposte di modifica alle NTA
<p><b>Art. 3. Campo di applicazione</b></p> <p>1 Il presente Piano entra in salvaguardia a far data dalla esecutività della Delibera di adozione del Consiglio comunale.</p> <p>2 E' obbligo delle Proprietà o delle Ditte in possesso di autorizzazioni all'attività estrattiva e sistemazione ambientale, rilasciate ai sensi dell'art.11-12 della L.R. n° 17/1991 smi e in conformità ai progetti di P.C.A approvati con D.G.C n.163 del 8/06/2004 e D.G.C n.49 del 12/04/2007, presentare entro 10 mesi (dieci mesi) dall'approvazione della presente Variante Generale al P.A.E le varianti ai progetti di P.C.A approvati, relativi ai Poli n.18-19-20, in adeguamento ai contenuti del P.A.E vigente e P.I.A.E vigente. Tale inadempienza comporterà la "sospensione immediata" dell'autorizzazione all'attività estrattiva della cava in oggetto.</p> <p>3 Le autorizzazioni emanate in data anteriore all'adozione della presente Variante Generale al P.A.E. rimangono valide fino alla scadenza dei termini previsti dalla vigente legislazione.</p> <p>4 La ditta dovrà presentare obbligatoriamente entro 10 mesi (dieci) dell'approvazione della variante generale al P.A.E. Vigente (V.G. di P.A.E. adottata con D.C.C. n.62/2008 – Adeguamento alle previsioni di P.I.A.E. della Provincia di Reggio Emilia, approvato il 26/04/2004 con deliberazione di Consiglio Provinciale n.53) la variante ai progetti di P.C.A. vigente relativi ai Poli n.18-19-20, in adeguamento ai contenuti del nuovo P.A.E. sulla previsioni di P.I.A.E. vigente. Conseguentemente a ciò, la Ditta dovrà adeguare anche il progetto esecutivo per la coltivazione/sistemazione P.C.S. della cava di ghiaia e sabbia denominata "La Vigna" (interna al Polo n.18 di P.I.A.E. – zona n.1 di P.A.E. vigente, sita in località Salvaterra di Casalgrande. Tale inadempienza comporterà la "sospensione immediata" della presente autorizzazione all'attività estrattiva della cava in oggetto.</p> <p>5 Le attività estrattive già autorizzate alla data di adozione della presente Piano risultano disciplinate dalla normativa di P.A.E. in vigore al momento del rilascio della relativa autorizzazione per l'intero periodo di validità della medesima, ivi comprese le proroghe rilasciate ai sensi dell'art. 15, commi 2 e 3, della L.R. n° 17/1991. I successivi rinnovi (o le eventuali Varianti al P.C.S.) risulteranno assoggettati alla disciplina delle presenti N.T.A.</p> <p>6 Rientrano nel campo di applicazione del P.A.E. le attività di estrazione, di sistemazione e recupero ambientale, nonché gli impianti e attrezzature connesse all'attività estrattiva.</p> <p>7 Nelle rappresentazioni grafiche delle tavole della Variante Generale al P.A.E. in caso di dubbio o di contrasto prevale sempre l'informazione contenuta nelle tavole di maggior dettaglio.</p> <p>8 Con l'entrata in vigore della presente Variante Generale al P.A.E. sono abrogate le disposizioni del P.A.E precedente ed ogni altra disposizione incompatibile, fatto salvo le disposizioni dell'art. 1 comma 1.</p>	<p><b>Art. 3. Campo di applicazione</b></p> <p>1 Il presente Piano entra in salvaguardia a far data dalla esecutività della Delibera di adozione del Consiglio comunale.</p> <p>2 E' obbligo delle Proprietà o delle Ditte in possesso di autorizzazioni all'attività estrattiva e sistemazione ambientale, rilasciate ai sensi dell'art.11-12 della L.R. n° 17/1991 smi, <b>presentare entro 12 mesi (dodici mesi) dall'approvazione della var 2021 di P.A.E la variante ai progetti di P.C.A degli ex Poli 18, 19 e 20 approvati con DCC n. 16 del 2014 (di seguito PCA 2014), in adeguamento alla variante 2021 di PAE e PIAE, ricongiungendo i precedenti documenti ad unico documento di PCA riferito alle nuove disposizioni del Polo estrattivo comunale unico denominato "Polo Secchia Casalgrande SE018-019-020". Tale inadempienza comporterà la "sospensione immediata" dell'attuazione delle previsioni estrattive di PAE non ancora autorizzate, mantenendo valide quelle inerenti interventi di sistemazione e obblighi di ripristino.</b></p> <p>3 Le autorizzazioni emanate in data anteriore all'adozione della presente <b>variante 2021 di P.A.E.</b> rimangono valide fino alla scadenza dei termini previsti dalla vigente legislazione.</p> <p><del>4 La ditta dovrà presentare obbligatoriamente entro 10 mesi (dieci) dell'approvazione della variante generale al P.A.E. Vigente (V.G. di P.A.E. adottata con D.C.C. n.62/2008 – Adeguamento alle previsioni di P.I.A.E. della Provincia di Reggio Emilia, approvato il 26/04/2004 con deliberazione di Consiglio Provinciale n.53) la variante ai progetti di P.C.A. vigente relativi ai Poli n.18-19-20, in adeguamento ai contenuti del nuovo P.A.E. sulla previsioni di P.I.A.E. vigente. Conseguentemente a ciò, la Ditta dovrà adeguare anche il progetto esecutivo per la coltivazione/sistemazione P.C.S. della cava di ghiaia e sabbia denominata "La Vigna" (interna al Polo n.18 di P.I.A.E. – zona n.1 di P.A.E. vigente, sita in località Salvaterra di Casalgrande. Tale inadempienza comporterà la "sospensione immediata" della presente autorizzazione all'attività estrattiva della cava in oggetto.</del></p> <p>4 E' obbligo delle Proprietà e/o delle Ditte in possesso di autorizzazioni all'attività estrattiva e sistemazione ambientale rilasciate ai sensi dell'art.11-12 della L.R. n° 17/1991 smi, ancorché scadute ed in solido fra di loro, relative a siti di cava pregressi e dismessi, compreso ex discariche, zonizzati da PAE var 2021 in ZR o comunque in ZeE ma non assegnatari di potenzialità estrattive utili di ampliamento e/o approfondimento, presentare, entro 12 mesi (dodici mesi) dall'approvazione della variante di PCA di cui al precedente comma 2, i progetti di riassetto ambientale (art. 6.1 co. 1 bis) adeguati alle morfologie e destinazione di ripristino di PAE vigenti, per la relativa approvazione e attuazione convenzionata.</p> <p>Le tempistiche previste per il completamento dei lavori di sistemazione ambientale saranno recepite dal Comune in apposito atto che andrà ad integrare e far parte del Cronoprogramma di attuazione delle previsioni di PAE di cui all'art. 6 co.1 ter.</p> <p>4 bis Con esclusione delle Proprietà o Ditte esercenti sottoscrittici degli accordi di PCA per le quali è fatto salvo il relativo cronoprogramma (art.6 co.1ter), è obbligo delle restanti Proprietà di siti estrattivi, compreso quelli allo stato vergine, zonizzati dal PAE in ZeE o ZeN e assegnatari di volumetrie estrattive utili, comunicare al Comune di Casalgrande entro 6 (mesi) mesi dall'approvazione della variante di PCA di cui al precedente Comma 2, le tempistiche entro le quali intendono attivare le previsioni estrattive assegnate che comunque non potranno protrarsi oltre 5 anni. Trascorso tale termine le eventuali volumetrie assegnate saranno rese disponibili per la redistribuzione fra gli attuatori del PCA di cui al co.2</p>	<p><b>Art. 3. Campo di applicazione</b></p> <p>2 E' obbligo delle Proprietà o delle Ditte in possesso di autorizzazioni all'attività estrattiva e sistemazione ambientale, rilasciate ai sensi dell'art.11-12 della L.R. n° 17/1991 smi, <b>presentare entro 12 mesi (dodici mesi) dall'approvazione della var 2021 di P.A.E la variante ai progetti di P.C.A degli ex Poli 18, 19 e 20 approvati con DCC n. 16 del 2014 (di seguito PCA 2014), in adeguamento alla variante 2021 di PAE e PIAE, ricongiungendo i precedenti documenti ad unico documento di PCA riferito alle nuove disposizioni del Polo estrattivo comunale unico denominato "Polo Secchia Casalgrande SE018-019-020".</b></p> <p><b>Su richiesta motivata dei soggetti interessati, il termine citato è prorogabile di ulteriori 12 mesi.</b></p> <p><b>Tale inadempienza comporterà la "sospensione immediata" dell'attuazione delle previsioni estrattive di PAE non ancora autorizzate, mantenendo valide quelle inerenti interventi di sistemazione e obblighi di ripristino.</b></p>

su altre aree del Polo “Secchia Casalgrande SE018-019-020” potenzialmente idonee a soddisfarne l'estrazione.

Le tempistiche di attivazione delle succitate previsioni estrattive saranno recepite dal Comune in apposito atto che andrà ad integrare e far parte del Cronoprogramma di attuazione delle previsioni di PAE di cui all'art. 6 co.1 ter.

5 Le attività estrattive già autorizzate alla data di adozione del PAE e successive varianti risultano disciplinate dalla normativa di P.A.E. in vigore al momento del rilascio della relativa autorizzazione per l'intero periodo di validità della medesima, ivi comprese le proroghe rilasciate ai sensi dell'art. 15, commi 2 e 3, della L.R. n° 17/1991. I successivi rinnovi (o le eventuali Varianti al P.C.S.) risulteranno assoggettati alla disciplina delle presenti N.T.A.

5 bis relativamente al sito id. 12a (ZeN), al 31/12/2020 attivato parzialmente in ragione delle modeste volumetrie estrattive assegnate ma caratterizzato da potenzialità inesprese, l'esercente e/o la Proprietà possono richiedere la proroga all'avvio delle operazioni di sistemazione della Cava denominata “Reverberi Nord” fino all'approvazione della variante di PCA di cui al co.2 ed in ragione di eventuali ulteriori assegnazioni volumetriche. In tal caso la Ditta dovrà presentare un nuovo progetto di coltivazione in approfondimento e ampliamento entro 12 (dodici) mesi dall'approvazione della variante di PCA comma 2. In alternativa dovrà darsi seguito alla sistemazione del vuoto di cava autorizzata D.G.C. n. 5 del 11/01/2018.

L'avvio e/o la conclusione della citata sistemazione, non preclude alla possibilità futura di poter comunque sfruttare la quota parte del giacimento non coltivata in approfondimento e/o su fronti laterali di ampliamento quale reintervento di coltivazione da autorizzarsi tramite nuovo progetto ai sensi della L.R. 17/91.

6 Rientrano nel campo di applicazione del P.A.E. le attività di estrazione, di sistemazione e recupero ambientale, nonché gli impianti e attrezzature connesse all'attività estrattiva.

7 Nelle rappresentazioni grafiche delle tavole dello strumento di P.A.E. e successive varianti in caso di dubbio o di contrasto prevale sempre l'informazione contenuta nelle tavole di maggior dettaglio. Il riferimento per le disposizioni e prescrizioni specifiche per ciascun sito è comunque identificato nelle “schede di progetto – var2021” di cui all'allegato 6 alle NTA.

8 Con l'entrata in vigore della ~~presente Variante Generale al P.A.E~~ variante 2021 al P.A.E. sono abrogate le disposizioni del P.A.E precedente ed ogni altra disposizione incompatibile, fatto salvo le disposizioni dell'art. 1 comma 1.

**Art. 22. Limiti massimi delle profondità di scavo**

1 Fermo restando il limite massimo di 20 m da p.c., nei casi sottoelencati gli scavi dovranno essere mantenuti ad una quota di almeno 1.5 m superiore al livello massimo della eventuale falda presente, individuato mediante un adeguato studio idrogeologico a corredo degli atti progettuali:

a) nei depositi alluvionali terrazzati intravallivi interessati da falde idraulicamente connesse o comunque direttamente interagenti con i corsi d'acqua;

b) nei depositi alluvionali di conoide interessati da falde che risultino significative ai sensi dell'art. 1.2.1 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 152/99, presentando caratteristiche di rilevanza generale (connessione diretta con gli acquiferi idropotabili, significativi utilizzi irrigui, alimentazione dei fontanili, ecc.); è consentita l'intercettazione di falde considerate per estensione, continuità ed utilizzo di scarsa importanza idrogeologica od irrilevante significato ecologico, ai sensi della medesima norma, ovvero quelle per le quali l'eventuale intercettazione induca effetti trascurabili sull'ambiente, come dovrà essere comprovato dal suddetto studio idrogeologico;

c) negli altri depositi alluvionali sono consentite l'intercettazione della falda e l'escavazione al di sotto del livello della stessa, purché essa non risulti interconnessa con quella profonda dei conoidi destinata o destinabile allo sfruttamento ai fini idropotabili.

2 Il limite massimo di 20 m da p.c., nei casi di cave ubicate nei terreni ricadenti nelle Fasce Fluviali A e B come definite dall'art. 66 e 67 del P.T.C.P. gli scavi dovranno essere mantenuti ad una quota di almeno 1.0 m superiore alla quota di fondo dell'alveo fluviale nel tratto interessato, come risultante dalle sezioni batimetriche dell'alveo stesso realizzate dall'Autorità di Bacino competente.

3 Fermo restando i principi generali sanciti dal comma 1 e 2, il limite massimo di escavazione dalle indicato nelle "Schede Progetto" del P.I.A.E. approvato dal Consiglio Provinciale con atto n° 53 del 26/04/04 prevedono per i poli ghiaiosi del Comune di Casalgrande le seguenti profondità:

- POLO 18 "Salvaterra nord" -15 m da p.c., ad eccezione delle zone esterne alla fascia di esondazione (Fascia B P.A.I.) del PTCP 2008, nelle quali è ammessa una profondità massima di -18 m dal p.c.. "Salvaterra sud" -18 m da p.c., ad esclusione della ZEE nella porzione settentrionale del polo nelle quale la profondità di scavo deve essere mantenuta a -15 m dal p.c.
- POLO 19 "San Lorenzo" -20 m da p.c.
- POLO 20 "Villalunga" -20 da p.c.

4 La variante generale al P.A.E., alla tav.DUB11A, DUB11B e DUB11C "Vincoli e rispetti con analisi volumetrica", individua le quantità volumetriche potenziali di inerti estraibili nei vari ambiti dei Poli n° 18, 19 e 20, calcolate sulla base delle disposizioni di P.I.A.E. vigente. Le quote volumetriche di inerti, spettanti alle varie proprietà interne ai Poli, sono determinate in sede di redazione dei Piani di Coordinamento Attuativo P.C.A., ai sensi dell'art. 6 delle presenti N.T.A.. I volumi massimi autorizzabili sono ripartiti, all'interno dei P.C.A., in proporzione diretta alle superfici di ogni singola proprietà esenti da vincoli secondo quanto previsto dall'art. 19, e nel rispetto delle volumetrie assegnate dal P.I.A.E.. Nel caso

**Art. 22. Limiti massimi delle profondità di scavo**

1 Fermo restando il limite massimo di 20 m da p.c., nei casi sottoelencati gli scavi dovranno essere mantenuti ad una quota di almeno 1.5 m superiore al livello massimo della eventuale falda presente, individuato mediante un adeguato studio idrogeologico a corredo degli atti progettuali:

a) nei depositi alluvionali terrazzati intravallivi interessati da falde idraulicamente connesse o comunque direttamente interagenti con i corsi d'acqua;

b) nei depositi alluvionali di conoide interessati da falde che risultino significative ai sensi dell'art. 1.2.1 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 152/99, presentando caratteristiche di rilevanza generale (connessione diretta con gli acquiferi idropotabili, significativi utilizzi irrigui, alimentazione dei fontanili, ecc.); è consentita l'intercettazione di falde considerate per estensione, continuità ed utilizzo di scarsa importanza idrogeologica od irrilevante significato ecologico, ai sensi della medesima norma, ovvero quelle per le quali l'eventuale intercettazione induca effetti trascurabili sull'ambiente, come dovrà essere comprovato dal suddetto studio idrogeologico;

c) negli altri depositi alluvionali sono consentite l'intercettazione della falda e l'escavazione al di sotto del livello della stessa, purché essa non risulti interconnessa con quella profonda dei conoidi destinata o destinabile allo sfruttamento ai fini idropotabili.

2 Il limite massimo di 20 m da p.c., nei casi di cave ubicate nei terreni ricadenti nelle Fasce Fluviali A e B come definite dall'art. 66 e 67 del P.T.C.P. gli scavi dovranno essere mantenuti ad una quota di almeno 1.0 m superiore alla quota di fondo dell'alveo fluviale nel tratto interessato, come risultante dalle sezioni batimetriche dell'alveo stesso realizzate dall'Autorità di Bacino competente.

3 Fermo restando i principi generali sanciti dal comma 1 e 2, il limite massimo di escavazione, nel rispetto di quanto riportato nelle "Schede Progetto" del P.I.A.E. ~~var2021 approvato dal Consiglio Provinciale con atto n° 53 del 26/04/04~~, prevede per i settori estrattivi del Comune di Casalgrande le seguenti profondità:

~~POLO 18 "Salvaterra nord" -15 m da p.c., ad eccezione delle zone esterne alla fascia di esondazione (Fascia B P.A.I.) del PTCP 2008, nelle quali è ammessa una profondità massima di -18 m dal p.c.. "Salvaterra sud" -18 m da p.c., ad esclusione della ZEE nella porzione settentrionale del polo nelle quale la profondità di scavo deve essere mantenuta a -15 m dal p.c.~~

~~POLO 19 "San Lorenzo" -20 m da p.c.~~

~~POLO 20 "Villalunga" -20 da p.c.~~

- SE 018 "Salvaterra": -18 m da p.c. ad eccezione dei siti ubicati a nord del campo Pozzi ed interne alla fascia di esondazione (Fascia B P.A.I.) del PAI vigente, nelle quali è ammessa una profondità massima di -15 m dal p.c.

- SE 019 "San Lorenzo": -20 m da p.c.

- SE 020 "Villalunga": -20 m da da p.c.

Per la profondità massima di escavazione di ogni singolo sito estrattivo di PAE, si rimanda alle specifiche riportate alle Schede Progetto allegate al PAE

**Art. 22. Limiti massimi delle profondità di scavo**

3 Fermo restando i principi generali sanciti dal comma 1 e 2, il limite massimo di escavazione, nel rispetto di quanto riportato nelle "Schede Progetto" del P.I.A.E. ~~var2021 approvato dal Consiglio Provinciale con atto n° 53 del 26/04/04~~, prevede per i settori estrattivi del Comune di Casalgrande le seguenti profondità:

~~POLO 18 "Salvaterra nord" -15 m da p.c., ad eccezione delle zone esterne alla fascia di esondazione (Fascia B P.A.I.) del PTCP 2008, nelle quali è ammessa una profondità massima di -18 m dal p.c.. "Salvaterra sud" -18 m da p.c., ad esclusione della ZEE nella porzione settentrionale del polo nelle quale la profondità di scavo deve essere mantenuta a -15 m dal p.c.~~

~~POLO 19 "San Lorenzo" -20 m da p.c.~~

~~POLO 20 "Villalunga" -20 da p.c.~~

- SE 018 "Salvaterra": -18 m da p.c. ad eccezione dei siti ubicati a nord del campo Pozzi ed interne alla fascia di esondazione (Fascia B P.A.I.) del PAI vigente, nelle quali è ammessa una profondità massima di -15 m dal p.c.

- SE 019 "San Lorenzo": -20 m da p.c.

- SE 020 "Villalunga": -20 m da da p.c.

Per la profondità massima di escavazione di ogni singolo sito estrattivo di PAE, si rimanda alle specifiche riportate alle Schede Progetto allegate al PAE



in cui le disposizioni delle presenti norme non consentano integralmente lo sfruttamento dei quantitativi attribuiti ad una proprietà, questa avrà la possibilità di trasferire le quote mc non estraibili ad altre proprietà interne al P.C.A. del Polo in oggetto (fermo restando il limite massimo di volume autorizzabile assegnato al Polo dal P.I.A.E.).

4 La variante generale P.A.E., alla tav. DUB11A, DUB11B e DUB11C “Vincoli e rispetti con analisi volumetrica”, individua le quantità volumetriche potenziali di inerti estraibili nei vari ambiti dei Poli n° 18, 19 e 20, calcolate sulla base delle disposizioni di P.I.A.E. vigente. Le quote volumetriche di inerti, spettanti alle varie proprietà interne ai Poli, sono determinate in sede di redazione dei Piani di Coordinamento Attuativo P.C.A., ai sensi dell’art. 6 delle presenti N.T.A.. **Nel rispetto delle volumetrie assegnate dal P.I.A.E all’intero comparto estrattivo del bacino del Secchia di Casalgrande, le quote volumetriche di inerti spettanti alle varie proprietà interne al Polo “Secchia Casalgrande SE018-019-020”, sono determinate nel Piano di Coordinamento Attuativo P.C.A. ai sensi dell’art. 6.1 delle presenti N.T.A..** I volumi massimi autorizzabili sono ripartiti, all’interno del P.C.A. in proporzione diretta alle superfici di ogni singola proprietà esenti da vincoli secondo quanto previsto dall’art. 19, e nel rispetto delle volumetrie assegnate dal P.I.A.E.. Nel caso in cui le disposizioni delle presenti norme non consentano integralmente lo sfruttamento dei quantitativi attribuiti ad una proprietà, questa avrà la possibilità di trasferire le quote mc non estraibili ad altre proprietà interne al P.C.A. ~~del Polo in oggetto~~ (fermo restando il limite massimo di volume autorizzabile assegnato al Polo dal P.I.A.E.).

4bis **Nel caso in cui le disposizioni di cui all’art. 19 (distanze) e comunque in caso di diniego all’autorizzazione DPR 128/59 ad eseguire scavi in deroga alle distanze di rispetto di cui alle richiamate disposizioni, non consentano integralmente lo sfruttamento dei quantitativi attribuiti ad una proprietà, questa avrà la possibilità di trasferire integralmente le quote non estraibili ad altri siti estrattivi interni al Polo, purchè zonizzati in ZeE o ZeN e caratterizzate da adeguate potenzialità (fermo restando il limite massimo di volume autorizzabile assegnato al Polo dal P.I.A.E.).** In tale caso le proprietà trasferenti e riceventi dovranno preventivamente comunicare al Comune di Casalgrande l’intenzione al trasferimento delle volumetrie estrattive supportando la richiesta da adeguata documentazione tecnica. Il Comune verifica la fattibilità tecnica del trasferimento e ricollocamento, nonché la conformità dell’operazione al PAE. Il quadro complessivo risultante dalle riassegnazioni delle previsioni estrattive è approvato con delibera di consiglio comunale.

**Art. 23. Limiti massimi delle pendenze e delle altezze delle scarpate**

1 E' vietata la sottoescavazione e lo scalzamento al piede dei versanti o delle pareti di scavo; a norma dell'art 119 del D.P.R. n° 128/59 s.m.i., è vietato altresì tenere a strapiombo i fronti di escavazione di qualsivoglia altezza. Le scarpate dell'intervento dovranno essere dimensionate in base alle caratteristiche del materiale, alla sua giacitura ed al suo stato di fratturazione, secondo le norme tecniche vigenti, secondo il rispetto delle esigenze di salvaguardia della sicurezza degli operatori, di tutela dell'ambiente, di compatibilità con gli interventi di rivegetazione e con le destinazioni d'uso finali.

2 I calcoli per la determinazione della stabilità dei fronti di scavo dovranno essere basati sui risultati delle indagini in situ e/o delle analisi di laboratorio appositamente eseguite e dettagliatamente documentate con riferimento alla normativa in vigore.

3 Fatte salve indicazioni geotecniche maggiormente cautelative emergenti dalle analisi anzidette, la massima pendenza delle scarpate temporanee d'esercizio, quando superino l'altezza critica caratteristica di quei terreni e comunque i 3 metri, non potrà eccedere per ghiaie alluvionali in matrice sabbioso-limosa o argillosa il valore di 5/3 (= 60°)(Figura A, esempio per cava a -20m). Si specifica che per scarpate temporanee d'esercizio si intendono scarpate di fronti di scavo continuativamente interessate dai lavori di coltivazione, e comunque non abbandonate con le geometrie suddette per periodi generalmente superiori a due mesi, nel qual caso si applicano le pendenze di cui al capoverso successivo.(Figura B, esempio per cava a -20m).

4 Fatte salve indicazioni maggiormente cautelative emergenti dalle analisi anzidette, la massima pendenza delle scarpate di fine scavo, cioè coincidenti con quelle sottese dal perimetro finale di scavo, quando superino l'altezza critica caratteristica di quei terreni e comunque i 3 metri, non potrà superare per ghiaie alluvionali in matrice sabbioso-limosa o argillosa il valore di 1/1 (= 45°).(Figura B, esempio per cava a -20m)

5 Nel solo caso in cui il progetto di sistemazione dell'area preveda il ritombamento parziale o totale dell'invaso, e la programmazione delle fasi preveda che le scarpate di fine scavo vengano ritombate o rinfiancate con materiali di riporto entro un periodo massimo di 24 mesi dallo sbancamento (Figura D, esempio cava a -20m e ritombamento a -7m), i valori massimi delle pendenze consentite per la sola porzione di scarpate da ritombare o rinfiancare, a condizione che le verifiche di stabilità a breve e medio termine forniscano valori di  $F \geq 1.5$ , potranno essere per ghiaie alluvionali in matrice sabbioso-limosa o argillosa pari a 5/3 ( $\approx 60^\circ$ ).

6 La classificazione dei litotipi per il rispetto dei suddetti valori massimi di inclinazione dovrà essere effettuata sulla base di analisi di laboratorio.

7 Le pendenze sopra indicate sono riferite a scarpate ricavate nel materiale in posto, e non ad eventuali rinfianchi o ritombamenti successivi.

8 Le scarpate di fine scavo suddette, nei casi in cui non sia previsto il ritombamento totale dell'invaso, dovranno essere interrotte da due banche di larghezza minima pari a 3 m, posizionate come segue:

- la prima, in funzione anticaduta, due metri al di sotto del ciglio

**Art. 23. Limiti massimi delle pendenze e delle altezze delle scarpate**

1 E' vietata la sottoescavazione e lo scalzamento al piede dei versanti o delle pareti di scavo; a norma dell'art 119 del D.P.R. n° 128/59 s.m.i., è vietato altresì tenere a strapiombo i fronti di escavazione di qualsivoglia altezza. Le scarpate dell'intervento dovranno essere dimensionate in base alle caratteristiche del materiale, alla sua giacitura ed al suo stato di fratturazione, secondo le norme tecniche vigenti, secondo il rispetto delle esigenze di salvaguardia della sicurezza degli operatori, di tutela dell'ambiente, di compatibilità con gli interventi di rivegetazione e con le destinazioni d'uso finali.

2 I calcoli per la determinazione della stabilità dei fronti di scavo dovranno essere basati sui risultati delle indagini in situ e/o delle analisi di laboratorio appositamente eseguite e dettagliatamente documentate con riferimento alla normativa in vigore.

3 Fatte salve indicazioni geotecniche maggiormente cautelative emergenti dalle analisi anzidette, la massima pendenza delle scarpate temporanee d'esercizio, quando superino l'altezza critica caratteristica di quei terreni e comunque i 3 metri, non potrà eccedere per ghiaie alluvionali in matrice sabbioso-limosa o argillosa il valore di 5/3 (= 60°)(Figura A, esempio per cava a -20m). Si specifica che per scarpate temporanee d'esercizio si intendono scarpate di fronti di scavo continuativamente interessate dai lavori di coltivazione, e comunque non abbandonate con le geometrie suddette per periodi generalmente superiori a due mesi, nel qual caso si applicano le pendenze di cui al capoverso successivo.(Figura B, esempio per cava a -20m).

4 Fatte salve indicazioni maggiormente cautelative emergenti dalle analisi anzidette, la massima pendenza delle scarpate di fine scavo, cioè coincidenti con quelle sottese dal perimetro finale di scavo, quando superino l'altezza critica caratteristica di quei terreni e comunque i 3 metri, non potrà superare per ghiaie alluvionali in matrice sabbioso-limosa o argillosa il valore di 1/1 (= 45°).(Figura B, esempio per cava a -20m)

5 Nel solo caso in cui il progetto di sistemazione dell'area preveda il ritombamento parziale o totale dell'invaso, e la programmazione delle fasi preveda che le scarpate di fine scavo vengano ritombate o rinfiancate con materiali di riporto entro un periodo massimo di 24 mesi dallo sbancamento (Figura D, esempio cava a -20m e ritombamento a -7m), i valori massimi delle pendenze consentite per la sola porzione di scarpate da ritombare o rinfiancare, a condizione che le verifiche di stabilità a breve e medio termine forniscano valori di  $F \geq 1.5$ , potranno essere per ghiaie alluvionali in matrice sabbioso-limosa o argillosa pari a 5/3 ( $\approx 60^\circ$ ).

6 La classificazione dei litotipi per il rispetto dei suddetti valori massimi di inclinazione dovrà essere effettuata sulla base di analisi di laboratorio.

7 Le pendenze sopra indicate sono riferite a scarpate ricavate nel materiale in posto, e non ad eventuali rinfianchi o ritombamenti successivi.

8 Le scarpate di fine scavo suddette, nei casi in cui non sia previsto il ritombamento totale dell'invaso, dovranno essere interrotte da due banche di larghezza minima pari a 3 m, posizionate come segue:

- la prima, in funzione anticaduta, due metri al di sotto del ciglio superiore degli scavi;
- la seconda, nei soli casi in cui l'altezza residuale fra la prima banca ed


**Art. 23. Limiti massimi delle pendenze e delle altezze delle scarpate**



superiore degli scavi;

- la seconda, nei soli casi in cui l'altezza residua fra la prima banca ed il fondo definitivo dell'invaso sia pari o superiore a 10 m, in funzione di stabilità della scarpata stessa e di trattenimento di materiali provenienti per caduta e/o dilavamento dalla porzione soprastante della scarpata, a metà di tale altezza residua. (Figura C, esempio cava a -20m)


9 Nei casi di ritombamento o rinfianco delle superfici escavate, le scarpate di riassetto, costituite da materiali di riporto, dovranno presentare, fatte salve le verifiche di stabilità e la compatibilità con gli usi previsti (solamente in diminuzione dei precedenti valori), pendenze non superiori a  $2/3$  ( $\approx 33^\circ$ ) (Figura D ed E, esempio cava a -20m e ritombamento a -7m). I lavori di messa in posto del materiale di riporto dovranno comprendere tutte le operazioni necessarie a garantire la stabilità a lungo termine dei riporti, quali la compattazione per strati sottili (50÷70 cm) con mezzi d'opera adeguati, la realizzazione di strati e/o trincee drenanti profonde per minimizzare l'insorgenza di sovrappressioni interstiziali, la realizzazione di adeguate reti di raccolta e regimazione delle acque di corrivazione superficiale, ecc.



10 Si esplicita che i parametri e le modalità di verifica riportate negli elaborati di Piano, non sono vincolanti per le verifiche di stabilità dei versanti previste nelle successive fasi di pianificazione, anche alla luce dell'entrata in vigore del D.M. 14/01/2008 e dell'introduzione del coefficiente b di riduzione dell'accelerazione massima attesa nel sito da applicare nelle verifiche sismiche.


il fondo definitivo dell'invaso sia pari o superiore a 10 m, in funzione di stabilità della scarpata stessa e di trattenimento di materiali provenienti per caduta e/o dilavamento dalla porzione soprastante della scarpata, a metà di tale altezza residua. (Figura C, esempio cava a -20m)

9 Nei casi di ritombamento o rinfianco delle superfici escavate, le scarpate di riassetto, costituite da materiali di riporto, dovranno presentare, fatte salve le verifiche di stabilità e la compatibilità con gli usi previsti (solamente in diminuzione dei precedenti valori), pendenze non superiori a  $15^\circ$   $2/3$  ( $\approx 33^\circ$ ) (Figura D ed E, esempio cava a -20m e ritombamento a -7m). I lavori di messa in posto del materiale di riporto dovranno comprendere tutte le operazioni necessarie a garantire la stabilità a lungo termine dei riporti, quali la compattazione per strati sottili (50÷70 cm) con mezzi d'opera adeguati, la realizzazione di strati e/o trincee drenanti profonde per minimizzare l'insorgenza di sovrappressioni interstiziali, la realizzazione di adeguate reti di raccolta e regimazione delle acque di corrivazione superficiale, ecc.



10 Si esplicita che i parametri e le modalità di verifica riportate negli elaborati di Piano, non sono vincolanti per le verifiche di stabilità dei versanti previste nelle successive fasi di pianificazione **progettazione**, anche alla luce dell'entrata in vigore del D.M. 14/01/2008 **delle NTC 2018 di cui al D.M. 17/01/2018** e dell'introduzione del coefficiente b di riduzione dell'accelerazione massima attesa nel sito da applicare nelle verifiche sismiche.

9 Nei casi di ritombamento o rinfianco delle superfici escavate, le scarpate di riassetto, costituite da materiali di riporto, dovranno presentare, fatte salve le verifiche di stabilità e la compatibilità con gli usi previsti (solamente in diminuzione dei precedenti valori), pendenze non superiori a  $15^\circ$   $2/3$  ( $\approx 33^\circ$ ) (Figura D ed E, esempio cava a -20m e ritombamento a -5 ÷ -7m). I lavori di messa in posto del materiale di riporto dovranno comprendere tutte le operazioni necessarie a garantire la stabilità a lungo termine dei riporti, quali la compattazione per strati sottili (50÷70 cm) con mezzi d'opera adeguati, la realizzazione di strati e/o trincee drenanti profonde per minimizzare l'insorgenza di sovrappressioni interstiziali, la realizzazione di adeguate reti di raccolta e regimazione delle acque di corrivazione superficiale, ecc.



## Sezione IV – Modalità di sistemazione

## Art. 31. Criteri generali

1 Per opere di sistemazione si intendono gli interventi di recupero morfologico e vegetazionale delle zone estrattive, realizzate in conformità alla destinazione d'uso finale definita nelle specifiche "Schede di Progetto" di ciascun intervento, e nel rispetto delle modalità descritte nella relazione illustrativa delle "Linee guida per la qualità dei ripristini conseguenti l'attività estrattiva nei poli di PIAE nel Comune di Casalgrande" (elaborato RIL01a) e rappresentate negli elaborati grafici allegati tavv.DUB14, DUB14a, DUB15, DUB15a, DUB16 e DUB17.

2 L'area scavata deve essere risistemata in conformità con gli atti progettuali. Il piano di sistemazione, presentato contestualmente alla richiesta di autorizzazione all'attività estrattiva, diventa parte integrante della stessa autorizzazione di coltivazione e criterio guida anche per le modalità di estrazione; perciò, ogni qualvolta si presentassero contraddizioni fra le modalità operative di coltivazione e quelle di sistemazione, dovranno essere scelte soluzioni che favoriscano o comunque non pregiudichino in alcun modo la realizzazione di quest'ultima.

3 Il progetto ed i lavori devono conformarsi alle seguenti indicazioni generali:

- i progetti di sistemazione dovranno tendere il più possibile alla ricostituzione della condizione originaria dell'area oppure dovranno essere indirizzati a realizzare destinazioni d'uso particolari, preferibilmente ad uso pubblico, compatibili con la pianificazione territoriale vigente;
- La programmazione della coltivazione e della sistemazione delle cave dovrà avvenire per lotti contigui utilizzando il metodo delle fasi successive e conseguenti, per le finalità già elencate al precedente art. 15, ed in modo che la sistemazione di un lotto su cui è stata esaurita la fase di scavo debba essere completata parallelamente alla fase di estrazione successiva, seguendo l'ordine previsto dal P.C.S. Il Comune, in caso di ritardi rilevanti sui tempi di esecuzione dei lavori di sistemazione previsti dagli atti progettuali, potrà sospendere l'autorizzazione, previa diffida a conformarsi entro un lasso di tempo adeguato ai lavori da realizzare, fino a quando non sia stata ripristinata la corretta successione attuativa;
- La superficie di abbandono delle cave con destinazione d'uso agro-bio-naturalistica dovrà tendenzialmente trovarsi alla quota del piano campagna circostante e comunque mai inferiore a -2,00 m da p.c.;
- Nei soli casi di cave, non compresi in quelli descritti al punto precedente, dove non sia prevedibile un rapido ripristino della quota per le fasi già escavate a causa della scarsa reperibilità di materiali idonei, saranno tollerate quote di ritombamento inferiori, con un minimo compreso fra - 5 e - 7 m a seconda delle dimensioni dell'invaso (maggiore la superficie dell'invaso, minore la quota di ritombamento); le scarpate di raccordo dovranno presentare pendenze compatibili con gli utilizzi finali previsti e comunque tali da ridurre l'impatto visivo. Tali limiti potranno essere derogati, con un esplicito richiamo nelle Schede di Progetto degli specifici interventi e/o negli atti autorizzativi e convenzionali, a fronte di progetti speciali destinati a funzioni idrauliche e/o alla pubblica fruizione;
- Le superfici di abbandono delle cave dovranno garantire, oltre alla stabilità definitiva delle pendici, l'inserimento nel contesto

## Sezione IV – Modalità di sistemazione

## Art. 31. Criteri generali

1 Per opere di sistemazione si intendono gli interventi di recupero morfologico, e vegetazionale e ricreativo dei ~~delle zone dei siti estrattivi~~, realizzate in conformità alla destinazione d'uso finale definita nelle specifiche "Schede di Progetto" di ciascun ~~sito estrattivo~~, e nel rispetto delle modalità descritte nella relazione illustrativa delle "Linee guida per la qualità dei ripristini conseguenti l'attività estrattiva nei poli di PIAE nel Comune di Casalgrande" (elaborato RIL01a) e rappresentate negli elaborati grafici allegati ~~tavv.DUB14\_var2021, DUB14a\_var2021, DUB14b\_var2021, DUB15, DUB15a, DUB16 e DUB17.~~

1 bis Nelle planimetrie di PAE tavv.DUB14\_var2021, DUB14a\_var2021 e DUB14b\_var2021 è riportato l'indirizzo coordinato della sistemazione finale a cui dovranno tendere le superfici estrattive interne al Polo. Le geometrie e la distribuzione del verde sono infatti da intendersi indicative e riprodotte nel rispetto delle caratteristiche e specifiche delle diverse destinazioni d'uso di cui all'art. 35 e 36 delle NTA del PAE. Seguendo l'indirizzo illustrato negli elaborati cartografici del PAE e nel rispetto delle destinazioni ed eventuali specifiche sito-specifiche riportate nelle "Schede di Progetto" di ciascun sito estrattivo, sarà compito del PCS definire, per la relativa approvazione, il disegno definitivo della sistemazione vegetazionale da realizzare all'interno del sito di cava.

1ter Per finalità escursionistiche e ricreative, il PAE pianifica all'interno del comparto estrattivo la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali. Nelle planimetrie di PAE tavv.DUB14\_var2021, DUB14a\_var2021, DUB14b\_var2021 è riportata la traccia dei percorsi ciclo-pedonali di cui al "Progetto di completamento della ciclovia regionale del Secchia ER13 Rubiera-Lugo" che interesserà oltre ad alcuni siti del comparto estrattivo, anche le contermini aree periferiali del F. Secchia.

2 L'area scavata deve essere risistemata in conformità con gli atti progettuali. Il piano di sistemazione, presentato contestualmente alla richiesta di autorizzazione all'attività estrattiva, diventa parte integrante della stessa autorizzazione di coltivazione e criterio guida anche per le modalità di estrazione; perciò, ogni qualvolta si presentassero contraddizioni fra le modalità operative di coltivazione e quelle di sistemazione, dovranno essere scelte soluzioni che favoriscano o comunque non pregiudichino in alcun modo la realizzazione di quest'ultima.

2bis Sono definite le seguenti tipologie di recupero:  
 Recupero Naturalistico=recupero interamente a bosco (con le caratteristiche come definite nel successivo art. 36)  
 Recupero Agrobionaturalistico=recupero prevalentemente a zona agro-coltivabile con presenza di bosco naturalistico (con caratteristiche come definite nel successivo art.36)

3 Il progetto ed i lavori devono conformarsi alle seguenti indicazioni generali:

- a) i progetti di sistemazione dovranno tendere il più possibile alla ricostituzione della condizione originaria dell'area oppure dovranno essere indirizzati a realizzare destinazioni d'uso particolari, preferibilmente ad uso pubblico, compatibili con la pianificazione territoriale vigente;
- b) La programmazione della coltivazione e della sistemazione delle cave dovrà avvenire per lotti contigui utilizzando il metodo delle fasi successive e conseguenti, per le finalità già elencate al precedente art. 15, ed in modo che la sistemazione di un lotto su cui è stata esaurita la fase di scavo debba essere

## Sezione IV – Modalità di sistemazione

## Art. 31. Criteri generali

2bis Sono definite le seguenti tipologie di recupero:  
 Recupero Naturalistico = recupero ~~interamente a bosco~~ a carattere forestale con piantumazioni arboree-arbustive intervallate da radure (con le caratteristiche come definite nel successivo art. 36)

Recupero Agrobionaturalistico = recupero prevalentemente a destinazione agricola ~~zona agro-coltivabile con presenza di bosco naturalistico~~ affiancato a superfici dai caratteri di recupero naturalistico (con caratteristiche come definite nel successivo art.36)

paesaggistico, evitando di norma geometrizzazioni ed altre innaturalità morfologiche; inoltre dovranno essere tenute in considerazione le pendenze massime relative agli usi finali previsti;

- L'area risistemata dovrà essere dotata di tutte le opere di finitura necessarie a garantirne l'agibilità e l'utilizzo, comprese le opere di urbanizzazione, le infrastrutture, ecc.;
- sulla superficie definitiva dovrà essere ricostruita una adeguata rete di scolo delle acque: in particolare, essa dovrà garantire l'assenza di ristagni e comunque un drenaggio del suolo adeguato al riutilizzo previsto, realizzabile oltre che con la consueta rete di fossi superficiale, anche con uno strato drenante compreso fra i materiali di ritombamento e lo strato di suolo pedogenizzato; nelle zone ribassate dovrà essere prevista una vasca di raccolta ed un sistema di sollevamento ed allontanamento delle eventuali acque meteoriche in eccesso;
- Le opere previste dal progetto di riassetto che richiedano manutenzione non potranno essere abbandonate neppure dopo la data di completamento dei lavori di sistemazione; dopo tale data sarà cura ed onere della proprietà dell'area mantenere in stato di efficienza tali opere.

completata parallelamente alla fase di estrazione successiva, seguendo l'ordine previsto dal P.C.S. Il Comune, in caso di ritardi rilevanti sui tempi di esecuzione dei lavori di sistemazione previsti dagli atti progettuali e dal cronoprogramma di cui all'art. 6.2 co.3bis, potrà sospendere l'autorizzazione, previa diffida a conformarsi entro un lasso di tempo adeguato ai lavori da realizzare, fino a quando non sia stata ripristinata la corretta successione attuativa;

- c) La superficie di abbandono delle cave con destinazione d'uso **agro-bio-naturalistica** dovrà tendenzialmente trovarsi alla quota del piano campagna circostante o comunque mai inferiore a -2,00 m da p.c.. **Le scarpate di raccordo con il piano campagna circostante, ovvero il superamento di altre discontinuità lungo il piano campagna di ripristino, dovranno essere sagomate preferibilmente a scarpata unica a debole pendenza;**
- ~~d) Nei soli casi di cave, non compresi in quelli descritti al precedente, dove non sia prevedibile un rapido ripristino della quota per le fasi già escavate a causa della scarsa reperibilità di materiali idonei, saranno tollerate quote di ritombamento inferiori, con un minimo compreso fra 5 e 7 m a seconda delle dimensioni dell'invaso (maggiore la superficie dell'invaso, minore la quota di ritombamento); le scarpate di raccordo dovranno presentare pendenze compatibili con gli utilizzi finali previsti e comunque tali da ridurre l'impatto visivo. Tali limiti potranno essere derogati, con un esplicito richiamo nelle Schede di Progetto degli specifici interventi e/o negli atti autorizzativi e convenzionali, a fronte di progetti speciali destinati a funzioni idrauliche e/o alla pubblica fruizione;~~
- e) **la superficie di abbandono delle cave dovrà trovarsi alla quota variabile tra -0 m ÷ -2,00 m da p.c.. Le scarpate di ripristino a collegamento con il piano campagna circostante dovranno essere sagomate con pendenza non superiore a 15°, valutata compatibilmente con gli utilizzi finali ed in ragione della buona riuscita della sistemazione forestale.**
- f) **nelle aree ritombate a discarica di inerti è prioritariamente da prevedersi un recupero di tipo naturalistico con quote di ricolma non inferiori a - 2,00 m dal piano campagna, fatto salvo diversa specifica di destinazione d'uso. Nelle aree di discarica ai sensi del D.Lgs 36/2003 e ss.mm.ii il progetto di riassetto ambientale di cava ai sensi della LR 17/91 dovrà coordinarsi con le disposizioni del Piano di Chiusura autorizzato ai sensi del D.Lgs 36/2003;**
- g) Le superfici di abbandono delle cave dovranno garantire, oltre alla stabilità definitiva delle pendici, l'inserimento nel contesto paesaggistico, evitando di norma geometrizzazioni ed altre innaturalità morfologiche; inoltre dovranno essere tenute in considerazione le pendenze massime relative agli usi finali previsti;
- h) L'area risistemata dovrà essere dotata di tutte le opere di finitura necessarie a garantirne l'agibilità e l'utilizzo, comprese le opere di urbanizzazione, le infrastrutture, ecc.;
- i) sulla superficie definitiva dovrà essere ricostruita una adeguata rete di scolo delle acque: in particolare, essa dovrà garantire l'assenza di ristagni e comunque un drenaggio del suolo adeguato al riutilizzo previsto, realizzabile oltre che con la consueta rete di fossi superficiale, anche con uno strato drenante compreso fra i materiali di ritombamento e lo strato di suolo pedogenizzato; nelle zone ribassate dovrà essere prevista una vasca di raccolta ed un sistema di sollevamento ed allontanamento delle eventuali acque meteoriche in eccesso;
- j) Le opere previste dal progetto di riassetto che richiedano manutenzione non potranno essere abbandonate neppure dopo la data di completamento dei lavori di sistemazione; dopo tale data sarà cura ed onere della proprietà dell'area mantenere in stato di efficienza tali opere.

**4 Fatte salve le disposizioni generali di cui al comma 3, all'interno delle Schede di Progetto di ogni sito estrattivo allegate al PAE, sono definite eventuali ulteriori disposizioni specifiche relative alla sistemazione morfologica e vegetazionale a cui i progetti di coltivazione e sistemazione dovranno conformarsi.**

- c) La superficie di abbandono delle cave con destinazione d'uso **agro-bio-naturalistica** dovrà tendenzialmente trovarsi alla quota del piano campagna circostante o comunque mai inferiore a -2,00 m da p.c.. **Le scarpate di raccordo con il piano campagna circostante, ovvero il superamento di altre discontinuità lungo il piano campagna di ripristino, dovranno essere sagomate preferibilmente a scarpata unica a debole pendenza con pendio di pendenza generalmente non superiore a 15°;**
- d) **Nei soli casi di cave, non compresi in quelli descritti al precedente, dove non sia prevedibile un rapido ripristino della quota per le fasi già escavate a causa della scarsa reperibilità di materiali idonei, saranno tollerate quote di ritombamento inferiori, con un minimo compreso fra - 5 e - 7 m a seconda delle dimensioni dell'invaso (maggiore la superficie dell'invaso, minore la quota di ritombamento); le scarpate di raccordo dovranno presentare pendenze compatibili con gli utilizzi finali previsti e comunque tali da ridurre l'impatto visivo. Tali limiti potranno essere derogati, con un esplicito richiamo nelle Schede di Progetto degli specifici interventi e/o negli atti autorizzativi e convenzionali, a fronte di progetti speciali destinati a funzioni idrauliche e/o alla pubblica fruizione;**
- e) ~~la superficie di abbandono delle cave dovrà trovarsi alla quota variabile tra -0 m ÷ -2,00 m da p.c..~~ **La superficie di abbandono delle cave con destinazione d'uso naturalistica potrà tendenzialmente trovarsi alla quota variabile tra - 5,00 m ÷ -7,00 m da p.c.. Le scarpate di ripristino a collegamento con il piano campagna circostante dovranno essere interrotte da 1 banca intermedia di larghezza non inferiore a 3 m alla profondità di -2 m da p.c., con pendio di pendenza generalmente non superiore a 15°, valutata compatibile con gli utilizzi finali ed in ragione della buona riuscita della sistemazione forestale.**



**Art. 35. Destinazione finale dei poli estrattivi**

1 Il recupero ambientale dei poli estrattivi sarà di tipo agro-bio-naturalistico e naturalistico, come riportato nelle Schede di Progetto relative a ciascun polo, con le specificazioni di seguito riportate.

- Polo di P.I.A.E. n°SE018 “Salvaterra”

tipologia di recupero: agro-bio-naturalistico interessante l'intera superficie del polo, ad eccezione della zona estrattiva di nuovo inserimento presente nella porzione sud del polo per la quale dovrà essere attuato un recupero esclusivamente di tipo naturalistico a quote dal piano campagna comprese tra -5,00 ÷ -7,00 m.

- Polo di P.I.A.E. n°SE019 “San Lorenzo”

tipologia di recupero A: naturalistico interessante l'intera superficie del polo a quote dal piano campagna comprese tra -5,00 ÷ -7,00 m.

tipologia di recupero B: La variante generale al P.A.E., in alternativa alla presente sistemazione ambientale, ha valutato tecnicamente la fattibilità di un recupero ambientale con destinazione finale a “bacino irriguo” (in parte ricadente sul Polo di P.I.A.E. n°SE020 “Villalunga”), come meglio illustrato negli elaborati DUB16 e DUB17 e nella relazione di progetto relativa alla realizzazione del bacino contenuta nell'allegato RIL01a. L'Amministrazione Comunale a riguardo, prima della presentazione del progetto di PCA sui Poli di P.I.A.E. n°SE019 “San Lorenzo” e n°SE020 “Villalunga”, da parte dei proponenti per l'adeguamento alle previsioni di P.A.E. e nell'ambito della stesura dell'atto di Accordo (art.24 L.R. n° 7/2004 smi), valuterà quale sia la soluzione più idonea a rappresentare il territorio.

In caso di mancato parere da parte dell'amministrazione dovrà essere attuata la tipologia di recupero di cui al punto A.

- Polo di P.I.A.E. n°SE020 “Villalunga”

tipologia di recupero: agro-bio-naturalistico interessante l'intera superficie del polo, ad eccezione delle aree ritombate a discarica dove dovrà essere attuato un recupero esclusivamente di tipo naturalistico con quote di ritombamento pari a -2,00m dal piano campagna.

2 Secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art.85 delle NA del PTCP, approvato dal C.P. con atto n°124 del 17.06.2010, mediante apposito Programma attuativo per i bacini a basso impatto ambientale, la destinazione finale di alcune aree potrà avere sistemazione difforme rispetto a quanto previsto dal P.A.E., adeguandosi a strumenti sovraordinati.

**Art. 35. Destinazione finale dei poli estrattivi**

~~1 Il recupero ambientale dei poli estrattivi sarà di tipo agro-bio-naturalistico e naturalistico, come riportato nelle Schede di Progetto relative a ciascun polo, con le specificazioni di seguito riportate.~~

- ~~• Polo di P.I.A.E. n°SE018 “Salvaterra”~~

~~tipologia di recupero: agro-bio-naturalistico interessante l'intera superficie del polo, ad eccezione della zona estrattiva di nuovo inserimento presente nella porzione sud del polo per la quale dovrà essere attuato un recupero esclusivamente di tipo naturalistico a quote dal piano campagna comprese tra -5,00 ÷ -7,00 m.~~

- ~~• Polo di P.I.A.E. n°SE019 “San Lorenzo”~~

~~tipologia di recupero A: naturalistico interessante l'intera superficie del polo a quote dal piano campagna comprese tra -5,00 ÷ -7,00 m.~~

~~tipologia di recupero B: La variante generale al P.A.E., in alternativa alla presente sistemazione ambientale, ha valutato tecnicamente la fattibilità di un recupero ambientale con destinazione finale a “bacino irriguo” (in parte ricadente sul Polo di P.I.A.E. n°SE020 “Villalunga”), come meglio illustrato negli elaborati DUB16 e DUB17 e nella relazione di progetto relativa alla realizzazione del bacino contenuta nell'allegato RIL01a. L'Amministrazione Comunale a riguardo, prima della presentazione del progetto di PCA sui Poli di P.I.A.E. n°SE019 “San Lorenzo” e n°SE020 “Villalunga”, da parte dei proponenti per l'adeguamento alle previsioni di P.A.E. e nell'ambito della stesura dell'atto di Accordo (art.24 L.R. n° 7/2004 smi), valuterà quale sia la soluzione più idonea a rappresentare il territorio.~~

~~In caso di mancato parere da parte dell'amministrazione dovrà essere attuata la tipologia di recupero di cui al punto A.~~

- ~~• Polo di P.I.A.E. n°SE020 “Villalunga”~~

~~tipologia di recupero: agro-bio-naturalistico interessante l'intera superficie del polo, ad eccezione delle aree ritombate a discarica dove dovrà essere attuato un recupero esclusivamente di tipo naturalistico con quote di ritombamento pari a -2,00m dal piano campagna.~~

1 Il recupero ambientale del Polo estrattivo “Secchia Casalgrande” sarà di tipo agro-bio-naturalistico e naturalistico come specificato per ciascun sito estrattivo nelle Schede di Progetto. La destinazione finale dei settori estrattivi di PAE assumerà il seguente assetto come da tavola DUB14 – var2021

- Settore SE018 a nord del Campo Pozzi di Case Galliani:

tipologia di recupero prevalente: agro-bio-naturalistico anche in relazione ai siti di ex cava recentemente sistemati e collaudati, ad eccezione delle aree id. 2 dell'Acciaierie di Rubiera e dell'area di cava Stalloni a cavallo del campo pozzi (sito id. 6a, 6b, 7a) per le quali è previsto un recupero Naturalistico in continuità con le aree estrattive di SE018 all'estremo meridionale dell'area vincolata del campo pozzi;

- Settore SE018 a sud del Campo Pozzi di Case Galliani:

tipologia di recupero prevalente: Naturalistico con quote del piano campagna

**Art. 35. Destinazione finale dei poli estrattivi**

1 Il recupero ambientale del Polo estrattivo “Secchia Casalgrande” sarà di tipo agro-bio-naturalistico e naturalistico come specificato per ciascun sito estrattivo nelle Schede di Progetto. La destinazione finale dei settori estrattivi di PAE assumerà il seguente assetto come da tavola DUB14 – var2021

- Settore SE018 a nord del Campo Pozzi di Case Galliani:

tipologia di recupero prevalente: agro-bio-naturalistico anche in relazione ai siti di ex cava recentemente sistemati e collaudati, ad eccezione delle aree id. 2 dell'Acciaierie di Rubiera e dell'area di cava Stalloni a cavallo del campo pozzi (sito id. 6a, 6b, 7a) per le quali è previsto un recupero Naturalistico in continuità con le aree estrattive di SE018 all'estremo meridionale dell'area vincolata del campo pozzi;

- Settore SE018 a sud del Campo Pozzi di Case Galliani:

tipologia di recupero prevalente: Naturalistico con quote del piano campagna comprese fra 0,00 e -2,00 m da p.c. ad eccezione dell'area di cava La Vigna (sito id. 13a) con destinazione agro-Bio Naturalistica in ragione del

comprese fra 0,00 e -2,00 m da p.c., ad eccezione dell'area di cava La Vigna (sito id. 13a) con destinazione agro-Bio Naturalistica in ragione del suo recupero morfologico prossimo al piano campagna grazie all'azione del deposito dei limi di frantoio. E' inoltre confermata la compatibilità del rinverdimento Naturalistico già presente nell'ex cava Ghinelli;

- Settore SE019:

tipologia di recupero: Naturalistico a quote del piano campagna comprese fra 0,00 m e -2,00 m p.c., fatto salvo l'alternativa di allestimento a "bacino irriguo" come illustrato in via del tutto indicativa negli elaborati DUB16 e DUB17.

- Settore SE020:

tipologia di recupero prevalente: agro-bio-naturalistico fatto salvo l'alternativa di allestimento a "bacino irriguo" di parte del settore SE20 (siti 21a, 21b, 21c e 20) come illustrato in via del tutto indicativa negli elaborati DUB16 e DUB17. Un ampio settore a copertura naturalistica è inoltre previsto a nord del corso del Rio Brugnola, ricomprendendo anche le aree di cava Trinelli (sito id. 30b) e La Noce (sito id. 30a).

2 Secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art.85 delle NTA del PTCP, approvato dal C.P. con atto n°124 del 17.06.2010 e ss.mm.ii, mediante apposito Programma attuativo per i bacini a basso impatto ambientale, la destinazione finale di alcune aree potrà avere sistemazione difforme rispetto a quanto previsto dal P.A.E., adeguandosi a strumenti sovraordinati.

suo recupero morfologico prossimo al piano campagna grazie all'azione del deposito dei limi di frantoio. E' inoltre confermata la compatibilità del rinverdimento Naturalistico già presente nell'ex cava Ghinelli;

- Settore SE019:

tipologia di recupero: Naturalistico ~~a quote del piano campagna comprese fra 0,00 m e -2,00 m p.c.~~, fatto salvo l'alternativa di allestimento a "bacino irriguo" come illustrato in via del tutto indicativa negli elaborati DUB16 e DUB17.

- Settore SE020:

tipologia di recupero prevalente: agro-bio-naturalistico fatto salvo l'alternativa di allestimento a "bacino irriguo" di parte del settore SE20 (siti 21a, 21b, 21c e 20) come illustrato in via del tutto indicativa negli elaborati DUB16 e DUB17. ~~Un ampio settore a copertura naturalistica è inoltre previsto a nord del corso del Rio Brugnola, ricomprendendo anche le aree di cava Trinelli (sito id. 30b) e La Noce (sito id. 30a).~~

**Art. 38. Termine dei lavori di sistemazione**

1 Le operazioni di recupero delle aree non più soggette ad interventi estrattivi dovranno essere ultimate nei termini previsti dal provvedimento di autorizzazione, fatte salve le proroghe concesse in applicazione dell'art. 15, comma 2, della L.R. n° 17/91 s.m.i. Oltre tale termine il Comune avvierà le procedure amministrative previste nei confronti del soggetto inadempiente e avvalendosi dei depositi cauzionali stabiliti dalla convenzione stipulata con l'Esercente l'attività estrattiva.

2 La completezza e regolarità dei lavori di sistemazione del sito d'intervento verrà attestata dal Comune, sulla base di un'apposita istruttoria di collaudo, con un apposito certificato entro 90 gg. dalla presentazione di una richiesta in tal senso presentata dall'Esercente l'attività estrattiva; tale richiesta potrà essere avanzata anche per stati di avanzamento annuali giusto quanto previsto dal punto g) dell'art. 10 della convenzione-tipo regionale (Allegato A alla Del. Giunta Reg. n° 70/92).

**Art. 38. Termine dei lavori di sistemazione**

1 Le operazioni di recupero delle aree non più soggette ad interventi estrattivi dovranno essere ultimate nei termini previsti dal provvedimento di autorizzazione, fatte salve le proroghe concesse in applicazione dell'art. 15, comma 2, della L.R. n° 17/91 s.m.i **e comunque nel rispetto del cronoprogramma di attuazione delle previsioni di ripristino di cui all'art. 6.2 co. 3bis approvato dal Comune di Casalgrande.** Oltre tale termine il Comune avvierà le procedure amministrative previste nei confronti del soggetto inadempiente e avvalendosi dei depositi cauzionali stabiliti dalla convenzione stipulata con l'Esercente l'attività estrattiva.

2 La completezza e regolarità dei lavori di sistemazione del sito d'intervento verrà attestata dal Comune, sulla base di un'apposita istruttoria di collaudo, con un apposito certificato entro 90 gg. dalla presentazione di una richiesta in tal senso presentata dall'Esercente l'attività estrattiva; tale richiesta potrà essere avanzata anche per stati di avanzamento annuali giusto quanto previsto dal punto g) dell'art. 10 della convenzione-tipo regionale (Allegato A alla Del. Giunta Reg. n° 70/92).

**3 Il Controllo di regolarità dei lavori di sistemazione del sito d'intervento e l'istruttoria di collaudo è affidata a personale qualificato ai sensi dell'art. 45 co.3 delle NTA del PAE. Nell'ambito delle procedure di collaudo dovrà essere verificata la compatibilità al progetto autorizzato delle morfologie, delle coperture vegetazionali e degli eventuali tracciati ciclo-pedonali realizzati in sito.**

**4 Da un punto di vista morfologico è ammessa una tolleranza massima di quota pari a 0,50 metri in considerazione dei possibili assestamenti del ritombamento, oltre la quale, sarà facoltà del Comune valutare la necessità di raggiungere la quota di progetto;**

**Art. 38. Termine dei lavori di sistemazione**

1 Le operazioni di recupero delle aree non più soggette ad interventi estrattivi dovranno essere ultimate nei termini previsti dal provvedimento di autorizzazione, fatte salve le proroghe concesse in applicazione dell'art. 15, comma 2, della L.R. n° 17/91 s.m.i **e comunque nel rispetto del cronoprogramma di attuazione delle previsioni di ripristino di cui all'art. 6.2 co. 3bis approvato dal Comune di Casalgrande.** Oltre tale termine il Comune avvierà le procedure amministrative previste nei confronti del soggetto inadempiente e avvalendosi dei depositi cauzionali stabiliti dalla convenzione stipulata con l'Esercente l'attività estrattiva.

**1 bis Su domanda motivata del titolare presentata almeno 90 (novanta) giorni prima rispetto la scadenza, è ammessa la proroga del termine dell'autorizzazione. Entro la data di validità dell'autorizzazione il Comune si esprime in merito al prolungamento dei suoi termini, comunque mai superiore ad 1 anno, ovvero al diniego motivato dello stesso.**

**Art. 38bis Norme per concessione delle proroghe all'attività estrattiva e di recupero ambientale**

1 La concessione della proroga all'attività estrattiva in applicazione dell'art. 15, comma 2, della L.R. n° 17/91 s.m.i. deve essere intesa come una condizione eccezionale, sia in riferimento alla realizzazione del recupero ambientale dell'area, sia a maggior ragione, per il completamento dell'attività di escavazione. Ciascuna singola proroga non potrà avere durata superiore ad 1 anno e verrà autorizzata con Delibera di Giunta Comunale, previo presentazione di apposita domanda debitamente motivata da parte dell'esercente la cava.

2 Dalla prima proroga all'attività estrattiva senza che sia stato completato il ripristino ambientale o l'escavazione dei volumi autorizzati, la concessione della stessa è subordinata alla proposta di realizzazione di opere compensative di interesse pubblico da realizzare per conto del Comune. Dette opere, saranno da valutarsi tramite un'intesa con il Comune.

Sarà facoltà del Comune, in una fase successiva, definire tramite apposito atto, uno schema della citata quantificazione delle opere compensative in base alla situazione presente nelle cave, ovvero in base a criteri legati all'entità della mancata terminazione del ripristino o escavazione in cava.

**Art. 38bis Norme per concessione delle proroghe all'attività estrattiva e di recupero ambientale**

1 La concessione della proroga all'attività estrattiva è ammessa in applicazione dell'art. 15, comma 2, della L.R. n° 17/91 s.m.i. ~~deve essere intesa come una condizione eccezionale, sia in riferimento alla realizzazione del recupero ambientale dell'area, sia a maggior ragione, per il completamento dell'attività di escavazione.~~ Ciascuna singola proroga non potrà avere durata superiore ad 1 anno e verrà autorizzata con Delibera di Giunta Comunale, previa presentazione di apposita domanda debitamente motivata da parte dell'esercente la cava, secondo il procedimento di cui all'art. 38, co. 1bis.

2 Dalla prima proroga dell'Autorizzazione ~~all'attività estrattiva senza che sia stato completato il ripristino ambientale o l'escavazione dei volumi autorizzati,~~ la concessione della stessa è ~~potrà essere subordinata alla proposta di realizzazione,~~ previamente definita nell'ambito degli accordi di cui all'art. 24 della l.r. n. 7/2004, delle misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, dirette al miglioramento ambientale ed alla mitigazione degli effetti negativi eventualmente derivanti dal prolungarsi nel tempo delle attività estrattive, in modo ingiustificato, rispetto al cronoprogramma di attuazione di cui all'art. 6, co. 1ter delle presenti NTA ~~di opere compensative di interesse pubblico da realizzare per conto del Comune.~~  
~~Dette opere, saranno da valutarsi tramite un'intesa con il Comune.~~

~~Sarà facoltà del Comune, in una fase successiva, definire tramite apposito atto, uno schema della citata quantificazione delle opere compensative in base alla situazione presente nelle cave, ovvero in base a criteri legati all'entità della mancata terminazione del ripristino o escavazione in cava.~~

3. Il Comune predeterminerà in modo definito e trasparente, in via preventiva, durante l'approvazione dell'accordo ai sensi dell'art. 24 l.r. n. 7/2004 s.m.i., per l'attuazione delle previsioni del Polo di PAE che diverrà operativo all'approvazione del PCA, i presumibili costi da destinare ad opere di compensazione della collettività interessata, mediante delibera di Giunta comunale.

4. Per realizzare tali opere potranno essere stipulati con i titolari delle autorizzazioni specifici accordi in sede di convenzione di cui all'art. 12 L.R. n. 17/91, con possibilità di prevedere anche la realizzazione diretta delle opere pubbliche, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 50/2016.

5. Risultano esclusi da tale meccanismo di compensazione le ipotesi di maggiori tempistiche di conclusione dei lavori di sistemazione conseguenti all'innalzamento degli spessori di ricolma delle quote di recupero di -5,00 ÷ -7,00 m p.c. a 0,00 ÷ -2,00 m p.c., introdotto dal PAE var 2021, trattandosi di situazioni già consolidate

**CAPO 4° VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI****Art. 45. Vigilanza e controlli**

1 Ai sensi degli artt. 20 e 21 della L.R. n° 17/91 s.m.i., le funzioni di vigilanza e controllo in materia di attività estrattive spettano:

- al Comune, in materia di applicazione delle disposizioni della stessa L.R. n° 17/91 s.m.i., di quelle contenute nel P.A.E., nonché di quelle dell'autorizzazione convenzionata;
- alla Provincia, in materia di norme di polizia mineraria ai sensi del D.P.R. n° 128/59 s.m.i., in attuazione della delega regionale di cui all'art. 147, comma 1, punto b), della L.R. n° 3/99 s.m.i., ad eccezione di quelle elencate al punto successivo;
- alla A.U.S.L. ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti, in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dei cittadini, comprese quelle di vigilanza in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza del lavoro.

2 Precedentemente al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva, il Comune procederà alla nomina di un responsabile del procedimento (ai sensi dell'art. 4 della L. n° 241/1990 smi) il quale dovrà verificare in particolare i quantitativi estratti e la conformità dell'attività svolta rispetto ai contenuti di P.A.E.; in caso di riscontro di difformità o inadempienze da parte della Ditta esercente rispetto a quanto previsto dagli elaborati progettuali oggetto di autorizzazione, dalle presenti N.T.A. e dalla vigente legislazione regionale e nazionale, l'Amministrazione comunale provvederà alla denuncia presso l'Autorità competente e adotterà i provvedimenti previsti dalla legislazione vigente in materia di attività estrattive al fine di ripristinare le regolari condizioni di esercizio.

3 Il Comune affiderà il controllo a personale qualificato (anche esterno) all'uopo incaricato e munito di apposito documento di riscontro; esso avrà libero accesso alla zona di attività estrattiva durante gli orari di lavoro, anche senza preavviso, allo scopo di compiere i controlli di sua competenza.

4 E' fatto obbligo all'Esercente l'attività estrattiva, e per lui al Direttore Responsabile, dare ogni chiarimento, informazione o notizia nonché di mettere a disposizione mezzi, personale, e quant'altro occorra per l'espletamento dei controlli.

5 La mancata osservanza della presente norma dà luogo ad una sanzione amministrativa nei termini previsti dall'art. 22 comma 4 della L.R. n° 17/91; in caso di reiterazione, il Sindaco può, in seguito a diffida (come dall'art. 17 della suddetta L.R.), pronunciare la decadenza dell'autorizzazione secondo quanto disposto dall'art. 16, comma 1, punto c.

6 Le attività di vigilanza e controllo dovranno contemplare un esame in sito del materiale di ritombamento, mediante sondaggi meccanici a carotaggio continuo volti a individuare eventuali sostanze inquinanti presenti, siano esse liquide o solide. I sondaggi saranno poi allestiti a piezometri, di diametro sufficiente al campionamento dei fluidi a diverse profondità. Nel caso fossero rilevate sostanze inquinanti, occorrerà rapidamente valutare il rischio esistente e attivare tutte le procedure conseguenti, al fine della salvaguardia delle acque di falda.”.

7 le aree esterne a quelle definite dall'isocrona 365 giorni dovranno garantire l'esecuzione di un sondaggio/anno per la verifica, da

**CAPO 4° VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI****Art. 45. Vigilanza e controlli**

1 Ai sensi degli artt. 20 e 21 della L.R. n° 17/91 s.m.i., le funzioni di vigilanza e controllo in materia di attività estrattive spettano:

- al Comune, in materia di applicazione delle disposizioni della stessa L.R. n° 17/91 s.m.i., di quelle contenute nel P.A.E., nonché di quelle dell'autorizzazione convenzionata;
- ~~alla Provincia~~ **Al Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione civile di Reggio Emilia**, in materia di norme di polizia mineraria ai sensi del D.P.R. n° 128/59 s.m.i., in attuazione della delega regionale di cui all'art. 147, comma 1, punto b), della L.R. n° 3/99 s.m.i. **alla LR 13/2015**, ad eccezione di quelle elencate al punto successivo;
- alla A.U.S.L. ed all'A.R.P.A.E territorialmente competenti, in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dei cittadini, comprese quelle di vigilanza in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza del lavoro.

2 Precedentemente al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva, il Comune procederà alla nomina di un responsabile del procedimento (ai sensi dell'art. 4 della L. n° 241/1990 smi) il quale dovrà verificare in particolare i quantitativi estratti e la conformità dell'attività svolta rispetto ai contenuti di P.A.E.; in caso di riscontro di difformità o inadempienze da parte della Ditta esercente rispetto a quanto previsto dagli elaborati progettuali oggetto di autorizzazione, dalle presenti N.T.A. e dalla vigente legislazione regionale e nazionale, l'Amministrazione comunale provvederà alla denuncia presso l'Autorità competente e adotterà i provvedimenti previsti dalla legislazione vigente in materia di attività estrattive al fine di ripristinare le regolari condizioni di esercizio.

3 Il Comune affiderà il controllo a personale qualificato (anche esterno) all'uopo incaricato e munito di apposito documento di riscontro; esso avrà libero accesso alla zona di attività estrattiva durante gli orari di lavoro, anche senza preavviso, allo scopo di compiere i controlli di sua competenza.

4 E' fatto obbligo all'Esercente l'attività estrattiva, e per lui al Direttore Responsabile, dare ogni chiarimento, informazione o notizia nonché di mettere a disposizione mezzi, personale, e quant'altro occorra per l'espletamento dei controlli.

5 La mancata osservanza della presente norma dà luogo ad una sanzione amministrativa nei termini previsti dall'art. 22 comma 4 della L.R. n° 17/91; in caso di reiterazione, il Sindaco può, in seguito a diffida (come dall'art. 17 della suddetta L.R.), pronunciare la decadenza dell'autorizzazione secondo quanto disposto dall'art. 16, comma 1, punto c.

6 Le attività di vigilanza e controllo dovranno contemplare, **in fase di procedura di collaudo (di cui all'art. 38 della NTA del PAE) richiesto dai soggetti esercenti**, un esame in sito del materiale di ritombamento mediante sondaggi meccanici a carotaggio continuo, volti a verificare la natura e **la compatibilità ambientale del riporto (art.34 NTA di PAE)**, ovvero individuare direttamente eventuali sostanze inquinanti presenti, siano esse liquide o solide. **Il numero dei sondaggi a carotaggio continuo (a carico dei soggetti esercenti) verrà definito in base all'estensione della cava, in ogni modo non inferiore a 3, e ciascuno sondaggio potrà essere spinto alla profondità di interesse come richiesto dal Comune in funzione del contesto di cava.** I sondaggi **profondi saranno** poi essere allestiti a piezometri, di diametro sufficiente al campionamento dei fluidi a diverse profondità. Nel caso fossero rilevate

**CAPO 4° VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI****Art. 45. Vigilanza e controlli**

6 Le attività di vigilanza e controllo ~~dovranno~~ potranno contemplare, ~~in fase di procedura di collaudo (di cui all'art. 38 della NTA del PAE) richiesto dai soggetti esercenti~~, qualora il monitoraggio delle acque sotterranee del piezometro a valle del sito estrattivo evidenzi, rispetto quello di monte, il superamento non estemporaneo dei limiti normativi, un esame in sito del materiale di ritombamento mediante sondaggi meccanici a carotaggio continuo, volti a verificare la natura e **la compatibilità ambientale del riporto (art.34 NTA di PAE)**, ovvero individuare direttamente eventuali sostanze inquinanti presenti, siano esse liquide o solide. **Il numero dei sondaggi a carotaggio continuo (a carico dei soggetti esercenti) verrà definito in base all'estensione della cava, in ogni modo non inferiore a 3, e ciascuno sondaggio potrà essere spinto alla profondità di interesse come richiesto dal Comune in**



## ALLEGATO 1

### OSSERVAZIONI AL PAE var 2021 – Proponente Calcestruzzi Corradini S.p.a.

parte degli enti competenti, della compatibilità del materiale di riempimento con le esigenze di salvaguardia nel tempo della qualità delle acque sotterranee;

8 Il Comune potrà effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dall'Esercente e potrà, al fine di ricostruire l'esatta dinamica dei lavori all'interno della zona di attività estrattiva, richiedere rilievi ed indagini aggiuntive.

sostanze inquinanti, occorrerà rapidamente valutare il rischio esistente e attivare tutte le procedure conseguenti, al fine della salvaguardia delle acque di falda.”. **Ulteriori sondaggi, potranno essere richiesti, con mezzo escavatore, per la caratterizzazione più superficiale e più estensiva dei riporti in cava.**

~~7 le aree esterne quelle definite dall'isocrona 365 giorni~~ **Nei siti contermini alle aree di tutela dei campi Pozzi di Casa Galliani e Salvaterra Sud, i controlli potranno prevedere anche l'esecuzione di campionature a spot sondaggio/anno del volume di ritombamento fino a quel momento concluso per la verifica, da parte degli enti competenti, della compatibilità del materiale di riempimento anche in relazione alle esigenze di salvaguardia nel tempo della qualità delle acque sotterranee;**

**7bis Il numero e l'ubicazione dei campioni di controllo del materiale di ritombamento di cui ai precedenti co. 6 e 7 è stabilita dell'autorità di controllo in funzione dell'evoluzione del cantiere e degli spessori di ricolma. Il campionamento dovrà svolgersi in contraddittorio con l'esercente dell'attività estrattiva. Il Campione sarà sottoposto a controllo analitico presso laboratorio accreditato per verificarne la rispondenza i limiti della colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i relativamente al seguente set minimo di analiti: Arsenico, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Mercurio, Idrocarburi C>12, Cromo Totale, Cromo VI, Amianto (presenza-assenza).**

**7 ter L'esercente, o per lui il Direttore Responsabile, deve mantenere a disposizione dell'organo di controllo la documentazione attestante la provenienza e le attestazioni analitiche dei materiali di ritombamento conferiti in cava ai fini del ripristino.**

8 Il Comune potrà effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dall'Esercente e potrà, al fine di ricostruire l'esatta dinamica dei lavori all'interno della zona di attività estrattiva, richiedere rilievi ed indagini aggiuntive.

**9 In ogni cava con autorizzazione in corso, entro 8 mesi dall'adozione della Variante al Piano in oggetto, è fatto obbligo di realizzare un sistema di conteggio e identificazione dei camion, con contestuale trasmissione dei dati puntuali al Comune, in tempo reale, anche tramite piattaforma internet in condivisione. Qualora possibile in base alla tipologia di camion, è preferibile installare una pesa all'ingresso della stessa cava, per la misurazione delle quantità di materiali in uscita e in entrata, da comunicare al Comune con le modalità sopracitate**

**10 Durante la fase di istruttoria per l'autorizzazione di una cava, e comunque prima dell'autorizzazione, è necessaria la verifica in sito dei capisaldi topografici da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune, garantendo comunque la presenza di almeno 3 capisaldi come già richiesto in base all'ALLEGATO 3: CONTENUTI DEI PIANI DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE**

**11 al fine di garantire il monitoraggio della risorsa estrattiva, dovranno essere effettuati rilievi topografici dell'intera area di cava ogni 6 (sei) mesi, da parte dei tecnici abilitati individuati dal Comune, con restituzione delle valutazioni sulle volumetrie di scavo e riporto, come in sede di Relazione Annuale.**

**funzione del contesto di cava. I sondaggi profondi saranno potranno poi essere allestiti a piezometri, di diametro sufficiente al campionamento dei fluidi a diverse profondità. Nel caso fossero rilevate sostanze inquinanti, occorrerà rapidamente valutare il rischio esistente e attivare tutte le procedure conseguenti, al fine della salvaguardia delle acque di falda.”. Ulteriori sondaggi, potranno essere richiesti, con mezzo escavatore, per la caratterizzazione più superficiale e più estensiva dei riporti in cava.**

**6 bis Le convenzioni di cui all'art. 12 della L.R. 17/91 possono stabilire che contestualmente l'attività di monitoraggio di cui al successivo co.11, l'esercente debba provvedere al campionamento, al più tramite l'ausilio di mezzo escavatore, del materiale terroso di ritombamento (art. 34NTA del PAE) progressivamente posato in opera al fine di verificarne la compatibilità ambientale. I parametri e le modalità rimangono quelli descritti al co. 7bis. I certificati analitici dell'attività di controllo dovranno essere trasmessi al Comune contestualmente alla relazione annuale.**

L'attestazione della massima profondità di scavo raggiunta progressivamente dall'attività estrattiva, risulterà da apposito rilievo topografico condotto su richiesta dell'Esercente in contraddittorio con il Comune di Casalgrande. Tale controllo costituisce collaudo del fondo cava.

~~9 In ogni cava con autorizzazione in corso, entro 8 mesi dall'adozione della Variante al Piano in oggetto, è fatto obbligo di realizzare un sistema di conteggio e identificazione dei camion, con contestuale trasmissione dei dati puntuali al Comune, in tempo reale, anche tramite piattaforma internet in condivisione.~~

Specifici strumenti di controllo dei trasporti e degli accessi ai siti estrattivi, quali contamezzi oppure sistemi di pesatura, potranno essere prescritti nell'ambito delle singole convenzioni estrattive in considerazione di eventuali elementi di criticità e/o specifiche condizioni operative, e comunque limitatamente a quelle realtà aziendali che non dispongono già all'interno del comparto di Casalgrande di tali strumenti di monitoraggio.

**Qualora possibile in base alla tipologia di camion, rimane preferibile il ricorso all'installazione di una pesa all'ingresso della cava, per la misurazione delle quantità di materiali in uscita e in entrata, da comunicare al Comune con le modalità sopracitate**

I risultati del monitoraggio saranno trasmessi al Comune nell'ambito della relazione annuale.

**CAPO 5° DISPOSIZIONI PARTICOLARI****Art. 49. Oneri di mitigazione ambientale**

1 Per consentire di effettuare interventi di mitigazione delle conseguenze derivanti dall'attività estrattiva, nonché a titolo di indennizzo ambientale, con particolare riferimento agli effetti prodotti dal traffico pesante diretto alle cave e da queste nei siti di utilizzazione del materiale estratto, viene posto a carico dei titolari delle autorizzazioni l'onere di risarcire il Comune attraverso la corresponsione di una somma, commisurata a mc estratto, da fissarsi con apposita deliberazione della Giunta Comunale durante l'approvazione:

- atti di accordo quadro, ai sensi dell'art.24 della L.R. n° 7/2004 smi, per l'attuazione delle previsioni introdotte nei Poli n°18-19 e 20 di P.A.E;
- delle relative convenzioni, allegate ai Piani di Coltivazione e Sistemazione ambientale PCS, di cui agli artt.11-12 della L.R. n° 17/91 smi.

2 Quanto così introitato dal Comune, potrà essere utilizzato anche per effettuare interventi stradali alternativi rispetto alla viabilità esistente, oppure per completare la viabilità prevista dal P.R.G..

3 Per realizzare tali opere potranno essere stipulati con i titolari delle autorizzazioni specifici accordi in sede di convenzione di cui all'art. 12 L.R. n° 17/91, con possibilità di prevedere e/o prescrivere anche la realizzazione diretta delle opere pubbliche, in riferimento alle disposizioni del D.Lgs n° 163/2006 smi, ed in luogo del versamento dell'indennizzo ambientale di che trattasi, ad eccezione della quota parte spettante alla Provincia ed alla Regione. Con detta convenzione o con diverso atto potrà essere altresì stabilito che i diritti di estrazione previsti dall'art. 12 della L.R. n° 17/91 possano essere utilizzati per la realizzazione delle opere viabilistiche sopra indicate.

4 Il Comune potrà altresì prescrivere la realizzazione diretta di tali opere, a cura e spese dei titolari delle autorizzazioni, a scomputo, totale o parziale, della somma dovuta per gli oneri di mitigazione ambientale che potranno anche essere anticipati dalle Ditte.

**CAPO 5° DISPOSIZIONI PARTICOLARI****Art. 49. Oneri di mitigazione ambientale**

1 Per consentire di effettuare interventi di mitigazione delle conseguenze derivanti dall'attività estrattiva, nonché a titolo di indennizzo ambientale, con particolare riferimento agli effetti prodotti dal traffico pesante diretto alle cave e da queste nei siti di utilizzazione del materiale estratto, viene posto a carico dei titolari delle autorizzazioni l'onere di risarcire il Comune attraverso la corresponsione di una somma, commisurata a mc estratto, da fissarsi con apposita deliberazione della Giunta Comunale durante l'approvazione:

- **Dell'** atto di accordo ~~quadro~~, ai sensi dell'art.24 della L.R. n° 7/2004 smi, per l'attuazione delle previsioni ~~introdotte nei Poli n°18-19 e 20 del Polo~~ di P.A.E **che diverrà operativo all'approvazione del PCA;**
- **Eventualmente** delle relative convenzioni, allegate ai Piani di Coltivazione e Sistemazione ambientale PCS, di cui agli artt.11-12 della L.R. n° 17/91 smi.

2 Quanto così introitato dal Comune, potrà essere utilizzato anche per effettuare interventi stradali alternativi rispetto alla viabilità esistente, oppure per completare la viabilità prevista ~~dal P.R.G.~~ **dalla pianificazione comunale vigente**

3 Per realizzare tali opere potranno essere stipulati con i titolari delle autorizzazioni specifici accordi in sede di convenzione di cui all'art. 12 L.R. n° 17/91, con possibilità di prevedere e/o prescrivere anche la realizzazione diretta delle opere pubbliche, in riferimento alle disposizioni del ~~D.Lgs n° 163/2006 smi~~ **D.Lgs 50/2016 e smi**, ed in luogo del versamento dell'indennizzo ambientale di che trattasi, ad eccezione della quota parte spettante alla Provincia ed alla Regione. Con detta convenzione o con diverso atto potrà essere altresì stabilito che i diritti di estrazione previsti dall'art. 12 della L.R. n° 17/91 possano essere utilizzati per la realizzazione delle opere viabilistiche sopra indicate.

4 Il Comune potrà altresì prescrivere la realizzazione diretta di tali opere, a cura e spese dei titolari delle autorizzazioni, a scomputo, totale o parziale, della somma dovuta per gli oneri di mitigazione ambientale che potranno anche essere anticipati dalle Ditte.

**Ulteriori accordi potranno essere richiesti e sottoscritti a seguito della ripermetrazione degli impianti di lavorazione proposta specificatamente in funzione delle esigenze degli esercenti, come da zonizzazione di PAE, con riferimento alle zone di "nuovo inserimento".**

**CAPO 5° DISPOSIZIONI PARTICOLARI****Art. 49. Oneri di mitigazione ambientale**

~~1 Per consentire di effettuare interventi di mitigazione delle conseguenze derivanti dall'attività estrattiva, nonché a titolo di indennizzo ambientale, con particolare riferimento agli effetti prodotti dal traffico pesante diretto alle cave e da queste nei siti di utilizzazione del materiale estratto, viene posto a carico dei titolari delle autorizzazioni l'onere di risarcire il Comune attraverso la corresponsione di una somma, commisurata a mc estratto, da fissarsi con apposita deliberazione della Giunta Comunale durante l'approvazione:~~

- ~~Dell'~~ **atto di accordo quadro**, ai sensi dell'art.24 della L.R. n° 7/2004 smi, per l'attuazione delle previsioni introdotte nei Poli n°18-19 e 20 del Polo di P.A.E **che diverrà operativo all'approvazione del PCA;**
- ~~Eventualmente delle relative convenzioni, allegate ai Piani di Coltivazione e Sistemazione ambientale PCS, di cui agli artt.11-12 della L.R. n° 17/91 smi.~~

~~2 Quanto così introitato dal Comune, potrà essere utilizzato anche per effettuare interventi stradali alternativi rispetto alla viabilità esistente, oppure per completare la viabilità prevista dal P.R.G.~~ **dalla pianificazione comunale vigente**

~~3 Per realizzare tali opere potranno essere stipulati con i titolari delle autorizzazioni specifici accordi in sede di convenzione di cui all'art. 12 L.R. n° 17/91, con possibilità di prevedere e/o prescrivere anche la realizzazione diretta delle opere pubbliche, in riferimento alle disposizioni del D.Lgs n° 163/2006 smi D.Lgs 50/2016 e smi, ed in luogo del versamento dell'indennizzo ambientale di che trattasi, ad eccezione della quota parte spettante alla Provincia ed alla Regione. Con detta convenzione o con diverso atto potrà essere altresì stabilito che i diritti di estrazione previsti dall'art. 12 della L.R. n° 17/91 possano essere utilizzati per la realizzazione delle opere viabilistiche sopra indicate.~~

~~4 Il Comune potrà altresì prescrivere la realizzazione diretta di tali opere, a cura e spese dei titolari delle autorizzazioni, a scomputo, totale o parziale, della somma dovuta per gli oneri di mitigazione ambientale che potranno anche essere anticipati dalle Ditte.~~

**Ulteriori accordi potranno essere richiesti e sottoscritti a seguito della ripermetrazione degli impianti di lavorazione proposta specificatamente in funzione delle esigenze degli esercenti, come da zonizzazione di PAE, con riferimento alle zone di "nuovo inserimento".**

Spett.le **COMUNE DI CASALGRANDE**

C. Att.ne

→ Sindaco Giuseppe Daviddi

→ Settore Pianificazione Territoriale

Arch. Giuliano Barbieri

PEC: [casalgrande@cert.provincia.re.it](mailto:casalgrande@cert.provincia.re.it)

**Oggetto: Osservazioni al Documento di “VARIANTE AL VIGENTE PIANO COMUNALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE P.A.E, IN VARIANTE AL PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE P.I.A.E DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E CONSEGUENTE VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL VIGENTE PIANO STRUTTURALE COMUNALE P.S.C E REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO R.U.E.” adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 29/12/2021.**

**PROPONENTE: EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.**

Vista la documentazione di variante alla pianificazione delle attività estrattive a valere sul Comparto Estrattivo di Casalgrande (RE) adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 29/12/2021, la sottoscritta Emiliana Conglomerati S.p.a., in qualità di esercente di cantieri siti nel citato comparto produttivo nonché Azienda promotrice e sottoscrittrice gli obiettivi condivisi di cui l'Accordo siglato con l'Amministrazione Comunale e approvato con delibera di Giunta comunale n.47 del 08/04/2021, trasmette di seguito le Osservazioni al PAE var 2021.

#### **OSSERVAZIONE N.1 - Disposizioni di recupero morfologico e vegetazionale**

1.1 RISTABILIRE all'interno del PAE var 2021 gli indirizzi generali di PIAE 2002 stralciati dalla variante, consentendo quindi piani campagna di recupero compresi fra -5 m e -7 m p.c nei siti destinati a recupero Naturalistico.

Con la var 2021 al PAE, il Comune di Casalgrande impone l'innalzamento delle quote di recupero a quote non inferiori a -2,00 m da p.c., anche per quei siti destinati a ripristino di tipo naturalistico, prima ammessi da PAE 2011 a piano ribassato compreso fra -5,00 ÷ -7,00 m da p.c.

Il tema dei recuperi morfologici a piano ribassato è già stato specificatamente affrontato dallo strumento di pianificazione sovraordinato di PIAE della provincia di Reggio Emilia, identificandolo come strategia da tollerarsi per superare le criticità del prolungarsi dei tempi di realizzazione legati alla scarsa reperibilità di materiali idonei al ritombamento.

Nell'ambito delle cosiddette “NTA Tipo dei PAE Comunali” (Elaborato P2 del PIAE – art. 31 NTA tipo), con riferimento a destinazioni d'uso diverse da quelle agricole, il PIAE indirizza infatti i Comuni a tollerare quote di ripristino fino a -7 m p.c. “*cit. dove non sia prevedibile un rapido ripristino della quota ... a causa della scarsa reperibilità di materiali idonei*”.

In considerazione anche della realtà del Comune di Casalgrande ed in generale dell'intero territorio locale del distretto ceramico, dove le disponibilità di materiali terrosi idonei per recuperi ambientali risultano limitate, il PAE2011 recepiva giustamente e ragionevolmente i citati indirizzi all'art. 31 co.3 punto 4 delle proprie NTA, oggi stralciati dal PAEvar2021.

**EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.**

Via A. Volta, 5 42123 Reggio Emilia - tel. 0522 936200 fax 0522 792457 - [www.emilcon.it](http://www.emilcon.it) - E-mail [info@emilcon.it](mailto:info@emilcon.it)  
Iscritta al Registro delle Imprese di R.E., C.F. e P.IVA 02503180354 - Cap. Sociale € 10.000.000,00 i.v.

A tale proposito è altresì doveroso sottolineare come ai sensi dell'art. 13 delle NTA proprie del PIAE (elaborato P2), le citate "NTA tipo dei PAE comunali" hanno lo scopo di "cit. *uniformare la disciplina delle attività estrattive sul territorio provinciale al fine di creare condizioni di omogenea tutela nonché di pari opportunità fra gli operatori economici del settore*". I PAE possono proporre modifiche alla formulazione delle NTA tipo "che non ne contrastino con i principi informatori".

Oltre ad un aumento dei costi di realizzazione rispetto altri comparti estrattivi, è quindi fondata la preoccupazione di un prolungamento sostanziale delle tempistiche di realizzazione dei recuperi morfologici dei vuoti estrattivi.

Facendo riferimento al trend medio degli ingressi di materiale terroso registrati da Emiliana Conglomerati S.p.a presso i propri cantieri estrattivi del comparto di Casalgrande, per l'importazione e la posa in opera di ulteriori 5 metri di terre di ricolma in Cava San Lorenzo (sito id.16b), si stima un prolungamento delle aspettative di recupero di ca. 8-10 anni. Ripercussioni si assisteranno anche sugli altri siti di cava vista la necessità di dover comunque garantire la distribuzione dei conferimenti terra tra diversi cantieri.

Si richiede pertanto di RISTABILIRE all'interno delle NTA di PAE var 2021 l'apparato normativo stralciato, ristabilendo gli indirizzi di PIAE in merito alle disposizioni di ammissibilità di piano ribassato fra -5,00 ÷ -7,00 m da p.c..

Si propone quindi la modifica ai seguenti articoli delle NTA di PAE var 2021 come da elaborato specifico allegato 1:

- Art. 23 co.9 - osservazione: reintroduzione delle precedenti specifiche di ritombamento per sistemazioni a piano ribassato compreso fra -5,00 ÷ -7,00 m p.c., confermando la pendenza mai superiore a 15° come già introdotto dallo strumento di PAE var 2021 adottato.
- Art. 31 co.3 (lett. c, d, e) – osservazione: reintroduzione degli indirizzi generali della morfologia di recupero di PIAE (lett.d), con l'aggiunta delle specifiche morfologiche delle scarpate di raccordo, confermate con pendenza mai superiore a 15° come già introdotto dallo strumento di PAE var 2021 adottato.
- Art. 35 co.1 – osservazione: Considerate le osservazioni emerse in riferimento a destinazioni e quote di ripristino, si propone di impostare l'art. 35 secondo un profilo maggiormente generale demandando, ai sensi dell'art. 31 delle stesse NTA, le informazioni sito specifiche (quote e destinazione di recupero) alle schede di progetto di ciascun sito.

Si richiede conseguentemente la modifica delle schede di progetto - sezione "Dati Progettuali" – "Destinazione finale e quota di ripristino morfologica", nonché ogni altro riferimento diversamente contenuto negli elaborati del PAEvar2021, al fine di ristabilire le seguenti specifiche previgenti:

- Siti id. 12b → Naturalistico -5,00 ÷ -7,00 m p.c.
- Siti 16b → Naturalistico -5,00 ÷ -7,00 m p.c.

## 1.2 MODIFICA delle definizioni di "recupero Naturalistico" e "recupero Agro-Bio Naturalistico" riportate all'art. 31 co.2bis.

Si propone di modificare le definizioni delle tipologie di recupero di cui all'art. 31 co.2bis in modo da renderle maggiormente rispondenti a quanto descritto nelle "Linee Guida per la qualità dei ripristini conseguenti alle attività estrattive" RIL01A di PAE. A tale proposito il recupero naturalistico, così come altresì rappresentato nelle cartografie di PAE, è inteso come "realizzazione di boschi planiziali sia mesofili che meso-igrofilo, con arbusteti e macchie boschive, prati-radure".



La fattispecie del recupero naturalistico non è quindi da intendersi come “superficie interamente a bosco” così come riportato all’art. 31 co.2bis, bensì come complesso ecosistemico forestale più variegato, all’interno del quale spiccano altresì superfici aree aperte prative.

Si propone quindi la modifica dell’art. 31co.2bis delle NTA di PAE var 2021 come da elaborato specifico allegato 1.

## **OSSERVAZIONE N.2 - Recupero morfologico e vegetazionale del sito “cedente” di Cava Trinelli (id. 30b)**

2.1 RECEPIMENTO della PROPOSTA di destinazione a recupero Naturalistico con Sistemazione morfologica -5,00 ÷ -7,00 m p.c.

Il PAE 2011 ed il conseguente PCA 2014 pianificavano per il sito n.30 composto da Cava Trinelli (sito id. 30b) e Cava La Noce (sito id.30a) una destinazione di recupero Agro-Bio Naturalistica con relativa sistemazione morfologica a piano debolmente ribassato 0 ÷ -2 m p.c.

Nel pieno spirito delle logiche di indirizzo del PIAE già descritte nell’ambito dell’Osservazione 1, considerata la penuria di materiali terrosi disponibili per il recupero dei siti estrattivi, gli Esercenti l’attività Estrattiva condividevano nell’ambito dell’accordo di cui alla delibera di Giunta comunale n.47 del 08/04/2021 la proposta di far valere anche sul sito n.30 di PAE i presupposti per una sistemazione a piano ribassato che ne riduca le tempistiche di realizzazione.

A patto di perdere la rendita legata al successivo uso agricolo, a fronte di un maggior sforzo per la realizzazione delle piantumazioni forestali nonché dei più gravosi impegni economici legati al mantenimento ed alle cure colturali necessarie, la proposta era quella di destinare il sito a funzione Naturalistica, conseguentemente caratterizzato da una sistemazione morfologica con quota di ritombamento a -5 m p.c.

Il PAE var 2021 acquisisce la proposta del mutamento della destinazione d’uso a Naturalistico (destinazione che come ricordato all’Osservazione n. 1 tollererebbe una sistemazione morfologica di piano ribassato compresa fra -5 e -7 m p.c), confermando tuttavia una morfologia di recupero a quote ricomprese fra 0 ÷ -2 m p.c., perdendosi quindi tutti i presupposti sottoscritti nell’ambito dell’accordo.

Con il PAE var 2021, e come da proposta aziendale contenuta nell’accordo approvato con delibera di giunta comunale n. 47 del 08/04/2021, il sito id.30 di PAE 2011 compreso la Cava Trinelli (id.30b) acquisisce la natura di “sito cedente” le volumetrie assegnate. Non procedendosi con lo scavo in approfondimento precedentemente pianificato per ragioni legate alle criticità giacimentologiche ravvisate, la zonizzazione di PAE var 2021 è convertita da ZeE a ZR con obblighi di ripristino.

L’interesse, così come auspicato altresì da Regione Emilia-Romagna all’interno del proprio contributo di cui alla DGR 2154 del 20/12/2021, di conseguire “tempi ragionevolmente brevi” di realizzazione del recupero dei “siti cedenti” come quello di cava Trinelli, è giocoforza fortemente correlato alla scelta delle quote di recupero: Il mancato approfondimento degli scavi comporterà già di per sé una riduzione dei tempi che invece si sarebbero dovuti affrontare qualora la cava fossa stata portata a -20 m p.c; Procedendo con un ripristino di piano ribassato -5,00 ÷ -7,00 m p.c., congrui con la destinazione d’uso naturalistica, i minori spessori di ricolma richiesti comporterebbero un’ulteriore riduzione di ca.5 anni nella durata del cantiere.

Si richiede quindi di Confermare gli indirizzi generali di ripristino del PIAE, affiancando alla destinazione Naturalistica del recupero del sito di cava Trinelli (sito id.30b), la rispettiva morfologia di piano ribassato a -5,00 ÷ -7,00 m p.c.

E’ quindi richiesta la modifica delle schede di progetto - sezione “Dati Progettuali” – “Destinazione finale e quota di ripristino morfologica”, nonché ogni altro riferimento diversamente contenuto negli elaborati del PAEvar2021, al fine di recepire le seguenti specifiche:

- Sito 30b → Naturalistico -5,00 ÷ -7,00 m p.c.

**EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.**

Via A. Volta, 5 42123 Reggio Emilia - tel. 0522 936200 fax 0522 792457 - [www.emilcon.it](http://www.emilcon.it) - E-mail [info@emilcon.it](mailto:info@emilcon.it)  
Iscritta al Registro delle Imprese di R.E., C.F. e P.IVA 02503180354 - Cap. Sociale € 10.000.000,00 i.v.

Qualora la volontà dell'Amministrazione rimanesse comunque quella di non condividere tale proposta, si richiede di *ristabilire sul sito di cava Trinelli (id.30b) la destinazione Agro-Bio Naturalistica originaria di PAE2011, maggiormente compatibile ad un recupero morfologico prossimo al piano campagna originario.* In presenza di disposizioni di recupero morfologico prossimo al piano campagna originario, l'ambito agricolo costituisce la destinazione maggiormente vicina all'obiettivo di pieno e completo ripristino dell'uso del suolo e dello stato originale dei luoghi.

A tale proposito si sottolinea come il Progetto Unitario di Recupero del comparto estrattivo di Casalgrande pianifica la destinazione Agricola per il SE020 dove è ubicata cava Trinelli. In assenza di un mutamento delle quote di ritombamento, non sussistono quindi particolari esigenze sovraordinate di recupero tali da necessitare la piantumazione forestale e quindi una variante alla destinazione finale del sito 30b, la cui superficie tornerebbero così a servizio del comparto agricolo rurale.

### **OSSERVAZIONE N.3 – Conferma delle previsioni e disposizioni di recupero morfologico previgenti sui siti già autorizzati ai sensi del PAE 2011**

All'interno del comparto estrattivo di Casalgrande sussistono siti regolarmente autorizzati ed in corso di esercizio ai sensi del PAE 2011, per i quali le disposizioni di recupero sancite dalla pianificazione vigente, e conseguentemente il progetto di riassetto morfologico approvato, prevedono quote di ricolma a piano ribassato di -7,00 m p.c.

Si fa principalmente riferimento al Settore estrattivo SE019 ed alla Cava San Lorenzo (id. 16a) che si presenta pienamente attivato ed autorizzato per l'intera volumetria utile assegnata.

In questi contesti consolidati, l'introduzione di un drastico mutamento degli obiettivi di sistemazione morfologica verso forme di recupero decisamente più impegnative da un punto di vista tecnico-operativo, economico e di tempistiche realizzative, rappresenta un fattore di perturbazione non di poco conto dei business-plan e delle analisi di bilancio che, a suo tempo, hanno sotteso l'avvio della specifica realtà di cava.

Oltre ad un'importante revisione dei piani aziendali, una variazione così sostanziale nella morfologia di sistemazione, e conseguentemente degli aspetti di impatto ambientale correlati, imporrebbe sicuramente a carico dell'Esercente l'attivazione di nuove procedure abilitative, compreso la revisione delle Valutazioni di Impatto ambientale che hanno preceduto il rilascio delle singole autorizzazioni estrattive, oltre all'istruttoria di un nuovo progetto.

Si richiede quindi di *Escludere esplicitamente dalle eventuali variazioni alle disposizioni di recupero apportate da PAEvar2021, quei siti che alla data di adozione della variante 2021 di PAE si presentano già autorizzati ai sensi del PAE2011, con convenzione estrattiva in corso di validità, mantenendosi quindi confermate le morfologie e destinazioni di recupero del progetto autorizzato.*

Si propone quindi la modifica delle schede di progetto - sezione "Dati Progettuali" – "Destinazione finale e quota di ripristino morfologica", nonché ogni altro riferimento diversamente contenuto negli elaborati del PAEvar2021, al fine di confermare le seguenti specifiche:

- *Siti 16b → Naturalistico -5,00 ÷ -7,00 m p.c.*

### **OSSERVAZIONE N.4 – Regime delle Proroghe all'Autorizzazione Estrattiva: Onerosità ed Eccezionalità**

Le attività estrattive del Comune di Casalgrande si contraddistinguono per elevati volumi di ricolma e per un mercato locale difficilmente in grado di reperire e rendere disponibili i quantitativi di materiali terrosi nei tempi di validità dell'autorizzazione estrattiva.

E' pertanto evidente che per completare i lavori di sistemazione, in assenza di dolo o inerzia ingiustificata da parte dei titolari dell'autorizzazione, il ricorso all'istituto giuridico della proroga ovvero al rilascio di nuovo titolo autorizzativo, non possa di fatto intendersi "condizione eccezionale", né incondizionato motivo di compensazione onerosa considerata l'oggettività delle tempistiche di realizzazione.

Resta inoltre inteso che nel rispetto della cronologia e dell'ordine di avanzamento delle attività di scavo e ripristino secondo il cronoprogramma e la "programmazione per fasi successive e conseguenti" prevista dal progetto di cava autorizzato, non si ritiene debbano sussistere motivi di "compensazione onerosa" al rilascio di proroghe e/o nuovi atti autorizzativi al proseguimento dello scavo dei successivi lotti di scavo.

Si chiarisce infatti come l'attività di scavo sui lotti residui, per disposizioni normative esistenti (art.15 co.2 delle NTA del PAE) ormai consolidate, potrà infatti condursi solamente parallelamente alla sistemazione del lotto appena esaurito, nonché ad avvenuto completamento dei lavori di ripristino dei lotti ancora precedenti.

Diversamente dalla situazione di mancato/ritardo ripristino, la presenza di volumetrie residue ancora in banco non scavate, ovvero la presenza di settori di cava ancora allo stato vergine, non costituisce elemento di maggiori ricadute ambientali dell'attività estrattiva autorizzata. La sussistenza di un vuoto estrattivo di dimensioni minori, ragionevolmente, non può figurarsi come presupposto per una "compensazione" nell'interesse pubblico.

Partendo dal presupposto che la tematica del prolungamento dei termini di validità dell'Autorizzazione estrattiva per consentire il completamento dello scavo, e a maggior ragione degli interventi di recupero, è di reciproco interesse per l'Amministrazione e l'Esercente l'attività estrattiva, si ritiene comunque doveroso proporre la riformulazione dell'art.38bis delle NTA del PAE var 2021 come da allegato 1.

Qualora l'Amministrazione non accettasse l'Osservazione n.1, procedendo di fatto a portare il piano di ripristino morfologico di tutto il comparto estrattivo a quote non inferiori a -2 m da p.c., si propone in ogni modo di escludere esplicitamente dal regime di "compensazione" le eventuali proroghe correlate ai maggiori interventi di ritombamento introdotti dallo stesso PAE var 2021.

Si propongono quindi variazioni ai seguenti articoli delle NTA var 2021, come da elaborato specifico allegato 1: Modifica Art. 38, Riformulazione dell'art. 38bis

#### **OSSERVAZIONE N.5 – Modifica alle disposizioni per il controllo della qualità dei materiali terrosi di ritombamento - art. 45 co.6**

I materiali terrosi accettati in ingresso ai cantieri estrattivi per interventi di recupero ambientale dei vuoti di cava corrispondono essenzialmente alle cosiddette Terre e Rocce da Scavo di cui al DPR 120/2017. Il profilo qualitativo ammesso è esclusivamente quello di colonna A della Tab. 1 dell'allegato 5 al Titolo V della parte IV del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., come risultante dai certificati analitici che accompagnano i terreni. Le dovute verifiche all'ingresso della cava consentono quindi di confermare, fin dall'origine, la qualità dei materiali terrosi di ritombamento posti a dimora.

I restanti materiali terrosi utilizzati corrispondono principalmente agli scarti della stessa attività di cava così come classificati ai sensi del D.Lgs 117/2008. Trattasi quindi di materiali naturali provenienti dallo stesso giacimento, quali: cappellaccio, sterili, spurghi nonché gli stessi limi palabili di risulta dalla decantazione (processo naturale senza l'aggiunta flocculanti) delle acque di lavaggio dell'inerte. A tale proposito è bene precisare come anche per tali materiali sia disposta la caratterizzazione periodica al fine di verificarne la qualità. Il Programma di Monitoraggio e Controllo di cui alla delibera di Giunta Comunale

n. 26 del 2014 prevede infatti a carico dell'esercente il campionamento e la caratterizzazione analitica periodica dei limi di frantoio.

Fatto salvo i protocolli di controllo sopra descritti, l'indicatore primario della sussistenza di una potenziale contaminazione nei terreni è generalmente identificato nella qualità delle acque sotterranee. Superamenti prolungati dei limiti di legge, in assenza di altre sorgenti esterne di potenziale inquinamento, è un segnale di allerta. Diversamente dalle citate manifestazioni, i livelli qualitativi ambientali non destano motivo di preoccupazione.

In linea con il presupposto descritto, all'interno del comparto estrattivo di Casalgrande è infatti presente un'assortita rete di monitoraggio della qualità delle acque sotterranee, soggetta a periodici campionamenti e analisi svolti dagli Esercenti nell'ambito del Programma di Monitoraggio e Controllo approvato con delibera di Giunta Comunale n. 26 del 2014.

La rete si compone di svariati piezometri, oltre a pozzi con funzione di barriera a protezione dei campi acquiferi idropotabili. Ogni sito estrattivo è nella fattispecie appositamente monitorato tramite specifici punti di controllo ubicati immediatamente a monte ed a valle idrologica dello stesso. Tali riferimenti costituiscono di fatto già un ottimale strumento di verifica e accertamento della compatibilità ambientale dei riempimenti.

Si propone quindi di considerare i sondaggi meccanici, quali il carotaggio continuo, come eventualità di indagine integrativa qualora i monitoraggi qualitativi della falda ravvisino necessità di ulteriori approfondimenti.

Lo stesso manuale regionale "Il Controllo delle attività estrattive", edito dalla Regione Emilia-Romagna nel 2014, propone il ricorso a specifiche campionature (prelievo superficiale in trincee scavate con mezzo escavatore, sondaggi profondi ecc..) esclusivamente in casi particolari, in presenza di materiali di riporto caratterizzati da forti condizioni indeterminatezza (es. mancanza di certificati analitici all'origine, aspetto visivo suscettibile di dubbi per colore, odore, tessitura).

Fatto salvo quanto osservato, volendo comunque introdurre fra i controlli dell'attività estrattiva ulteriori monitoraggi a garanzie della bontà del materiale di riempimento, il suggerimento è quello di disporre il campionamento (considerati i fronti di rinterro aperti, è possibile operare con saggi eseguiti al più con mezzo escavatore) e l'analisi periodica dei terreni progressivamente posati a sistemazione, operando in contraddittorio con il Comune. In questo modo sarà altresì possibile intervenire, direttamente nell'ambito del cantiere ed in maniera mirata, qualora i risultati analitici facessero emergere condizioni anomale.

Anche l'attestazione delle profondità di scavo raggiunte è possibile ricorrendo ai periodici rilievi piano altimetrici del fondo cava da svolgersi, in contraddittorio con il Comune, al progressivo avanzare dell'attività estrattiva. Una volta attestato il raggiungimento della massima profondità di scavo l'esercente potrà quindi procedere alla realizzazione della barriera di confinamento e quindi all'avanzamento del riempimento. Procedendo in questo modo si eviterebbe il rischio che la carotatrice possa compromettere l'azione protettiva esercitata dalla prescritta barriera di confinamento per accidentale perforazione.

Alla luce di quanto osservato, si propone di riformulare quanto disposto all'art. 45 co.6 (vedi allegato 1) demandando le relative disposizioni applicative solo qualora il monitoraggio delle acque sotterranee del piezometro a valle del sito estrattivo evidenzi, rispetto quello di monte, il superamento non estemporaneo dei limiti normativi.



## **OSSERVAZIONE N.6 – Modifica alle disposizioni per il controllo ed il conteggio dei mezzi in entrata ed uscita dalla cava - art. 45 co.9**

L'unità metrica di riferimento dell'attività estrattiva, sia di pianificazione che di autorizzazione, è il metro cubo.

L'unica forma di effettivo controllo dell'attività estrattiva è il rilievo piano altimetrico. In particolare modo, grazie al confronto dei rilievi eseguiti periodicamente nei siti di cava è possibile monitorare i volumi di scavo, i quantitativi di materiali terrosi posati a recupero e l'attività residua rispetto il progetto autorizzato.

Sistemi di conteggio dei camion, ovvero l'installazione di sistemi di pesatura dei carichi in ingresso ed all'uscita dalle singole cave, in assenza di particolari vincoli inerenti al traffico locale, costituiscono elementi di controllo utili, al più, alla logistica aziendale ma sovrabbondanti rispetto l'obiettivo di monitoraggio dell'andamento dell'attività estrattiva.

Lo stesso manuale regionale "Il Controllo delle attività estrattive", edito dalla Regione Emilia-Romagna nel 2014, prevede il ricorso ad uno specifico *controllo sui trasporti* (basato su prospetti mensili dei viaggi svolti), esclusivamente nei casi in cui nella convenzione sia stato imposto un limite per il volume di mezzi di trasporto messo in circolo dall'attività estrattiva. L'installazione di contamezzi automatici all'ingresso dei comparti estrattivi è invece suggerita per "casi particolarmente delicati" (Si pensi per esempio a comparti inseriti in contesti territoriali non adeguatamente serviti da reti viarie fruibili da mezzi pesanti, attraversamenti di contesti urbanizzati con scuole od ospedali ..).

Con le disposizioni di art. 45 co.9 sussiste inoltre il rischio di introdurre ulteriori indicatori di controllo, rispetto quelli già oggetto di monitoraggio, poco significativi ed in grado di alimentare motivi di inutile contestazione.

Risulta infatti difficile rapportare un dato numerico di camion in ingresso/uscita, ovvero una serie di pesate, al quantum volumetrico di concreto interesse autorizzativo. Sia i materiali terrosi in ingresso, nonché la stessa ghiaia in natura estratta, presenta svariati fattori di aleatorietà (umidità, grado di impurezza, tessitura ecc..) che incidono sul peso specifico del materiale trasportato da ogni carico. E' quindi ragionevole immaginare la difficoltà nel dedurre informazioni volumetriche attendibili, soprattutto nel contesto giacimentologico del bacino di Casalgrande dove l'impurezza interclusa alla ghiaia, conseguentemente il suo peso volumetrico, presenta una spiccata variabilità lungo l'altezza di scavo.

E' comunque importante ribadire che già tutti i flussi di materiale terroso in ingresso ai cantieri estrattivi di Emiliana Conglomerati S.p.a. transitano attraverso l'accesso dell'impianto di lavorazione di Via Reverberi per le necessarie verifiche e gli adempimenti DPR 120/2017, comprese la pesatura. Tutti i collegamenti cava-frantoio transitano inoltre attraverso la pista camionale sul perialveo del F. Secchia, senza interessare o appesantire la pubblica viabilità.

Si considera inoltre eccessivo, e sproporzionato rispetto l'interesse e l'informazione che l'Amministrazione potrebbe trarre da questa mole di dati, il dover creare una piattaforma informatica dedicata che consenta l'invio "in tempo reale" dei camion e delle pesate in ingresso e uscita dalle cave. Tutti i dati, compreso i monitoraggi ambientali inerenti all'attività estrattiva risultano infatti già adeguatamente trasmessi agli Enti competenti, compreso il Comune, nell'ambito delle relazioni annuali di ogni singola cava. Trattasi di un documento redatto nella forma di perizia giurata da tecnico competente, in grado di fornire già tutte le informazioni necessarie e sufficienti a valutare l'andamento dei cantieri anno per anno.

**EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.**

Via A. Volta, 5 42123 Reggio Emilia - tel. 0522 936200 fax 0522 792457 - [www.emilcon.it](http://www.emilcon.it) - E-mail [info@emilcon.it](mailto:info@emilcon.it)  
Iscritta al Registro delle Imprese di R.E., C.F. e P.IVA 02503180354 - Cap. Sociale € 10.000.000,00 i.v.

Per quanto osservato, si propone di riformulare quanto disposto all'art. 45 co.9 (vedi allegato 1), demandando alle convenzioni estrattive la possibilità di disporre l'installazione di specifici contamezzi, oppure sistemi di pesatura in corrispondenza dell'accesso alla singola cava, limitatamente per quelle realtà aziendali che non dispongono all'interno del comparto di Casalgrande di tali strumenti di monitoraggio.

Si allega:

**Allegato 1 – Proposta di modifica alle NTA di PAEvar2021**

Restando a disposizione per ogni chiarimento, si porgono distinti saluti.

**EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.**

Il Legale Rappresentante

Marco Monti

(firmato digitalmente)

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PAE 2011	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PAE var 2021 (Adozione D.C.C. n. 93/2021)	OSSERVAZIONI NTA PAE var 2021 Sono indicate in blu le proposte di modifica alle NTA Rimangono fatti salvi i restanti contenuti normativi
<p><b>Art. 23. Limiti massimi delle pendenze e delle altezze delle scarpate</b></p> <p>1 E' vietata la sottoescavazione e lo scalzamento al piede dei versanti o delle pareti di scavo; a norma dell'art 119 del D.P.R. n° 128/59 s.m.i., è vietato altresì tenere a strapiombo i fronti di escavazione di qualsivoglia altezza. Le scarpate dell'intervento dovranno essere dimensionate in base alle caratteristiche del materiale, alla sua giacitura ed al suo stato di fratturazione, secondo le norme tecniche vigenti, secondo il rispetto delle esigenze di salvaguardia della sicurezza degli operatori, di tutela dell'ambiente, di compatibilità con gli interventi di rivegetazione e con le destinazioni d'uso finali.</p> <p>2 I calcoli per la determinazione della stabilità dei fronti di scavo dovranno essere basati sui risultati delle indagini in situ e/o delle analisi di laboratorio appositamente eseguite e dettagliatamente documentate con riferimento alla normativa in vigore.</p> <p>3 Fatte salve indicazioni geotecniche maggiormente cautelative emergenti dalle analisi anzidette, la massima pendenza delle scarpate temporanee d'esercizio, quando superino l'altezza critica caratteristica di quei terreni e comunque i 3 metri, non potrà eccedere per ghiaie alluvionali in matrice sabbioso-limosa o argillosa il valore di 5/3 (= 60°)(Figura A, esempio per cava a -20m). Si specifica che per scarpate temporanee d'esercizio si intendono scarpate di fronti di scavo continuamente interessate dai lavori di coltivazione, e comunque non abbandonate con le geometrie suddette per periodi generalmente superiori a due mesi, nel qual caso si applicano le pendenze di cui al capoverso successivo.(Figura B, esempio per cava a -20m).</p> <p>4 Fatte salve indicazioni maggiormente cautelative emergenti dalle analisi anzidette, la massima pendenza delle scarpate di fine scavo, cioè coincidenti con quelle sottese dal perimetro finale di scavo, quando superino l'altezza critica caratteristica di quei terreni e comunque i 3 metri, non potrà superare per ghiaie alluvionali in matrice sabbioso-limosa o argillosa il valore di 1/1 (= 45°).(Figura B, esempio per cava a -20m)</p> <p>5 Nel solo caso in cui il progetto di sistemazione dell'area preveda il ritombamento parziale o totale dell'invaso, e la programmazione delle fasi preveda che le scarpate di fine scavo vengano ritombate o rinfiancate con materiali di riporto entro un periodo massimo di 24 mesi dallo sbancamento (Figura D, esempio cava a -20m e ritombamento a -7m), i valori massimi delle pendenze consentite per la sola porzione di scarpate da ritombare o rinfiancare, a condizione che le verifiche di stabilità a breve e medio termine forniscano valori di <math>F \geq 1.5</math>, potranno essere per ghiaie alluvionali in matrice sabbioso-limosa o argillosa pari a 5/3 (<math>\approx 60^\circ</math>).</p> <p>6 La classificazione dei litotipi per il rispetto dei suddetti valori massimi di inclinazione dovrà essere effettuata sulla base di analisi di laboratorio.</p> <p>7 Le pendenze sopra indicate sono riferite a scarpate ricavate nel materiale in posto, e non ad eventuali rinfianchi o ritombamenti successivi.</p> <p>8 Le scarpate di fine scavo suddette, nei casi in cui non sia</p>	<p><b>Art. 23. Limiti massimi delle pendenze e delle altezze delle scarpate</b></p> <p>1 E' vietata la sottoescavazione e lo scalzamento al piede dei versanti o delle pareti di scavo; a norma dell'art 119 del D.P.R. n° 128/59 s.m.i., è vietato altresì tenere a strapiombo i fronti di escavazione di qualsivoglia altezza. Le scarpate dell'intervento dovranno essere dimensionate in base alle caratteristiche del materiale, alla sua giacitura ed al suo stato di fratturazione, secondo le norme tecniche vigenti, secondo il rispetto delle esigenze di salvaguardia della sicurezza degli operatori, di tutela dell'ambiente, di compatibilità con gli interventi di rivegetazione e con le destinazioni d'uso finali.</p> <p>2 I calcoli per la determinazione della stabilità dei fronti di scavo dovranno essere basati sui risultati delle indagini in situ e/o delle analisi di laboratorio appositamente eseguite e dettagliatamente documentate con riferimento alla normativa in vigore.</p> <p>3 Fatte salve indicazioni geotecniche maggiormente cautelative emergenti dalle analisi anzidette, la massima pendenza delle scarpate temporanee d'esercizio, quando superino l'altezza critica caratteristica di quei terreni e comunque i 3 metri, non potrà eccedere per ghiaie alluvionali in matrice sabbioso-limosa o argillosa il valore di 5/3 (= 60°)(Figura A, esempio per cava a -20m). Si specifica che per scarpate temporanee d'esercizio si intendono scarpate di fronti di scavo continuamente interessate dai lavori di coltivazione, e comunque non abbandonate con le geometrie suddette per periodi generalmente superiori a due mesi, nel qual caso si applicano le pendenze di cui al capoverso successivo.(Figura B, esempio per cava a -20m).</p> <p>4 Fatte salve indicazioni maggiormente cautelative emergenti dalle analisi anzidette, la massima pendenza delle scarpate di fine scavo, cioè coincidenti con quelle sottese dal perimetro finale di scavo, quando superino l'altezza critica caratteristica di quei terreni e comunque i 3 metri, non potrà superare per ghiaie alluvionali in matrice sabbioso-limosa o argillosa il valore di 1/1 (= 45°).(Figura B, esempio per cava a -20m)</p> <p>5 Nel solo caso in cui il progetto di sistemazione dell'area preveda il ritombamento parziale o totale dell'invaso, e la programmazione delle fasi preveda che le scarpate di fine scavo vengano ritombate o rinfiancate con materiali di riporto entro un periodo massimo di 24 mesi dallo sbancamento (Figura D, esempio cava a -20m e ritombamento a -7m), i valori massimi delle pendenze consentite per la sola porzione di scarpate da ritombare o rinfiancare, a condizione che le verifiche di stabilità a breve e medio termine forniscano valori di <math>F \geq 1.5</math>, potranno essere per ghiaie alluvionali in matrice sabbioso-limosa o argillosa pari a 5/3 (<math>\approx 60^\circ</math>).</p> <p>6 La classificazione dei litotipi per il rispetto dei suddetti valori massimi di inclinazione dovrà essere effettuata sulla base di analisi di laboratorio.</p> <p>7 Le pendenze sopra indicate sono riferite a scarpate ricavate nel materiale in posto, e non ad eventuali rinfianchi o ritombamenti successivi.</p>	<p><b>Art. 23. Limiti massimi delle pendenze e delle altezze delle scarpate</b></p>


## ALLEGATO 1

### OSSERVAZIONI AL PAE var 2021 – Proponente Emiliana Conglomerati S.p.a

previsto il ritombamento totale dell'invaso, dovranno essere interrotte da due banche di larghezza minima pari a 3 m, posizionate come segue:

- la prima, in funzione anticaduta, due metri al di sotto del ciglio superiore degli scavi;
- la seconda, nei soli casi in cui l'altezza residua fra la prima banca ed il fondo definitivo dell'invaso sia pari o superiore a 10 m, in funzione di stabilità della scarpata stessa e di trattenimento di materiali provenienti per caduta e/o dilavamento dalla porzione soprastante della scarpata, a metà di tale altezza residua. (Figura C, esempio cava a -20m)

9 Nei casi di ritombamento o rinfianco delle superfici escavate, le scarpate di riassetto, costituite da materiali di riporto, dovranno presentare, fatte salve le verifiche di stabilità e la compatibilità con gli usi previsti (solamente in diminuzione dei precedenti valori), pendenze non superiori a  $2/3$  ( $\approx 33^\circ$ ) (Figura D ed E, esempio cava a -20m e ritombamento a -7m). I lavori di messa in posto del materiale di riporto dovranno comprendere tutte le operazioni necessarie a garantire la stabilità a lungo termine dei riporti, quali la compattazione per strati sottili (50÷70 cm) con mezzi d'opera adeguati, la realizzazioni di strati e/o trincee drenanti profonde per minimizzare l'insorgenza di sovrappressioni interstiziali, la realizzazione di adeguate reti di raccolta e regimazione delle acque di corrivazione superficiale, ecc.




10 Si esplicita che i parametri e le modalità di verifica riportate negli elaborati di Piano, non sono vincolanti per le verifiche di stabilità dei versanti previste nelle successive fasi di pianificazione, anche alla luce dell'entrata in vigore del D.M. 14/01/2008 e dell'introduzione del coefficiente b di riduzione dell'accelerazione massima attesa nel sito da applicare nelle verifiche sismiche.

8 Le scarpate di fine scavo suddette, nei casi in cui non sia previsto il ritombamento totale dell'invaso, dovranno essere interrotte da due banche di larghezza minima pari a 3 m, posizionate come segue:


- la prima, in funzione anticaduta, due metri al di sotto del ciglio superiore degli scavi;
- la seconda, nei soli casi in cui l'altezza residua fra la prima banca ed il fondo definitivo dell'invaso sia pari o superiore a 10 m, in funzione di stabilità della scarpata stessa e di trattenimento di materiali provenienti per caduta e/o dilavamento dalla porzione soprastante della scarpata, a metà di tale altezza residua. (Figura C, esempio cava a -20m)

9 Nei casi di ritombamento o rinfianco delle superfici escavate, le scarpate di riassetto, costituite da materiali di riporto, dovranno presentare, fatte salve le verifiche di stabilità e la compatibilità con gli usi previsti (solamente in diminuzione dei precedenti valori), pendenze non superiori a  $15^\circ 2/3$  ( $\approx 33^\circ$ ) (Figura D ed E, esempio cava a -20m e ritombamento a -7m). I lavori di messa in posto del materiale di riporto dovranno comprendere tutte le operazioni necessarie a garantire la stabilità a lungo termine dei riporti, quali la compattazione per strati sottili (50÷70 cm) con mezzi d'opera adeguati, la realizzazione di strati e/o trincee drenanti profonde per minimizzare l'insorgenza di sovrappressioni interstiziali, la realizzazione di adeguate reti di raccolta e regimazione delle acque di corrivazione superficiale, ecc.



10 Si esplicita che i parametri e le modalità di verifica riportate negli elaborati di Piano, non sono vincolanti per le verifiche di stabilità dei versanti previste nelle successive fasi di pianificazione **progettazione**, anche alla luce dell'entrata in vigore del D.M. 14/01/2008 **delle NTC 2018 di cui al D.M. 17/01/2018** e dell'introduzione del coefficiente b di riduzione dell'accelerazione massima attesa nel sito da applicare nelle verifiche sismiche.

9 Nei casi di ritombamento o rinfianco delle superfici escavate, le scarpate di riassetto, costituite da materiali di riporto, dovranno presentare, fatte salve le verifiche di stabilità e la compatibilità con gli usi previsti (solamente in diminuzione dei precedenti valori), pendenze non superiori a  $15^\circ 2/3$  ( $\approx 33^\circ$ ) (Figura D ed E, esempio cava a -20m e ritombamento a -5 ÷ -7m). I lavori di messa in posto del materiale di riporto dovranno comprendere tutte le operazioni necessarie a garantire la stabilità a lungo termine dei riporti, quali la compattazione per strati sottili (50÷70 cm) con mezzi d'opera adeguati, la realizzazioni di strati e/o trincee drenanti profonde per minimizzare l'insorgenza di sovrappressioni interstiziali, la realizzazione di adeguate reti di raccolta e regimazione delle acque di corrivazione superficiale, ecc.



## Sezione IV – Modalità di sistemazione

## Art. 31. Criteri generali

1 Per opere di sistemazione si intendono gli interventi di recupero morfologico e vegetazionale delle zone estrattive, realizzate in conformità alla destinazione d'uso finale definita nelle specifiche "Schede di Progetto" di ciascun intervento, e nel rispetto delle modalità descritte nella relazione illustrativa delle "Linee guida per la qualità dei ripristini conseguenti l'attività estrattiva nei poli di PIAE nel Comune di Casalgrande" (elaborato RIL01a) e rappresentate negli elaborati grafici allegati tavv.DUB14, DUB14a, DUB15, DUB15a, DUB16 e DUB17.

2 L'area scavata deve essere risistemata in conformità con gli atti progettuali. Il piano di sistemazione, presentato contestualmente alla richiesta di autorizzazione all'attività estrattiva, diventa parte integrante della stessa autorizzazione di coltivazione e criterio guida anche per le modalità di estrazione; perciò, ogni qualvolta si presentassero contraddizioni fra le modalità operative di coltivazione e quelle di sistemazione, dovranno essere scelte soluzioni che favoriscano o comunque non pregiudichino in alcun modo la realizzazione di quest'ultima.

3 Il progetto ed i lavori devono conformarsi alle seguenti indicazioni generali:

- i progetti di sistemazione dovranno tendere il più possibile alla ricostituzione della condizione originaria dell'area oppure dovranno essere indirizzati a realizzare destinazioni d'uso particolari, preferibilmente ad uso pubblico, compatibili con la pianificazione territoriale vigente;
- La programmazione della coltivazione e della sistemazione delle cave dovrà avvenire per lotti contigui utilizzando il metodo delle fasi successive e conseguenti, per le finalità già elencate al precedente art. 15, ed in modo che la sistemazione di un lotto su cui è stata esaurita la fase di scavo debba essere completata parallelamente alla fase di estrazione successiva, seguendo l'ordine previsto dal P.C.S. Il Comune, in caso di ritardi rilevanti sui tempi di esecuzione dei lavori di sistemazione previsti dagli atti progettuali, potrà sospendere l'autorizzazione, previa diffida a conformarsi entro un lasso di tempo adeguato ai lavori da realizzare, fino a quando non sia stata ripristinata la corretta successione attuativa;
- La superficie di abbandono delle cave con destinazione d'uso agro-bio-naturalistica dovrà tendenzialmente trovarsi alla quota del piano campagna circostante e comunque mai inferiore a -2,00 m da p.c.;
- Nei soli casi di cave, non compresi in quelli descritti al punto precedente, dove non sia prevedibile un rapido ripristino della quota per le fasi già escavate a causa della scarsa reperibilità di materiali idonei, saranno tollerate quote di ritombamento inferiori, con un minimo compreso fra - 5 e - 7 m a seconda delle dimensioni dell'invaso (maggiore la superficie dell'invaso, minore la quota di ritombamento); le scarpate di raccordo dovranno presentare pendenze compatibili con gli utilizzi finali previsti e comunque tali da ridurre l'impatto visivo. Tali limiti potranno essere derogati, con un esplicito richiamo nelle Schede di Progetto degli specifici interventi e/o negli atti autorizzativi e

## Sezione IV – Modalità di sistemazione

## Art. 31. Criteri generali

1 Per opere di sistemazione si intendono gli interventi di recupero morfologico, e vegetazionale e ricreativo ~~dei delle zone dei siti estrattivi~~, realizzate in conformità alla destinazione d'uso finale definita nelle specifiche "Schede di Progetto" di ciascun ~~sito estrattivo~~, e nel rispetto delle modalità descritte nella relazione illustrativa delle "Linee guida per la qualità dei ripristini conseguenti l'attività estrattiva nei poli di PIAE nel Comune di Casalgrande" (elaborato RIL01a) e rappresentate negli elaborati grafici allegati ~~tavv.DUB14, DUB14a, DUB15, DUB15a, DUB16 e DUB17.~~ **tavv.DUB14\_var2021, DUB14a\_var2021, DUB14b\_var2021, DUB15, DUB15a, DUB16 e DUB17.**

**1 bis** Nelle planimetrie di PAE tavv.DUB14\_var2021, DUB14a\_var2021 e DUB14b\_var2021 è riportato l'indirizzo coordinato della sistemazione finale a cui dovranno tendere le superfici estrattive interne al Polo. Le geometrie e la distribuzione del verde sono infatti da intendersi indicative e riprodotte nel rispetto delle caratteristiche e specifiche delle diverse destinazioni d'uso di cui all'art. 35 e 36 delle NTA del PAE. Seguendo l'indirizzo illustrato negli elaborati cartografici del PAE e nel rispetto delle destinazioni ed eventuali specifiche sito-specifiche riportate nelle "Schede di Progetto" di ciascun sito estrattivo, sarà compito del PCS definire, per la relativa approvazione, il disegno definitivo della sistemazione vegetazionale da realizzare all'interno del sito di cava.

**1ter** Per finalità escursionistiche e ricreative, il PAE pianifica all'interno del comparto estrattivo la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali. Nelle planimetrie di PAE tavv.DUB14\_var2021, DUB14a\_var2021, DUB14b\_var2021 è riportata la traccia dei percorsi ciclo-pedonali di cui al "Progetto di completamento della ciclovia regionale del Secchia ER13 Rubiera-Lugo" che interesserà oltre ad alcuni siti del comparto estrattivo, anche le contermini aree perfluviali del F. Secchia.

2 L'area scavata deve essere risistemata in conformità con gli atti progettuali. Il piano di sistemazione, presentato contestualmente alla richiesta di autorizzazione all'attività estrattiva, diventa parte integrante della stessa autorizzazione di coltivazione e criterio guida anche per le modalità di estrazione; perciò, ogni qualvolta si presentassero contraddizioni fra le modalità operative di coltivazione e quelle di sistemazione, dovranno essere scelte soluzioni che favoriscano o comunque non pregiudichino in alcun modo la realizzazione di quest'ultima.

**2bis** Sono definite le seguenti tipologie di recupero:  
 Recupero Naturalistico=recupero interamente a bosco (con le caratteristiche come definite nel successivo art. 36)  
 Recupero Agrobionaturalistico=recupero prevalentemente a zona agro-coltivabile con presenza di bosco naturalistico (con caratteristiche come definite nel successivo art.36)

3 Il progetto ed i lavori devono conformarsi alle seguenti indicazioni generali:

- a) i progetti di sistemazione dovranno tendere il più possibile alla ricostituzione della condizione originaria dell'area oppure dovranno essere indirizzati a realizzare destinazioni d'uso particolari, preferibilmente ad uso pubblico, compatibili con la pianificazione

## Sezione IV – Modalità di sistemazione

## Art. 31. Criteri generali

**2bis** Sono definite le seguenti tipologie di recupero:  
 Recupero Naturalistico = recupero ~~interamente a bosco~~ a carattere forestale con piantumazioni arboree-arbustive intervallate da radure (con le caratteristiche come definite nel successivo art. 36)

Recupero Agrobionaturalistico = recupero prevalentemente a destinazione agricola ~~zona-agro-coltivabile con presenza di bosco naturalistico~~ affiancato a superfici dai caratteri di recupero naturalistico (con caratteristiche come definite nel successivo art.36)



## ALLEGATO 1

### OSSERVAZIONI AL PAE var 2021 – Proponente Emiliana Conglomerati S.p.a

- convenzionali, a fronte di progetti speciali destinati a funzioni idrauliche e/o alla pubblica fruizione;
- Le superfici di abbandono delle cave dovranno garantire, oltre alla stabilità definitiva delle pendici, l'inserimento nel contesto paesaggistico, evitando di norma geometrizzazioni ed altre innaturalità morfologiche; inoltre dovranno essere tenute in considerazione le pendenze massime relative agli usi finali previsti;
  - L'area risistemata dovrà essere dotata di tutte le opere di finitura necessarie a garantirne l'agibilità e l'utilizzo, comprese le opere di urbanizzazione, le infrastrutture, ecc.;
  - sulla superficie definitiva dovrà essere ricostruita una adeguata rete di scolo delle acque: in particolare, essa dovrà garantire l'assenza di ristagni e comunque un drenaggio del suolo adeguato al riutilizzo previsto, realizzabile oltre che con la consueta rete di fossi superficiale, anche con uno strato drenante compreso fra i materiali di ritombamento e lo strato di suolo pedogenizzato; nelle zone ribassate dovrà essere prevista una vasca di raccolta ed un sistema di sollevamento ed allontanamento delle eventuali acque meteoriche in eccesso;
  - Le opere previste dal progetto di riassetto che richiedano manutenzione non potranno essere abbandonate neppure dopo la data di completamento dei lavori di sistemazione; dopo tale data sarà cura ed onere della proprietà dell'area mantenere in stato di efficienza tali opere.

- territoriale vigente;
- b) La programmazione della coltivazione e della sistemazione delle cave dovrà avvenire per lotti contigui utilizzando il metodo delle fasi successive e conseguenti, per le finalità già elencate al precedente art. 15, ed in modo che la sistemazione di un lotto su cui è stata esaurita la fase di scavo debba essere completata parallelamente alla fase di estrazione successiva, seguendo l'ordine previsto dal P.C.S. Il Comune, in caso di ritardi rilevanti sui tempi di esecuzione dei lavori di sistemazione previsti dagli atti progettuali **e dal cronoprogramma di cui all'art. 6.2 co.3bis**, potrà sospendere l'autorizzazione, previa diffida a conformarsi entro un lasso di tempo adeguato ai lavori da realizzare, fino a quando non sia stata ripristinata la corretta successione attuativa;
  - c) La superficie di abbandono delle cave con destinazione d'uso **agro-bio-naturalistica** dovrà tendenzialmente trovarsi alla quota del piano campagna circostante o comunque mai inferiore a -2,00 m da p.c.. **Le scarpate di raccordo con il piano campagna circostante, ovvero il superamento di altre discontinuità lungo il piano campagna di ripristino, dovranno essere sagomate preferibilmente a scarpata unica a debole pendenza;**
  - ~~d) Nei soli casi di cave, non compresi in quelli descritti al precedente, dove non sia prevedibile un rapido ripristino della quota per le fasi già escavate a causa della scarsa reperibilità di materiali idonei, saranno tollerate quote di ritombamento inferiori, con un minimo compreso fra 5 e 7 m a seconda delle dimensioni dell'invaso (maggiore la superficie dell'invaso, minore la quota di ritombamento); le scarpate di raccordo dovranno presentare pendenze compatibili con gli utilizzi finali previsti e comunque tali da ridurre l'impatto visivo. Tali limiti potranno essere derogati, con un esplicito richiamo nelle Schede di Progetto degli specifici interventi e/o negli atti autorizzativi e convenzionali, a fronte di progetti speciali destinati a funzioni idrauliche e/o alla pubblica fruizione;~~
  - e) **la superficie di abbandono delle cave dovrà trovarsi alla quota variabile tra -0 m ÷ -2,00 m da p.c.. Le scarpate di ripristino a collegamento con il piano campagna circostante dovranno essere sagomate con pendenza non superiore a 15°, valutata compatibilmente con gli utilizzi finali ed in ragione della buona riuscita della sistemazione forestale.**
  - f) **nelle aree ritombate a discarica di inerti è prioritariamente da prevedersi un recupero di tipo naturalistico con quote di ricolma non inferiori a - 2,00 m dal piano campagna, fatto salvo diversa specifica di destinazione d'uso. Nelle aree di discarica ai sensi del D.Lgs 36/2003 e ss.mm.ii il progetto di riassetto ambientale di cava ai sensi della LR 17/91 dovrà coordinarsi con le disposizioni del Piano di Chiusura autorizzato ai sensi del D.Lgs 36/2003;**
  - g) Le superfici di abbandono delle cave dovranno garantire, oltre alla stabilità definitiva delle pendici, l'inserimento nel contesto paesaggistico, evitando di norma geometrizzazioni ed altre innaturalità morfologiche; inoltre dovranno essere tenute in considerazione le pendenze massime relative agli usi finali previsti;
  - h) L'area risistemata dovrà essere dotata di tutte le opere di finitura necessarie a garantirne l'agibilità e l'utilizzo, comprese le opere di urbanizzazione, le infrastrutture, ecc.;
  - i) sulla superficie definitiva dovrà essere ricostruita una adeguata rete di scolo delle acque: in particolare, essa dovrà garantire l'assenza di ristagni e comunque un drenaggio del suolo adeguato al riutilizzo previsto, realizzabile oltre che con la consueta rete di fossi superficiale, anche con uno strato drenante compreso fra i materiali di ritombamento e lo strato di suolo pedogenizzato; nelle zone ribassate

- c) La superficie di abbandono delle cave con destinazione d'uso **agro-bio-naturalistica** dovrà tendenzialmente trovarsi alla quota del piano campagna circostante o comunque mai inferiore a -2,00 m da p.c.. **Le scarpate di raccordo con il piano campagna circostante, ovvero il superamento di altre discontinuità lungo il piano campagna di ripristino, dovranno essere sagomate preferibilmente a scarpata unica a debole pendenza con pendio di pendenza generalmente non superiore a 15°;**
- d) **Nei soli casi di cave, non compresi in quelli descritti al precedente, dove non sia prevedibile un rapido ripristino della quota per le fasi già escavate a causa della scarsa reperibilità di materiali idonei, saranno tollerate quote di ritombamento inferiori, con un minimo compreso fra - 5 e - 7 m a seconda delle dimensioni dell'invaso (maggiore la superficie dell'invaso, minore la quota di ritombamento); le scarpate di raccordo dovranno presentare pendenze compatibili con gli utilizzi finali previsti e comunque tali da ridurre l'impatto visivo. Tali limiti potranno essere derogati, con un esplicito richiamo nelle Schede di Progetto degli specifici interventi e/o negli atti autorizzativi e convenzionali, a fronte di progetti speciali destinati a funzioni idrauliche e/o alla pubblica fruizione;**
- e) **la superficie di abbandono delle cave dovrà trovarsi alla quota variabile tra -0 m ÷ -2,00 m da p.c.. La superficie di abbandono delle cave con destinazione d'uso naturalistica potrà tendenzialmente trovarsi alla quota variabile tra -5,00 m ÷ -7,00 m da p.c.. Le scarpate di ripristino a collegamento con il piano campagna circostante dovranno essere interrotte da 1 banca intermedia di larghezza non inferiore a 3 m alla profondità di -2 m da p.c., con pendio di pendenza generalmente non superiore a 15°, valutata compatibile con gli utilizzi finali ed in ragione della buona riuscita della sistemazione forestale.**

	<p>dovrà essere prevista una vasca di raccolta ed un sistema di sollevamento ed allontanamento delle eventuali acque meteoriche in eccesso;</p> <p>j) Le opere previste dal progetto di riassetto che richiedano manutenzione non potranno essere abbandonate neppure dopo la data di completamento dei lavori di sistemazione; dopo tale data sarà cura ed onere della proprietà dell'area mantenere in stato di efficienza tali opere.</p> <p style="color: red;">4 Fatte salve le disposizioni generali di cui al comma 3, all'interno delle Schede di Progetto di ogni sito estrattivo allegate al PAE, sono definite eventuali ulteriori disposizioni specifiche relative alla sistemazione morfologica e vegetazionale a cui i progetti di coltivazione e sistemazione dovranno conformarsi.</p>	
<p><b>Art. 35. Destinazione finale dei poli estrattivi</b></p> <p>1 Il recupero ambientale dei poli estrattivi sarà di tipo agro-bio-naturalistico e naturalistico, come riportato nelle Schede di Progetto relative a ciascun polo, con le specificazioni di seguito riportate.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polo di P.I.A.E. n°SE018 "Salvaterra"</li> </ul> <p>tipologia di recupero: agro-bio-naturalistico interessante l'intera superficie del polo, ad eccezione della zona estrattiva di nuovo inserimento presente nella porzione sud del polo per la quale dovrà essere attuato un recupero esclusivamente di tipo naturalistico a quote dal piano campagna comprese tra -5,00 ÷ -7,00 m.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polo di P.I.A.E. n°SE019 "San Lorenzo"</li> </ul> <p>tipologia di recupero A: naturalistico interessante l'intera superficie del polo a quote dal piano campagna comprese tra -5,00 ÷ -7,00 m.</p> <p>tipologia di recupero B: La variante generale al P.A.E., in alternativa alla presente sistemazione ambientale, ha valutato tecnicamente la fattibilità di un recupero ambientale con destinazione finale a "bacino irriguo" (in parte ricadente sul Polo di P.I.A.E. n°SE020 "Villalunga"), come meglio illustrato negli elaborati DUB16 e DUB17 e nella relazione di progetto relativa alla realizzazione del bacino contenuta nell'allegato RIL01a. L'Amministrazione Comunale a riguardo, prima della presentazione del progetto di PCA sui Poli di P.I.A.E. n°SE019 "San Lorenzo" e n°SE020 "Villalunga", da parte dei proponenti per l'adeguamento alle previsioni di P.A.E, e nell'ambito della stesura dell'atto di Accordo (art.24 L.R. n° 7/2004 smi), valuterà quale sia la soluzione più idonea a rappresentare il territorio.</p> <p>In caso di mancato parere da parte dell'amministrazione dovrà essere attuata la tipologia di recupero di cui al punto A.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polo di P.I.A.E. n°SE020 "Villalunga"</li> </ul> <p>tipologia di recupero: agro-bio-naturalistico interessante l'intera superficie del polo, ad eccezione delle aree ritombate a discarica dove dovrà essere attuato un recupero esclusivamente di tipo naturalistico con quote di ritombamento pari a -2,00m dal piano campagna.</p>	<p><b>Art. 35. Destinazione finale dei poli estrattivi</b></p> <p><del>1 Il recupero ambientale dei poli estrattivi sarà di tipo agro-bio-naturalistico e naturalistico, come riportato nelle Schede di Progetto relative a ciascun polo, con le specificazioni di seguito riportate.</del></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>Polo di P.I.A.E. n°SE018 "Salvaterra"</del> tipologia di recupero: agro-bio-naturalistico interessante l'intera superficie del polo, ad eccezione della zona estrattiva di nuovo inserimento presente nella porzione sud del polo per la quale dovrà essere attuato un recupero esclusivamente di tipo naturalistico a quote dal piano campagna comprese tra -5,00 ÷ -7,00 m.</li> <li>• <del>Polo di P.I.A.E. n°SE019 "San Lorenzo"</del> tipologia di recupero A: naturalistico interessante l'intera superficie del polo a quote dal piano campagna comprese tra -5,00 ÷ -7,00 m. tipologia di recupero B: La variante generale al P.A.E., in alternativa alla presente sistemazione ambientale, ha valutato tecnicamente la fattibilità di un recupero ambientale con destinazione finale a "bacino irriguo" (in parte ricadente sul Polo di P.I.A.E. n°SE020 "Villalunga"), come meglio illustrato negli elaborati DUB16 e DUB17 e nella relazione di progetto relativa alla realizzazione del bacino contenuta nell'allegato RIL01a. L'Amministrazione Comunale a riguardo, prima della presentazione del progetto di PCA sui Poli di P.I.A.E. n°SE019 "San Lorenzo" e n°SE020 "Villalunga", da parte dei proponenti per l'adeguamento alle previsioni di P.A.E, e nell'ambito della stesura dell'atto di Accordo (art.24 L.R. n° 7/2004 smi), valuterà quale sia la soluzione più idonea a rappresentare il territorio. In caso di mancato parere da parte dell'amministrazione dovrà essere attuata la tipologia di recupero di cui al punto A.</li> <li>• <del>Polo di P.I.A.E. n°SE020 "Villalunga"</del> tipologia di recupero: agro-bio-naturalistico interessante l'intera superficie del polo, ad eccezione delle aree ritombate a discarica dove dovrà essere attuato un recupero esclusivamente di tipo naturalistico con quote di ritombamento pari a -2,00m dal piano campagna.</li> </ul> <p style="color: red;">1 Il recupero ambientale del Polo estrattivo "Secchia Casalgrande" sarà di tipo agro-bio-naturalistico e naturalistico come specificato per ciascun sito estrattivo nelle Schede di Progetto. La destinazione finale dei settori estrattivi di PAE assumerà il seguente assetto come da tavola DUB14 – var2021</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Settore SE018 a nord del Campo Pozzi di Case Galliani:</b></li> </ul> <p style="color: red;">tipologia di recupero prevalente: agro-bio-naturalistico anche in relazione ai siti di ex cava recentemente sistemati e collaudati, ad eccezione delle aree id. 2 dell'Acciaierie di Rubiera e dell'area di cava Stalloni a cavallo del campo pozzi (sito id. 6a, 6b, 7a) per le quali è previsto un recupero Naturalistico in continuità con le aree estrattive di SE018 all'estremo meridionale dell'area</p>	<p><b>Art. 35. Destinazione finale dei poli estrattivi</b></p> <p style="color: red;">1 Il recupero ambientale del Polo estrattivo "Secchia Casalgrande" sarà di tipo agro-bio-naturalistico e naturalistico come specificato per ciascun sito estrattivo nelle Schede di Progetto. La destinazione finale dei settori estrattivi di PAE assumerà il seguente assetto come da tavola DUB14 – var2021</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Settore SE018 a nord del Campo Pozzi di Case Galliani:</b></li> </ul> <p style="color: red;">tipologia di recupero prevalente: agro-bio-naturalistico anche in relazione ai siti di ex cava recentemente sistemati e collaudati, ad eccezione delle aree id. 2 dell'Acciaierie di Rubiera e dell'area di cava Stalloni a cavallo del campo pozzi (sito id. 6a, 6b, 7a) per le quali è previsto un recupero Naturalistico in continuità con le aree estrattive di SE018 all'estremo meridionale dell'area</p>

## ALLEGATO 1

### OSSERVAZIONI AL PAE var 2021 – Proponente Emiliana Conglomerati S.p.a

<p>2 Secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art.85 delle NA del PTCP, approvato dal C.P. con atto n°124 del 17.06.2010, mediante apposito Programma attuativo per i bacini a basso impatto ambientale, la destinazione finale di alcune aree potrà avere sistemazione difforme rispetto a quanto previsto dal P.A.E., adeguandosi a strumenti sovraordinati.</p>	<p>vincolata del campo pozzi;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Settore SE018 a sud del Campo Pozzi di Case Galliani: tipologia di recupero prevalente: Naturalistico con quote del piano campagna comprese fra 0,00 e -2,00 m da p.c., ad eccezione dell'area di cava La Vigna (sito id. 13a) con destinazione agro-Bio Naturalistica in ragione del suo recupero morfologico prossimo al piano campagna grazie all'azione del deposito dei limi di frantoio. E' inoltre confermata la compatibilità del rinverdimento Naturalistico già presente nell'ex cava Ghinelli;</li><li>• Settore SE019: tipologia di recupero: Naturalistico a quote del piano campagna comprese fra 0,00 m e -2,00 m p.c., fatto salvo l'alternativa di allestimento a "bacino irriguo" come illustrato in via del tutto indicativa negli elaborati DUB16 e DUB17.</li><li>• Settore SE020: tipologia di recupero prevalente: agro-bio-naturalistico fatto salvo l'alternativa di allestimento a "bacino irriguo" di parte del settore SE20 (siti 21a, 21b, 21c e 20) come illustrato in via del tutto indicativa negli elaborati DUB16 e DUB17. Un ampio settore a copertura naturalistica è inoltre previsto a nord del corso del Rio Brugnola, ricomprendendo anche le aree di cava Trinelli (sito id. 30b) e La Noce (sito id. 30a).</li></ul> <p>2 Secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art.85 delle NTA del PTCP, approvato dal C.P. con atto n°124 del 17.06.2010 e ss.mm.ii, mediante apposito Programma attuativo per i bacini a basso impatto ambientale, la destinazione finale di alcune aree potrà avere sistemazione difforme rispetto a quanto previsto dal P.A.E., adeguandosi a strumenti sovraordinati.</p>	<p>vincolata del campo pozzi;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Settore SE018 a sud del Campo Pozzi di Case Galliani: tipologia di recupero prevalente: Naturalistico <del>con quote del piano campagna comprese fra 0,00 e -2,00 m da p.c.</del> ad eccezione dell'area di cava La Vigna (sito id. 13a) con destinazione agro-Bio Naturalistica in ragione del suo recupero morfologico prossimo al piano campagna grazie all'azione del deposito dei limi di frantoio. E' inoltre confermata la compatibilità del rinverdimento Naturalistico già presente nell'ex cava Ghinelli;</li><li>• Settore SE019: tipologia di recupero: Naturalistico <del>a quote del piano campagna comprese fra 0,00 m e -2,00 m p.c.</del>, fatto salvo l'alternativa di allestimento a "bacino irriguo" come illustrato in via del tutto indicativa negli elaborati DUB16 e DUB17.</li><li>• Settore SE020: tipologia di recupero prevalente: agro-bio-naturalistico fatto salvo l'alternativa di allestimento a "bacino irriguo" di parte del settore SE20 (siti 21a, 21b, 21c e 20) come illustrato in via del tutto indicativa negli elaborati DUB16 e DUB17 <del>Un ampio settore a copertura naturalistica è inoltre previsto a nord del corso del Rio Brugnola, ricomprendendo anche le aree di cava Trinelli (sito id. 30b) e La Noce (sito id. 30a).</del></li></ul>
<p><b>Art. 38. Termine dei lavori di sistemazione</b></p> <p>1 Le operazioni di recupero delle aree non più soggette ad interventi estrattivi dovranno essere ultimate nei termini previsti dal provvedimento di autorizzazione, fatte salve le proroghe concesse in applicazione dell'art. 15, comma 2, della L.R. n° 17/91 s.m.i. Oltre tale termine il Comune avvierà le procedure amministrative previste nei confronti del soggetto inadempiente e avvalendosi dei depositi cauzionali stabiliti dalla convenzione stipulata con l'Esercente l'attività estrattiva.</p> <p>2 La completezza e regolarità dei lavori di sistemazione del sito d'intervento verrà attestata dal Comune, sulla base di un'apposita istruttoria di collaudo, con un apposito certificato entro 90 gg. dalla presentazione di una richiesta in tal senso presentata dall'Esercente l'attività estrattiva; tale richiesta potrà essere avanzata anche per stati di avanzamento annuali giusto quanto previsto dal punto g) dell'art. 10 della convenzione-tipo regionale (Allegato A alla Del. Giunta Reg. n° 70/92).</p>	<p><b>Art. 38. Termine dei lavori di sistemazione</b></p> <p>1 Le operazioni di recupero delle aree non più soggette ad interventi estrattivi dovranno essere ultimate nei termini previsti dal provvedimento di autorizzazione, fatte salve le proroghe concesse in applicazione dell'art. 15, comma 2, della L.R. n° 17/91 s.m.i. <b>e comunque nel rispetto del cronoprogramma di attuazione delle previsioni di ripristino di cui all'art. 6.2 co. 3bis approvato dal Comune di Casalgrande.</b> Oltre tale termine il Comune avvierà le procedure amministrative previste nei confronti del soggetto inadempiente e avvalendosi dei depositi cauzionali stabiliti dalla convenzione stipulata con l'Esercente l'attività estrattiva.</p> <p>2 La completezza e regolarità dei lavori di sistemazione del sito d'intervento verrà attestata dal Comune, sulla base di un'apposita istruttoria di collaudo, con un apposito certificato entro 90 gg. dalla presentazione di una richiesta in tal senso presentata dall'Esercente l'attività estrattiva; tale richiesta potrà essere avanzata anche per stati di avanzamento annuali giusto quanto previsto dal punto g) dell'art. 10 della convenzione-tipo regionale (Allegato A alla Del. Giunta Reg. n° 70/92).</p> <p>3 <b>Il Controllo di regolarità dei lavori di sistemazione del sito d'intervento e l'istruttoria di collaudo è affidata a personale qualificato ai sensi dell'art. 45 co.3 delle NTA del PAE. Nell'ambito delle procedure di collaudo dovrà essere verificata la compatibilità al progetto autorizzato delle morfologie, delle coperture vegetazionali e degli eventuali tracciati ciclo-pedonali realizzati in sito.</b></p> <p>4 <b>Da un punto di vista morfologico è ammessa una tolleranza</b></p>	<p><b>Art. 38. Termine dei lavori di sistemazione</b></p> <p>1 Le operazioni di recupero delle aree non più soggette ad interventi estrattivi dovranno essere ultimate nei termini previsti dal provvedimento di autorizzazione, fatte salve le proroghe concesse in applicazione dell'art. 15, comma 2, della L.R. n° 17/91 s.m.i. <b>e comunque nel rispetto del cronoprogramma di attuazione delle previsioni di ripristino di cui all'art. 6.2 co. 3bis approvato dal Comune di Casalgrande.</b> Oltre tale termine il Comune avvierà le procedure amministrative previste nei confronti del soggetto inadempiente e avvalendosi dei depositi cauzionali stabiliti dalla convenzione stipulata con l'Esercente l'attività estrattiva.</p> <p>1 bis <b>Su domanda motivata del titolare presentata almeno 90 (novanta) giorni prima rispetto la scadenza, è ammessa la proroga del termine dell'autorizzazione. Entro la data di validità dell'autorizzazione il Comune si esprime in merito al suo prolungamento, comunque mai superiore ad 1 anno, ovvero al diniego motivato dello stesso.</b></p>



	<p>massima di quota pari a 0,50 metri in considerazione dei possibili assestamenti del ritombamento, oltre la quale, sarà facoltà del Comune valutare la necessità di raggiungere la quota di progetto;</p>	
	<p><b>Art. 38bis Norme per concessione delle proroghe all'attività estrattiva e di recupero ambientale</b></p> <p>1 La concessione della proroga all'attività estrattiva in applicazione dell'art. 15, comma 2, della L.R. n° 17/91 s.m.i. deve essere intesa come una condizione eccezionale, sia in riferimento alla realizzazione del recupero ambientale dell'area, sia a maggior ragione, per il completamento dell'attività di escavazione. Ciascuna singola proroga non potrà avere durata superiore ad 1 anno e verrà autorizzata con Delibera di Giunta Comunale, previo presentazione di apposita domanda debitamente motivata da parte dell'esercente la cava.</p> <p>2 Dalla prima proroga all'attività estrattiva senza che sia stato completato il ripristino ambientale o l'escavazione dei volumi autorizzati, la concessione della stessa è subordinata alla proposta di realizzazione di opere compensative di interesse pubblico da realizzare per conto del Comune. Dette opere, saranno da valutarsi tramite un'intesa con il Comune.</p> <p>Sarà facoltà del Comune, in una fase successiva, definire tramite apposito atto, uno schema della citata quantificazione delle opere compensative in base alla situazione presente nelle cave, ovvero in base a criteri legati all'entità della mancata terminazione del ripristino o escavazione in cava.</p>	<p><b>Art. 38bis Norme per concessione delle proroghe all'attività estrattiva e di recupero ambientale</b></p> <p>1 La concessione della proroga all'attività estrattiva è ammessa in applicazione dell'art. 15, comma 2, della L.R. n° 17/91 s.m.i. <del>deve essere intesa come una condizione eccezionale, sia in riferimento alla realizzazione del recupero ambientale dell'area, sia a maggior ragione, per il completamento dell'attività di escavazione.</del> Ciascuna singola proroga non potrà avere durata superiore ad 1 anno e verrà autorizzata con Delibera di Giunta Comunale, previa presentazione di apposita domanda debitamente motivata da parte dell'esercente la cava, secondo il procedimento di cui all'art. 38, co. 1bis.</p> <p>2 Dalla prima proroga dell'Autorizzazione <del>all'attività estrattiva senza che sia stato completato il ripristino ambientale o l'escavazione dei volumi autorizzati,</del> la concessione della stessa <del>è potrà essere subordinata alla proposta di realizzazione,</del> previamente definita nell'ambito degli accordi di cui all'art. 24 della l.r. n. 7/2004, delle misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, dirette al miglioramento ambientale ed alla mitigazione degli effetti negativi eventualmente derivanti dal prolungarsi nel tempo delle attività estrattive, in modo ingiustificato, rispetto al cronoprogramma di attuazione di cui all'art. 6, co. 1ter delle presenti NTA <del>di opere compensative di interesse pubblico da realizzare per conto del Comune. Dette opere, saranno da valutarsi tramite un'intesa con il Comune.</del></p> <p><del>Sarà facoltà del Comune, in una fase successiva, definire tramite apposito atto, uno schema della citata quantificazione delle opere compensative in base alla situazione presente nelle cave, ovvero in base a criteri legati all'entità della mancata terminazione del ripristino o escavazione in cava.</del></p> <p>3. Il Comune definirà in modo definito e trasparente in contraddittorio con l'Esercente, in via preventiva, durante l'approvazione dell'accordo ai sensi dell'art. 24 l.r. n. 7/2004 s.m.i., per l'attuazione delle previsioni del Polo di PAE che diverrà operativo all'approvazione del PCA, i presumibili costi da destinare ad opere di compensazione della collettività interessata, mediante delibera di Giunta comunale.</p> <p>4. Per realizzare tali opere potranno essere stipulati con i titolari delle autorizzazioni specifici accordi in sede di convenzione di cui all'art. 12 L.R. n. 17/91, con possibilità di prevedere anche la realizzazione diretta delle opere pubbliche, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 50/2016.</p> <p>5. Risultano esclusi da tale meccanismo di compensazione le ipotesi di maggiori tempistiche di conclusione dei lavori di sistemazione conseguenti all'innalzamento degli spessori di ricolma delle quote di recupero di -5,00 ÷ -7,00 m p.c. a 0,00 ÷ -2,00 m p.c., introdotto dal PAE var 2021, trattandosi di situazioni già consolidate</p>

## CAPO 4° VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI

## Art. 45. Vigilanza e controlli

1 Ai sensi degli artt. 20 e 21 della L.R. n° 17/91 s.m.i., le funzioni di vigilanza e controllo in materia di attività estrattive spettano:

- al Comune, in materia di applicazione delle disposizioni della stessa L.R. n° 17/91 s.m.i., di quelle contenute nel P.A.E., nonché di quelle dell'autorizzazione convenzionata;
- alla Provincia, in materia di norme di polizia mineraria ai sensi del D.P.R. n° 128/59 s.m.i., in attuazione della delega regionale di cui all'art. 147, comma 1, punto b), della L.R. n° 3/99 s.m.i., ad eccezione di quelle elencate al punto successivo;
- alla A.U.S.L. ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti, in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dei cittadini, comprese quelle di vigilanza in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza del lavoro.

2 Precedentemente al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva, il Comune procederà alla nomina di un responsabile del procedimento (ai sensi dell'art. 4 della L. n° 241/1990 smi) il quale dovrà verificare in particolare i quantitativi estratti e la conformità dell'attività svolta rispetto ai contenuti di P.A.E.; in caso di riscontro di difformità o inadempienze da parte della Ditta esercente rispetto a quanto previsto dagli elaborati progettuali oggetto di autorizzazione, dalle presenti N.T.A. e dalla vigente legislazione regionale e nazionale, l'Amministrazione comunale provvederà alla denuncia presso l'Autorità competente e adotterà i provvedimenti previsti dalla legislazione vigente in materia di attività estrattive al fine di ripristinare le regolari condizioni di esercizio.

3 Il Comune affiderà il controllo a personale qualificato (anche esterno) all'uopo incaricato e munito di apposito documento di riscontro; esso avrà libero accesso alla zona di attività estrattiva durante gli orari di lavoro, anche senza preavviso, allo scopo di compiere i controlli di sua competenza.

4 E' fatto obbligo all'Esercente l'attività estrattiva, e per lui al Direttore Responsabile, dare ogni chiarimento, informazione o notizia nonché di mettere a disposizione mezzi, personale, e quant'altro occorra per l'espletamento dei controlli.

5 La mancata osservanza della presente norma dà luogo ad una sanzione amministrativa nei termini previsti dall'art. 22 comma 4 della L.R. n° 17/91; in caso di reiterazione, il Sindaco può, in seguito a diffida (come dall'art. 17 della suddetta L.R.), pronunciare la decadenza dell'autorizzazione secondo quanto disposto dall'art. 16, comma 1, punto c.

6 Le attività di vigilanza e controllo dovranno contemplare un esame in sito del materiale di ritombamento, mediante sondaggi meccanici a carotaggio continuo volti a individuare direttamente eventuali sostanze inquinanti presenti, siano esse liquide o solide. I sondaggi saranno poi allestiti a piezometri, di diametro sufficiente al campionamento dei fluidi a diverse profondità. Nel caso fossero rilevate sostanze inquinanti, occorrerà rapidamente valutare il rischio esistente e attivare tutte le

## CAPO 4° VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI

## Art. 45. Vigilanza e controlli

1 Ai sensi degli artt. 20 e 21 della L.R. n° 17/91 s.m.i., le funzioni di vigilanza e controllo in materia di attività estrattive spettano:

- al Comune, in materia di applicazione delle disposizioni della stessa L.R. n° 17/91 s.m.i., di quelle contenute nel P.A.E., nonché di quelle dell'autorizzazione convenzionata;
- ~~alla Provincia~~ **Al Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione civile di Reggio Emilia**, in materia di norme di polizia mineraria ai sensi del D.P.R. n° 128/59 s.m.i., in attuazione della delega regionale di cui all'art. 147, comma 1, punto b), della L.R. n° 3/99 s.m.i. **alla LR 13/2015**, ad eccezione di quelle elencate al punto successivo;
- alla A.U.S.L. ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti, in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dei cittadini, comprese quelle di vigilanza in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza del lavoro.

2 Precedentemente al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva, il Comune procederà alla nomina di un responsabile del procedimento (ai sensi dell'art. 4 della L. n° 241/1990 smi) il quale dovrà verificare in particolare i quantitativi estratti e la conformità dell'attività svolta rispetto ai contenuti di P.A.E.; in caso di riscontro di difformità o inadempienze da parte della Ditta esercente rispetto a quanto previsto dagli elaborati progettuali oggetto di autorizzazione, dalle presenti N.T.A. e dalla vigente legislazione regionale e nazionale, l'Amministrazione comunale provvederà alla denuncia presso l'Autorità competente e adotterà i provvedimenti previsti dalla legislazione vigente in materia di attività estrattive al fine di ripristinare le regolari condizioni di esercizio.

3 Il Comune affiderà il controllo a personale qualificato (anche esterno) all'uopo incaricato e munito di apposito documento di riscontro; esso avrà libero accesso alla zona di attività estrattiva durante gli orari di lavoro, anche senza preavviso, allo scopo di compiere i controlli di sua competenza.

4 E' fatto obbligo all'Esercente l'attività estrattiva, e per lui al Direttore Responsabile, dare ogni chiarimento, informazione o notizia nonché di mettere a disposizione mezzi, personale, e quant'altro occorra per l'espletamento dei controlli.

5 La mancata osservanza della presente norma dà luogo ad una sanzione amministrativa nei termini previsti dall'art. 22 comma 4 della L.R. n° 17/91; in caso di reiterazione, il Sindaco può, in seguito a diffida (come dall'art. 17 della suddetta L.R.), pronunciare la decadenza dell'autorizzazione secondo quanto disposto dall'art. 16, comma 1, punto c.

6 Le attività di vigilanza e controllo dovranno contemplare, **in fase di procedura di collaudo (di cui all'art. 38 della NTA del PAE) richiesto dai soggetti esercenti**, un esame in sito del materiale di ritombamento mediante sondaggi meccanici a carotaggio continuo, volti a verificare la natura e **la compatibilità ambientale del riporto (art.34 NTA di PAE)**, ovvero individuare direttamente eventuali sostanze inquinanti presenti, siano esse liquide o solide. **Il numero dei sondaggi a carotaggio continuo (a carico dei soggetti esercenti) verrà definito in base all'estensione della cava, in ogni modo non inferiore a 3, e ciascuno sondaggio potrà essere spinto alla profondità di**

## CAPO 4° VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI

## Art. 45. Vigilanza e controlli

6 **Qualora il monitoraggio delle acque sotterranee del piezometro a valle del sito estrattivo evidenzi, rispetto quello di monte, il superamento non estemporaneo dei limiti normativi, le attività di vigilanza e controllo dovranno potranno contemplare, in fase di procedura di collaudo (di cui all'art. 38 della NTA del PAE) richiesto dai soggetti esercenti, un esame in sito del materiale di ritombamento mediante sondaggi meccanici a carotaggio continuo, volti a verificare la natura e la compatibilità ambientale del riporto (art.34 NTA di PAE), ovvero individuare direttamente eventuali sostanze inquinanti presenti, siano esse liquide o solide. Il numero dei sondaggi a**

## ALLEGATO 1

### OSSERVAZIONI AL PAE var 2021 – Proponente Emiliana Conglomerati S.p.a

procedure conseguenti, al fine della salvaguardia delle acque di falda.”.

7 le aree esterne a quelle definite dall'isocrona 365 giorni dovranno garantire l'esecuzione di un sondaggio/anno per la verifica, da parte degli enti competenti, della compatibilità del materiale di riempimento con le esigenze di salvaguardia nel tempo della qualità delle acque sotterranee;

8 Il Comune potrà effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dall'Esercente e potrà, al fine di ricostruire l'esatta dinamica dei lavori all'interno della zona di attività estrattiva, richiedere rilievi ed indagini aggiuntive.

interesse come richiesto dal Comune in funzione del contesto di cava. I sondaggi ~~profondi saranno~~ potranno poi essere allestiti a piezometri, di diametro sufficiente al campionamento dei fluidi a diverse profondità. Nel caso fossero rilevate sostanze inquinanti, occorrerà rapidamente valutare il rischio esistente e attivare tutte le procedure conseguenti, al fine della salvaguardia delle acque di falda.”. **Ulteriori sondaggi, potranno essere richiesti, con mezzo escavatore, per la caratterizzazione più superficiale e più estensiva dei riporti in cava.**

~~7 le aree esterne a quelle definite dall'isocrona 365 giorni~~ **Nei siti contermini alle aree di tutela dei campi Pozzi di Casa Galliani e Salvaterra Sud, i controlli potranno prevedere anche l'esecuzione di campionature a spot sondaggio/anno del volume di ritombamento fino a quel momento concluso per la verifica, da parte degli enti competenti, della compatibilità del materiale di riempimento anche in relazione alle esigenze di salvaguardia nel tempo della qualità delle acque sotterranee;**

**7bis** Il numero e l'ubicazione dei campioni di controllo del materiale di ritombamento di cui ai precedenti co. 6 e 7 è stabilita dall'autorità di controllo in funzione dell'evoluzione del cantiere e degli spessori di ricolma. Il campionamento dovrà svolgersi in contraddittorio con l'esercente dell'attività estrattiva. Il Campione sarà sottoposto a controllo analitico presso laboratorio accreditato per verificarne la rispondenza i limiti della colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i relativamente al seguente set minimo di analiti: Arsenico, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Mercurio, Idrocarburi C>12, Cromo Totale, Cromo VI, Amianto (presenza-assenza).

**7 ter** L'esercente, o per lui il Direttore Responsabile, deve mantenere a disposizione dell'organo di controllo la documentazione attestante la provenienza e le attestazioni analitiche dei materiali di ritombamento conferiti in cava ai fini del ripristino.

8 Il Comune potrà effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dall'Esercente e potrà, al fine di ricostruire l'esatta dinamica dei lavori all'interno della zona di attività estrattiva, richiedere rilievi ed indagini aggiuntive.

**9** In ogni cava con autorizzazione in corso, entro 8 mesi dall'adozione della Variante al Piano in oggetto, è fatto obbligo di realizzare un sistema di conteggio e identificazione dei camion, con contestuale trasmissione dei dati puntuali al Comune, in tempo reale, anche tramite piattaforma internet in condivisione. Qualora possibile in base alla tipologia di camion, è preferibile installare una pesa all'ingresso della stessa cava, per la misurazione delle quantità di materiali in uscita e in entrata, da comunicare al Comune con le modalità sopracitate

**10** Durante la fase di istruttoria per l'autorizzazione di una cava, e comunque prima dell'autorizzazione, è necessaria la verifica in sito dei capisaldi topografici da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune, garantendo comunque la presenza di almeno 3 capisaldi come già richiesto in base all'ALLEGATO 3: CONTENUTI DEI PIANI DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE

**11** al fine di garantire il monitoraggio della risorsa estrattiva, dovranno essere effettuati rilievi topografici dell'intera area di cava ogni 6 (sei) mesi, da parte dei tecnici abilitati individuati dal Comune, con restituzione delle valutazioni sulle volumetrie di scavo e riporto, come in sede di Relazione Annuale.

carotaggio continuo (a carico dei soggetti esercenti) verrà definito in base all'estensione della cava, in ogni modo non inferiore a 3, e ciascuno sondaggio potrà essere spinto alla profondità di interesse come richiesto dal Comune in funzione del contesto di cava. I sondaggi ~~profondi saranno~~ potranno poi essere allestiti a piezometri, di diametro sufficiente al campionamento dei fluidi a diverse profondità. Nel caso fossero rilevate sostanze inquinanti, occorrerà rapidamente valutare il rischio esistente e attivare tutte le procedure conseguenti, al fine della salvaguardia delle acque di falda.”. **Ulteriori sondaggi, potranno essere richiesti, con mezzo escavatore, per la caratterizzazione più superficiale e più estensiva dei riporti in cava.**

**6 bis** Le convenzioni di cui all'art. 12 della L.R. 17/91 possono stabilire che contestualmente l'attività di monitoraggio di cui al successivo co.11, l'esercente debba provvedere al campionamento, al più tramite l'ausilio di mezzo escavatore, del materiale terroso di ritombamento (art. 34NTA del PAE) progressivamente posato in opera al fine di verificarne la compatibilità ambientale. I parametri e le modalità rimangono quelli descritti al co. 7bis. I certificati analitici dell'attività di controllo dovranno essere trasmessi al Comune contestualmente alla relazione annuale.

L'attestazione della massima profondità di scavo raggiunta progressivamente dall'attività estrattiva, risulterà da apposito rilievo topografico condotto su richiesta dell'Esercente in contraddittorio con il Comune di Casalgrande. Tale controllo costituisce collaudo del fondo cava

**9** Specifici strumenti di controllo dei trasporti e degli accessi ai siti estrattivi, quali contamezzi oppure sistemi di pesatura, potranno essere prescritti nell'ambito delle singole convenzioni estrattive in considerazione di eventuali elementi di criticità e/o specifiche condizioni operative, e comunque limitatamente a quelle realtà aziendali che non dispongono già all'interno del comparto di Casalgrande di tali strumenti di monitoraggio.

~~In ogni cava con autorizzazione in corso, entro 8 mesi dall'adozione della Variante al Piano in oggetto, è fatto obbligo di realizzare un sistema di conteggio e identificazione dei camion, con contestuale trasmissione dei dati puntuali al Comune, in tempo reale, anche tramite piattaforma internet in condivisione. Qualora possibile in base alla tipologia di camion, rimane preferibile il ricorso all'installazione di una pesa all'ingresso della cava, per la misurazione delle quantità di materiali in uscita e in entrata, da comunicare al Comune con le modalità sopracitate~~

I risultati del monitoraggio saranno trasmessi al Comune nell'ambito della relazione annuale.

Rubiera, 16 aprile 2022

Spett.le

**COMUNE di CASALGRANDE**

Piazza Martiri della Libertà, 1  
42013 CASALGRANDE (RE)

[casalgrande@cert.provincia.re.it](mailto:casalgrande@cert.provincia.re.it)

Alla C.A. Responsabile del procedimento Dott. Geol. Andrea CHIERICI

**OGGETTO:** Variante 2021 al Piano delle Attività Estrattive P.A.E. in variante al P.I.A.E. della Provincia di Reggio Emilia e agli Strumenti Urbanistici Comunali - **OSSERVAZIONI**

### **LE SOTTOSCRITTE**

**COTTAFAVA Angela**, nata a Modena il 7 marzo 1957, residente a Rubiera (RE), Via Emilia Ovest n. 25, codice fiscale CTT NGL 57C47 F257Z;

**COTTAFAVA Daniela**, nata a Modena il 18 aprile 1959, residente a Reggio Emilia, Via Cesare Pascarella n. 30, codice fiscale CTT DNL 59D58 F257B;

**COTTAFAVA Loretta**, nata a Rubiera (RE) il 23 giugno 1964, residente a Rubiera (RE), Via Domenico Manzotti n. 17/b, codice fiscale CTT LTT 64H63 H628S;

in qualità di comproprietarie delle aree censite al Catasto Terreni del Comune di Casalgrande Fg. 7, particelle 163-164-170-532-533-535-537 e Fg. 9, particella 83 ricadenti nella perimetrazione e zonizzazione definita dagli elaborati cartografici della Variante P.A.E. 2021 e identificate come Sito n° 12a;

### **PREMESSO**

- che con delibera di Consiglio Provinciale n° 53 del 26/04/2004 è stata approvata la Variante Generale 2002 al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (P.I.A.E.) della Provincia di Reggio Emilia, recante previsioni relative al territorio perifluviale del F. Secchia in Comune di Casalgrande (Poli di P.I.A.E. n° SE18 - SE19 - SE20);
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 10 del 03/03/2011 è stata approvata la Variante Generale 2011 al Piano delle Attività Estrattive (P.A.E.) del Comune di Casalgrande, in adeguamento alle previsioni del P.I.A.E. della Provincia di Reggio Emilia;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 93 del 29/12/2021 è stata adottata la Variante 2021 al Piano delle Attività Estrattive (P.A.E.) del Comune di Casalgrande, in variante al P.I.A.E. della Provincia di Reggio Emilia e agli Strumenti Urbanistici Comunali (pubblicazione BURERT n° 40 del 16/02/2022 - Parte Seconda);

### CONSIDERATO

- che i contenuti della Variante sono orientati ad un generale miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività estrattive svolte in fregio all'asta fluviale del Secchia, mediante razionalizzazione dei giacimenti pianificati, contenimento e mitigazione degli impatti, riduzione dei tempi di chiusura e sistemazione delle aree esaurite, nonché incremento della qualità complessiva dei recuperi;
- che al fine di dare concreta attuazione agli obiettivi enunciati, la Variante prevede tra l'altro un aggiornamento della zonizzazione di P.A.E. ed una mirata revisione delle Norme Tecniche di Attuazione, con particolare riguardo alle modalità attuative e ai controlli di conformità gestionale;
- che tramite la presente osservazione le sottoscritte intervengono con specifico riferimento al Sito n° 12a di P.A.E., al cui interno ricadono i terreni di proprietà delle scriventi sopra elencati;

### VISTE

- la Legge Regionale 18/07/1991 n° 17 "Disciplina delle attività estrattive";
- la Legge Regionale 21/12/2017 n° 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";
- la Legge Regionale 24/03/2000 n° 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio";

**esaminati gli elaborati tecnici e amministrativi costituenti la Variante 2021  
al vigente Piano Comunale delle Attività Estrattive (P.A.E.)  
ESPONGONO LE SEGUENTI OSSERVAZIONI:**

**1) SCHEDA di PROGETTO Sito n° 12a - Allegato 6 NTA** (Elaborato NDA03A6\_Var2021)

Preso atto dei contenuti della Scheda di progetto, si manifesta condivisione sulla impostazione progettuale adottata dalla Variante P.A.E. per l'area in esame.

Con riferimento tuttavia alle quote di ritombamento previste in Zona ZEn (comprese fra 0.00 e -2.00 m rispetto al p.c. originario) si esprimono perplessità soprattutto in ordine alla concreta possibilità di dar corso a sistemazioni definitive entro tempi compatibili con il nuovo impianto normativo del P.A.E. Tenuto conto infatti delle oggettive difficoltà di reperimento dei materiali idonei al ritombamento, tale disposizione confligge con l'esigenza di ridurre i tempi di recupero delle aree esaurite, comportando al contrario una inevitabile dilatazione del cronoprogramma attuativo.

Al riguardo va inoltre segnalato l'effetto sperequativo che la norma produce sugli operatori di Casalgrande rispetto ad altri del medesimo comprensorio di utenza, sia in termini di costi produttivi, che di minore concorrenzialità di mercato. Le più stringenti criticità riguardano in particolare i maggiori costi di sistemazione finale e l'esposizione finanziaria connessa a pesanti e prolungate garanzie fidejussorie.

Per le motivazioni esposte si chiede pertanto di riconsiderare quanto previsto dagli elaborati adottati, riconfermando in sede di approvazione della Variante 2021 la quota di sistemazione morfologica già disposta dalla Variante Generale 2011 di P.A.E.

## **2) NORME TECNICHE di ATTUAZIONE** (Elaborato NDA03\_ Var2021)

### **Art. 38bis - Norme per concessione proroghe**

Il comma 2 dell'art. 38bis prevede che la concessione delle proroghe all'autorizzazione risulti subordinata alla realizzazione di opere compensative di interesse pubblico per conto del Comune. Tali opere vengono poste a carico delle Ditte esercenti titolari delle autorizzazioni estrattive di cui all'art. 11 della L.R. 17/1991.

Tramite la presente norma, la Variante 2021 di P.A.E. introduce quindi il principio della "onerosità delle proroghe" come nuova fattispecie estesa a tutte le autorizzazioni che necessitano di una temporanea dilazione dei termini.

In proposito si osserva come tale provvedimento non possa essere applicato, inquanto in contrasto con la disciplina giuridica vigente in materia.

Conseguentemente si chiede che la Variante 2021, ove esistano fondate e dimostrate esigenze di proroga, preveda modalità di rilascio in linea con quanto disposto dall'art. 15 della L.R. 17/1991.

### **Art. 45 - Vigilanza e controlli**

Nell'ambito delle più generali funzioni di vigilanza e controllo spettanti al Comune (richiamate al comma 1), le disposizioni contenute nei commi compresi fra 6 e 11 dell'art. 45 riguardano aspetti di particolare importanza ai fini del corretto svolgimento delle attività di estrazione, recupero e collaudo finale.

Ad essi infatti sono state dedicate specifiche attenzioni in sede di revisione dell'art. 45, rispetto alla precedente stesura del P.A.E. 2011.

In particolare, i commi 6, 7 e 7 bis definiscono un articolato insieme di attività volte al controllo delle caratteristiche qualitative dei materiali impiegati nel ritombamento e alla individuazione di eventuali inquinanti presenti nei materiali medesimi. Le attività di verifica previste riguardano sia la fase in corso d'opera, sia quella di collaudo finale.

I commi 9, 10 e 11 riguardano invece provvedimenti specificamente mirati al controllo delle volumetrie di risorsa estratta per ciascun sito autorizzato, con istituzione di un sistema di verifica parallelo rispetto a quanto previsto dal Titolo III° dello Schema di Convenzione tipo regionale (Allegato 1 alla D.G.R. n° 70 del 21/01/1992).



Con riferimento al primo aspetto (commi 6, 7 e 7 bis), nel manifestare condivisione per i provvedimenti adottati a tutela della qualità delle acque sotterranee, si sottolinea unicamente come la esecuzione di sondaggi a carotaggio continuo in fase di collaudo finale (e quindi a ritombamento ultimato) possa risultare tardiva rispetto agli obiettivi di prevenzione fissati dalla Variante P.A.E. Con ciò non si intende escludere a priori la validità e utilità dei sondaggi, ma questi dovrebbero essere eseguiti nel solo caso di anomalie eventualmente riscontrate sui dati di monitoraggio chimico-fisico delle acque piezometriche ad avvenuta ultimazione dei ritombamenti.

Di maggiore efficacia potrebbe invece risultare una intensificazione in corso di esercizio delle attività di monitoraggio previste dal P.A.E., al fine di intercettare con largo anticipo eventuali problematiche e predisporre i necessari interventi di bonifica.

Per quanto riguarda il tema dei controlli sulle volumetrie estratte (commi 9, 10 e 11), si sollevano perplessità sull'ipotesi di istituire un doppio sistema di verifica basato su unità di misura diverse per i materiali di cava (mc e tonnellate). Atteso infatti che le verifiche dovrebbero riguardare sia ghiaie in uscita che terre in entrata, risulterebbe necessario stabilire a priori un ampio range di pesi specifici in grado di rappresentare con valori mediati una pluralità di casistiche molto diverse fra loro. Sono note infatti le differenze di peso specifico delle ghiaie superficiali rispetto a quelle profonde, su cui incidono peraltro quantità e qualità della matrice fine interstiziale. Maggiori differenze di peso specifico si riscontrano poi nel campo delle cosiddette "terre", caratterizzato da tipologie che spaziano dai limi di lavaggio ai materiali rocciosi di risulta. Confrontare ad esempio materiali in banco misurati per differenza di quote topografiche (ghiaie in uscita) con materiali sfusi di natura eterogenea sottoposti a pesatura (terre in entrata) nell'intento di individuare corrispondenze biunivoche a fini di controllo, è operazione errata dal punto di vista metodologico e concettuale. L'applicazione di tale metodo comporterebbe inevitabili differenze quantitative, fonte di contenziosi difficilmente sanabili in via bonaria.

Ciò premesso, si chiede vengano abbandonati entrambi i sistemi di verifica previsti dal comma 9 dell'art. 45, in quanto inadatti a fornire dati affidabili per il controllo delle volumetrie realmente estratte e per il riscontro sulle quantità dichiarate dagli Esercenti in sede di Relazione annuale.

Per contro si ritiene maggiormente utile intensificare la frequenza dei rilievi topografici rispetto a quanto previsto dal comma 11 dell'art. 45, in corrispondenza di specifiche fasi gestionali e di sistemazione morfologica.

#### **Art. 49 - Oneri di mitigazione ambientale**

Ad integrazione degli oneri previsti dall'art. 12 comma 2 della L.R. 17/1991, l'art. 49 comma 1 delle NTA dispone una ulteriore corresponsione di extra-oneri a carico dei titolari di autorizzazioni commisurata alla volumetria estratta da ciascuna attività estrattiva. Tale imposta risulta destinata ad interventi di mitigazione, con particolare riguardo agli effetti del traffico pesante connesso alle attività di estrazione.



Il comma 2 del medesimo art. 49 precisa poi che dette somme introitate dal Comune possano essere destinate alla realizzazione di nuova viabilità (anche non direttamente funzionale alle attività estrattive), mentre i commi 3 e 4 prevedono la possibilità di demandare la realizzazione di opere pubbliche direttamente alle Ditte esercenti, in alternativa al versamento dell'extra-onere, ovvero a parziale scomputo dello stesso.

Riguardo alle ipotesi introdotte dall'art. 49 preme sottolineare come esse non trovino riscontro nell'ordinamento giuridico regionale, che attraverso l'art. 12 comma 2 della L.R. 17/1991 prevede unicamente il versamento degli oneri calcolati a mc estratto in conformità con le tariffe stabilite dalla Giunta regionale.

Più in dettaglio, il tema della inammissibilità degli extra-oneri nel settore delle attività estrattive è già stato definitivamente chiarito dalla Regione Emilia-Romagna mediante la D.G.R. n° 2.073 del 23/12/2013 "Ridefinizione delle tariffe di cui all'art. 12 della Legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 e smi", laddove si stabilisce che *«l'onere derivante dall'applicazione delle tariffe in questione debba essere calcolato sui quantitativi di materiale utile estratto nell'anno e debba essere considerato come esaustivo del contributo alle spese necessarie per gli interventi pubblici ulteriori rispetto agli obblighi fissati al primo comma dell'art. 12 della LR 17/1991»*.

Per le ragioni esposte si chiede pertanto una riformulazione dell'art. 49 delle NTA secondo criteri e contenuti conformi alla legislazione regionale vigente.

Disponibili a fornire eventuali chiarimenti e fiduciose di positivo accoglimento, colgono l'occasione per porgere distinti saluti.


COTTAFAVA Angela



COTTAFAVA Daniela



COTTAFAVA Loretta





Unindustria Reggio Emilia

*Il Presidente*

Reggio Emilia, 12 aprile 2022  
Prot. n. 1072/PRES/AS

Gentile Sindaco,

in riferimento alla Variante al Piano delle Attività Estrattive (PAE) adottata dall'Amministrazione comunale di Casalgrande in data 16 febbraio 2022 mi preme portare alla Sua attenzione una serie di criticità che le nostre imprese associate del settore estrattivo saranno costrette ad affrontare con l'approvazione del PAE.

Allego quindi una nota che evidenzia tali osservazioni, confidando di potere contare sulla revisione di previsioni che, se applicate, risulterebbero oltre misura penalizzanti per le aziende, in una fase economica estremamente delicata.

Resto a disposizione per ogni chiarimento e, in attesa di un Suo cortese riscontro, le porgo cordiali saluti.

*Allegato citato*

Fabio Storchi

---

Gentile Sindaco  
**Giuseppe Daviddi**

Casalgrande

## Osservazioni di Unindustria Reggio Emilia alla variante al Piano delle Attività Estrattive (PAE) adottata

Va premesso che con atti di accordo, l'Amministrazione comunale ha condiviso con le imprese del settore obiettivi mirati ad ottimizzare l'esercizio dei cantieri estrattivi, secondo una maggiore flessibilità di gestione e con semplificazioni operative, superando altresì criticità realizzative legate alla qualità del giacimento evitando allo stesso tempo il disperdersi di volumetrie utili.

Trattasi di finalità importanti per consentire al settore di continuare ad operare sul territorio, garantendo la fornitura delle materie prime necessarie al soddisfacimento del fabbisogno del mercato locale delle costruzioni e delle infrastrutture.

Tuttavia, si ritiene di osservare quanto segue:

### **Sezione IV – Modalità di sistemazione - Criteri generali**

La variante di PAE 2021 impone un generale innalzamento del piano campagna (p.c.) di recupero dei vuoti estrattivi. Ciò sicuramente costituisce un pregio in termini di recupero del paesaggio di pianura che tuttavia impone motivi di riflessione per le implicazioni in termini di sostenibilità ambientale ed economica.

Gli indirizzi generali di sistemazione proposti dalla Pianificazione Infra-regionale (PIAE), a livello provinciale, tollerano piani di recupero con quota ribassata fino a -7 m da p.c. allo scopo di ridurre i tempi di recupero di quelle cave dove risulta difficile il reperimento di idoneo materiale terroso, come nei territori di Casalgrande e più in generale dell'intero distretto ceramico.

L'art. 13 delle Norme Tecniche Attuative del PIAE, sottintende l'importanza dei citati indirizzi generali, quali elementi necessari al fine di garantire medesime opportunità d'impresa sul territorio provinciale.

L'impegno andrebbe condiviso anche dai Comuni che, pur nell'ambito delle proprie autonomie pianificatorie, eviterebbero sperequazioni fra gli operatori del settore.

Imporre alle aziende di Casalgrande maggiori sforzi per il ri-tombamento dei vuoti estrattivi, costituirebbe fattore di condizionamento del mercato e dei regimi di concorrenza rispetto imprese di realtà territoriali vicine, favorite dai minori costi di produzione della materia prima rispetto al comparto di Casalgrande.

A tale proposito le imprese del settore estrattivo, appartenenti alla scrivente associazione, segnalano alcuni progetti di coltivazione e sistemazione autorizzati nel confinante territorio modenese il cui recupero è sostanzialmente limitato alla posa sul fondo cava di uno spessore di materiale terroso mediamente di 1,5 m a ripristino del cappellaccio rimosso in superficie, raggiungendo una morfologia finale media tra circa -10 e -11 m da p.c.

La modifica proposta alla pianificazione di settore implica a carico delle nostre aziende una drastica revisione delle strategie dei piani economici finanziari avviati ed un aumento dei costi derivanti dalla costituzione di ulteriori fidejussioni a copertura dei volumi che si intendono introdurre con la variante.

Si chiede pertanto di non dare adito alla previsione della Variante che impone il recupero di tutti i siti di cava del polo estrattivo a quote non inferiori a -2,00 m da p.c., compreso quelli destinati a ripristino di tipo naturalistico, prima ammessi a piano ribassato compreso fra -5,00 ÷ -7,00 m da p.c.

## Osservazioni di Unindustria Reggio Emilia alla variante al Piano delle Attività Estrattive (PAE) adottata

### **Art. 38bis Norme per concessione delle proroghe all'attività estrattiva e di recupero ambientale**

Le attività estrattive del Comune di Casalgrande si contraddistinguono per gli elevati volumi di ricolma necessari e per un mercato locale difficilmente in grado di reperire e rendere disponibili quantitativi di materiali terrosi idonei nei tempi di validità dell'autorizzazione estrattiva.

Dati rilevati dalle nostre imprese del settore, riportano un volume dei ripristini molto inferiore al volume dei materiali estratti.

È pertanto evidente che il ricorso all'istituto giuridico della proroga per completare i lavori di sistemazione, non possa intendersi "condizione eccezionale", né incondizionato motivo di compensazione onerosa considerata l'oggettività delle tempistiche di realizzazione, ulteriormente incrementate in considerazione dei maggiori sforzi di riempimento richiesti dalla stessa variante PAE.

Inoltre, si ritiene che subordinare la concessione della proroga alla realizzazione di opere compensative di interesse pubblico da realizzare per conto del Comune, si configuri solamente come costo aggiuntivo per le aziende e non concorra alla risoluzione della problematica all'origine della richiesta di proroga.

### **Residui di autorizzazione**

Si coglie positivamente l'apertura della variante ad una flessibilità di gestione con la possibilità di trasferimento delle volumetrie estrattive difficilmente concretizzabili.

In una realtà di mercato delle costruzioni come quella attuale, dove le disposizioni dei bonus edilizi e dei programmi del PNRR richiederanno pronta disponibilità di materie prime, avere la garanzia di una pianificazione in grado di riuscire a dare la giusta risposta al soddisfacimento di inerti e di conglomerati è un valore aggiunto del territorio.

Non si condivide infatti quanto invece emerso dalla lettura del contributo di Regione Emilia-Romagna di cui alla DGR 2154 del 20/12/2021: la prospettiva di stralciare, ovvero l'inserimento all'interno del piano di meccanismi che vadano progressivamente a ridurre le volumetrie utili pianificate che tardano ad essere scavate, non si sposa con le attuali dinamiche di mercato che vedono pressoché impossibile formulare prospetti futuri, oggi in continua evoluzione. La preoccupazione ricade sul rischio di dover poi attendere, ovvero rincorrere in affanno, successivi strumenti che ripianifichino le volumetrie stralciate in una precedente fase di pianificazione.


Si sottolinea quindi l'importanza di confermare e massimizzare le volumetrie già pianificate sul territorio, secondo una visione di lungo termine. Ciò si sposa anche con le normali dinamiche di programmazione aziendale delle ditte Esercenti operanti nel comparto di Casalgrande. Le potenzialità estrattive in gioco sul Comune di Casalgrande supportano adeguatamente aspettative imprenditoriali almeno decennali.

12 04 2022

PROVINCIA DI REGGIO – EMILIA



# COMUNE DI CASALGRANDE



## Variante al Piano Attività Estrattive PAE di Casalgrande in Variante al PIAE della Provincia di Reggio Emilia e agli Strumenti Urbanistici Comunali

(L.R. 24/2017 - L.R. 20/2000 - L.R. 17/1991)

OGGETTO:

### **CONTRODEDUZIONI ALLE RISERVE E OSSERVAZIONI PROVINCIALI E REGIONALI**

DATA:

Giugno 2023

PRATICA:

104/23

PROPONENTE:

### **COMUNE DI CASALGRANDE**

Piazza Martiri della Libertà n. 1 - Tel 0522-998511 - Fax 0522-841039 - 42013 Casalgrande (RE)

RELAZIONE:

R09


IL TECNICO:

### **Ing. Simona Magnani**

Via Canalina n. 1 - 41040 Polinago (MO)

Cell: 328/8156599 - Pec: simona.magnani@ingpec.it

P.IVA: 03130830361 - CF: MGNSMN82M5114623



Revisione:

00- Dic2021: Adozione

Revisione:

01- Nov2022: Integrazioni

Revisione:

02- Giu2023: Controdeduzioni  
Emissione dell'elaborato

FILE: 23-104-CARTIGLI\_Giu23.dwg

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

A norma di legge ci riserviamo la proprietà dell'elaborato con divieto di riprodurlo o renderlo noto a terzi o Ditte concorrenti senza nostra autorizzazione scritta

## INDICE

Premessa	Pag. 01
Riscontro alla Osservazioni/Riserve di Regione Emilia Romagna	Pag. 02
Riscontro alla Osservazioni/ Riserve di Provincia di Reggio Emilia	Pag. 08

---

## PREMESSA

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 29/12/2021 DEL Comune di Casalgrande è stato adottato il documento di "VARIANTE AL PIANO COMUNALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE IN VARIANTE AL PIAE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E AGLI STRUMENTI URBANISTICI".

Successivamente, in adempimento alle richieste integrative sollevate da Provincia di Reggio Emilia con lettera prot. 6792 del 16/03/2022 ed a riscontro delle osservazioni contenute nel contributo di Regione Emilia Romagna di cui alla DGR 2154/2021, con delibera di consiglio comunale n.181 del 25/11/2022 il progetto di variante è stato debitamente integrato e revisionato (cosiddetta Revisione Novembre 2022).

Con delibera di Giunta Regionale n.456 del 27/03/2023, Regione Emilia-Romagna ha espresso Riserve in merito alla variante, così come integrata da Rev Novembre 2022.

Con Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia n. 55 del 29/03/2023, anche la Provincia esprime le proprie riserve ed osservazioni al citato documento di variante.

Nelle sezioni che seguiranno saranno analizzati i contenuti delle riserve provinciali e regionali sopraccitate, con relativo riscontro di merito. Conseguentemente è redatta la versione controdedotta degli elaborati di variante, così come aggiornati e/o adeguati alle riserve provinciali e regionali.

Rimangono inoltre confermate le controdeduzioni ed il riscontro alle restanti osservazioni pervenute durante il periodo di pubblicazione della variante e di cui all'elaborato R08.

Riserva **N. 01**

Presentatore **REGIONE EMILIA ROMAGNA – DGR 456 DEL 27/03/2023**

Oggetto della Riserva: VALUTAZIONE DI ORDINE GENERALE E NORMATIVO - RESIDUI

### **Testo della Riserva**

Si evidenzia nuovamente il notevole quantitativo di materiale residuo pianificato e non scavato, relativo sia al PIAE 2002 che a quello precedente.

Negli ultimi due anni (2021 e 2022), tuttavia, la tendenza produttiva del comparto è aumentata, raggiungendo volumi di circa 250.000 m3 /annui e risultano avviate nuove procedure autorizzative per circa ulteriori 570.000 m3.

Per quanto detto sopra e considerando le prospettive di realizzazione di nuove opere pubbliche, legate anche all'attuazione del PNRR, si ritiene che la revisione dei fabbisogni e quindi dei residui, possa essere rimandata ad una successiva fase di pianificazione riguardante la variante generale al PIAE di Reggio Emilia, fase che si auspica venga intrapresa a breve, considerata l'anzianità dello strumento.

In particolare, i fabbisogni e la necessità dei materiali dovranno essere verificati nell'ottica di adeguamento del PIAE alla definizione da parte della Regione del fabbisogno regionale di inerti, così come disposto dall'art.12, comma 4, sezione II delle NTA del Piano regionale di gestione dei rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate 2022-2027 (PRRB).

Si invita inoltre l'amministrazione comunale, in accordo con la Provincia, a prevedere cronoprogrammi rigorosi e idonei meccanismi di riduzione progressiva dei residui da inserire nel Piano di Coordinamento Attuativo (PCA).

Riscontro alla Riserva **Parzialmente Accolta**

#### Riscontro

In attesa di una revisione di fabbisogni dei materiali estrattivi competente a Provincia di Reggio Emilia, e pertanto di una conseguente eventuale revisione dei volumi di pianificazione assegnati al Comparto estrattivo di Casalgrande ad opera di una diversa fase di pianificazione di PIAE, il PCA conseguente all'approvazione del presente PAE var 2021 avrà ad oggetto la pianificazione dei volumi residui relativi al vigente PIAE2002 e precedenti.

La variante 2021 del PAE del Comune di Casalgrande conferma pertanto l'ammontare dei volumi residui assegnati al comparto estrattivo di Casalgrande da PIAE 2002 e precedenti.



Ad oggi, in assenza di una diversa quantificazione dei fabbisogni e nelle more della quantificazione derivanti da quanto disposto da Piano regionale di gestione dei rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate 2022-2027 (PRRB), non è possibile definire i meccanismi di riduzione progressiva dei quantitativi estraibili richiesti. Piuttosto è possibile agire secondo una regolamentazione della loro attivazione e attuazione secondo cronoprogramma.

A tale proposito, si ribadisce come l'Amministrazione comunale, sensibile a questa problematica, abbia già voluto introdurre nel PAE var 2021 particolari disposizioni normative (art. 6.2 co.2bis) di cronoprogramma in modo da vincolare l'attivazione di nuove previsioni estrattive, quindi l'apertura e/o l'approfondimento di nuove cave secondo nuove autorizzazioni estrattive, all'essere in regola con il cronoprogramma di attuazione delle previsioni estrattive e di ripristino.

Tuttavia, al fine di ribadire e approfondire in maniera più specifica tale disposizione normativa anche a livello di PCA, si propone di integrare l'elenco dei contenuti del PCA di cui al co. 2bis dell'art. 6.1 delle NTA di PAE var 2021 con il seguente punto:

**Art.6.1 2bis** *E' compito del Piano di Coordinamento di Attuazione (PCA) del Polo estrattivo comunale "Polo Secchia Casalgrande SE18-19-20", da approvarsi ai sensi dell'art 3 co.2 in variante ai previgenti PCA degli ex Polo 18, 19 e 20: .. (omissis)..*

- **Adottare opportune regolamentazioni per disciplinare in maniera specifica l'attivazione e/o l'esercizio delle previsioni estrattive in conseguenza alla mancata attuazione dei relativi cronoprogrammi di attuazione, anche in merito a quanto normato dall'art. 6.2 co.2bis**

Riserva **N. 02**

Presentatore **REGIONE EMILIA ROMAGNA – DGR 456 DEL 27/03/2023**

Oggetto della Riserva: AMPLIAMENTO ZONE DESTINATE AD IMPIANTI (ZI) – ESCLUSIONE DALLE ZI DELLE AREE IMPIANTISTICHE INSISTENTI IN AMBITI DI TUTELA DI ART. 18 DEL PTPR

**Testo della Riserva**

Si ritiene che l'aggiornamento delle aree per impianti di lavorazione e trasformazione degli inerti – ZONE IMPIANTO ZI non possa interessare la tutela dell'Art. 18 del PTPR "Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua" (art. 41 del PTCP) in cui non sono consentite attività estrattive, né di lavorazione di inerti e nella valutazione di compatibilità degli impianti esistenti debbano esplicitamente essere evidenziate come criticità tutte le interferenze con tale tutela.

In particolare, la ripermimetrazione delle zone ZI n. 15 e n. 31 dovrà escludere le porzioni ricadenti all'interno della tutela di cui all'art. 18 del PTPR.

Riscontro alla Riserva **Accolta**

Riscontro

All'interno degli elaborati tecnici del PAE var 2021, compreso cartografie, relazioni tecniche e Valsat, è stata recepita la riserva espressa da Regione Emilia Romagna e da Provincia di Reggio Emilia (Riserva 09).

La sussistenza di porzioni di aree impiantistiche (siti id. 15 e 31), seppur modeste, destinate a piazzale di stoccaggio, piste di transito e bacini di decantazione delle acque di lavaggio ghiaia, ricomprese in ambiti di tutela di cui all'art. 18 del PTPR e art. 41 del PTCP, è stata evidenziata negli elaborati di variante come "criticità" e così superata:

- Assegnazione a tali superfici della zonizzazione ZR. Le superfici, ad oggi utilizzate a servizio dell'area impianto, sono quindi confermate nel PAE var 2021 con esclusivi obblighi di recupero e rilascio.
- Inserimento di Prescrizione specifica nella scheda di progetto dei siti id. 15 e 31 e all'art. 14 co. 4.4, in merito alle tempistiche di rilascio: "Le porzioni di aree impiantistiche dei siti id. 15 e 31 ricadenti entro gli ambiti di art. 41 del PTCP "Alvei e invasi" dovranno essere portate a recupero, e quindi al rilascio, entro 12 mesi dall'approvazione del PAEvar2021. Sono fatte salve le superfici occupate con bacini di decantazione delle acque di risulta dal lavaggio ghiaia, confermati nella loro funzione per completarne l'azione di recupero morfologico fino a loro completa ricolma, con successivo obbligo di rilascio"

Riserva                    **N. 03**

Presentatore            **REGIONE EMILIA ROMAGNA – DGR 456 DEL 27/03/2023**

Oggetto della Riserva: ZONE DESTINATE AD IMPIANTI (ZI) – RICONOSCIMENTO DI INCOMPATIBILITA' DELLA ZI SITO ID. 25

### **Testo della Riserva**

Per quanto concerne l'area ZI n. 25, l'impianto attualmente insediato (impianto Ravazzini S.r.l.) deve essere riconosciuto come incompatibile, poiché attività produttiva non strettamente funzionale all'attività estrattiva in atto e incompatibile con la natura delle tutele di cui all'art. 17 del PTPR.

Pertanto, la medesima area n. 25 non può essere riconosciuta come ZI-Zona di impianto, ma deve mantenere la destinazione Zona di Riassetto Ambientale – ZR

Riscontro alla Riserva    **Accolta**

### Riscontro

L'area impiantistica id.25 sarà oggetto di variazione di zonizzazione da ZI a ZR, confermando la natura di ZI temporanea (art. 14 co.4.3 della NTA del PAE var 2021) esclusivamente fino al termine di validità dell'attuale titolo abilitativo l'attività AUA DET-AMB-2018-4749 del 18/09/2018.

Come riportato esplicitamente nella scheda tecnica del sito id. 25, è quindi confermata la seguente prescrizione specifica:

L'esercizio dell'attività è consentito in via temporanea fino alla scadenza naturale dell'AUA DET-AMB-2018-4749 del 18/09/2018. Con almeno 1 anno di anticipo rispetto la scadenza del citato atto, o comunque alla dismissione dell'attività qualora intervenisse in maniera anticipata, la Ditta dovrà presentare al Comune di Casalgrande il Progetto di Riassetto Ambientale del sito compatibilmente alle disposizioni di PAE vigenti per il successivo rilascio del sito compatibilmente alla destinazione d'uso Ago-Bio Naturalistica pianificata. (art. 14 co.4.3 delle NTA). L'esigenza della presentazione di un progetto di Riassetto Ambientale del sito è dettata dalla sua originaria natura di ex cava, mai interessata da collaudo.

La scheda di progetto del sito id. 25 è inoltre integrata con gli interventi e le attività ammesse, quali:

- Esercizio temporaneo dell'esistente attività di recupero di rifiuti non pericolosi provenienti da attività di costruzione e demolizione, come disciplinata dall'AUA DET-AMB-2018-4749
- Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impiantistica e di ogni altra attrezzatura presente a servizio dell'attività
- realizzazione di attrezzature per il monitoraggio ambientale e costruzione di opere per la mitigazione e compensazione degli impatti
- Ogni altro intervento finalizzato al recupero morfologico e vegetazionale delle aree (art. 8 co.4 NTA del PAE)

Riserva **N. 04**

Presentatore **REGIONE EMILIA ROMAGNA – DGR 456 DEL 27/03/2023**

Oggetto della Riserva: ZONE DESTINATE AD IMPIANTI (ZI) – CONCESSIONI DEMANIALI CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A.

### **Testo della Riserva**

In relazione all'impianto di lavorazione Calcestruzzi Corradini S.p.A., situato al confine con il Comune di Rubiera, di cui si prevede l'ampliamento in cartografia, la stessa Ditta ha chiarito di essere a tutt'oggi ancora in attesa dell'atto di rinnovo della concessione, con relative modifiche nel frattempo intercorse. La Ditta sottolinea di corrispondere regolarmente i dovuti canoni annuali, compreso quelli pregressi.

Si sottolinea quindi che l'ampliamento potrà essere approvato solo a termine procedimento, dopo che si sia pervenuti a una regolare concessione. Dovranno in ogni caso essere escluse dall'ampliamento le aree tutelate di cui all'art. 18 del PTPR.

Riscontro alla Riserva **Accolta**

Riscontro

Le schede tecniche dei siti id. 1 e 31 sono aggiornate con la seguente prescrizione:

**L'ampliamento delle aree impiantistiche in area demaniale, con esclusione in ogni modo delle aree tutelate di cui all'art. 18 del PTPR, potrà concretizzarsi solo all'ottenimento di regolare concessione di occupazione.**

Riserva                    **N. 05**

Presentatore            **REGIONE EMILIA ROMAGNA – DGR 456 DEL 27/03/2023**

Oggetto della Riserva: VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA TUTELA DELLE ACQUE SOTTERRANEE E ALLA IDROGEOLOGIA DEI LUOGHI

### **Testo della Riserva**

Nelle singole Schede dei siti estrattivi viene sempre citato uno studio idrogeologico di cui non è chiara l'attribuzione e l'anno di svolgimento e che sarà comunque opportuno aggiornare, in relazione alle peculiarità geologiche e idrogeologiche locali, nell'ambito della redazione del PCA.

Riscontro alla Riserva    **Accolta**

### Riscontro

E' demandato al quadro conoscitivo del PCA l'aggiornamento del quadro idrogeologico di riferimento. Si propone pertanto di integrare l'elenco dei contenuti del PCA di cui al co. 2bis dell'art. 6.1 delle NTA di PAE var 2021 con il seguente punto:

**Art.6.1 2bis** *E' compito del Piano di Coordinamento di Attuazione (PCA) del Polo estrattivo comunale "Polo Secchia Casalgrande SE18-19-20", da approvarsi ai sensi dell'art 3 co.2 in variante ai previgenti PCA degli ex Polo 18, 19 e 20: .. (omissis)..*

- **In relazione alla presenza di campi pozzi ad uso idropotabile, il Quadro Conoscitivo di PCA dovrà contenere l'aggiornamento del quadro idrogeologico di riferimento utilizzando anche i dati emersi dai monitoraggi effettuati durante la pluriennale delle previsioni estrattive**

Riserva **N. 06**

Presentatore **PROVINCIA DI REGGIO EMILIA – DECRETO DEL PRESIDENTE N. 55 DEL 29/03/2023**

Oggetto della Riserva: AMMISSIBILITA' DELLE ZI – Distinzione ammissibilità Impianti di recupero C&D dai restanti impianti

### Testo della Riserva

Preso atto delle risultanze delle verifiche di ammissibilità delle ZI in relazione alle potenziali limitazioni e vincoli ambientali e territoriali sussistenti e dell'attestazione della regolarità degli insediamenti censiti in relazione ai più recenti pareri deliberati dalla Giunta della Regione Emilia Romagna per contesti e casistiche analoghe, e al fine di esplicitare maggiormente limiti e condizionamenti derivanti dall'applicazione delle norme di tutela ambientale e paesistica alle attività ammesse nelle diverse zone di PAE, genericamente disciplinate dal comma 13bis dell'art. 8 delle NTA si ritiene necessario integrare, secondo le modalità ritenute più opportune, le NTA per le parti riguardanti le ZI (artt. 8, 14 e 29, schede di progetto e cartografia di progetto) con i seguenti obiettivi:

- a. distinguere l'ammissibilità degli impianti di recupero C&D - definiti secondo quanto disposto dal Piano regionale di gestione dei rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate 2022-2027 (PRRB) e sempre ammessi qualora abbinati ad impianti di prima lavorazione dei materiali di cava - dai restanti impianti non classificabili come impianti di prima lavorazione del materiale estratto, per i quali valgono le disposizioni di cui al comma 11 dell'art. 40 del PTCP, che regolamentano attività, interventi ammessi e modalità autorizzative degli stessi;
- b. integrare, comunque, il comma 9 dell'art. 8 delle NTA con la dicitura "solo se esplicitamente previsto dalla specifica "Scheda di progetto" relativa a ciascuna zona";

Riscontro alla Riserva **Accolta**

### Riscontro

Le Norme Tecniche di PAE var 2021 sono modificate all'art. 8 co.9 ed integrate con il co.9 bis

NTA PAE var 2021 – versione adottata Art. 8 co.9	NTA PAE var 2021 – versione controdedotta Art. 8 co.9 e 9bis
<b>Art. 8 co.9</b> .. (omissis)... 9 In queste zone è altresì consentita l'installazione di impianti per il confezionamento dei prodotti lavorati, e di produzione di conglomerati cementizi e/o bituminosi o	<b>Art. 8 co.9 e 9bis</b> .. (omissis)... 9 <b>Solo se esplicitamente previsto dalla specifica "scheda di progetto" relativa a ciascun sito,</b> in ZI è altresì consentita l'installazione di impianti per il

<p>per il trattamento dei materiali provenienti da demolizioni edilizie per la produzione di inerti, purché abbinati a quelli utilizzati per le operazioni di prima lavorazione dei materiali litoidi.</p> <p>.. (omissis)...</p>	<p>confezionamento dei prodotti lavorati, e di produzione di conglomerati cementizi e/o bituminosi. <del>e per il trattamento dei materiali provenienti da demolizioni edilizie per la produzione di inerti, purché abbinati a quelli utilizzati per le operazioni di prima lavorazione dei materiali litoidi.</del></p> <p>Con riferimento agli impianti non classificabili come impianti di prima lavorazione del materiale estratto ricadenti nella "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua" di cui all'art. 40 del PTCP, sono consentiti esclusivamente interventi di ammodernamento, di ampliamento e/o di riassetto organico degli impianti esistenti, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi dovranno specificare gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti gli impianti esistenti. Previa l'acquisizione dei pareri necessari e l'approvazione da parte del Consiglio Comunale dei suddetti programmi, l'Amministrazione comunale rilascia i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale ed in coerenza con i medesimi suddetti programmi.</p> <p>9bis Solo se esplicitamente previsto dalla specifica "scheda di progetto" relativa a ciascun sito, in ZI è ammessa l'installazione e l'esercizio di impianti di recupero di rifiuti da Costruzione e demolizione (C&amp;D), come definiti secondo quanto disposto dal Piano regionale di gestione rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate 2022-2027 (PRRB), qualora abbinati ad impianti di prima lavorazione dei materiali di cava provenienti dall'attività estrattiva di cui al co.8.</p> <p>.. (omissis)...</p>
---	--



Riserva                    **N. 07**

Presentatore            **PROVINCIA DI REGGIO EMILIA – DECRETO DEL PRESIDENTE N. 55 DEL 29/03/2023**

Oggetto della Riserva: AMMISSIBILITA' DELLE ZI – Interventi e Attività ammesse

### **Testo della Riserva**

Preso atto delle risultanze delle verifiche di ammissibilità delle ZI in relazione alle potenziali limitazioni e vincoli ambientali e territoriali sussistenti e dell'attestazione della regolarità degli insediamenti censiti in relazione ai più recenti pareri deliberati dalla Giunta della Regione Emilia Romagna per contesti e casistiche analoghe, e al fine di esplicitare maggiormente limiti e condizionamenti derivanti dall'applicazione delle norme di tutela ambientale e paesistica alle attività ammesse nelle diverse zone di PAE, genericamente disciplinate dal comma 13bis dell'art. 8 delle NTAsi ritiene necessario integrare, secondo le modalità ritenute più opportune, le NTA per le parti riguardanti le ZI (artt. 8, 14 e 29, schede di progetto e cartografia di progetto) con i seguenti obiettivi:

c. definire esplicitamente gli interventi e le attività ammesse nelle schede di progetto relative ai diversi impianti;

Riscontro alla Riserva        **Accolta**

### Riscontro

All'interno delle schede di progetto di ciascun'area impiantistica è stata introdotta un'apposita sezione riportante gli impianti e le attività ammessi anche in relazione alla necessità di superare le criticità e le interferenze con le disposizioni di tutela di art. 40 e 41 del PTCP, distinguendo altresì fra aree impianto consolidate e nuove aree di ampliamento.

Di seguito un estratto delle schede di progetto:

### **Sito n. 1 - INTERVENTI E ATTIVITA' AMMESSI**

Interventi e attività ammessi nell'area impiantistica consolidata:

- lavorazione di materiali litoidi provenienti da attività estrattive con relative installazioni, attività di servizio, monitoraggio, mitigazione impatti, altre attività accessorie compreso bacini e vasche di decantazione delle acque di lavaggio ed ogni altra attrezzatura a servizio delle attività di lavorazione e delle maestranze (art. 8 co.8 NTA del PAE)
- Confezionamento dei prodotti lavorati, produzione di conglomerati cementizi e relative attività ed attrezzature di servizio. Per tali impianti sono ammessi esclusivamente interventi di ammodernamento, di ampliamento e/o di riassetto organico dell'esistente, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine (art. 8 co.9 NTA del PAE) – installazioni ammesse esclusivamente al di fuori della fascia A del PAI
- Installazione ed esercizio di impianti di recupero di rifiuti da Costruzione e Demolizione (C&D) qualora abbinati ad impianti di prima lavorazione dei materiali di cava provenienti dall'attività estrattiva (art. 8 co. 9bis NTA del PAE) – attività ammessa esclusivamente al di fuori della fascia A e B del PAI
- Ogni altro intervento finalizzato al recupero morfologico e vegetazionale delle aree (art. 8 co.4 NTA del PAE)

Interventi e attività ammessi nell'area di ampliamento:

- Operazioni di servizio alla prima lavorazione di materiali litoidi provenienti dall'attività estrattiva quali: stoccaggio dei materiali litoidi lavorati o grezzi, carico, scarico, trasporto e manovra mezzi, parcheggio e viabilità di collegamento;
- realizzazione di attrezzature per il monitoraggio ambientale e costruzione di opere per la mitigazione e compensazione degli impatti
- Ogni altro intervento finalizzato al recupero morfologico e vegetazionale delle aree (art. 8 co.4 NTA del PAE)

### **Sito n. 15 - INTERVENTI E ATTIVITA' AMMESSI**

Interventi e attività ammessi nell'area impiantistica consolidata:

- lavorazione di materiali litoidi provenienti da attività estrattive con relative installazioni, attività di servizio, monitoraggio, mitigazione impatti, altre attività accessorie compreso bacini e vasche di decantazione delle acque di lavaggio ed ogni altra attrezzatura a servizio delle attività di lavorazione e delle maestranze (art. 8 co.8 NTA del PAE)
- Confezionamento dei prodotti lavorati, produzione di conglomerati cementizi e relative attività ed attrezzature di servizio. Per tali impianti sono ammessi esclusivamente interventi di ammodernamento, di ampliamento e/o di riassetto organico dell'esistente, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine (art. 8 co.9 NTA del PAE) – installazioni ammesse esclusivamente al di fuori della fascia A del PAI
- Installazione ed esercizio di impianti di recupero di rifiuti da Costruzione e Demolizione (C&D) qualora abbinati ad impianti di prima lavorazione dei materiali di cava provenienti dall'attività estrattiva (art. 8 co. 9bis NTA del PAE) – attività ammessa esclusivamente al di fuori della fascia A e B del PAI
- Ogni altro intervento finalizzato al recupero morfologico e vegetazionale delle aree (art. 8 co.4 NTA del PAE)

**Sito n. 25 - INTERVENTI E ATTIVITA' AMMESSI**

- Esercizio temporaneo dell'esistente attività di recupero di rifiuti non pericolosi provenienti da attività di costruzione e demolizione, come disciplinata dall'AUA DET-AMB-2018-4749
- Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impiantistica e di ogni altra attrezzatura presente a servizio dell'attività
- realizzazione di attrezzature per il monitoraggio ambientale e costruzione di opere per la mitigazione e compensazione degli impatti
- Ogni altro intervento finalizzato al recupero morfologico e vegetazionale delle aree (art. 8 co.4 NTA del PAE)

**Sito n. 31 - INTERVENTI E ATTIVITA' AMMESSI**

Interventi e attività ammessi nell'area impiantistica consolidata:

- lavorazione di materiali litoidi provenienti da attività estrattive con relative installazioni, attività di servizio, monitoraggio, mitigazione impatti, altre attività accessorie compreso bacini e vasche di decantazione delle acque di lavaggio ed ogni altra attrezzatura a servizio delle attività di lavorazione e delle maestranze (art. 8 co.8 NTA del PAE)
- Confezionamento dei prodotti lavorati, produzione di conglomerati cementizi e relative attività ed attrezzature di servizio. Per tali impianti sono ammessi esclusivamente interventi di ammodernamento, di ampliamento e/o di riassetto organico dell'esistente, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine (art. 8 co.9 NTA del PAE) – installazioni ammesse esclusivamente al di fuori della fascia A del PAI
- Installazione ed esercizio di impianti di recupero di rifiuti da Costruzione e Demolizione (C&D) qualora abbinati ad impianti di prima lavorazione dei materiali di cava provenienti dall'attività estrattiva (art. 8 co. 9bis NTA del PAE) – attività ammessa esclusivamente al di fuori della fascia A e B del PAI
- Ogni altro intervento finalizzato al recupero morfologico e vegetazionale delle aree (art. 8 co.4 NTA del PAE)

Interventi e attività ammessi nell'area di ampliamento:

- Operazioni di servizio alla prima lavorazione di materiali litoidi provenienti dall'attività estrattiva quali: stoccaggio dei materiali litoidi lavorati o grezzi, carico, scarico, trasporto e manovra mezzi, parcheggio e viabilità di collegamento;
- realizzazione di attrezzature per il monitoraggio ambientale e costruzione di opere per la mitigazione e compensazione degli impatti
- Ogni altro intervento finalizzato al recupero morfologico e vegetazionale delle aree (art. 8 co.4 NTA del PAE)

Riserva **N. 08**

Presentatore **PROVINCIA DI REGGIO EMILIA – DECRETO DEL PRESIDENTE N. 55 DEL 29/03/2023**

Oggetto della Riserva: AMMISSIBILITA' DELLE ZI – Incompatibilità del Sito n.25 con la classificazione ZI

### **Testo della Riserva**

Preso atto delle risultanze delle verifiche di ammissibilità delle ZI in relazione alle potenziali limitazioni e vincoli ambientali e territoriali sussistenti e dell'attestazione della regolarità degli insediamenti censiti in relazione ai più recenti pareri deliberati dalla Giunta della Regione Emilia Romagna per contesti e casistiche analoghe, e al fine di esplicitare maggiormente limiti e condizionamenti derivanti dall'applicazione delle norme di tutela ambientale e paesistica alle attività ammesse nelle diverse zone di PAE, genericamente disciplinate dal comma 13bis dell'art. 8 delle NTAsi ritiene necessario integrare, secondo le modalità ritenute più opportune, le NTA per le parti riguardanti le ZI (artt. 8, 14 e 29, schede di progetto e cartografia di progetto) con i seguenti obiettivi:

- d. riguardo l'impianto ricadente nella zona impianti ZI n. 25, si rileva nel piano in esame che lo stesso si configura a tutti gli effetti come attività produttiva non strettamente connessa o funzionale all'attività estrattiva, oltre che incompatibile con le tutele di cui all'art. 40 del PTCP in quanto non rientrante nella casistica di cui al comma 11 dell'articolo 40 stesso. Non si ritiene, quindi corretta la riclassificazione dell'area come ZI e si chiede di valutare la possibilità di prevedere modalità di cessazione dell'attività maggiormente stringenti;

Riscontro alla Riserva **Parzialmente Accolta**

Riscontro - Vedi Riscontro alla Riserva di Regione Emilia Romagna n. 03

L'area impiantistica id.25 "Frantoio Ravazzini" è oggetto di variazione di zonizzazione da ZI a ZR, confermando la natura di ZI temporanea (art. 14 co.4.3 della NTA del PAE var 2021) fino al termine di validità dell'attuale titolo abilitativo l'attività AUA DET-AMB-2018-4749 del 18/09/2018.

L'attività è stata regolarmente autorizzata dal servizio SAC-Reggio Emilia di ARPAE il 18/09/2018 e recentemente volturata alla Ditta Gariselli Scavi S.r.l. di Castellarano con atto DET-AMB-2022-6492 del 19/12/2022 dal medesimo servizio ARPAE che ha ribadito la validità della scadenza del precedente atto. Considerato anche questo recente atto, l'Amministrazione Comunale di Casalgrande non ritiene di fissare tempistiche di rilascio maggiormente stringenti rispetto quanto già autorizzato da ARPAE-SAC, confermando pertanto la permanenza massima dell'attività insediata fino alla scadenza naturale del titolo abilitativo vigente. L'esigenza della presentazione di un progetto di Riassetto Ambientale del sito è dettata dalla sua originaria natura di ex cava, mai interessata da collaudo.

Riserva **N. 09**

Presentatore **PROVINCIA DI REGGIO EMILIA – DECRETO DEL PRESIDENTE N. 55 DEL 29/03/2023**

Oggetto della Riserva: AMMISSIBILITA' DELLE ZI – Stralcio da ZI delle aree interessate dalle Tutele art. 41 PTCP

### **Testo della Riserva**

Preso atto delle risultanze delle verifiche di ammissibilità delle ZI in relazione alle potenziali limitazioni e vincoli ambientali e territoriali sussistenti e dell'attestazione della regolarità degli insediamenti censiti in relazione ai più recenti pareri deliberati dalla Giunta della Regione Emilia Romagna per contesti e casistiche analoghe, e al fine di esplicitare maggiormente limiti e condizionamenti derivanti dall'applicazione delle norme di tutela ambientale e paesistica alle attività ammesse nelle diverse zone di PAE, genericamente disciplinate dal comma 13bis dell'art. 8 delle NTAsi ritiene necessario integrare, secondo le modalità ritenute più opportune, le NTA per le parti riguardanti le ZI (artt. 8, 14 e 29, schede di progetto e cartografia di progetto) con i seguenti obiettivi:

- e. dovranno essere stralciate le porzioni di ZI interessate dalle tutele di cui all'art. 41 "Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua" del PTCP, nelle quali non sono consentite attività estrattive e/o di lavorazione degli inerti;

Riscontro alla Riserva **Accolta**

Riscontro

Vedi Riscontro alla Riserva di Regione Emilia-Romagna n.02

Riserva **N. 10**

Presentatore **PROVINCIA DI REGGIO EMILIA – DECRETO DEL PRESIDENTE N. 55 DEL 29/03/2023**

Oggetto della Riserva: MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI ESTRATTIVE TRAMITE PCA – ValSat e Procedura di Approvazione

### Testo della Riserva

Relativamente alle modalità di attuazione delle previsioni estrattive attraverso il Piano di Coordinamento Attuativo (PCA) ed ai suoi contenuti, normati dall'art. 6.1 delle NTA del PAE si evidenzia che:

- a) il PCA, secondo quanto stabilito dal PIAE, costituisce tematismo specifico del PAE e segue le medesime procedure di approvazione previste dalla normativa urbanistica vigente per i piani: si ritiene, pertanto, necessario modificare in tal senso il comma 4 dell'art. 6.1 Non si condivide, inoltre, l'esclusione del PCA dalle procedure di valutazione ambientale/ValSAT, in considerazione dei contenuti e degli approfondimenti previsti per il PCA, che dovrà definire dettagliatamente numerosi aspetti attuativi, con evidenti ricadute in termini di effetti ambientali quali le tempistiche di attuazione delle previsioni, le aree nelle quali verranno trasferiti i quantitativi da trasferire, ecc.. Si chiede, pertanto, di stralciare il comma 3 del succitato articolo;

Riscontro alla Riserva **Accolta**

### Riscontro

Le Norme Tecniche di PAE var 2021 sono modificate all'art. 6.1 co.3 e 4 come riportato di seguito

NTA PAE var 2021 – versione adottata Art. 6.1 co.3 e 4	NTA PAE var 2021 – versione controdedotta Art. 6.1 co.3 e 4
<b>Art. 6.1 co.3 e 4</b> .. (omissis)...	<b>Art. 6.1 co.3 e 4</b> .. (omissis)...
3 I P.C.A. non sono soggetti alle procedure di valutazione ambientale.	<del>3 I P.C.A. non sono soggetti alle procedure di valutazione ambientale.</del>
4 <b>Procedimento di approvazione dei P.C.A (di iniziativa privata):</b> il Piano di Coordinamento Attuativo viene adottato dal Consiglio Comunale e depositato presso la segreteria del Comune per la durata di 30 (trenta) giorni.	4 <b>Procedimento di approvazione dei P.C.A (di iniziativa privata):</b> l'iter di approvazione-# del Piano di Coordinamento Attuativo segue le medesime procedure previste dalla normativa urbanistica regionale di L.R. 24/2017 per il

<p>Il deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio del Comune e pubblicato sulla stampa locale. Chiunque può prendere visione del progetto e presentare osservazioni entro il termine di 30 (trenta) giorni successivi alla data di scadenza del deposito. Contemporaneamente al deposito il Piano di Coordinamento Attuativo adottato viene trasmesso agli Enti territoriali per espressione parere di competenza. Successivamente, il Consiglio Comunale, senti il parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, decide sulle osservazioni presentate dai cittadini e approva il Piano, adeguandolo ai pareri espressi dai vari Enti, ovvero, ove non ritenga di recepire in tutto o in parte dovrà esprimere in modo analitico le ragioni. Gli esiti dell'approvazione, entro 30 (trenta) giorni, sono pubblicati nuovamente sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna e albo pretorio Comunale.</p> <p>.. (omissis)...</p>	<p><del>piano di cui costituisce tematismo specifico (PAE). viene adottato dal Consiglio Comunale e depositato presso la segreteria del Comune per la durata di 30 (trenta) giorni. Il deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio del Comune e pubblicato sulla stampa locale. Chiunque può prendere visione del progetto e presentare osservazioni entro il termine di 30 (trenta) giorni successivi alla data di scadenza del deposito. Contemporaneamente al deposito il Piano di Coordinamento Attuativo adottato viene trasmesso agli Enti territoriali per espressione parere di competenza. Successivamente, il Consiglio Comunale, senti il parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, decide sulle osservazioni presentate dai cittadini e approva il Piano, adeguandolo ai pareri espressi dai vari Enti, ovvero, ove non ritenga di recepire in tutto o in parte dovrà esprimere in modo analitico le ragioni. Gli esiti dell'approvazione, entro 30 (trenta) giorni, sono pubblicati nuovamente sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna e albo pretorio Comunale.</del></p> <p>.. (omissis)...</p>
---	--



Riserva **N. 11**

Presentatore **PROVINCIA DI REGGIO EMILIA – DECRETO DEL PRESIDENTE N. 55 DEL 29/03/2023**

Oggetto della Riserva: MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI ESTRATTIVE TRAMITE PCA – Meccanismi di riduzione dei residui

#### **Testo della Riserva**

Relativamente alle modalità di attuazione delle previsioni estrattive attraverso il Piano di Coordinamento Attuativo (PCA) ed ai suoi contenuti, normati dall'art. 6.1 delle NTA del PAE si evidenzia che:

- b) in merito alla definizione del cronoprogramma di attuazione delle previsioni estrattive e di ripristino da effettuarsi nel PCA e in ragione dei notevoli quantitativi di materiale utile residui nel polo estrattivo, si ritiene opportuno che in tale sede vengano inseriti meccanismi di riduzione progressiva dei quantitativi estraibili in relazione alla mancata attuazione del cronoprogramma stesso. Si chiede, pertanto, di integrare in tal senso l'elenco dei contenuti del PCA di cui al comma 2bis dell'art. 6.1 delle NTA del PAE;

Riscontro alla Riserva **Parzialmente Accolta**

Riscontro

Vedi Riscontro alla Riserva di Regione Emilia-Romagna n.01

Riserva                    **N. 12**

Presentatore            **PROVINCIA DI REGGIO EMILIA – DECRETO DEL PRESIDENTE N. 55 DEL 29/03/2023**

Oggetto della Riserva: MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI ESTRATTIVE TRAMITE PCA

#### **Testo della Riserva**

Relativamente alle modalità di attuazione delle previsioni estrattive attraverso il Piano di Coordinamento Attuativo (PCA) ed ai suoi contenuti, normati dall'art. 6.1 delle NTA del PAE si evidenzia che:

- c) in relazione alla presenza, in corrispondenza del polo estrattivo di Casalgrande, di campi pozzi per uso idropotabile, si ritiene necessario prevedere in sede di redazione del PCA l'aggiornamento del quadro idrogeologico di riferimento, alla cui elaborazione potranno essere utilmente utilizzati anche i dati emersi dai monitoraggi effettuati durante la pluriennale attuazione delle previsioni estrattive;

Riscontro alla Riserva    **Accolta**

Riscontro

Vedi Riscontro alla Riserva di Regione Emilia-Romagna n.05

Osservazione      **N. 13**

Presentatore      **PROVINCIA DI REGGIO EMILIA – DECRETO DEL PRESIDENTE N. 55 DEL 29/03/2023**

Oggetto della Riserva: FASCE DI PAI E RIFERIMENTI AL PTCP/PAI

**Testo dell'Osservazione**

Poiché con l'approvazione della Variante PAI Secchia-Tresinaro il PTCP/PAI non ha più valore ed effetto di PAI per le fasce fluviali, si consiglia di verificare la presenza, a livello conoscitivo, normativo e cartografico, di riferimenti al piano provinciale, al fine di evitare possibili difficoltà di interpretazione

Riscontro all'Osservazione

Gli elaborati descrittivi la variante (Relazioni Tecniche e Documento di ValSat) sono stati adeguatamente modificati al fine di eliminare ogni riferimento e/o descrizione in merito al PTCP/PAI previgente.

Osservazione      **N. 14**

Presentatore      **PROVINCIA DI REGGIO EMILIA – DECRETO DEL PRESIDENTE N. 55 DEL 29/03/2023**

Oggetto della Riserva: FASCE DI PAI E RIFERIMENTI AL PTCP/PAI

**Testo dell'Osservazione**

Al fine di permettere una chiara e univoca individuazione degli elaborati di piano, si chiede di trasmettere in sede di controdeduzioni una stesura organica degli elaborati di piano controdedotti (compresi PSC, RUE e classificazione acustica), che evidenzia le modifiche apportate in accoglimento delle riserve/osservazioni provinciali e regionali e delle ulteriori osservazioni pervenute

Riscontro all'Osservazione

L'illustrazione del Riscontro specifico alle Osservazioni/riserve provinciali e regionali costituisce specifico elaborato di variante Rel.09. Le conseguenti modifiche apportate alle relazioni tecniche, alle Valsat, alle schede di Progetto ed alle NTA sono specificatamente evidenziate in **carattere Rosso**.

Rimangono invece contrassegnate in **carattere Viola** le modifiche conseguenti alla richiesta integrazioni di Provincia di Reggio Emilia nonché quelle apportate in riscontro al contributo Regionale di cui alla DGR 2154/2021 ed alle ulteriori restanti Osservazioni pervenute così come da Revisione progettuale del Novembre 2022 (Rev.Nov2022)

L'elaborato Sinottico delle Norme Tecniche di Attuazione è inoltre strutturato secondo la seguente chiave di lettura:

<i>E' riportato in carattere</i>	<i>Nero</i>	<i>il testo di NTA di PAE2011 previgente</i>
<i>Sono riportati in carattere</i>	<i>Ocra</i>	<i>il testo e le modifiche di PAEvar2021 adottato</i>
<i>Sono riportati in carattere</i>	<i>Viola</i>	<i>il testo e le modifiche di NTA di PAEvar2021 integrato/modificato come da Revisione_Nov2022</i>
<i>Sono riportati in carattere</i>	<i>Rosso</i>	<i>il testo e le modifiche di NTA di PAEvar2021 Controdedotto come da Revisione_Giu2023</i>

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 456 del 27/03/2023

Seduta Num. 12

**Questo** lunedì 27 **del mese di** Marzo  
**dell' anno** 2023 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA  
**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Priolo Irene	Vicepresidente
2) Calvano Paolo	Assessore
3) Corsini Andrea	Assessore
4) Felicori Mauro	Assessore
5) Salomoni Paola	Assessore
6) Taruffi Igor	Assessore

Presiede il Vicepresidente Priolo Irene  
attesa l'assenza del Presidente

**Funge da Segretario l'Assessore:** Corsini Andrea

**Proposta:** GPG/2023/475 del 20/03/2023

**Struttura proponente:** SETTORE DIFESA DEL TERRITORIO  
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

**Assessorato proponente:** VICEPRESIDENTE ASSESSORE ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA,  
CONTRASTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO, AMBIENTE, DIFESA DEL  
SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE

**Oggetto:** ESPRESSIONE DELLE RISERVE REGIONALI AL PIANO ATTIVITÀ  
ESTRATTIVE PAE DEL COMUNE DI CASALGRANDE RE, CON VALORE DI  
VARIANTE SPECIFICA AL PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITÀ  
ESTRATTIVE (PIAE). ADOTTATO CON DELIBERA DI GIUNTA DEL COMUNE  
DI CASALGRANDE N. 93 DEL 29/12/2021 E SUCCESSIVAMENTE  
INTEGRATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 181 DEL 25/11/2022

**Iter di approvazione previsto:** Delibera ordinaria

**Responsabile del procedimento:** Monica Guida

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la L.R. 18 luglio 1991 n. 17 "Disciplina delle Attività Estrattive";
- la L.R. 21 dicembre 2017 n. 24 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio";
- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio";
- la L.R. 14 aprile 2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali";
- i Decreti Legislativi 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale" e 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69";
- la L.R. 13 giugno 2018, n. 4 "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- il Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato dall'Assemblea Legislativa con delibera n. 276 del 3/2/2010, che definisce gli obiettivi da perseguire per assicurare lo sviluppo e la coesione sociale ed individua gli indirizzi e le direttive alla pianificazione di settore;
- il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 1338 del 28/1/1993, che definisce gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio e delle sue emergenze territoriali nonché gli altri strumenti di programmazione e pianificazione settoriale regionale;
- il Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) della Provincia di Reggio Emilia, approvato con delibera del Consiglio n. 124 del 17 giugno 2010;
- la Variante Generale al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) della Provincia di Reggio

Emilia, approvato con delibera del Consiglio n. 53 del 26 aprile 2004;

- la propria deliberazione n. 1875 del 12/11/2018, recante "Costituzione del Comitato Urbanistico Regionale e dell'Ufficio di Piano Regionale, in attuazione degli articoli 47 e 55 della nuova legge urbanistica regionale (L.R. n. 24/2017) e del Gruppo interdirezioni per le politiche di governo del territorio";
- la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile - Agenda 2030, approvata con DGR n. 1840 del 08/11/2021;
- la "Strategia di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici della regione Emilia-Romagna", approvata in via definitiva il 20 dicembre 2018 dall'Assemblea Legislativa con delibera n. 187;
- le Misure Specifiche di conservazione e il Piano di Gestione del Sito Natura 2000 ZSC-ZPS IT4030011 "Casse di espansione del Secchia" ampliato con D.G.R. 1756 del 02/11/2021 e con D.G.R. 1958 del 22/11/2021.
- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla conferenza di pianificazione, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 4 aprile 2001, n. 173;

Premesso che:

- l'art. 76 (Adeguamento della pianificazione territoriale e dei vigenti PTCP) della L.R. n. 24/17 recita, al comma 1 "La Regione, la Città metropolitana di Bologna e i soggetti area vasta avviano il processo di adeguamento dei propri strumenti di pianificazione territoriale alle previsioni della presente legge entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della stessa. Entro il medesimo periodo sono ammesse l'adozione e l'approvazione di varianti specifiche ai piani vigenti";
  - l'art. 22 (Modificazione della pianificazione sovraordinata) c. 1 della L.R. 20/2000, prevede che "per assicurare la flessibilità del sistema della pianificazione territoriale e urbanistica, le deliberazioni di adozione dei piani possono contenere esplicite proposte di modificazione ai piani sovraordinati, nei seguenti casi: .....
- c) i piani settoriali possono proporre, limitatamente alle materie e ai profili di propria competenza, modifiche al piano generale del medesimo livello di*



*pianificazione ovvero ai piani settoriali o generali di livello sovraordinato”;*

Constatato che:

- con Delibera di Giunta del Comune di Casalgrande n. 194 dell'11/11/2021 sono stati approvati Documento Preliminare (DP) e Val.S.A.T. della *“Variante al Piano delle Attività estrattive in variante al PIAE della Provincia di Reggio Emilia e agli Strumenti Urbanistici Comunali”*, con il DP che ricomprende tutti gli elaborati della Variante;
- con nota acquisita agli atti con prot. 12.11.2021.1045304 il Comune di Casalgrande ha indetto una Conferenza di Pianificazione ai sensi della art.14 della LR 20/2000 inerente la *“Variante al Piano Comunale delle Attività estrattive (PAE) in variante al PIAE della Provincia di Reggio Emilia”* e conseguente Variante di adeguamento del PSC-RUE”;
- con D.G.R. 2154 del 20/12/2021, a seguito dell'esame istruttorio dei documenti della Variante, la Regione ha sostanzialmente condiviso i contenuti dei medesimi documenti, esprimendo una serie di rilievi, rappresentati al Comune e alla Provincia per essere considerati nelle successive fasi procedurali;
- con nota acquisita agli atti con prot. 30.11.2022.1195853 il Comune di Casalgrande ha trasmesso la Delibera di Giunta Comunale n. 181 del 25/11/2022 di indirizzo per le risposte alle richieste di integrazioni della Provincia di Reggio Emilia, per il riscontro al contributo di cui alla D.G.R. n.2154 del 20/12/2021 e per le controdeduzioni alle osservazioni pervenute, nonché i relativi elaborati, ai fini dell'espressione delle riserve della Regione in merito alla Variante al PIAE;

gli elaborati prodotti a supporto della Variante in esame sono disponibili al seguente link:

[https://drive.google.com/drive/folders/10N1HUkxLT8MP\\_I89CtP6r\\_0kjW06FUK1?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/10N1HUkxLT8MP_I89CtP6r_0kjW06FUK1?usp=sharing)

e per quanto riguarda la Variante al PIAE sono i seguenti:

- REL 02 P.A.E. e P.I.A.E. VAR 2021 RAPPORTO AMBIENTALE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA e SINTESI NON TECNICA;
- REL. 05 P.I.A.E. VAR 2021: RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DI VARIANTE;

- REL. 06 P.I.A.E. VAR 2021: SCHEDE DI PROGETTO DI P.I.A.E - VARIANTE;
  - REL 07 RISCONTRO ALLA RICHIESTA INTEGRAZIONI DI PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E AL CONTRIBUTO REGIONALE DI DGR 2154/2022;
  - REL 08 CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI;
  - TAV. 12 PIAE VAR. 2021: ZONIZZAZIONE DI VARIANTE;
  - TAV. 13 PIAE VAR. 2021: TAVOLA DI ZONIZZAZIONE - SINOTTICA DI VARIANTE;
- gli obiettivi della Variante al PIAE sono sintetizzati come di seguito:
- aggiornamento del PIAE con correzione di errori materiali e rettifiche minori, aggiornamenti cartografici e recepimento delle disposizioni derivanti dal Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA);
  - unificazione dei Poli estrattivi nn. 18N, 18S, 19 e 20 con l'istituzione del Polo Unico "Polo Secchia Casalgrande Se 18-19-20"
  - modifica di una serie di zonizzazioni di attività estrattive;
  - aggiornamento della perimetrazione delle aree destinate agli impianti per la lavorazione e trasformazione degli inerti;
  - rimodulazione non sostanziale del piano unitario di recupero del comparto estrattivo;
- Dato atto che:
- l'esame istruttorio dei documenti della Variante è stato effettuato mediante confronto all'interno del Gruppo Interdirezioni per le politiche di governo del territorio di cui alla D.G.R. 1875/2018;
- Visti:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna";
  - il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Richiamate le seguenti Deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007.", per quanto applicabile;
- n. 468 del 10 aprile 2017 ad oggetto: "il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- la propria deliberazione n. 324 del 7 marzo 2022, "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale";
- la propria deliberazione n. 325 del 7 marzo 2022, "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- la determinazione dirigenziale n. 5615 del 25 marzo 2022 "Riorganizzazione della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente. Istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa";

Visti, in ordine agli adempimenti in materia di trasparenza:

- il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la propria deliberazione n. 111 del 31/01/2022 "Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021"
- la Determinazione n. 2335 del 09/02/2022: "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. anno 2022";

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore a Transizione ecologica, contrasto al cambiamento climatico, Ambiente, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile;

## **D E L I B E R A**

Per le motivazioni espresse in premessa:

- a) di assumere, ai sensi dell'art. 27, c. 7, della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 le riserve sulla proposta di variante specifica al PIAE della Provincia di Reggio Emilia, adottata con Delibera di Giunta del Comune di Casalgrande RE n. 181 del 25/11/2022, predisposte dal *Gruppo Interdirezioni per le politiche di governo del territorio*, e riportate nell'Allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- b) di richiedere alla Provincia di Reggio Emilia di accogliere nella Variante specifica al PIAE in corso di approvazione tutte le indicazioni espresse nelle stesse riserve e di esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate sulle eventuali riserve non recepite, ai sensi dell'art. 27, c. 8, della L.R n. 20/2000;
- c) di invitare la Provincia di Reggio Emilia e il Comune di Casalgrande a fornire in sede di deduzioni una stesura organica degli elaborati di piano controdotti, che evidenzino le eventuali modifiche apportate in accoglimento delle presenti riserve e delle osservazioni ulteriormente pervenute in merito alla variante al PIAE adottata;
- d) di trasmettere la presente deliberazione alla Provincia di Reggio Emilia e al Comune di Casalgrande RE;
- e) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

Allegato 1)

**Art. 22 c. 4 lett. c-ter L.R. 20/2000 (Modificazione della pianificazione sovraordinata). Espressione delle riserve della Regione Emilia-Romagna in merito ai contenuti della proposta di Variante Specifica al PIAE vigente della Provincia di Reggio Emilia, di cui alla Delibera di Giunta del Comune di Casalgrande n. 181 del 25/11/2022.**

#### **Valutazioni di ordine generale e normativo**

Residui: si evidenzia nuovamente il notevole quantitativo di materiale residuo pianificato e non scavato, relativo sia al PIAE 2002 che a quello precedente.

Negli ultimi due anni (2021 e 2022), tuttavia, la tendenza produttiva del comparto è aumentata, raggiungendo volumi di circa 250.000 m<sup>3</sup>/annui e risultano avviate nuove procedure autorizzative per circa ulteriori 570.000 m<sup>3</sup>.

Per quanto detto sopra e considerando le prospettive di realizzazione di nuove pubbliche, legate anche all'attuazione del PNRR, si ritiene che la revisione dei fabbisogni e quindi dei residui, possa essere rimandata ad una successiva fase di pianificazione riguardante la variante generale al PIAE di Reggio Emilia, fase che si auspica venga intrapresa a breve, considerata l'anzianità dello strumento.

In particolare, i fabbisogni e la necessità dei materiali dovranno essere verificati nell'ottica di adeguamento del PIAE alla definizione da parte della Regione del fabbisogno regionale di inerti, così come disposto dall'art.12, comma 4, sezione II delle NTA del *Piano regionale di gestione dei rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate 2022-2027* (PRRB).

Si invita inoltre l'amministrazione comunale, in accordo con la Provincia, a prevedere cronoprogrammi rigorosi e idonei meccanismi di riduzione progressiva dei residui da inserire nel Piano di Coordinamento Attuativo (PCA).

Ampliamento zone destinate ad impianti (Zi): la Variante PIAE in esame prevede, tra gli altri contenuti, l'aggiornamento delle aree per impianti di lavorazione e trasformazione degli inerti – ZONE IMPIANTO ZI.

A tal fine al paragrafo 4.3 la variante prevede il riconoscimento, con la specifica zonizzazione di ZI, delle "aree impianto" che, pur presentando l'utilizzo impiantistico consolidato nel tempo, continuativo e regolamentato da relativa concessione di occupazione delle aree demaniali, non risultavano debitamente zonizzate all'interno del comparto estrattivo di Casalgrande, nonché un nuovo ulteriore ampliamento delle aree n. 15 e n.31, quest'ultimo in area riconosciuta come "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua" ai sensi dell'art. 17 del PTPR;

Considerato che:

- la ripermetrazione delle Zone impianto ZI n. 31 e n. 15 per il riconoscimento degli impianti esistenti consolidati, oggetto di concessione di occupazione delle aree demaniali, per alcune porzioni ricade in ambiti "Alvei e Invasi di laghi, bacini e corsi d'acqua" di cui all'art. 18 del PTPR recepito dall'art. 41 delle NTA del PTCP vigente, in cui non sono ammesse le attività estrattive ordinarie né di lavorazione di inerti;
- l'area n. 25, originariamente ZR e riconosciuta come ZI per la presenza dell'impianto di recupero di materiali inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione, denominato Ravazzini, insediato nel 1991 e oggetto di AUA nel 2018 (scadenza 2033), ricade interamente nella tutela delle "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua" di cui all'art. 17 del PTPR. In proposito la Relazione di variante (al paragrafo 4.3) specifica che "Risulta una criticità legata alla permanenza

dell'impianto ZI id. 25 – “Frantoio Ravazzini”, all'interno dell'ambito di tutela ambientale “Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua” del F. Secchia, così come individuate dal PTPR della Regione Emilia-Romagna (art. 17) e recepite dal vigente strumento del PTCP della Provincia di Reggio Emilia (art. 40). Il sito risulta inoltre inserito in fasce B di progetto come da variante alle fasce di esondabilità del F. Secchia del PAI approvata in data 13/04/2022 con DSG n.49/2022. La tipologia di attività svolta sul sito n. 25, nello specifico attività di recupero scarti di demolizione e ricostruzione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, non è normalmente consentita in ambiti di cui all'art. 40 del PTCP. Pur ricompreso nel comparto estrattivo, l'impianto risulta a tutti gli effetti qualificabile come attività produttiva non strettamente funzionale all'attività estrattiva in atto; alla localizzazione dell'impianto non è quindi applicabile l'ammissibilità di cui al co.12 dell'art. 104 del PTCP. L'impianto è insediato in sito dagli anni '90 e risulta iscritto al registro delle attività art. 216 D.Lgs 152/2006 dal 18/05/1998, pertanto non è applicabile l'ammissibilità di cui al co. 11 dell'art. 40 del PTCP. Per tipologia di attività produttiva ed alla luce dei pareri deliberati da Regione Emilia-Romagna, l'impianto di Ravazzini S.r.l. risulta incompatibile con la natura delle tutele di cui all'art. 17 del PTPR.”

Si ritiene che l'aggiornamento delle aree per impianti di lavorazione e trasformazione degli inerti – ZONE IMPIANTO ZI non possa interessare la tutela dell'Art. 18 del PTPR “Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua” (art. 41 del PTCP) in cui non sono consentite attività estrattive, né di lavorazione di inerti e nella valutazione di compatibilità degli impianti esistenti debbano esplicitamente essere evidenziate come criticità tutte le interferenze con tale tutela.

In particolare, la ripermimetrazione delle zone ZI n. 15 e n. 31 dovrà escludere le porzioni ricadenti all'interno della tutela di cui all'art. 18 del PTPR.

Per quanto concerne l'area ZI n. 25, l'impianto attualmente insediato (impianto Ravazzini S.r.l.) deve essere riconosciuto come incompatibile, poiché attività produttiva non strettamente funzionale all'attività estrattiva in atto e incompatibile con la natura delle tutele di cui all'art. 17 del PTPR. Pertanto, la medesima area n. 25 non può essere riconosciuta come ZI-Zona di impianto, ma deve mantenere la destinazione Zona di Riassetto Ambientale – ZR.

Concessioni demaniali: in relazione all'impianto di lavorazione Calcestruzzi Corradini S.p.A., situato al confine con il Comune di Rubiera, di cui si prevede l'ampliamento in cartografia, la stessa Ditta ha chiarito di essere a tutt'oggi ancora in attesa dell'atto di rinnovo della concessione, con relative modifiche nel frattempo intercorse. La Ditta sottolinea di corrispondere regolarmente i dovuti canoni annuali, compreso quelli pregressi.

Si sottolinea quindi che l'ampliamento potrà essere approvato solo a termine procedimento, dopo che si sia pervenuti a una regolare concessione. Dovranno in ogni caso essere escluse dall'ampliamento le aree tutelate di cui al precedente paragrafo.

### **Variante delle fasce fluviali del fiume Secchia e del torrente Tresinaro (Approvata con Decreto n. 49 del 13 aprile 2022 del Segretario dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po)**

La Variante prevede interventi di riassetto sostanzialmente riconducibili a:

- riconnessione all'alveo di piena di aree golenali in sinistra e in destra attualmente separate e oggetto di interventi di estrazione di inerti, tramite abbassamento del piano campagna e adeguamento dei muri spondali esistenti;
- recupero morfologico dell'alveo verso una configurazione di maggiore equilibrio dinamico;

– realizzazione/adequamento di arginature locali per il contenimento dei livelli di piena in sponda sinistra immediatamente a monte di Ponte Veggia.

Per quanto riguarda questa Variante PAI, relativamente al t. Secchia, il Comune ha reso noto che, non essendo presenti nella Variante stessa indicazioni operative specifiche, allo stato attuale non è possibile conformare il PAE, considerando anche lo stato reale dei luoghi che hanno già subito trasformazioni morfologiche.

Pertanto il Comune inserisce nelle NTA una norma che impegna i progetti di recupero a conformarsi, se possibile, agli eventuali diversi indirizzi di progettazione definiti dall'Autorità Idraulica.

### **Valutazioni in ordine alla tutela delle acque sotterranee e alla idrogeologia dei luoghi**

Per i settori dei siti estrattivi di Variante interessati da zone di rispetto dei pozzi di captazione ad uso consumo umano, si applicano le vigenti disposizioni nazionali di cui all'art. 94 del D.Lgs. 152/2006 e le disposizioni più restrittive eventualmente presenti negli strumenti di pianificazione di ambito provinciale-area vasta e comunale.

Secondo tali disposizioni nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento di centri di pericolo e lo svolgimento di una serie di attività potenzialmente all'origine di inquinamento delle acque sotterranee, tra le quali è indicata l'apertura di cave che possono essere in connessione con la falda.

Dalla documentazione trasmessa si evince che le zone di rispetto non saranno direttamente interessate dall'attività estrattiva, ma da attività accessorie e complementari.

Si sottolinea, comunque che, al fine di tutelare la qualità della risorsa idrica destinata al consumo umano, dovranno essere rispettate tutte le disposizioni di cui sopra, vigenti nelle zone di rispetto.

Si segnala inoltre che nelle singole Schede dei siti estrattivi viene sempre citato uno studio idrogeologico di cui non è chiara l'attribuzione e l'anno di svolgimento e che sarà comunque opportuno aggiornare, in relazione alle peculiarità geologiche e idrogeologiche locali, nell'ambito della redazione del PCA.

Tale aggiornamento consentirà inoltre di progettare adeguatamente il successivo monitoraggio qualitativo attraverso pozzi e piezometri. Ciò per la verifica delle profondità di escavazione ammissibili, come pure per la sorveglianza dello stato qualitativo della falda, soprattutto nei settori limitrofi alle zone di rispetto dei pozzi idropotabili.

Nelle schede, inoltre, per alcuni dei siti, si legge che "la sistemazione finale potrebbe prevedere il ritombamento del sito con materiali di composizione e caratteristiche eterogenee tali da ridurre la permeabilità originaria e, di conseguenza, la capacità di ricarica dell'acquifero". Questa problematica dovrà essere valutata attentamente e dovranno essere eventualmente previste adeguate misure di mitigazione.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Atti amministrativi  
GIUNTA REGIONALE

Monica Guida, Responsabile di SETTORE DIFESA DEL TERRITORIO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2023/475

IN FEDE

Monica Guida



REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Atti amministrativi  
GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2023/475

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Delibera Num. 456 del 27/03/2023

Seduta Num. 12

OMISSIS

---

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

---

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

**DECRETO DEL PRESIDENTE  
N. 55 DEL 29/03/2023**

**OGGETTO**

ESAME DELLA VARIANTE AL PAE DEL COMUNE DI CASALGRANDE IN VARIANTE AL PIAE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E CONSEGUENTE VARIANTE DI ADEGUAMENTO AI VIGENTI PSC E RUE, ADOTTATE CON DELIBERA DI CC N. 93 DEL 29/12/2021, AI SENSI DEGLI ARTT. 22, 27, 32 E 34 DELLA LR 20/2000 E DELL'ART. 4 DELLA LR 24/2017

## IL PRESIDENTE

Premesso che:

- il Comune di Casalgrande con note acquisite agli atti con prot. n. 2022/2915 del 04/02/2022 e prot. 2022/3888 del 14/02/2022 ha inviato alla Provincia gli atti che compongono la Variante al Piano delle Attività Estrattive (PAE) del Comune di Casalgrande in variante al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) della Provincia di Reggio Emilia e conseguente variante di adeguamento al vigente piano Strutturale Comunale (PSC) e Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), adottate con delibera di CC n. 93 del 29/12/2021, successivamente integrati in data 30/11/2022 prot. 2022/34249;
- l'art. 22 (Modificazione della pianificazione sovraordinata) c. 1 della LR 20/2000, prevede che *“per assicurare la flessibilità del sistema della pianificazione territoriale e urbanistica, le deliberazioni di adozione dei piani possono contenere esplicite proposte di modificazione ai piani sovraordinati, nei seguenti casi: .....*
- *c) i piani settoriali possono proporre, limitatamente alle materie e ai profili di propria competenza, modifiche al piano generale del medesimo livello di pianificazione ovvero ai piani settoriali o generali di livello sovraordinato”;*

Dato atto che la Responsabile del procedimento del presente atto è la dott.ssa Barbara Casoli, che ha predisposto l'istruttoria della variante in esame;

Visti:

- la Variante generale al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) della Provincia di Reggio Emilia, approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale 26 aprile 2004, n. 53;
- l'“Aggiornamento del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI/PO) e del PGRA del distretto idrografico del Fiume Po: Fiume Secchia da Lugo alla confluenza nel Fiume Po e Torrente Tresinaro da Viano alla confluenza nel Fiume Secchia” (di seguito Variante PAI Secchia-Tresinaro), approvato con Decreto del Segretario generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po n. 49 del 13/04/2022);
- il Progetto di Ripristino Unitario delle previsioni estrattive entro la fascia perfluviale del Secchia (PRU), redatto dal Comune di Casalgrande in collaborazione con la Provincia, esito di un percorso progettuale datato 2007 avente l'obiettivo di verificare l'efficacia e la sostenibilità delle scelte progettuali inerenti le previsioni estrattive entro la fascia perfluviale del corso d'acqua;
- la Variante generale al Piano comunale delle Attività Estrattive (PAE) del Comune di Casalgrande in adeguamento alle previsioni del PIAE, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 03/03/2011;
- il Piano Strutturale Comunale (PSC) e il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Casalgrande, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n.58 e 59 del 26/11/2016;

Constatato che:

- con Delibera di Giunta del Comune di Casalgrande n. 194 dell'11/11/2021 sono stati approvati Documento Preliminare (DP) e Val.S.A.T. della *“Variante al Piano delle Attività estrattive in variante al PIAE della Provincia di Reggio Emilia e agli Strumenti*

*Urbanistici Comunali*”, con il Documento Preliminare che ricomprende tutti gli elaborati della variante;

- con nota acquisita agli atti con prot. 2021/31541 del 12/11/2021 il Comune di Casalgrande ha indetto una Conferenza di Pianificazione ai sensi della art.14 della LR 20/2000 inerente la Variante PAE in variante al PIAE e conseguente variante di adeguamento del PSC-RUE (di seguito Variante PAE/PIAE);
- con nota n. 2021/33638 del 03/12/2021 la Provincia, a seguito dell'esame istruttorio dei documenti della variante e di quanto emerso in sede di Conferenza di Pianificazione, ha trasmesso all'amministrazione comunale il proprio contributo alla Conferenza di pianificazione ai sensi dell'art. 14 della LR 20/2000, esprimendo una sostanziale condivisione degli obiettivi del piano e avanzando alcune considerazioni/indicazioni da considerare nelle successive fasi procedurali;
- con D.G.R. 2154 del 20/12/2021 la Regione, oltre esprimere una valutazione complessivamente positiva sui contenuti dei documenti sottoposti all'esame della Conferenza di Pianificazione, ha espresso una serie di rilievi, rappresentati al Comune e alla Provincia per essere considerati nelle successive fasi procedurali;
- successivamente alla trasmissione degli elaborati costitutivi della Variante PAE/PIAE, la Provincia ha comunicato al Comune e alla Regione, con nota prot. 2022/6972 del 16/03/2022, la richiesta di integrazione agli atti trasmessi il 14/02/2022 e la conseguente interruzione del termine per l'espressione del parere di competenza
- con nota acquisita agli atti con prot. 2022/34249 del 30/11/2022 il Comune di Casalgrande ha trasmesso la D.G.C. n. 181 del 25/11/2022 di indirizzo per le risposte alle richieste di integrazioni della Provincia di Reggio Emilia, per il riscontro al contributo di cui alla D.G.R. n.2154 del 20/12/2021 e per le controdeduzioni alle osservazioni pervenute, nonché i relativi elaborati, ai fini dell'espressione delle riserve e osservazioni della Provincia e della Regione in merito alla Variante PAE/PIAE;

Esaminati gli elaborati della variante PAE/PIAE in oggetto, costituiti da:

#### Relazioni di variante

REL. 01 PAE VAR 2021: RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DI VARIANTE rev. Novembre 2022

REL. 01 PAE VAR 2021: SCHEDE DI VERIFICA DI COMPATIBILITA' ED AMMISSIBILITA' DELLE ZONE IMPIANTI ZI nuovo elaborato Novembre 2022

REL. 02 PAE/PIAE VAR 2021: RAPPORTO AMBIENTALE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA e SINTESI NON TECNICA rev. Novembre 2022

REL. 03 PAE VAR 2021: NORME TECNICHE - SINOTTICA DI VARIANTE rev. Novembre 2022

REL. 04 PAE VAR 2021: SCHEDE DI PROGETTO DI PAE - SINOTTICA DI VARIANTE rev. Novembre 2022

REL. 05 PIAE. VAR 2021: RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DI VARIANTE rev. Novembre 2022

REL. 06 PIAE. VAR 2021: SCHEDE DI PROGETTO DI PIAE – VARIANTE rev. Novembre 2022

REL. 07 RISCONTRO ALLE INTEGRAZIONI PROVINCIALI E CONTRIBUTO REGIONALE rev. Novembre 2022

REL. 08 CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI rev. Novembre 2022

#### Cartografia di variante

TAV. 01 STATO DI FATTO CATASTALE - AGGIORNAMENTO AL 31/12/2020 Dicembre 2021

TAV. 02 STATO DI FATTO DEL COMPARTO ESTRATTIVO DI CASALGRANDE SU ORTOFOTO 2019 Dicembre 2021

TAV. 03 STATO DI ATTUAZIONE DELLE PREVISIONE ESTRATTIVE DI PAE/PIAE AL 31/12/2020 Dicembre 2021

TAV. 04 PAE VAR. 2021: TAVOLA DI ZONIZZAZIONE DI VARIANTE Dicembre 2021

TAV. 05 PAE VAR. 2021: TAVOLA DI ZONIZZAZIONE - SINOTTICA DI VARIANTE Dicembre 2021

TAV. 06 PAE VAR. 2021: TAVOLA DI RECUPERO AMBIENTALE DI VARIANTE Dicembre 2021

TAV. 07 PAE VAR. 2021: TAVOLA DI RECUPERO AMBIENTALE - SINOTTICA DI VARIANTE  
Dicembre 2021  
TAV. 08 PAE VAR. 2021: SEZIONI DI RIPRISTINO DI VARIANTE QUADRANTE SUD e  
SINOTTICA Dicembre 2021  
TAV. 09 PAE VAR. 2021: SEZIONI DI RIPRISTINO DI VARIANTE QUADRANTE NORD e  
SINOTTICA Dicembre 2021  
TAV. 10a PAE VAR. 2021: TAVOLA DEI VINCOLI E DEI PRINCIPALI ELEMENTI DI RISPETTO  
Dicembre 2021  
TAV. 10b PAE VAR. 2021: TAVOLA DEI VINCOLI-FASCE FLUVIALI DEL F. SECCHIA rev. Novembre  
2022  
TAV. 11 PAE VAR. 2021: CRONOLOGIA DI ATTUAZIONE DELLE FASI ESTRATTIVE E DI  
RIPRISTINO Dicembre 2021  
TAV. 12 PIAE VAR. 2021: ZONIZZAZIONE DI VARIANTE Dicembre 2021  
TAV. 13 PIAE VAR. 2021: TAVOLA DI ZONIZZAZIONE – SINOTTICA DI VARIANTE Dicembre 2021

dei quali assumono valore di variante al PIAE:

REL. 02 PAE/PIAE RAPPORTO AMBIENTALE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA e  
SINTESI NON TECNICA rev. Novembre 2022  
REL. 05 PIAE. VAR 2021: RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DI VARIANTE rev. Novembre 2022  
REL. 06 PIAE. VAR 2021: SCHEDE DI PROGETTO DI PIAE – VARIANTE rev. Novembre 2022  
REL. 07 RISCONTRO ALLE INTEGRAZIONI PROVINCIALI E CONTRIBUTO REGIONALE rev.  
Novembre 2022  
TAV. 12 PIAE VAR. 2021: ZONIZZAZIONE DI VARIANTE Dicembre 2021  
TAV. 13 PIAE VAR. 2021: TAVOLA DI ZONIZZAZIONE – SINOTTICA DI VARIANTE Dicembre 2021

Constatato, inoltre, che:

- come si evince dall'analisi della documentazione presentata il principale obiettivo della variante PAE/PIAE, che costituisce l'unico elemento sostanziale di variante al PIAE, è la definizione di un unico polo estrattivo lungo l'intero comparto estrattivo comunale denominato "Polo Secchia Casalgrande SE018-019-020", quale mera unificazione degli attuali Poli 18, 19 e 20, nel rispetto delle volumetrie e delle perimetrazioni estrattive complessivamente già pianificate. Con l'istituzione del Polo unico la gestione delle volumetrie estrattive all'interno delle "zone di estrazione" (ZE) potrà, quindi, avvenire in maniera più flessibile a livello di intero comparto estrattivo, consentendo di fatto di recuperare i residui di autorizzazione/pianificazione non coltivabili per diverse ragioni (presenza di vincoli e/o infrastrutture interferenti e/o giacimento qualitativamente scadente) tramite il loro ricollocamento su altri siti di idonee potenzialità. Il quantitativo utile potenzialmente ricollocabile è stimato in circa 690.000 mc;
- la proposta di variante non contempla modifiche in aumento e/o diminuzione delle potenzialità estrattive complessive già pianificate da PAE/PIAE all'interno del comparto estrattivo di Casalgrande, limitandosi all'aggiornamento dei quantitativi residui estraibili al 31/12/2020 (pari a 4.274.851 mc di ghiaie e sabbie alluvionali), e operando una puntuale ridefinizione del volume utile estraibile nelle diverse zone di PAE;
- nello specifico la variante PAE 2021 prevede:
  - l'aggiornamento generale dello strumento in termini di perimetrazione e zonizzazione dei comparti estrattivi (stralcio dei siti estrattivi definitivamente sistemati e collaudati e non più al servizio del comparto estrattivo, stralcio di un sito estrattivo caratterizzato da prospettive di scavo difficilmente concretizzabili per dimensione e per presenza di elementi di vincolo ostativi) e di recepimento di vincoli e tutele sopravvenuti successivamente all'approvazione del PAE 2011 (variante PAI Secchia-Tresinaro; variante PTCP 2016, delimitazione delle aree di

tutela del campo pozzi Salvaterra Sud), oltre che la correzione di errori materiali e rettifiche minori;

- la già citata istituzione del polo unico SE018-19-20 Secchia Casalgrande; l'azione di trasferimento volumetrico delle potenzialità estrattive utili resa possibile dalla variante coinvolgerà principalmente le zone estrattive del settore SE018S già pianificate, dove, a fronte di ampie superfici destinate all'attività estrattiva sussiste una grande potenzialità giacimentologica, allo stato attuale non associata a volumetrie utili di pianificazione. Ulteriori siti eventualmente coinvolti emergeranno nell'ambito del successivo Piano di Coordinamento Attuativo (PCA), al quale è affidato il compito specifico di definire il quadro definitivo dei trasferimenti;
- l'aggiornamento, ai sensi dell'art. 10, comma 4 delle norme di PIAE, della perimetrazione delle aree per impianti di lavorazione e trasformazione inerti ZI, con inclusione nel perimetro del PAE delle aree impianto occupate secondo regolare concessione demaniale e di consolidato utilizzo trentennale ma non zonizzate nel PAE 2011 e l'ampliamento delle ZI n. 1 e 31. Risultano condotte le dovute verifiche di ammissibilità delle ZI in relazione alle potenziali limitazioni e vincoli ambientali e territoriali sussistenti, riaccertando anche la regolarità degli insediamenti censiti in relazione ai più recenti pareri deliberati dalla Giunta della Regione Emilia Romagna per contesti e casistiche analoghe;
- l'aggiornamento della zonizzazione di PAE e di PIAE in base allo stato di attuazione delle previsioni, con: trasformazione da zone di estrazione (ZE) a zone di ripristino (ZR) delle aree di cava dove le previsioni estrattive in approfondimento risultano difficilmente perseguibili; trasformazione da ZE a zone di collegamento (ZC) di aree non coltivabili per ragioni legate alla presenza di vincoli che ne precludono il proseguo e/o l'avvio dell'attività estrattiva, ma da mantenere all'interno del PAE per ragioni legate al funzionamento dei cantieri estrattivi come aree di collegamento e servizio (piste di transito a collegamento dei cantieri, aree di stoccaggio materiali terrosi, aree deputata ad ospitare opere di mitigazione ecc.); trasformazione da ZR a ZC di porzioni di aree estrattive sistemate da mantenersi a servizio dell'attività svolta sui siti contermini in particolare per l'accesso, il transito e collegamento cava-frantoio;
- la rimodulazione delle destinazioni finali e delle modalità di sistemazione, nel rispetto di quanto delineato nel PRU, perseguendo un il miglioramento del grado di biodiversità e di connessione ecologica lungo le zone perifluviali a ridosso del corso del F. Secchia, da attuare tramite l'incremento delle superfici da destinare alla tipologia di ripristino naturalistico e il raggiungimento di un completo riassetto del territorio sfruttato dalle attività estrattive, quale giusta compensazione ambientale e paesaggistica. Allo scopo di pianificare un piano campagna di recupero sostanzialmente omogeneo, pressoché privo di discontinuità morfologiche lungo lo sviluppo del comparto da sud a nord, è prescritto l'innalzamento dei ritombamenti fino a quote non inferiori a -2 m da p.c. E' comunque confermata, in alternativa al ritombamento, la destinazione di recupero a bacini ad uso irriguo di porzioni del settore estrattivo SE019 e SE020. Viene, infine, recepito il più aggiornato tracciato dei percorsi della rete ciclopedonale che attraverserà il comparto estrattivo oltre alle contermini zone demaniali sul perialveo del F. Secchia di cui al "Progetto di completamento della ciclovia regionale del Secchia ER13 Rubiera-Lugo";
- la definizione della cronologia di avanzamento delle previsioni estrattive e di ripristino delle stesse, disponendo il coordinamento dell'attivazione delle previsioni estrattive e degli interventi di progressivo ripristino dei siti esauriti, secondo una

cronologia di prioritario avanzamento condivisa fra l'amministrazione comunale e gli attuatori del comparto estrattivo. Si è stabilito, quindi, l'ordine di priorità a procedere dei cantieri all'interno dei settori estrattivi secondo la formula delle fasi successive e conseguenti step by step, mentre spetterà al PCA definire il cronoprogramma di attuazione delle fasi estrattive e di ripristino dei singoli siti con relative tempistiche di attivazione e conclusione lavori di coltivazione e sistemazione;

- vengono apportate alcune modifiche/integrazioni alle norme tecniche di attuazione (NTA) del PAE conseguenti alle previsioni sopra esposte e all'adeguamento ad orientamenti regionali nel frattempo intervenuti (regimi proroghe e oneri); sono, inoltre, stati introdotti ulteriori meccanismi di controllo, vigilanza e monitoraggio, nonché apportate modifiche minori ritenute utili al fine di migliorare gli aspetti procedurali, oltre ad una più oggettiva applicazione dei singoli articolati normativi;
- di tutto quanto schematicamente esposto, costituiscono variante al PIAE i seguenti aspetti:
  - l'unificazione dei poli estrattivi in unico polo denominato "Polo Secchia Casalgrande", con il mantenimento della suddivisione originaria in "settori estrattivi" SE018, SE019 e SE20;
  - la conseguente definizione unitaria delle volumetrie estrattive prima assegnate distintamente a ciascun polo, quale mera somma di quanto già pianificato, aggiornata al 31/12/2020;
  - la perimetrazione del polo estrattivo secondo le rettifiche particellari e gli aggiornamenti apportati nel PAE;
  - l'aggiornamento/modifica delle zonizzazioni estrattive ZE, ZR, ZC e ZI, coordinandole a quelle di PAE, con stralcio dal piano dei siti di cava definitivamente sistemati e collaudati;

Preso atto che:

- la variante PAE implica variante agli strumenti di pianificazione comunale per effetto della variazione della perimetrazione del polo estrattivo derivante dallo stralcio dei siti di cava definitivamente sistemati, delle rettifiche particellari nonché dell'ampliamento delle aree impiantistiche; nello specifico risultano interessati da variante:
  - il PSC e RUE approvati con DCC n.58 e 59 del 28/11/2016, limitatamente rispettivamente agli elaborati cartografici PCS-Tav 1 e RUE Tavv. 1a, 1b, 1c e 1d, nei quali compare l'indicazione planimetrica della perimetrazione del polo estrattivo soggetto alla disciplina di PAE;
  - per le stesse motivazioni, la classificazione acustica del territorio comunale approvata con DCC n.61 del 28/11/2016, limitatamente agli elaborati cartografici di zonizzazione di cui alle Tavv. 1, 2 e 3;

Constatato, infine, che:

- ad eccezione degli aspetti di variante al piano sovraordinato, le modalità di attuazione, coltivazione e sistemazione delle aree estrattive fissate nel PAE/PIAE e la normativa tecnica di attuazione proposte risultano conformi alla normativa di settore vigente e a quanto previsto dal PIAE, a meno di quanto esposto al successivo "Considerato";
- il Comune di Casalgrande ha presentato gli elaborati per attivare la procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) della variante in esame, rispetto alla quale le autorità competenti (Provincia per il PAE e Regione per il PIAE) provvederanno ad esprimere il parere motivato nella successiva fase procedurale prevista dalla normativa;



Atteso che:

- la Provincia, ai sensi del comma 6 art. 34 della LR 20/2000, può sollevare riserve in merito alla conformità del PAE al PIAE e agli altri strumenti della pianificazione provinciale e regionale, limitatamente agli ambiti delle materie di pertinenza dei piani stessi;
- la Provincia, come gli altri soggetti pubblici e privati, ha la facoltà di formulare osservazioni e proposte;

Considerato che:

- svolta l'istruttoria, la Responsabile del procedimento propone di formulare le seguenti riserve/osservazioni alla variante al PAE/PIAE del Comune di Casalgrande, riserve/osservazioni che si condividono:
  - o (riserve) preso atto delle risultanze delle verifiche di ammissibilità delle ZI in relazione alle potenziali limitazioni e vincoli ambientali e territoriali sussistenti e dell'attestazione della regolarità degli insediamenti censiti in relazione ai più recenti pareri deliberati dalla Giunta della Regione Emilia Romagna per contesti e casistiche analoghe, e al fine di esplicitare maggiormente limiti e condizionamenti derivanti dall'applicazione delle norme di tutela ambientale e paesistica alle attività ammesse nelle diverse zone di PAE, genericamente disciplinate dal comma 13bis dell'art. 8 delle NTA, si ritiene necessario integrare, secondo le modalità ritenute più opportune, le NTA per le parti riguardanti le ZI (artt. 8, 14 e 29, schede di progetto e cartografia di progetto) con i seguenti obiettivi:
    - distinguere l'ammissibilità degli impianti di recupero C&D - definiti secondo quanto disposto dal Piano regionale di gestione dei rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate 2022-2027 (PRRB) e sempre ammessi qualora abbinati ad impianti di prima lavorazione dei materiali di cava - dai restanti impianti non classificabili come impianti di prima lavorazione del materiale estratto, per i quali valgono le disposizioni di cui al comma 11 dell'art. 40 del PTCP, che regolamentano attività, interventi ammessi e modalità autorizzative degli stessi;
    - integrare, comunque, il comma 9 dell'art. 8 delle NTA con la dicitura "*solo se esplicitamente previsto dalla specifica "Scheda di progetto" relativa a ciascuna zona*";
    - definire esplicitamente gli interventi e le attività ammesse nelle schede di progetto relative ai diversi impianti;
    - riguardo l'impianto ricadente nella zona impianti ZI n. 25, si rileva nel piano in esame che lo stesso si configura a tutti gli effetti come attività produttiva non strettamente connessa o funzionale all'attività estrattiva, oltre che incompatibile con le tutele di cui all'art. 40 del PTCP in quanto non rientrante nella casistica di cui al comma 11 dell'articolo 40 stesso. Non si ritiene, quindi corretta la riclassificazione dell'area come ZI e si chiede di valutare la possibilità di prevedere modalità di cessazione dell'attività maggiormente stringenti;
    - dovranno essere stralciate le porzioni di ZI interessate dalle tutele di cui all'art. 41 "Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua" del PTCP, nelle quali non sono consentite attività estrattive e/o di lavorazione degli inerti;

- (riserve) relativamente alle modalità di attuazione delle previsioni estrattive attraverso il Piano di Coordinamento Attuativo (PCA) ed ai suoi contenuti, normati dall'art. 6.1 delle NTA del PAE si evidenzia che:
  - il PCA, secondo quanto stabilito dal PIAE, costituisce tematismo specifico del PAE e segue le medesime procedure di approvazione previste dalla normativa urbanistica vigente per i piani: si ritiene, pertanto, necessario modificare in tal senso il comma 4 dell'art. 6.1 Non si condivide, inoltre, l'esclusione del PCA dalle procedure di valutazione ambientale/ValSAT, in considerazione dei contenuti e degli approfondimenti previsti per il PCA, che dovrà definire dettagliatamente numerosi aspetti attuativi, con evidenti ricadute in termini di effetti ambientali quali le tempistiche di attuazione delle previsioni, le aree nelle quali verranno trasferiti i quantitativi da trasferire, ecc.. Si chiede, pertanto, di stralciare il comma 3 del succitato articolo;
  - in merito alla definizione del cronoprogramma di attuazione delle previsioni estrattive e di ripristino da effettuarsi nel PCA e in ragione dei notevoli quantitativi di materiale utile residui nel polo estrattivo, si ritiene opportuno che in tale sede vengano inseriti meccanismi di riduzione progressiva dei quantitativi estraibili in relazione alla mancata attuazione del cronoprogramma stesso. Si chiede, pertanto, di integrare in tal senso l'elenco dei contenuti del PCA di cui al comma 2bis dell'art. 6.1 delle NTA del PAE;
  - in relazione alla presenza, in corrispondenza del polo estrattivo di Casalgrande, di campi pozzi per uso idropotabile, si ritiene necessario prevedere in sede di redazione del PCA l'aggiornamento del quadro idrogeologico di riferimento, alla cui elaborazione potranno essere utilmente utilizzati anche i dati emersi dai monitoraggi effettuati durante la pluriennale attuazione delle previsioni estrattive;
- (osservazione) poiché con l'approvazione della Variante PAI Secchia-Tresinaro il PTCP/PAI non ha più valore ed effetto di PAI per le fasce fluviali, si consiglia di verificare la presenza, a livello conoscitivo, normativo e cartografico, di riferimenti al piano provinciale, al fine di evitare possibili difficoltà di interpretazione;
- (osservazione) al fine di permettere una chiara e univoca individuazione degli elaborati di piano, si chiede di trasmettere in sede di controdeduzioni una stesura organica degli elaborati di piano controdedotti (compresi PSC, RUE e classificazione acustica), che evidenzia le modifiche apportate in accoglimento delle riserve/osservazioni provinciali e regionali e delle ulteriori osservazioni pervenute;

Rilevato che, pur non essendo competenza della Provincia verificare le proprietà interessate, tuttavia, alla luce dei protocolli siglati con la locale Prefettura in materia di lotta alla criminalità organizzata e tenuto conto della necessità di un più stringente controllo su potenziali infiltrazioni mafiose, si invita l'Amministrazione Comunale ad adottare procedure analoghe alle informative antimafia nei confronti dei soggetti economici e imprenditoriali interessati da provvedimenti posti in essere conseguentemente al presente decreto;

Preso atto che il presente provvedimento viene adottato dalla sottoscritta Vicepresidente in quanto il Presidente, ai sensi dell'art.9, comma 2 dello Statuto dell'Ente, si astiene dall'adozione di atti inerenti il Comune di elezione o l'Unione di cui esso è membro;

Ritenuto pertanto, ai sensi della disposizione statutaria sopra riportata, di sostituire il Presidente nell'adozione del presente atto;

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio, in sostituzione della dirigente del Servizio Pianificazione territoriale temporaneamente assente;

## **DECRETA**

- di formulare le riserve e le osservazioni riportate nel precedente "Considerato" alla Variante al PAE del Comune di Casalgrande in variante al PIAE della Provincia di Reggio Emilia e conseguente variante di adeguamento ai vigenti PSC e RUE, adottate con delibera di CC n. 93 del 29/12/2021;
- di invitare l'Amministrazione comunale, pur non essendo competenza della Provincia verificare le proprietà interessate, ad adottare procedure analoghe alle informative antimafia nei confronti dei soggetti economici e imprenditoriali interessati da provvedimenti posti in essere conseguentemente al presente decreto, alla luce dei protocolli siglati con la locale Prefettura in materia di lotta alla criminalità organizzata e tenuto conto della necessità di un più stringente controllo su potenziali infiltrazioni mafiose;
- di dare atto che:
  - l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;
  - il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

ALLEGATO:  
parere di regolarità tecnica.

Reggio Emilia, lì 29/03/2023

LA VICEPRESIDENTE  
F.to CARLETTI ELENA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....

Servizio/Ufficio: Servizio Pianificazione Territoriale  
Proposta N° /

Oggetto: ESAME DELLA VARIANTE AL PAE DEL COMUNE DI CASALGRANDE IN VARIANTE AL PIAE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E CONSEGUENTE VARIANTE DI ADEGUAMENTO AI VIGENTI PSC E RUE, ADOTTATE CON DELIBERA DI CC N. 93 DEL 29/12/2021, AI SENSI DEGLI ARTT. 22, 27, 32 E 34 DELLA LR 20/2000 E DELL'ART. 4 DELLA LR 24/2017

---

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000, N°267.

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Li, 28/03/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
INTERESSATO

F.to BUSSEI VALERIO



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

---

## Settore SETTORE FINANZIARIO

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 553/2023 ad oggetto: PIANO COMUNALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE P.A.E, IN VARIANTE AL PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE P.I.A.E DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E CONSEGUENTE VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL VIGENTE P.S.C E R.U.E. - VALUTAZIONE ALLE RISERVE E OSSERVAZIONI DI REGIONE EMILIA ROMAGNA E PROVINCIA DI REGGIO EMILA ED ALLE OSSERVAZIONI DEI PRIVATI . si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

Casalgrande lì, 21/06/2023

Sottoscritto dal Responsabile  
(GHERARDI ALESSANDRA)  
con firma digitale



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

---

## Certificato di Esecutività

**Deliberazione di Giunta Comunale N. 90 del 22/06/2023**

**Oggetto: PIANO COMUNALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE P.A.E, IN VARIANTE AL PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE P.I.A.E DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E CONSEQUENTE VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL VIGENTE P.S.C E R.U.E. - VALUTAZIONE ALLE RISERVE E OSSERVAZIONI DI REGIONE EMILIA ROMAGNA E PROVINCIA DI REGGIO EMILIA ED ALLE OSSERVAZIONI DEI PRIVATI ..**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 07/07/2023, decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 07/07/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
CURTI JESSICA  
(Sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

---

## Certificato di Avvenuta Pubblicazione

**Deliberazione di Giunta Comunale N. 90 del 22/06/2023**

**Oggetto: PIANO COMUNALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE P.A.E, IN VARIANTE AL PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE P.I.A.E DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E CONSEQUENTE VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL VIGENTE P.S.C E R.U.E. - VALUTAZIONE ALLE RISERVE E OSSERVAZIONI DI REGIONE EMILIA ROMAGNA E PROVINCIA DI REGGIO EMILIA ED ALLE OSSERVAZIONI DEI PRIVATI ..**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 26/06/2023 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 13/07/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
IBATICI TERESINA  
(Sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)